



III 23 IV 12 (1

DELLA

ECONOMIA POLITICA

DEL MEDIO EVO



DELLA

ECONOMIA POLITICA

DEL MEDIO EVO

DEL CAVALIERE

LUIGI CIBRARIO

VOLUME I

SECONDA EDIZIONE
EMENDATA ED ACCRESCIUTA





TORINO MDCCCXLI
A SPESE D'ALESSANDRO FONTANA
TIPOGRAFO EDITORE.

ALL'ALTO E POTENTE RE

CARLO ALBERTO

QUESTO LIBRO
CHE ALL'OMBRA DEL TUO GRAN NOME
GIÀ TROVÒ LIETE ACCOGLIENZE
ORA PER NUOVI STUDI
MENO IMPERFETTO
UN'ALTRA VOLTA AL TUO PIÈ DEPONGO
ALLA TUA GRAZIOSA MAESTÀ
CONSACRO.

PREFAZIONE



Per formarsi una chiara idea della utilità, anzi della necessità della storia, la successione de' tempi dal principio sino alla fine del mondo dee considerarsi come un solo fatto; e la successione degli uomini come un solo individuo destinato a compierlo in quel modo che la Divina Provvidenza ha stabilito. Non vi sono infatti nell'ordine naturale de' tempi nè intervalli che disgiungano, nè segni che separino un anno dall'altro, un secolo dall'altro, come non vi sono fra gli uomini intervalli nè segni che disgiungano tutta una generazione d'uomini da un'altra generazione; ma e i tempi e gli uomini con rapida ed incessante vicenda si succedono continuamente, e l'uno termina quel che l'altro ha lasciato imperfetto; quegli ripiglia ciò che il suo predecessore

credeva perfetto e non l'era; questi continua un' opera cominciata da più generazioni e che più generazioni future non potranno ancor compiere; e tutti servono chi più chi meno, la maggior parte senza saperlo, molti senza volerlo, al compimento di quel gran fatto che Dio ha voluto, e che s'epiloga con una sola parola: *mondo*.

Non può adunque essere indifferente a nessuno, e molto meno ai rettori dei popoli la notizia di ciò che hanno operato i nostri predecessori, ciascuno entro al giro di quel lembo di secolo che Dio gli ha concesso, usando il suo libero arbitrio o per seguitar le leggi del sistema providenziale, il *fatum* degli antichi, o per tentar di sottrarsi alla loro azione.

Se ciò è vero della storia, molto più lo sarà di quello specchio generale dello stato delle nazioni che chiamasi Economia Politica.

L'Economia Politica d'un paese, presa nella sua più larga e più vera significazione, è quell'ultimo risultamento che la forza delle cose necessita; che dipende bensì in molta parte dalle instituzioni politiche, morali, economiche; ma che, per l'imperfezione di queste instituzioni medesime, sovente non è conforme, sovente è anzi diametralmente contrario alla volontà ed alle combinazioni degli uomini. L'Economia Politica è perciò la parte più nobile e più importante della storia civile, poichè

compendia, per così dire, l'esperienza de'governi e dei popoli; ci mostra dove gli uni e gli altri volessero andare; e dove per la mala scelta de'mezzi sieno andati; e raccoglie come in un gran quadro quelle notizie che s'attengono all'intima condizione del corpo sociale, neglette per lo più dagli storici, senza le quali non si ha la misura del bene o del mal essere delle nazioni, non si conosce d'esse quasi altro che i fenomeni della vita esteriore.

L'Economia Politica è insomma una storia comparativa delle cause e degli effetti dello stato politico, morale ed economico delle nazioni.

Sebbene non pochi autori chiari per ingegno e per dottrina abbiano pigliato ad illustrare qualche parte dell'Economia Politica del Medio Evo, niuno però ch'io sappia ebbe l'animo a trattarne sotto un punto di vista generale. È per verità ogni lavoro che si volesse fare in tal genere incontrava gravissimi ostacoli, de'quali il più grave era di non poter conoscere con sicurezza il vero valore delle monete, il prezzo delle cose ed in particolare quello de'grani, senza cui è impossibile di potersi formare un giusto concetto della condizione economica d'un paese.

I tentativi fatti da molti per ridurre le antiche monete in moneta corrente, pigliando per norma la quantità di metallo che ciascuna moneta contiene, e tenendo una ragione fallacissima dalla

varia proporzione dell'oro e dell'argento, tornarono infruttuosi. Per sapere che cosa valeva in moneta corrente una moneta antica, il problema da risolvere era di conoscere « quale quantità di metallo contenesse, quale quantità di grano o di pane si sarebbe comprata con quella, e quale quantità di ugual metallo si richiederebbe ai dì nostri per comprare altrettanto pane o altrettanto grano »: è chiaro che la moneta antica è rappresentata da questa quantità di metallo. Ma questa verità nota a Galiani ed a Smith, ripetuta dopo di lui da tutti gli economisti inglesi, e in Francia da Garnier, da Say, da Guérard e da tant'altri, in Alemagna da Anton e da Fischer, non era punto agevole a porre in pratica. Anzi l'infinita varietà delle monete, e il bizzarro e saltuario loro variare di lega, di peso e di valore, l'infinita quantità delle misure e le loro variazioni rendeano sopramodo difficile la risoluzione di siffatto problema. Io l'ho tentata, e nel capo VII del lib. III si vedrà come io credo di averla vinta; pervenendo, non ad una matematica esattezza, impossibile ad ottenersi, ma ad una approssimazione tale che basta a render ragione compiuta de' fatti economici di que' tempi remoti: e il vincerla fu in gran parte opera d'ostinata pazienza, in parte beneficio di fortuna. Ogni persona intendente di questi studi comprenderà come fosse assolutamente impossibile d'estendere tali ricerche al giro di molti secoli.

Il ragguaglio delle monete da me formato abbraccia uno spazio di 154 anni (1257-1411).

Le tavole del prezzo de' grani comprendono 109 anni (1289-1397).

Le tavole dei prezzi di vari prodotti naturali e artificiali, della mano d' opera, delle paghe de'soldati, delle provvigioni de'vari impieghi, de'terreni, delle pigioni ecc., abbracciano all'incirca 150 anni.

Ma col metodo da me seguitato non sarà difficile ai dotti d'altre nazioni d'attingere dai documenti de' loro archivi maggior quantità di notizie; ma intanto diventerà più fruttuosa la lettura degli autori antichi, e non farà più maraviglia il trovare che con poche centinaia di lire si fabbricasse un ponte, e che con poche migliaia di lire s'allestisse un'armata, o si governasse una guerra.

Gli uomini, che tengon dietro al grande continuo progresso degli studi storici, scorgeranno che questa mia opera è, nella massima parte, formata sui documenti, e che abbonda di notizie non prima divulgate. Il che io rammento, non per darmene vanto, perchè in fatto di storia è un povero libro quello che nulla aggiunge alla somma delle cognizioni presenti, ma perchè in grazia di quello che c'è, mi si usi cortesia nel compatirmi di quel molto che manca.

E qui ragion vuole che io ricordi nuovamente non essere questo libro una storia, ma sibbene uno

specchio della condizione della società in vari tempi; questa condizione in alcuni tempi si può ritrarre, in altri men copiosi di sussidi storici non si può che adombrare. Io non ho debito che d'accennare gli ultimi risultamenti delle cose, tirare alcune linee principali, che mostrino la fisionomia di quelle età; e però niuno mi potrà ragionevolmente far carico d'aver ommesso di notare questa o quell'altra particolarità; d'aver negletto qualche punto di storia; poichè in un'opera di questa natura non si dice tutto quello che è vero, ma quello che più universalmente è vero. Per certo se in quei tempi, ove nei costumi e nelle instituzioni dei popoli vi era similitudine pinecchè uniformità, io avessi dovuto tener dietro a tutte le eccezioni, ciascun capo del mio libro si sarebbe esteso in più grossi volumi; e ciò mi sarebbe stato per avventura più facile, ma allora avrei fallito al titolo dell'opera ed al mio disegno.

Queste cose io scriveva proemizzando in sul pubblicare la prima edizione dell'Economia Politica del Medio Evo, con quella sospensione d'animo con cui un uomo, consapevole della gravità del peso a cui sottentra e della fiacchezza delle proprie forze, suole esporsi alla temuta autorità della pubblica opinione. Ma il pubblico mi tenne conto dell'opportuna intenzione ch'io m'ebbi di riempiere il vuoto che esisteva in tal ramo delle scienze morali nella let-

teratura Europea. Giudicò che meglio era aver poco che nulla; che ai lodevoli cominciamenti non mancano gli egregi continuatori e perfezionatori; e fu sì benigno inverso di me, che il successo vinse ogni più ardita mia aspettazione.

Per mia maggior ventura non mi mancarono le oneste censure ch'io aveva desiderosamente invocate. Un dotto Inglese in un lungo articolo pubblicato nella Rivista Inglese ed Europea m'avvertì di alcuni errori in cui io era trascorso. Il medesimo ufficio mi rendettero riputati giornali di Germania, di Francia e d'Italia; ed a tutti io ne riferisco qui le debite grazie.

Non a tutte per altro le osservazioni critiche che mi sono state opposte io ho creduto di dover acquetarmi. Una fra le altre concerne il titolo d'*Economia Politica* che gli Inglesi ed i Francesi hanno adattato unicamente a significare la teoria della produzione e della distribuzione delle ricchezze. Io ho adoperato questo vocabolo nell'antica significazione greca, da cui la scuola italiana non si è mai dipartita interamente, e posso invocare a mio favore anche l'opinione d'un filosofo francese il signor Buchez; il quale dopo d'aver esposto la teoria generale dello stato sociale soggiunge: *Cette théorie générale doit porter le nom d'Économie Politique. L'Économie Politique comprend tout cela, et l'a toujours compris depuis le commencement des sociétés. C'est depuis peu*

d'années seulement qu'on s'est servi de son nom pour désigner uniquement la théorie spéciale de la production et de la distribution des richesses industrielles (1).

Il sig. dott. Buss, professore di scienze politiche nell'università di Friborgo (Baden), il quale mi ha fatto l'onore di voltare questo mio libro in tedesco, e d'inserirne un compendio in fine della traduzione della storia dell'Economia Politica del sig. Blanqui, mi appone di star troppo incatenato ai fatti, e di non porre sufficientemente in evidenza la filosofia della storia; egli avrebbe desiderato che il mio libro fosse la dimostrazione di quanto ho detto in principio « che la successione de' tempi dovea considerarsi come un solo fatto, e la successione degli uomini come un solo individuo destinato a compierlo in quel modo che la Divina Provvidenza ha stabilito ».

A questa osservazione ho molte cose da rispondere. In prima ch' io non ebbi in animo di fare una serie di formole storiche, nè una filosofia della storia, ma sibbene il ritratto dell'*organismo* sociale in un'epoca determinata. Il mio lavoro non poteva dunque essere una deduzione logica di ciò che doveva accadere, presupposti certi principii, ma dovea comporsi d'un critico ordinamento e paragone dei fatti.

(1) Introduction à la science de l'histoire.

Nè sono da riprendere d'aver abbondato nelle particolarità, perchè in queste sta il moto e la vita, sta per così dire il suggello de' tempi. Nasce spontanea dalla storia comparativa dei fatti la vera filosofia della storia, quella che dichiara i fatti noti, non quella che li supplisce; la quale è utile come esercizio logico quando s'applica a tempi che non hanno lume di storia; ma che falsa troppo spesso la nozione storica quando, applicandosi a' tempi conosciuti, invece d'adattarsi ai fatti, cerca d'adattar i fatti ad una teoria più o meno ingegnosa. Egli è questo un sostituire la logica umana, necessariamente imperfetta, perchè non sa il principio nè il fine delle cose, alla, se così lice chiamarla, logica divina, secondo la quale sono regolati i successi del mondo. Ed in fatti quante volte gli avvenimenti non ingannano ogni umana aspettazione! Eppure al cospetto di Dio gli avvenimenti son logici, e l'uomo stesso li ravvisa sovente per tali, dopochè sono consumati, perchè scopre investigando principii non prima avvertiti, combinazioni non curate, che doveano condurre a quel risultamento. Ciò premesso a dichiarazione della mia opinione in questa materia, soggiungerò che volendo, senza alterar l'indole di quest'opera, deferire all'avvertimento del chiaro professore Friborghese, ho in questa nuova edizione abbondato un po' più nella parte comparativa e nelle considerazioni generali.

Il dott. Buss ha similmente notato nella distribuzione delle varie parti del mio lavoro la mancanza di un metodo rigoroso. Nè intorno a ciò gli fò contrasto. Dico bensì, che l'Economia Politica del Medio Evo, essendo, a malgrado della gravità del titolo e dell'apparato d'erudizione che seco tragge, un libro popolare, io ho adottato non una divisione scientifica, ma quella che mi si porgeva più facile e naturale. Nella prima parte ho compreso l'origine e la forma delle istituzioni politiche. Nella seconda ciò che s'appartiene ai costumi, alle usanze, alla coltura dell'intelletto. Nella terza i risultamenti materiali di quanto s'era esposto nelle due prime parti. E se ho inserito nella terza parte gli ordini di pulizia, egli è perchè siffatti ordini sono necessariamente un risultamento dell'organizzazione sociale esposta nei due primi libri.

Per questa stessa ragione ho in questa nuova edizione trasportato nella III parte il capo che tratta della vita privata, ch' io aveva mal a proposito collocato nella seconda parte.

Non ignoro che siffatta divisione mi ha obbligato a ripetere talora in una parte cose già dette nell'altra; ma ho giudicato che tale inconveniente fosse compensato da molto maggiori vantaggi. Del rimanente ho cercato di far mio pro delle censure di cui sono stato favorito; e grato alle cortesi accoglienze usate a queste mie pagine, ho posto

vie maggior impegno nel crescerlo ed emendarlo il meglio che per me si poteva. Il primo libro è quasi interamente rifatto. Copiose sono anche negli altri due le correzioni e le giunte, e però confido che il pubblico, considerando che in opere di tal natura la prima edizione è poco più che un programma, vorrà a questa seconda usar cortesia, e saperne qualche grado all'autore, che gli è da gran tempo, e per più d'un beneficio riconoscente e devoto.



DELLA

ECONOMIA POLITICA

DEL MEDIO EVO

LIBRO I

CONDIZIONE POLITICA DEL MEDIO EVO

Chiamansi medio evo i tempi che corsero dalla caduta dell'impero romano fino allo stabilimento delle monarchie moderne, da Augustolo a Carlo v, dal secolo VI al XVI.

Il medio evo ha due periodi ben distinti.

Il primo, dal secolo VI all'XI, è periodo di tenebre, di barbarie, d'universal corruzione; quasi

senza lume di scienze, senza lenocinio di lettere, senza reggimento ordinato; tempo in cui un agglomeramento di barbari armati, primeggiati piuttostochè retti dai loro capi, tenne luogo di governo e di nazione. Lunga notte, per entro a cui traspare, come un bel sogno e come promessa ed in parte anche principio d'un più lieto avvenire, l'imagine colossale di Carlo Magno.

Il secondo periodo, dal secolo xi al xvi è tempo di rigenerazione: rigenerazione cominciata, non v'ha dubbio, assai prima, ma solo allora cresciuta a quel segno d'universale manifestazione da far credere che niuna mano di ferro avrebbe poter d'arrestarla. Cresciuta infatti rapidamente per le discordie tra il sacerdozio e l'impero, era al finir del secolo stesso condotta a quel termine, da cui più non s'indietreggia. I comuni erano riordinati, amplificati, assicurati. I popoli avevano una patria. E quando Federigo i eletto nel 1152 recò sul trono imperiale idee troppo vecchie, e volle regnar nel secolo xii colla sfrenatezza de'primi anni dell'xi, battuto dalla lega de'comuni di Lombardia, ei fe' ben tosto doloroso esperimento dell'error suo, e s'acconciò per lo meglio a dare con apposita concessione al fatto preesistente della libertà de'comuni quel fondamento legale, o

piuttosto quel colore di giusto titolo, del quale ancor difettavano. Egli è di questo tempo intermedio tra l'antica barbarie e la moderna civiltà, ch'io ho pigliato a ritrarre o, per dir meglio, a delineare la condizione. E sebbene nelle due prime parti, in cui si ragiona del politico e morale suo stato, le mie ricerche abbraccino spesso l'intero periodo de' tempi di mezzo, tuttavia nella terza, in cui più specialmente ragionasi della condizione economica, mi son tenuto nei secoli XIII e XIV, sia per amore di una maggior unità, sia perchè ne' tempi più antichi non avrei trovato quella sterminata quantità di notizie che all'indole del mio lavoro è richiesta; sia finalmente perchè quando si abbia uno specchio fedele dell'economia pubblica dei due secoli di cui parlo, s'avrà una ragione, con cui si potrà agevolmente misurare qual essa si fosse ne' tempi che precedettero, ed in quei che seguitarono fino alle grandi riforme politiche e religiose del secolo XVI.



CAPO PRIMO

Conquiste de' Barbari. Instituzioni germaniche introdotte ne' regni da loro fondati. Beneficii o feudi. Elemento romano a' tempi dei Barbari.

L'origine di molti fatti appartenenti ai secoli di cui ragioniamo, è riposta in tempi assai più antichi, ai quali però convien risalire per scioglicre il nodo di non poche nè leggere quistioni, da cui dipende l'intendimento della materia che per noi si tratta. Non si può conoscer qual fosse il reggimento politico dei re, dei baroni e de' comuni dopo il mille, senza avere un'idea ben chiara del sistema feudale; nè di questo s'avrà intiera chiarezza, se non ci trasportiam col pensiero fino alle conquiste fatte sul romano impero in vari tempi dai Barbari, e se non consideriamo i mutamenti che tali conquiste indussero nel governo e nel diritto di proprietà.

Noi premetteremo pertanto intorno a quei tempi remoti ed oscuri alcune nozioni sommarie, le quali contengano il sunto di ciò che gli studi dei dotti e i nostri ci han fatto conoscere di più sicuro e di più probabile intorno a questioni

piene di tenebre ed irte di difficoltà che per difetto di documenti non saranno mai forse appien rischiarate. Queste nozioni noi le daremo brevemente e quasi trasvolando, siccome al disegno del nostro lavoro s'appartiene; perocchè l'addentrarsi in una sola delle principali controversie sollevate in questi ultimi tempi dagli scrittori, specialmente tedeschi, potrebbe esser opera di più volumi.

L'impero romano era fondato sul peggior de' governi, sul dispotismo militare. Quando le armi, che debbono obbedire alla sapienza governatrice, tengono il luogo del diritto, forza è che tutto in breve ruini; e che la stessa virtù militare vagante sfrenatamente fuor de' suoi limiti si corrompa e si perda. Quindi nasce contro agli esterni nemici, e sovente contro ai propri sudditi, il bisogno di braccia mercenarie e straniere; e gli stranieri a cui si confida la propria salvezza, sono sempre alleati pericolosi, sia rispetto alle voglie ambiziose a cui cedono facilmente, sia rispetto al disprezzo che sorge tra il popolo contro un governo che ha mano per mungere i sudditi e non per difenderli.

I Franchi, popoli germanici, i quali fin dal secolo III avean fatta irruzione su varie parti dell'impero romano, ed ottenuto dagli impera-

tori Probo e Massimiano terre da coltivare nelle Gallie, fecero, di varie genti che prima erano, una sola nazione, e fondarono il loro impero nelle Gallie in principio del secolo v. Verso il medesimo tempo, i Vandali, varcato il Reno, entrarono nelle Gallie, donde passarono nelle Spagne. Ma il loro soggiorno fu breve; perchè dopo dieci anni si trasferirono in Africa, e vi rimasero (419). I Visigoti o Goti occidentali dopo d'aver, sotto Alarico, presa e saccheggiata Roma, invasero eziandio le Gallie sotto al re Ataulfo nel 436, ed occuparono la provincia narbonese prima; pochi anni dopo il loro imperio si stese per l'Aquitania fino all'Oceano. Tolosa ne fu lungo tempo la capitale. Ma dopo le vittorie di Childeberto re de' Franchi, e la morte di Amalarico, Theudis trasferì nel 532 la sede del suo impero al di là dei Pirenei, e cominciò la serie dei re goti di Spagna.

Intanto nel 436 i Borgognoni che, formati a colonia militare, erano stati sul principio del secolo incaricati dai Romani di custodire la destra sponda del Reno, furono dai senatori, cioè dai magistrati municipali della provincia Massima Sequanese, invitati ad occupar la provincia, e a dividere il territorio coi naturali, sicuri com'erano d'aver signoria più giusta e

più temperata, ma soprattutto più forte. Il loro impero si stese allora tra la Somma, il Rodano, il Reno, le Vosge e le Alpi Pennine; ma più tardi si allargò nel Lionese, nel Viennese e nella Provenza [1].

L'impero d'Occidente, che già da lungo tempo agonizzava, si spense fra le inette braccia d'Augustolo nel 476, e diè luogo al regno d'Italia fondato da Odoacre re degli Eruli, barbarissimi fra i barbari. Nel 493 Teodorico, re dei Goti orientali od Ostrogoti, educato alla corte di Costantinopoli, e però imbevuto di tutta la civiltà romana, e della maschia virtù de' Barbari che mancava ai Romani, fondò, sconfitto Odoacre, un nuovo regno, che abbracciava, oltre l'Italia, la Dalmazia, la Norica, le due Rezie, la Pannonia e la Provenza. Durò l'impero dei Goti fino al 553, nel qual anno l'eunuco Narsete, avendoli interamente sconfitti, riunì l'Italia all'impero d'Oriente. Ma sedici anni dopo, un nuovo diluvio di Barbari, i Longobardi, capitanati dal re Alboino, scesero, lasciata la Pannonia, in Italia, e fermata la sedia del regno

(1) Sidon. Apollinaris apud Bouquet I, 785.—Marii episcopi chron. ibid. II, 13.—Fredegarii, excerpta ex chron. Euseb. lib. II, 462.—De Gingins, Essai sur l'établissement des Burgunden dans la Gaule. —Fauriel, Hist. de la Gaule méridionale.

in Pavia, signoreggiarono queste contrade lo spazio di ducento e sei anni, finchè Desiderio, ultimo re longobardo, fu vinto e preso da Carlomagno in maggio del 774 [1].

I Normanni, popoli della Scandinavia, chiamati anche Russi, si mostrarono nel secolo seguente non meno prodi guerrieri che arditi navigatori. Perocchè comparvero sulle coste di Francia nell'843, e da Nantes si recarono a Parigi, che assediarono, sebbene inutilmente, nell'845. Tuttavia non lasciarono più la Francia, occupando una vasta provincia che da loro si chiamò Normandia, che ora è compresa ne' dipartimenti della Senna inferiore, della Manica, del Calvados e dell'Eura. Due secoli dopo fecero la conquista della Sicilia sugli Arabi (1058), dell'Inghilterra sui Sassoni (1066). Altri Normanni comparvero nell'866 nel mar Nero con dugento vele; nel secolo seguente (913 e 943) penetrarono nel mar Caspio. Nell'843 presero e saccheggiarono la città di Siviglia in Ispagna:

(1) Le prime cause del moto che respinse tante barbare nazioni dall'Oriente in Occidente sono riferite da vari scrittori alle vaste conquiste de' Cinesi sul finire del primo secolo dell'era cristiana. V. De Guignes, Histoire générale des Huns. — Klaproth, Tableaux historiques de la Haute Asie.

tanto erano insofferenti di riposo, vaghi di tentar loro venture, desiderosi di preda [1].

Furono pertanto cagione de' progressi dei Barbari dall'una parte il pessimo governo di Roma, i laidi costumi, lo stemperamento d'ogni virtù politica e militare; dall'altra il valore, la giustizia, la temperanza de' Barbari. Quando una parte di loro si risolvea di lasciar la patria, emigravano i più giovani, i più bollenti, i più arrischiati; e conducendo le donne, gli schiavi e gli armenti, trasportavano, si può dire, i domestici lari, ed aveano tutta l'ostinazione di chi combatte per quelli. Questi popoli erano peraltro, secondo la stirpe da cui procedeano, più o meno crudeli e selvaggi; nè si può instituir paragone tra la generosità del burgundico sangue e del goto, e la ferocia degli Unni, dei Vandali e dei Longobardi primitivi.

In Germania, donde ci vennero i conquistatori, la comunanza delle terre rendea l'organizzazione del governo non reale, ma personale.

L'agricoltura è quella che fonda gli stati. I pastori, i cacciatori, i guerrieri sono erranti, e formano tribù, non stati.

(1) Fraehn, Mémoire pour constater que les fondateurs de l'empire russe étaient des Normans. — Note de M. Krüle de Dorpath sur le même sujet.

I Germani non erano in generale agricoltori, e sebbene alcune nazioni germaniche, siccome i Franchi e i Borgognoni, si sieno date poscia all'agricoltura, conservarono nondimeno ancora assai tempo l'ordinamento piuttosto di tribù che di stato.

L'ordinamento era questo. La Germania era divisa in genti corrispondenti alle antiche *civitates* italiche; cioè alla *civitas* nel senso di università di famiglie di una stessa nazione, non nel senso di genti abitanti una stessa città; poichè i Germani non aveano città [1], e parea loro una specie di servitù l'abitare in terre chiuse. Ogni gente constava di varie tribù, o grandi famiglie, chiamate *fare*, i capi delle quali eran detti *farones*, onde i baroni.

Ciò in quanto alla divisione naturale.

La divisione governamentale mostrava un re capo supremo di guerra, la cui autorità era in pace limitatissima.

Varie fare formavano un *gău* corrispondente al *pagus* de' Latini, al *comitatus* de' secoli posteriori; lo governava e vi rendeva giustizia un *graf*, o conte, col consiglio di giurati, o *scabini* che ne erano come a dir gli assessori. Il titolo di

(1) Taciti, Germania, cap. VI.

graf venne tradotto per la parola latina di *comes*, sebbene l'uffizio dei conti dell'impero romano poco avesse di comune col *graf* germanico. Ma la civiltà romana avea distinto gli uffizi militari dai civili. I Barbari confondeano in un solo ufficio tutte le podestà, ed adattavano a significarlo una parola latina che conteneva un'idea generale di superiorità, e non avea una significazione precisa. *Comes* volea dir compagno del sovrano, suo vicario nella carica a cui era deputato.

Sotto al conte, altri uffiziali col nome di *centenarii* o *sculdassii* (*scultheis*), e di decani, erano capi e giudici di cento e di dieci famiglie rispettivamente. La giurisdizione di questi uffiziali dapprima personale, e però mobile ed ambulatoria, diventò reale e geografica, quando pel fatto delle conquiste di varie parti del romano impero, le nazioni germaniche qua immigranti ebbero proprietà, quali d'un terzo, come Eruli, Goti e Longobardi; quali di due terzi, come i Borgognoni, delle terre de' vinti. Perocchè allora non v'ebbe comunanza, e se vi fu da principio, non fu durevole, ed ogni famiglia d'*arimanni*, cioè di soldati liberi, ebbe la sua porzione di terre.

Ed allora s'applicarono naturalmente ai *pagi*

latini gli ordinamenti del *gau* tedesco; e la giurisdizione che il *graf* avea sulla persona si estese al territorio sul quale erano sparse, ed in cui aveano parte di proprietà le *fare* da lui governate.

I centenarii, ossia capi di centurie (*centenæ*, *hundredi*), e gli altri ufficiali inferiori esercitarono la medesima autorità nei vici e ne' castelli, sotto la dipendenza del conte.

Senonchè v' entrò di mezzo un' altra podestà che prima non era nota e fu effetto della conquista, ed è quella de' gastaldi: amministravano questi la parte toccata ai re o ai duchi, ed avevano sui territori che la componeano la medesima autorità che i conti.

Ben di rado si trova nelle provincie rette dai Longobardi il nome di conte; ma s' usa invece perpetuamente quello di giudice, che, in quanto alle incumbenze, n' era perfetto sinonimo.

Gli uffici testè nominati furono da principio le ricompense che i re barbari distribuivano ai loro *gasindi* (1) e commensali (*antrustiones*), e più tardi vassi e vassalli, ed agli altri benemeriti

(1) *Gasindi* era nome generico di cortigiani. Antrustioni erano capi d' arimannie o di squadre di famiglie militari che giuravano nelle mani del re *trustem et fidelitatem*.

della loro persona, attorno a cui formavano in guerra una specie di legione sacra. Ma crescendo il numero de' benemeriti e quello degli ambiziosi, fu forza sminuzzare le gastaldie ed i pagi, affine di crescere il numero de' gastaldi e de' conti; e poscia verso il tempo dei Carolingi s'introdusse l'uso di spiccare dalle possessioni regie una quantità di terre e di concederne l'usufrutto per guiderdon di servigi. Il che si chiamò beneficio, e fu da principio rivocabile a beneplacito del sovrano, poi diventò vitalizio, finchè per legge di Carlo il Calvo furono i benefizi dichiarati creditari; e questa legge non fu altro sicuramente che una concessione fatta ad una consuetudine già tanto abbarbicata da non potersi schiantare, e concessione fatta a fin d'impedire quello che nei capitolari anteriori veniva già rigorosamente proibito, cioè di convertire la terra beneficiaria in allodio. Ora le proibizioni fanno fede del male, non dell'efficacia del rimedio.

I beneficii davansi di preferenza ai vassi, cioè a que' nobili che servivano in uffici di corte e di guerra il re, i principi, i vescovi, ed i grandi baroni, a cui obbligavano specialmente la lor fede. Perciò col tempo la parola vasso o vassallo significò beneficiario o feudatario.

I vassi pei loro beneficii erano giudicati non dal conte della provincia, ma dal conte del sacro palazzo. Questo privilegio scemò d'assai l'autorità dei conti e diè poscia origine ai conti rurali o *pagensi*.

Non i re soli dispensavano benefizi. I conti, i marchesi, i vescovi, gli abati, le badesse ne gratificavano altresì i loro vassi, concedeano l'utile dominio d'una porzione delle loro terre, aggravando il concessionario dell'obbligo di aiutarli personalmente ne' bisogni di guerra, di difenderli contro all' insidie private, e di molti altri pesi e personali e reali. E chi teneva siffatti beneficii, non avea divieto di riconsegnargli ad altri onde acquistar egli stesso diritto ad uguali soccorsi. Dimodochè un solo e medesimo fondo, o intiero o suddiviso, legava molte persone e ingenerava una scala d'obbligazioni che si facea naturalmente più grave quanto più si scendeva.

Capitani o grandi valvassori si chiamavano in genere que'che teneano i loro beneficii dal re: valvassori minori o valvassini quelli che li teneano dai capitani. Ad un placito tenuto in Asti nel 940 intervennero due vassi o vassalli del re, cinque d'Uberto marchese e conte del

sacro palazzo, otto vassalli d'Uberto conte d'Asti, cinque vassalli di Bruningo vescovo d'Asti.

Il beneficio intorno al mille si chiamò feudo (1).

Gli uffici od onori erano insieme uffici e beneficii, poichè aveano annesse larghe possessioni, col provento delle quali poteano i conti e gli altri ufficiali sostenere splendido stato. Anche gli uffici, da principio rivocabili secondo il volere del sovrano, diventarono col tempo vitalizi e poi ereditari, secondochè era debole o forte la mano che tenea lo scettro regale.

Carlomagno volendo introdurre nel suo vasto impero l'unità d'amministrazione ed indebolire la potenza de' conti, sicchè non fossero in grado di tender insidie al trono, ordinò una nuova divisione e circoscrizion di contadi in Francia, in Germania, in Italia e nelle Spagne al di qua dall'Ebro, secondo la natural ragione del corso de' monti e de' fiumi; e ad un tempo ebbe l'avvedimento di moltiplicarli in guisa che non riuscis-

(1) De' feudi militari si è creduto trovar qualche traccia in Oriente sotto gli antichi re Parti. Ma è certo ch'essi furono introdotti nel secolo XI nell'impero turco sotto al regno del sultano Malek-Schah dal visir Nizam-Elmulk: era una conseguenza necessaria delle vaste conquiste di que' popoli e della volontà di conservarle, V. Reinaud; Des armées musulmanes au moyen âge.

sero troppo grandi, come i ducati dei Longobardi. Ma non tardarono i conti, ai quali era delegata la custodia de' confini, ad ottener signoria di più contadi: conte de' confini suona in tedesco quanto marchese. I marchesi salirono pertanto fin dal secolo IX in gran potenza, massimamente che l'ufficio marchionale era sovente ottenuto od invaso dai congiunti o dagli affini del re.

Roberto il forte ottenne nell'861 a Compiègne da Carlo il Calvo, suo cugino, il ducato tra la Loira e la Senna per difenderlo contro ai Brettoni (1). Baldovino, genero del re, ebbe qualche anno dopo la Fiandra fino alle bocche dello Scaldi. Altri congiunti del re erano Bosone, che fu duca di Provenza, Raoul o Rodolfo che fu marchese di Borgogna. Dopo la morte di Carlo il Calvo, e mentre se ne contrastava aspramente la successione, i conti di Fiandra, come quelli di Tolosa, conti ad un tempo e marchesi, s'assicurarono nell'ereditaria successione di que' governi, mentre la stirpe di Roberto il Forte occupava il trono di Francia, e Bosone e Rodolfo si faceano coronare da assemblee di vescovi l'uno re d'Arles e di Provenza nell'879, l'altro re di Borgogna nell'888.

(1) Annal. Metens.

Questi marchesi chiamati anche duchi, perchè in effetto non differivano d'autorità dai duchi, furono, come più potenti, i primi a levarsi alla indipendenza, ma l'esempio fu seguitato in breve dagli altri conti de' minori contadi.

Vari duchi o marchesi occuparono il trono d'Italia dal finir del nono secolo fino al principio dell'undecimo, quando Arrigo II, detto il Santo, avendo sconfitto nel 1015 Ardoino marchese d'Ivrea e re d'Italia, riunì, chi sa per quanti secoli, la corona lombarda al diadema imperiale [1].

I Germani più antichi aveano, come tutti i popoli non ancora civili, consuetudini e non leggi; e Tacito nota che più potevano fra loro i buoni usi che altrove le buone leggi. Ma poi questi usi delle varie genti germaniche furono messi in iscritti. La più antica legge scritta che si conosca è la Salica, data ai Franchi Salii che occuparono nel secolo VI il Belgio meridionale e la Francia settentrionale. La prima compilazione si crede anteriore alla conversione di Clodoveo (496) per le molte vestigia che vi sono delle superstizioni pagane. Ma fu rifatta verso i tempi di Carlomagno.

(1) La prima memoria de' marchesi trovasi in un diploma di Ludovico Pio dell'815. Antiq. ital. med. aevi, diss. VI.

La legge Ripuaria, cioè de' Franchi detti Ripuarii perchè abitavano la riva destra del Reno, fu scritta ai tempi di Teodorico figliuolo di Clodoveo re d'Austrasia (511-534) e finita sotto al re Dagoberto (622-638). La legge Alemanna è del principio del secolo VII, sotto ai re Teodorico e Dagoberto. Dei medesimi tempi è la legge de' Bajoari.

La legge de' Borgognoni, detta Gondebada dal re Gondebaldo che la pubblicò, è prossima per antichità alla Salica: è scritta in miglior latino, e differisce da ogni altra in ciò che deve le altre leggi barbariche s'applicavano solamente alla gente e nazione che le bandiva; questa era obbligatoria non solamente fra Borgognoni; ma fra Borgognoni e Romani.

La legge de' Frisoni scritta in istile poetico è creduta del secolo VIII: quelle degli Anglo-Sassoni furono ridotte in iscritti dopo le insigni vittorie di Carlomagno e per ordine suo.

Leggi scritte de' Visigoti di Spagna già esistevano nel secolo V; quelle che a noi pervennero sono peraltro posteriori di due secoli. Chiamansi *lex Visigothorum* o *forum judicum*; e questa compilazione è di tutte la più dotta e la sola in cui si veda l'intenzione d'operare una fusione tra i conquistatori e i conquistati.

I Goti più civili degli altri barbari amavano, e cercavano d'appropriarsi i buoni ordini civili di Roma.

Della legge Longobarda fu autore Rotari l'anno 644, e molte giunte vi fecero in seguito altri re di quella nazione, e singolarmente Luitprando.

In tutte queste leggi che ora dagli eruditi si distinguono in quattro grandi famiglie [1] ha principal luogo il dritto criminale, tutela della pubblica pace, ed il sistema delle composizioni pecuniarie pe' misfatti, anche d'omicidio, onde impedir le *faide* o vendette. Di tali ammende parte andava all'offeso od a' suoi eredi, parte al fisco. Già ricordate da Tacito, durarono per tutti i tempi del medio evo, e chiamansi con vario nome *fredus*, *leudus*, *werigelt*.

Minor parte, e per l'ordinario piccola parte occupa nelle leggi barbariche il dritto civile [2].

Queste leggi poi s'applicavano ciascuna alla gente germanica, di cui contenea gli antichi precetti orali. La Salica al Salico, la Ripuaria

(1) 1.° Leggi Visigotiche e Burgundiche.
2.° » Bavare e Alemanne.
3.° » Sassoniche, Longobardiche, Frisie.
4.° » Saliche, Ripuarie e Turingiche.

(2) Heinecc., Hist. jur. germ.—Mittermaier, Deutsches Privatrecht.—Anne den Tex, Encyclop. jurisprud.

ai Ripuari, la Longobarda ai Longobardi. I vinti viveano a legge Romana; e, siccome dopo un lungo soggiorno ne' regni conquistati, non era più tanto facile riconoscere fra i discendenti de' vincitori e de' vinti le antiche origini, ciascuno dichiarava negli atti pubblici di qual legge intendea far professione. I sacerdoti, a qualunque stirpe appartenessero, professavano d'ordinario la legge Romana. Le donne seguitavano la legge de' mariti.

Ma la sapienza delle leggi romane invase, per così dire, le consuetudini barbariche: se ne hanno molte vestigia nelle leggi de' Ripuarii, de' Visigoti, de' Borgognoni, e nelle leggi Longobarde di Luitprando: oltre a ciò due re barbari s' eran fatti assai prima raccoglitori e pubblicatori di leggi romane. L'editto di Teodorico re degli Ostrogoti, pubblicato a Roma nel 500, è tolto dal codice Teodosiano, dalle Novelle e dalle sentenze di Paolo.

Cinque anni dopo, per ordine di Alarico II re dei Visigoti, fu pubblicato il *Breviarium*, le cui disposizioni obbligatorie pe' Romani e pei Visigoti derivavano dalla costituzione di Valentiniano III, dai codici Teodosiano, Gregoriano ed Ermogeniano, con giunte di giureconsulti e commentatori. Somma fu nel medio evo l'au-

torità del Breviario, citato ed osservato come legge Romana, e scambiato sovente col codice Teodosiano (1). Quest'elemento romano che tanto concorse come elemento civilizzatore ai nuovi ordini sociali, che nacquero dalle tenebre del medio evo, acquistò maggior forza quando si identificò in certa guisa coll'elemento religioso. Poichè la Chiesa ebbe sotto Costantino largo e libero esercizio di dritti legislativi e di giurisdizione legale, si formò il dritto canonico appoggiandosi al dritto Romano, di cui temperava l'asprezza, e penetrò co' decreti de' Papi, coi canoni dei concilii, tutto l'orbe cattolico.

I vescovi capi delle comunità cristiane erano naturalmente arbitri delle differenze che nasceano fra cristiani sotto agli imperatori pagani. Costantino diede legale autorità a quelle giudiciali volontarie incumbenze, e volle che alle sentenze de' vescovi s'usasse la stessa riverenza che a quelle dell'imperatore. Più tardi le leggi affidavano ai vescovi molte incumbenze, che aveano stretta attinenza cogli uffici municipali, ed il vescovo si trova frequentemente nominato

(1) Savigny, Hist. du droit rom. au moyen âge. — Troya, Storia di Italia del medio evo. — Anne den Tex, Encyclopedia Jurisprud.

insieme coi *difensori* delle città [1]. Nel v secolo, mentre il romano impero declinava rapidissimo a ruina, in faccia ai Barbari che occupavano a brano a brano le provincie romane, il popolo era rappresentato più dai vescovi che dalle autorità civili [2]; perchè queste opprimeano i soggetti; laddove il vescovo facea suoi propri gli interessi del popolo, esercitava l'ufficio di padre piucchè di pastore, era sempre occupato a temperarne i mali, a soccorrerne i bisogni, ad allontanarne le disgrazie; e più d'una volta la voce d'un vescovo seppe infonder ne' Barbari sensi umani, sensi civili.

Le chiese erano allora luoghi eminentemente popolari ove, non solo s'inaugurava il principiar della vita, si purificava l'uomo a pena nato, si poneva in armonia col creatore e colle creature; dove compievasi la misteriosa santificazione dell'amore che fa perenni le umane stirpi; dove Iddio favellava al suo popolo, e rinnovava i sublimi sacrifici del Golgota e la sacra cena dell'ultima pasqua; dove la religione non disdegnava di ricevere, benedire, onorare il

(1) L. 36, cod. de episc. L. 22. e 30, cod. de episcop. audient. L. 8, cod. de defensor, civitatum. Beucker, de orig. juris municip. Frisici.

(2) Troya, Storia d'Italia del medio evo, vol. I, parte III, 1190.

cadavere di colui che avea ricevuto per figlio e soldato di Cristo, e per tutte le fasi della vita sorretto, consigliato, confortato de' santi crismi e del pane celeste; ma la chiesa era ancora l'asilo il cui limitare toccato appena dal colpevole lo facea sicuro; era il luogo dove i fedeli faceano i loro affari temporali, si congregavano a deliberare sui loro interessi, si ricreavano onestamente.

Le manumissioni degli schiavi si faceano all'altare. Le vendite, le donazioni nell'atrio della chiesa. In chiesa si rappresentavano fatti dell'antico e del nuovo testamento, della vita e del martirio de' santi. Alcuna volta i sovrani rammentavano in chiesa al popolo la fedeltà loro giurata. Le *ordalie*, ossia quelle prove giudiciali per cui si facea dipendere da meri accidenti il criterio della verità; anche quell'errore del medio evo era accompagnato da cerimonie religiose, e le prove si faceano d'ordinario presso la chiesa (1).

Infine nella chiesa l'amor proprio del popolo non era mai offeso. Perchè le superiorità religiose sono le sole che hanno il privilegio di non umiliare nissuno.

(1) Guérard, Causes de la popularité du clergé en France durant les premiers siècles.

In Italia, ai tempi de' Longobardi, non parteciparono i vescovi a niuna funzion di governo, ma rappresentavano i vinti Romani in faccia al vincitore, e molta influenza ebbero e come arbitri, nè' giudizi fra cristiani, e come capi naturali del popolo. Molto più bella condizione ebbero in Francia fin dai tempi dei re Merovingi; poichè dichiarata la religione cattolica religion dello stato, avevano i vescovi acquistato autorità preponderante nelle città che governavano [1]; la qualità di buon cristiano, sembrando una guarentigia della qualità di buon suddito, e la Chiesa conservando quasi sola a quel tempo il deposito delle dottrine dell'ordine, del progresso e dei centri generali d'autorità.

I re franchi molto si piacquero di crescere le prerogative de' prelati, i quali dominavano e nei privati consigli del regno ed in quelle generali assemblee, nelle quali, secondo l'usanza delle nazioni germaniche, pubblicamente fra tutti si disputeva e si deliberava ciò che alla pubblica utilità riferivasi. Il re, i prelati, i grandi ed il popolo provvedeano con savie leggi, chiamate capitolari, ai bisogni della disciplina ecclesiastica e del

(1) Gregor. Turon. lib. VI. - Thierry, Nouvelles lettres sur l'Hist. de France.

culto, agli interessi della giustizia, alla tutela delle persone e delle proprietà, ed anche all'industria ed al commercio. I capitolari non erano più leggi che s' adattassero solo alla gente Salica o Ripuaria o Burgundica o Alemanna, erano leggi universali, e per ispiegarmi con una sola parola, territoriali. Quell'accordo di tutti i poteri attribuiva certo alle leggi maggior sanzione di quella che n' ebber di poi promulgate da podestà disgiunte. Non sempre promulgavansi in quelle assemblee leggi nuove; ma metteansi anche in vigore antichi decreti di papi, canoni di concilii. Cercavasi il rimedio adattato ai mali osservati, e pigliavasi dove si trovava. La presenza e la presidenza del re, quando si trattava di cose ecclesiastiche, era un certo garante che ai decreti de' vescovi non sarebbe mancata la forza esecutrice. La sanzione dei vescovi in fatto di leggi civili, o come si dicea *mondane*, aggiungeva all'efficacia che attingevano dal voto dell' intera nazione, e dalla sanzione del re l'autorità della sanzione religiosa. Onde Carlomagno, che ritrasse dall'unione della podestà ecclesiastica e della civile il massimo frutto, potea considerare i vescovi non solo come autorità religiosa, ma eziandio come depositari della regia, ed affermare ne' suoi capitolari,

che tanto i vescovi quanto i conti aveano ciascuno una parte del suo ministero (1).

Da Carlomagno in poi i vescovi d'Italia non ebbero certo negli affari politici minor influenza che quei d'oltremonte (2).

Questa grande potenza temporale de' vescovi non lasciava per altro d'avere anch'essa i suoi inconvenienti. Utile al regno sotto un re forte, utile eziandio alla regia prerogativa, perchè sotto colore di promulgare i decreti de' concilii e di farli osservare, usava il principe d'ingerirsi anche in ciò che concerneva la disciplina ecclesiastica, era pei re deboli una potenza incomoda e minacciosa, come lo sono tutte le assemblee che hanno voce di rappresentar la nazione, le quali si lasciano condurre da un principe forte, e pretendono condurre un re debole. Accade spesso allora che se il re si commette

(1) Unusquisque vestrum partem ministerii nostri per partes habere dignoscitur. Walter, Corpus juris germanici antiqui, tom. II, 439.

(2) Placuit nobis statuere ut episcopi et comites conveniant in suis parochijs et comitatibus pro pace et salute incolentium apud se ita ut nullum prædonem aut latronem aut incestatorem permittant. Placito di Pavia dell'891. Rer. Italic. I, parte II, 166. Tre anni prima nel concilio de' vescovi tenuto a Pavia per eleggere Guido duca di Spoleto in re d'Italia, i vescovi facendosi difensori del popolo ordinavano fra le altre regole del nuovo regno che i plebei a *pubblica potestate* non *sint oppressi*; e che i cortigiani (palatini) *sine depraedatione regi deserviant*.

alla loro balìa, la dignità regia perisce; se ricusa il freno, egli stesso è perduto.

Per queste paure Sigeberto II proibiva nel 650 i sinodi che s'adunassero senza suo consentimento. Egli solo si riservava la facoltà di radunarli quando lo ricercasse o lo stato ecclesiastico, o il vantaggio del regno (1).

Ma i re conquistatori, i re capi d'eserciti vittoriosi, non hanno mai timore delle consulte legislative; e se ne valgono anzi talvolta per dar colore di legittimità ad atti che sono sostanzialmente poco civili.

Perciò non temea Carlomagno le deliberazioni de' sinodi e delle generali assemblee dove egli dominava, e se ne giovava anzi moltissimo nell'interesse dell'ordine e della civiltà. Ma quando rinnovando nella propria persona l'impero d'Occidente, condiscese a riceverne la corona da papa Leone III, non sentì forse quanta e quale preponderanza egli attribuiva all'elemento romano ecclesiastico. Poichè nell'atto stesso ch'egli era proclamato imperator dei Romani, egli veniva, senza avvedersene, a riconoscere che tutti i poteri di Roma antica eran nel papa, e che lo stesso impero altro più

(1) Walter II, 18.

non era che una delegazione papale. Questo principio che allora passò inosservato, trovò più tardi i suoi interpreti in Gregorio VII ed Innocenzo III. Le idee camminano ora veloci, or lente. Ma vanno. Pervenute al loro ultimo sviluppo, l'immensità de'loro effetti atterrisce e sorprende.

Crebbe anche in altri modi, a danno de'conti, l'autorità de'vescovi. Vaste possessioni erano state dai re Barbari, poichè si rendettero alla fede di Cristo, concedute a vescovi ed abati. E doni siffatti si fecero via più frequenti e più grandi sotto ai re Carolingi. Per crescere poscia autorità ai vescovi e per diminuir d'altrettanto quella troppo pericolosa de'conti, si cominciò, forse già sotto agli ultimi re Carolingi, ad ogni modo nel secolo X, ad estendere l'immunità ecclesiastica; quindi a render immune dalla ordinaria podestà de'conti alcuna fra le città in cui risiedeano i vescovi, ed una porzione del territorio, concedendo sopra di quelle agli stessi vescovi l'autorità comitale: e ad un tempo qui in Italia si riconobbe e confermò sotto al nome di buone consuetudini (1) quell'elemento del

(1) Privilegio dei re d'Italia a Genova dell'anno 958, Monumenta historiae patriae, Leges municipales, col. 262.

municipio romano, che si era conservato se non in diritto almeno di fatto anche sotto alla dominazione barbarica. Inoltre alcuni valvassori più potenti s'arrogarono, od ottennero fin dal secolo x l'autorità comitale sopra le terre e le castella che possedevano. Il qual esempio fu dopo il mille seguitato da molti altri feudatari; e tale fu l'origine de' conti rurali.

A malgrado di tali ostacoli suscitati alla loro potenza, alcuni de' veri conti antichi, o più fortunati o più forti, acquistarono l'assoluta sovranità de' loro stati, e fondarono le monarchie moderne. Altri dovettero dar luogo alla potenza de' vescovi, od a quella de' comuni, che s'alzò sorretta dai vescovi, e che in breve sopravanzò tutte le altre, ed in molti luoghi anche la regia.

CAPO II

Gerarchia sociale ed ordini giudiziali prima del mille

La gerarchia sociale era composta:

1° Del sovrano, re od imperatore.

2° Degli ufficiali del palazzo che ne formavano la corte [1], fra i quali avea preminenza e grandissima autorità al tempo dei re Carolingi il conte del sacro palazzo, giudice ordinario delle cause per cui si ricercava giudizio d'equità, stante il soverchio rigor della legge [2], delle cause camerali e di quelle de' vassi o vassalli; giudice in grado d'appello dalle sentenze de' conti e de' messi imperiali

(1) A' tempi di Carlomagno erano, 1.° l'apocrisiario o cappellano maggiore; 2.° il gran cancelliere, o primo segretario di stato; 3.° il camerlere (gran ciambellano); 4.° il conte del sacro palazzo; 5.° il siniscalco (gran mastro della casa); 6.° il buticulario (capo degli uffizi di bocca); 7.° il contestabile (comes stabuli, grande scudiere). V. Hincmari Remensis epistola de ordine palatii.

(2) Hincmari Remensis epistola de ordine palatii.

o regii. Questi messi o commissari deputati ad investigare per le varie province i portamenti dei conti e degli altri giudici, ed a render ragione ai popoli, in via anche d'appello dalle sentenze de' conti, erano scelti o tra gli ufficiali del palazzo, o tra i vassi, spesso anche tra i prelati ed i giureconsulti.

3° De' conti, alcuni de' quali con titolo di marchese, e talora anche di duca o di patrizio, signori di più contadi, gli uni e gli altri suppliti dai viceconti. Dal precipuo loro ufficio chiamaronsi anche giudici; e così son detti nelle leggi longobarde; e però si disse ancora *iudiciaria* per contado.

4° Di vescovi ed abbati con autorità comitale, suppliti nell'esercizio delle temporali incumbenze da ufficiali chiamati vidami (*vicedomini*) ed avvocati.

5° Di vassalli immediati e mediati, vale a dire di capitani o valvassori, e di valvassini.

6° Di giudici del re, o del sacro palazzo, giureconsulti, o come ora diremmo avvocati, che assistevano ai placiti o giudizi pubblici tenuti dai re, dal conte del sacro palazzo, dai conti, o dai messi regii (*missi dominici*). Questi avvocati aveano molte volte anche la dignità di scabini.

7° Di scabini, giurati che rappresentavano l'università degli uomini liberi d'ogni città o terra, chiamati indifferentemente anche giudici, perchè loro principal ufficio era d'assistere il conte ne' placiti [1]. Eleggevansi *cum totius populi consensu*.

8° Di notai, che talora erano anche giudici del sacro palazzo, cioè avvocati, talora scabini.

9° D'uomini liberi chiamati ordinariamente buoni uomini, e talora nobili [2]. Essi avean diritto di partecipare ai giudizi o placiti. Gli [illegible]

(1) Questo è omai fuori di controversia, poichè da vari placiti appare che tale nominato scabino nel principio dell' atto si segnava poi *iudex*; e viceversa; che i contendenti, indirizzandosi al conti, ed agli scabini, ed ai buoni uomini, diceano loro: *Domni comites, et iudices, et boni homines, volumus habere legem de ipsis hominibus*. Muratori, placito del 931. Rer. ital. tom. II, parte 2, col. 973. V. anche ivi col. 947, per un' investitura dell' 870, ove un Garifuso scabino segna poi *iudex*. Nella cronaca casauriense si hanno altri molti curiosi esempii di placiti, come pure nei Monumenta hist. patriae, chartar. tom. I. Bisogna solamente avvertire a non confondere gli scabini chiamati semplicemente *iudices* coi giudici del sacro palazzo, o del re, che talvolta essendo anche scabini usavano indifferentemente i due titoli, e chiamavansi ora *iudex sacri palatii*, ora *scabinus sacri palatii*. La parola *scabinus* significando *iudex*, non è maraviglia che si trovino esempi di questa locuzione, la quale ha indotto qualcuno a confondere due uffizi l' uno dall' altro assai diversi.

(2) Nel placito di Pavia dell' 880 (Antiq. ital. I. 359), parlando delle persone che avean segnato un placito tenuto l' anno precedente a Torino, si dice: *erat notitia ipsa firmata ab Supone comes etc. et a scavinis atque a ceteris* NOBILES HOMINES. In un

arimanni, o soldati liberi di Germania venuti al tempo della conquista, erano da principio forse i soli che fossero nel senso legale *boni homines*. Ma poi furono sicuramente tenuti per tali anche i liberi di legge romana. Anzi il nome di arimanni e d'arimannia fu in molti luoghi verso il mille tratto a significar possessori e terre gravate di qualche particolar prestazione, le quali perciò non riteneano la natura di veri allodii [1].

In tempo di guerra, gli arimanni che viveano coltivando i loro beni in case isolate alla campagna chiedevano al signore di qualche vicino castello d'esservi, finchè si dileguasse il pericolo, ricoverati. Il signore consentiva col patto naturalissimo che contribuissero alle fortificazioni della rocca che si dovea difendere, e di far le scolte e le guardie. Moltiplicandosi i casi di guerra, continuavano per qualche anno

contratto stipulato nell'875 fra Teudelassio arciprete d'Asti, e Stefanone, quest'ultimo piglia il titolo di LIBER OMMO, eguale al *bonus homo*, e al *nobilis*. Monumenta hist. patriae, chartar. tom. I, col. 55.

(1) In una ricognizione di Gottofredo di Challant, visconte di Aosta, del 1242, conforme ad altra assai più antica, questo barone consegna il dritto di raccogliere ciò che debbono al conte di Savoia gli *haremantii*. Régistre du conseil des commis d'Aoste. In varie donazioni del secolo XI ad alcuni fra i villaggi donati s'aggiunge la frase *cum omnibus arimannis*.

tali servizi, che poi si pretendeano dal prepotente castellano, anche quando, venuta la pace, non v'era più bisogno di raccettarli nelle fortezze. Per tal guisa si corruppe in molti luoghi la condizione degli arimanni con un alito di servitù[1]. Del rimanente, anche assai prima del mille non erano forse gli arimanni senza qualche militar dipendenza da alcun potente vicino, probabilmente per un effetto dell'ordinamento personale a forma d'esercito che aveano ai primi tempi della conquista. Divisa fra i vincitori una parte delle terre, siccome l'uomo moriva, que'vincoli di soggezione che erano fra uomo e uomo, vi furono tra fondo e fondo. Cosicchè il possessore d'un fondo che avea formato la *sorte* del semplice soldato, doveva ubbidienza in tempo di guerra al possessore d'un fondo che era stato in origine distribuito

(1) Risulta evidentemente questa degenerazione delle arimannie da una carta pisana che sarà pubblicata dal chiariss. prof. Bonaini, e da una carta genovese che si conserva in questo archivio di corte. Nella carta pisana del secolo XI vedesi che 'l Longobardi signori di S. Casciano pretendeano dai vicini arimanni d'Auscola un tributo di legna e le scolte anche dopochè il castello era stato distrutto. La carta ligure ha la data del 1250. Trattasi d'arimanni obbligati a servizi militari verso il castello di Pallodo. Le deposizioni de' testimoni esaminati chiariscono che il servizio degli arimanni era servizio militare.

ad un capo militare[1]. Io scorgo in questo fatto una delle prime e più certe origini dell' ordinamento feudale.

Alcuni uomini liberi ma poveri, sebbene in picciol numero, si fecero massai degli altrui poderi. I *liberi homines qui super alienas res resident* sono ricordati nella dieta di Pavia dell' 855[2]. Non conservavano peraltro tutti i privilegi de' liberi quando non possedeano terre in proprietà, poichè non s'ammetteano come testimoni nelle cause, come risulta da un capitolare dell' 829[3].

Altri si poneano a' servizi di qualche ricco signore per averne il sostentamento senza de-

(1) Fra le formole di Marculfo (del sec. VII) v' ha pur quella delle lettere patenti che dai Sovrani si concedeano ai loro *antrustioni*: N N, *veniens cum arimannia sua in manu nostra trustem et fidelitatem visus est coniurasse*. Walter, Corpus juris germ. ant. III, 299. Più tardi, frequenti sono le memorie d' arimanni e d' arimannie semoventi da un qualche feudo.

(2) Murat. Antiq. ital., diss. XIII e XXII.

(3) « De liberis hominibus qui proprium non habent, sed in terra « dominica resident ut propter res alterius in testimonium non re- « cipiantur. Coniuratores autem aliorum hominum ideo esse possunt « quia liberi sunt. Illi vero qui et proprium habent et tamen in terra « dominica resident propterea non abiiciantur quia in terra dominica « resident, sed propter hoc ad testimonium recipiantur quia pro- « prium habent ». Vedesi come l' idea della guarentigia personale e reale fosse associata all' idea di testimonio.

trarre per nulla alla ingenuità, e si chiamavano *commendati*.[1]

Può dubitarsi se tutti i liberi fossero nei tempi barbarici considerati per nobili, avendosene argomenti pro e contro. Ma parmi che, tutto ben considerato, si possa raccogliere, essere stati tenuti per nobili que' soli, la cui ingenuità era antica: esclusi per tal guisa i libertini[2].

V'erano pertanto varie sorta d'uomini liberi:

1° I liberi di schiatta ingenua, che possedeano beni in piena e perfetta proprietà, ed erano costoro i *boni homines*, o *nobiles*, o arimanni;

2° I liberi non possidenti;

3° I liberi al servizio altrui (*pertinenti*, *commendati*);

4° I liberti e libertini;

(1) Se commendat in vestrum mundeburdum (tutela) per servire *ingenuili ordine*. Form. Sirmond. Walter III, 397.

(2) Ciò mi sembra provato da un luogo di Tegano, *de gestis Ludovici Pii*, citato dal Murat., Antiq. Ital. diss. XIII: *fecit te liberum non nobilem, quod impossibile est post libertatem*.

Aggiungasi che un capitolare di Carlomanno dell'anno 743 vietava ai liberti di render testimonianza nelle cause degli ingenui, parendo disdicevole che il detto d'uno schiavo affrancato potesse pregiudicare un ingenuo.

Dopo questi, erano infetti di maggiore o minor grado di servitù:

1º Gli arimanni scaduti dalla primitiva libertà;

2º I censuari, chiamati anche *aldioni*, *leti*, *lidi*, *fiscalini*[1].

3º Gli artefici, *servi ministeriales*.

4º I coloni o servi della gleba, più tardi detti tagliabili e mani morte; chiamati anche rustici in genere e villici, sebbene vi fossero eziandio de' rustici liberi.

La sapienza di Roma regina del mondo non si stese mai a quelle scienze che con greca voce si chiamano in oggi economiche. I cittadini romani, ancorchè poverissimi, sdegnavano

(1) I censuari ebbero dopo il mille varie denominazioni secondo le forme con cui lo erano divenuti, le condizioni del loro servizio ed il padrone a cui servivano. Con lettera del 5 gennaio 1243 Amedeo IV conte di Savoia riconobbe le ragioni che aveano Guido di Aviso e consorti sulla Val Grisanche (Aosta), e fra le altre cose, sugli:

1.º Haeremani (Arimanni).
2.º Ligii primi.
3.º Ligii secondi.
4.º Commendatizi.
5.º Albergati.

Vi si dice che il ligio primo dovea preferirsi al 2.º, il secondo al commendatizio, il commendatizio all'albergato. Régistre du Conseil des commis d'Aoste.

l'esercizio d'un'arte. Coperti d'un cencio, viveano con due assi al giorno, passavano la giornata nel foro, dormivano sotto un portico verso la porta Trigemina, o sulla paglia sotto un albero nella selva Aricia, ma campavano senza far nulla. Quindi non solo i magnani, i tintori, i falegnami, i mastri da muro; ma gli architetti, i lettori, i bibliotecari, i copisti, i pedagoghi erano schiavi o forestieri, e le leggi servivano alla corrotta opinione e trattavano gli artigiani da schiavi [1].

Però ciascuna classe d'artefici era formata in collegio; e gravi pene proibivano a chi v'era ascritto di partirsene e di mutar condizione, e gravi impedimenti dovea vincere similmente chi intendesse di farvisi aggregare. Ciascuno dovea vivere e morire in quel mestiere che primo avea esercitato, un fabbro sempre fabbro, un monetiere non altro mai che monetiere, un bafio, un murilegulo sempre bafio e murilegulo (tintore e raccoglitor delle ostriche porporate)[2]. Anzi una legge del 398 degli imperatori Arcadio o Onorio comandava che agli armaiuoli fosse marchiato il braccio per segno

(1) Pignorius, in comment. *de servis*.
(2) Cod. XI, VIII, toto tit.

e riconoscimento quando fuggissero[1]. Era pertanto la loro condizione infetta di servitù; ed infatti contuberni e non matrimoni chiamavansi i loro congiungimenti[2].

Alla coltivazione de' campi intendevano i censuari ed i coloni, uomini, in ispecie questi ultimi, che aveano poco più che il solo nome di liberi: perchè, dove i primi non rispondeano al signor diretto del fondo che certa determinata quantità di censi e d'opere sì reali che personali, i coloni soggetti quasi interamente ad un arbitrio che non è mai discreto in quanto alle prestazioni ed alle opere, erano inoltre con legame perpetuo fissi al campo che bagnavano co' loro sudori. Coloni eran nati e coloni morivano, e lasciavan figliuoli coloni e sempre del medesimo campo coloni; dimodochè interdetta era a que' miseri fin la povera allegrezza di cambiar orizzonte. Il colonato importava l'*immobilizzazione* della persona e si riputava d'un grado solo sopra la vera schiavitù, abolita poi insensibilmente dal cristiane-

(1) Cod. XI, IX, 3.

(2) Ingenuae mulieres quae se gynæciariis sociaverint si conventae denunciatione solemni splendorem generis contuberniorum vilitati praeferre noluerint suorum maritorum conditione teneantur. L. 3, tit. cit.

simo; ed infatti una legge del 382 di Graziano, Valentiniano e Teodosio assoggettava i mendicanti validi liberi al colonato perpetuo verso colui che li avesse denunciati [1]. Il colonato ebbe principio ai tempi di Diocleziano il quale dall'Asia trasportò intere popolazioni in Tracia a coltivar le terre. Imitò in Occidente quell' esempio Massimiano che, vinti i Franchi, li pose a coltivare le deserte campagne de' Nervi e dei Treviresi. Ma si crede che già appresso ai Germani vi fosse usanza di deputar sovente gli schiavi presi in guerra alla perenne coltivazione delle terre [2]. La legislazione relativa al colonato fu varia; ora aggravandone, ora alleviandone la condizione, la quale in diritto fu sempre misera, benchè talora in fatto i coloni

(1) Eorum vero quos natalium sola libertas persequitur colonatu perpetuo fulciatur. Cod. xi, 25. Ascriptitius liberam mulierem habere non potest. Si ducat, separatur et plagis mediocribus a domino castigatur. Aut. coll. iv, tit. i, nov. xxii, cap. xvii.

(2) Tale è l'opinione del chiarissimo conte Carlo Troya (Storia d'Italia del medio evo). Il sig. Géraud crede il colonato d'origine greca (Sur le colonat et les classes agricoles). Quest' autore trova già ai tempi d'Augusto queste varie classi d'agricoltori:

1.º Agricoltori che coltivano le terre proprie.
2.º Coloni parziari.
3.º Schiavi deputati ai lavori de' campi.
4.º Lavoranti alla giornata.
5.º Coloni.

protetti dai potenti, collegati fra loro, ed anche coi rustici liberi, diventassero arditi e riuscissero incomodi ai loro signori.

Rispetto agli agricoltori, i conquistatori barbari conservarono gli ordini romani; più oscura è la questione per quel che riguarda gli artefici, poichè sebbene nei secoli barbarici si trovino sufficienti vestigia dei collegi d'artefici per credere che o non furono mai disciolti o tornarono ad ordinarsi [1], tuttavia vediamo che uomini liberi anche Longobardi non isdegnavano di attendere al lavorio de' metalli preziosi, ed al lucroso ufficio di monetiere [2]. Ma la maggior parte erano di condizione servile, molti eziandio esercitavano ereditariamente il mestiere de' loro avi [3].

Ad ogni modo, e de' corpi dell'arti e della

(1) Vedi i capitolari dei re franchi e di Carlomagno, e l'editto di Pistes dell'864; — Granier de Cassagnac, Hist. des classes ouvrières et des classes bourgeoises; — Beucker, Orig. Iuris municip. Frisici; — Fantuzzi, Monum. Ravennati IV, 174.

(2) Frisi, memorie di Monza II, 6. — Fumagalli, cod. diplom. S. Ambrosiano 213, 214. — Giulini, Memorie di Milano I, 215.

(3) Notabile esempio ne porge un diploma di Corrado I del 1033 in cui conferma al monastero di S. Pietro di Pavia « omnes carpentarios quos ipse sanctus locus per praecepti possidet paginam tempore antecessoris nostri Luitprandi regis in valle quae dicitur Antelamo » (Antiq. Ital. I, 597) ricordato dal signor Edoardo Soffietti nelle sue erudite ricerche sulla condizione de' servi.

servitù della gleba non si può giustamente far carico al medio evo; se non che v'ebbero, come sempre accade, alcune mutazioni e nel nome e nella cosa. *Liti* o *Leuti*(1) in Francia, *Aldioni* chiamaronsi in Lombardia i censuari(2), di condizione non affatto servile tra i buoni uomini o uomini liberi, ed i coloni che si chiamarono con vocabolo più giusto, servi. Questo nome di servi scomparve poi poco dopo la formazion de' comuni, e dall'obbligo che avevano di far taglia ai padroni, si chiamaron tagliabili; e tagliabili a misericordia quando il tempo e la quantità della taglia non aveva altri limiti che la natural compassione tanto facile ad essere soggiogata dall'avarizia; e *mani morte* perchè non poteano nè testare, nè far contratti, nè maritarsi fuorchè con altri servi dello stesso padrone(3). I servi erano esclusi dalla milizia. Non così i censuari. I servi ed i censuari venivano eziandio adoperati ne' servigi domestici. Ma pare che non sempre vi si

(1) Intorno ai *Liti*, *Lidi* o *Leuti*, vedi Pardessus e Guérard.

(2) *Et nomine aldiacionis persoluere danarios duos.* Carta dell' undici di marzo 1161 nell'archivio della metropolitana di Torino.

(3) Scarioni o capi di squadra (*scara*) erano chiamati i principali di questi servi della gleba, come si ha dalla cronaca di Volturno. *Decania de Quercoto de scariatu gaudiosi.*

accomodassero di buona voglia, e che talora preferissero ai maggiori comodi della domesticità la dura libertà de' campi. Negli statuti di Burcardo vescovo di Worms dell'anno 1024, si dichiara che se il vescovo vorrà alcun uomo fiscale (censuario) al suo servizio, nol debba deputare fuorchè cameriere, coppiere, o ad alcun altro ufficio de' più rilevati [1]. Qualche volta i servi venivano per grazia ammessi al servizio militare, da cui per regola generale erano respinti. Questi servi militanti si chiamavano uomini di masnada [2].

I servi appartenenti al suolo, o servi della gleba, vanno distinti da un' altra specie di servi propri d'altrui nella persona, cioè dagli schiavi. I popoli germanici ne aveano in buon numero, e viaggiando a lontane imprese li conduceano con loro insieme col resto della famiglia; ed è probabile che i presi in guerra, quando non poteano redimersi, fossero ridotti in ischiavitù. Questi schiavi dopo il mille si fecero più rari. E d'essi penso che intendesse

(1) Statuta familiae S. Petri. Walter III, 778.

(2) Testamento di Tancredi, marchese d'Este, del 1165. Lunig, Cod. It. dipl. I, 1544. Questo nome per altro si trova usato più tardi nel senso di milizia a piedi ed a cavallo. Un documento pisano del 1324 ricorda la *masnada Pisani comunis ab equo et pede*.

parlare il Vergerio quando nella vita d'Ubertino da Carrara affermò che l'uso de' servi ereditari era al suo tempo (1300) abolito totalmente in Italia; poichè se si volesse riferire ai servi della gleba, l'asserzione sarebbe contraddetta da troppi documenti [1].

La libertà poteasi come ogni altra proprietà vendere ed obbligare. A malgrado dei divieti di molti imperatori, non erano infrequenti i casi d'ingenui che non avendo di che sostentarsi vendeano la propria libertà; frequenti erano i casi di debitori insolvibili che davano la propria libertà in pegno (*in wadium*) al creditore. Frequenti ancora i casi di chi avendo commesso qualche misfatto, e dovendo a tenore delle leggi barbariche o pagare una grossa multa o morire, vendea se stesso a chi pagando l'ammenda gli campava la vita.

Ma se v'erano molte vie di cadere in servitù, ve n'erano anche molte d'uscirne. Le manumissioni o gli affrancamenti de' servi erano tenuti nel medio evo per atti singolarmente grati a Dio [2]. Siccome i servi aveano peculio,

(1) Nel 1256 il comune di Bologna comprò ogni servo ed ogni serva del suo contado. Storia miscella di Bologna, Rer. Italic. tom. XVIII.
(2) Il Korano proclama altamente lo stesso principio.

e poteano o per liberalità del padrone o coll' esercizio di arti lucrose arricchire, non era loro vietato di comprar eglino stessi altri servi, e poteano quindi manomettendoli restituirli alla libertà. Le manumissioni si faceano o per carta, o per testamento, o dal vescovo pubblicamente *in cornu altaris* (1).

Del rimanente, quanto incomportabile fosse la condizione di quelli che teneano terre in beneficio e massime de' piccoli possidenti, e come si fosse abusato del contratto enfiteotico, aggiungendo alle prestazioni o di frutti o di censi in monete, che ne sono la conseguenza infiniti aggravi personali e reali, si può congetturare dagli abusi che rimasero dopochè a frenarli furono ridotte in iscritti le consuetudini de' feudi, ed i quali erano sicuramente nati in un' epoca anteriore al diritto feudale. Allevíarono le leggi feudali la sorte de' *militi*, vale a dire de' nobili che teneano terre con obbligo di militar servizio, e con parte di giurisdizione. Ma in quanto agli altri, poco se ne poteron giovare. L'allodio degli uomini liberi continuò ad essere insidiato dai più potenti; il possessore d'una terra allodiale dovette, per aver difesa

(1) Vedine esempi nelle formole di Marcolfo, Sirmond, Lindebrog.

e protezione, offrirla a qualche vicino barone e risponderne annuo riconoscimento, col che si mutava in censuaria, ed egli stesso macchiava la propria condizione di servitù. In altri luoghi i deboli per esser sicuri della vita e dell'avere erano costretti a comprar la protezione dei più potenti. La somma che per tal titolo si pagava nel regno di Sicilia a' tempi del re Ruggieri si chiamava *fredo*.

Chi veniva a far dimora sulle terre di qualche signore, se non ne otteneva un poderetto a livello, dopo un certo tempo diventava suo uomo ligio[1]. La terra serva su cui fermava sua stanza, rendea servo l'abitatore. Questi tali, dopochè teneano con vario titolo movenza di terre da qualche castello che perciò si chiamava dominante, non aveano un'ora di bene. Una volta eran richiesti di riparar le fortificazioni del castello; un'altra volta, di battere il grano, di trasportar il vino del padrone. Talora per la

(1) Et praeterea sciendum quod omnes homines qui in villa de Orons morantur per unum annum et diem unum debent facere omnia usuaria quae pertinent ad monasterium S. Mauritii et ad advocatum. Carta del 1164, dell'archivio di S. Maurizio d'Agauno.

L'aria rende servi que'che la respirano, diceasi di molti luoghi in Germania. I servi in tal guisa acquistati chiamavansi *wildfange* (caccia selvatica), *wildflugel, bachstelzen* (uccello selvatico, scuoticoda), Grimm, Deutsche Rechtsalterthumer (Antichità del dritto tedesco, 327). Gottinga, 1828.

guardia notturna; tal altra per ferrar i cavalli. Un dì si dava censo di grani, di farina, di miele, di birra, di vino, d'uva; un altro, di capponi; poi le *menaide*, cioè pane, focacce e carni e prosciutti, poi fieno e paglia. Altra volta, per lettere di guardia ottenute, un obolo d'oro, una libbra di pepe, o cera, o cannella, o gengevero; un agnello pel pascolo sull'alpi, danari pel diritto di pesca, danari pel diritto di far legna, ed ancora legna o danari quando si trasportava legname a galla. Se il signore andava nel loro villaggio, doveano dargli l'alloggio e fargli la spesa, uno o più giorni ogni anno, o pagarne in moneta il riscatto (*redempcionem*). In molti luoghi erano tenuti di nudrire i suoi cani (*bernage*).

Figli del sole chiamavansi in alcuni villaggi del paese di Brunswich uomini tenuti a lavorar pel padrone, finchè luceva il sole, dal san Michele al san Martino d'ogni anno. Uomini della luna eran quelli che eran tenuti a simil servizio ad ogni luna novella; i campi da loro coltivati eran chiamati lunari [1]. V'erano censuali gravati di servire tre volte la settimana,

(1) Grimm, Deutsche Rechtsalterthumer. — Michelet, Origines du droit français, II, 81.

altri nove giorni all'anno. Altra volta doveano condurre al servizio del signore i loro buoi, le vacche, i ronzini. Ancora loro si proibiva di vendere il proprio vino finchè quello del padrone fosse venduto.

Se il villano dissodava una terra deserta, doveva un nuovo tributo; minore se coltivava colla zappa, maggiore se v'adoperava l'aratro[1].

Il signore maritava la figlia, il vassallo facea taglia; era preso, il vassallo facea taglia; dava la cavalleria al figlio, il vassallo pagava; seguitava l'imperatore, il vassallo facea le spese. Moriva al villano il padre, il figlio, per potergli succedere dovea *finare* come allora si diceva al signore una certa somma. Si maritava, dovea far un presente al padrone perchè consentisse, e guardarsi di pigliar moglie fuori dell'albergo, cioè che non fosse conserva dello stesso signore.

Questo intervento della volontà del padrone ne' matrimoni diè poscia origine in parecchi feudi ad una vergognosa pretensione, indirizzata per altro più ad estorquir danari dallo

(1) A Orons invece, terra soggetta ai canonici di S. Maurizio, terragium de terris desertis quamdiu coluntur cum fossorio, ministri etc., cum vero coluntur cum aratro canonicorum: Carta del 1164, dell'archivio di S. Maurizio d'Agauno.

sposo che potea ricomperarsene, e sempre se ne ricomperava, che ad esercitare un colpevole e turpe atto di tirannia (*droit de marquette; brucenage; cuissage; scozzonaria*)[1].

Alcune volte alla frequenza ed alla durezza de' servizi imposti ai villani s'aggiungeva l'insulto della derisione. In un luogo erano obbligati a batter l'acqua de' fossi del castello per fin che la dama era nei dolori del parto[2], affinchè le rane non ne disturbassero i riposi col loro gracidare.

A Luxeuil nel batter l'acqua i villani cantavano due versi:

pa pa renotte pa
veci m. l'abbé que Dieu ga

(pace pace ranocchie pace, ecco monsignor l'abbate che Dio guardi).

Il medesimo obbligo era imposto ai villani che avean movenza dai castelli di Luxóu presso Nancì, di Roubaix presso a Lilla.

In altro luogo s'obbligavano a danze e salti ridevoli[3]. Qua erano tenuti d'offerir un ra-

(1) Michelet, II, 102.

(2) Gli uomini di Bantelu vassalli della dama di Maugin, presso a Parigi.

(3) Nel feudo du Maine alcuni villani erano tenuti a contraffar l'ubbriaco, ed a cantar una gaia canzone alla dama di Liverai. V. Sauval, Antiquités de la ville de Paris II, 439, Capefigue, Hist. de Phil. Aug. I.

soio[1]; là di baciar la serratura del maniere del signore. Talora di condurre al castello sopra un carro tirato da quattro cavalli un canarino; il signor di Pacé faceva adunare nel suo castello, il giorno della Trinità, tutte le donne oneste di Saumur, e quelle che ricusavano di danzare erano punte di dietro con una spilla segnata dell' armi del signore[2].

Infine obbligo di salti e di crepiti indecenti di bocca e d' altre parti si trova in qualche feudo d' Inghilterra e di Francia.

Anche nel rendere al padrone le prestazioni testè accennate v' erano usanze più o meno bizzarre. La prestazione del Kuttenzins che si faceva da vari abitanti di Stangerode (contea di Mansfeld) al balio d' Endorf si raccoglieva dal mastro-villano (*bauermeister*) di notte, e si portava al balio tra le undici ore e mezzanotte, mentre il popolo gridava: noi portiamo al nostro grazioso signore il *pfenning* del san Tommaso. Un villaggio della Turingia inviava al suo signore tre *pfenning* all' anno, che doveanportarsi dodici miglia lontano da un messaggièro orbo, montato sopra un cavallo orbo.

(1) Un vassallo della dama d' Auge.
(2) Michelet, II, 80.

Il villaggio di Salzberg (Hesse) pagava il giorno di san Gualberto sei knaken al barone di Buchenau; chi le portava chiamavasi il piccolo uomo di san Gualberto; dovea trovarsi, qualunque tempo facesse, a sei ore di mattina sul ponte del castello, e sedersi sopra una certa pietra determinata. Il debito cresceva per ogni momento d'indugio, talchè la sera sarebbe stato enorme, e l'intero villaggio non l'avrebbe potuto pagare [1]. Nel villaggio di Scherndorf, il giorno di san Giacomo e Filippo, ciascun debitore deponeva un grosso sopra una larga pietra, prima del cader del sole. Per ogni ora d'indugio il debito si raddoppiava con progressione crescente. Altre prestazioni pareano derisorie per chi le riceveva. Un livellario doveva ai monaci Benedettini di san Procolo di Bologna il fumo d'un cappone. In Austria un vassallo nobile dovea recar ogni anno al san Martino al suo signore due vasi pieni di mosche [2].

La baronal prepotenza appariva ancora nei pedaggi che si dovean pagare ad ogni ponte, ad ogni castello. Si ha dalle cento novelle antiche doversi in qualche pedaggio un danaio

(1) Grimm, 385, 386, 388.
(2) Murat. Antiq. Ital. III, 187. — Grimm, 376.

per ogni deformità del corpo o magagna che scoprisse nel passeggiero. Gli istrioni, giullari e menestrelli doveano ne' pedaggi di Provenza *faire jeux, exercices et galantises, la dame du château présente*. Il pellegrino cantava una romanza. Il moro gettava in aria il turbante, e contava cinque soldi di buon peso alla porta del castello. S'obbligava il giudeo a porsi i calzoni in capo ed a recitar un *pater* nel dialetto del paese. Una donna di mala vita era alla discrezione del guardiano de' cani [1].

Il vassallo nobile non era certo gravato di tanto oppressioni. Egli pigliava l'investitura del feudo, ponendo un ginocchio a terra e le mani giunte, entro le mani del suo signore che lo baciava in bocca. Era quel bacio l'arra d'una fede inviolabile. Giurava servirlo contro tutti i signori del mondo; nel che consistea l'omaggio ligio. Ma spesso v'erano riserve in favore del principe da cui lo stesso signore dipendeva. Era tenuto a servirlo tanti dì per ciascun anno in guerra; a riconoscere la giurisdizione della sua corte; a sedervi occorrendo come giudice; a custodir l'onore del signore, anche contro la sua dama quando non

(1) Michelet, II, 90.

fosse leale al marito[1]; a dargli aiuti di danaro in uno dei quattro casi già mentovati di sopra, che talora diventavano sei od otto, aggiungendovisi o un incendio sofferto, o il bisogno di riscattare uffizio o terre impegnate, o il viaggio di terra santa, o l'acquisto di nuove castella. Quando v'era obbligo di censo annuale, il vassallo nobile era tenuto offerire una testa di cinghiale, o un paio di speroni dorati, o ferri di lancia, o una coppia di cani da caccia, o uno sparviere. I signori di Nuncia in Corsica doveano al comune di Genova un astore. Un loro messo l'offeriva il 21 marzo 1580 al doge ed agli anziani, i quali vedendo comparire Galeotto Spinola glielo donarono[2].

Usate prestazioni de' vassalli nobili erano ancora due arcioni, un cavallo, armature, guanti, una ghirlanda di rose, ed anche quel grosso pezzo di legno (*bûche*), che doveva ardere la vigilia di Natale al focolare del barone; oggetto di molte superstizioni; e se il barone era un prelato, doveano monete d'oro, grossi torchi, molte libbre di cera (*clypeum cerae*) e olio pel santo crisma[3].

(1) Assises de Jérusalem, cap. CXCVII.
(2) Lib. decretor. Arch. di corte.
(3) Laurière, Glossaire I, 416.

Al vassallo nobile toccava di pagar il placito della morte ossia *il relevio*, mancando l'infeudante o l'infeudato [1]; se il vassallo morendo lasciava un pupillo, il signore n'avea la tutela, se ne godeva i beni, lo maritava poi come gli piacesse, e qualche volta (in Inghilterra spessissimo) dava la tutela in appalto al miglior offerente.

Quando il vassallo era un principe grande, l'omaggio si facea con forme meno umili e si chiamava omaggio per paraggio. Tale era quello del duca di Normandia al re di Francia.

Talora il vassallo ligio d'un principe impetrava facoltà di render lo stesso omaggio ad un altro; talora si sospendea per grazia ad un vassallo l'obbligo dell'omaggio, e ciò si dicea porre l'omaggio in *sufferta* [2].

Un effetto degli ordini feudali in quanto ai vassalli nobili fu d'ingentilire nell'opinione degli uomini i servigi anche umili del vassallo verso al suo signore. Come di addestrargli il cavallo,

(1) Quando il signor diretto era un corpo morale che non si mutava, tal obbligo avea luogo solamente al cambiarsi del vassallo.

(2) Non v'era dignità che assolvesse un vassallo dall'obbligo dell'omaggio. Clemente VII (de' conti di Ginevra) ottenne nel 1393 una *sufferta* o dilazione di due anni per prendere l'investitura del suo feudo da Amedeo VIII e prestar il debito omaggio. Archivio camerale.

di tagliar vivande innanzi a lui, di portar i piatti a tavola, di preparargli la salsa in cucina (*administrare saporem in coquina*). I quali servizi il signore era tenuto a pagargli grassamente, o con cedergli il cavallo, o con rispondergli una grossa *librata*, od altri doni determinati dall'uso. I signori di Lucinge, siniscalchi ereditari dei sovrani del Fossigni, pretendeano fra le altre cose, la pelle di tutti gli animali che si scorticavano nella casa di quel principe.

D'uomini liberi era composto il clero e la massima parte dei giuristi e grammatici, il qual nome riassumeva allora l'idea d'ogni letteratura. Il sacerdozio e le arti liberali erano appunto le due porte per cui si poteva uscire di condizione servile e salire in dignità. Un servo che avesse potuto apparar tanto da ricevere il suddiaconato, era comprato dal vescovo e fatto libero o chiesto in grazia al sovrano, se apparteneva al fisco regale. Un censuario che avesse tanta moneta da far le spese al figliuolo in qualche studio, potea sperar di vederlo maestro di grammatica, notaio, o giudice del sacro palazzo, vale a dire giureconsulto approvato, e facile gli riusciva allora il liberarsi da ogni reliquia di servitù.

Ma severissime leggi e civili ed ecclesiastiche frenavano gli ingannatori; e un servo che, fingendosi di libera condizione, si fosse fatto consecrare sacerdote o vescovo, spogliato della dignità usurpata, era respinto irremissibilmente alla paterna gleba [1].

Il commercio, nemico di servitù, non poteva essere e non fu, credo, esercitato che da uomini liberi. Fra i pregiudizi de' popoli germanici non pare che s'annoverasse quello che l'attendere al traffico, inteso nel suo più largo senso, contaminasse la nobiltà de' natali, e ad ogni modo tale non fu mai l'opinione degli Italiani, che vanno debitori al commercio del loro risorgimento [2].

I giudizi, chiamati con nome generale placiti, distingueansi in generali, detti più specialmente malli, ed in placiti semplici. I primi teneansi a tempi determinati di ciascun anno, e v'accorreva tutto il popolo. I secondi teneansi

(1) Nov. Leon. imp. IX, XI. — Il permesso di venir iniziato all'ordine clericale era dato dal re in questa forma: «Si memoratus ille de caput suum bene ingenuus esse videtur et in poletico (polyptico, libro de' censi o tributi) publico censitus non est licentiam habeat comam capitis sui tonsurandi. Form. Marculf.

(2) Eichhorn, Origine della costituzione delle città tedesche; nel giornale di giurisprudenza storica, tom. I, 241.

quando sull'istanza d'una parte il conte li intimava (1). Nel giorno e nel luogo designato sedeva il conte, ovvero il visconte, e talora uno o più commissari (*missi*) mandati da lui per render giustizia, e per deliberar le intenzioni. Sedean con loro, non per obbligo, ma per crescere splendore all'adunanza, i vescovi, poi qualche giudice del sacro palazzo, i vassalli, tanto del re che del conte e del vescovo; gli scabini (2), o giudici ordinari; e molti buoni uomini, cioè uomini liberi. Il numero degli scabini, che doveano intervenire al placito, era di sette secondo la legge di Carlomagno, poi fu recato a dodici; ma quest'ordine non fu osservato.

I Barbari avendo quasi universalmente lasciato ai vinti la facoltà di vivere secondo la legge nativa, ne viene di necessaria conseguenza che parte degli scabini, giudici naturali d'ogni placito, fossero di legge romana; affinchè quando

(1) La legge alamannica al capo XXXV, voleva che il giudicio si tenesse in ogni centena di sette in sette giorni *quando pax parva est in provincia*; quando v'è maggior tranquillità, di quattordici in quattordici giorni. Apud Goldast., Rer. alamann. tom. II, 15.

(2) Quando ad un medesimo placito v'erano giudici regii, cioè giureconsulti approvati dal re, e scabini, questi venivano naturalmente distinti da quelli. Ma ciò non impedisce che gli scabini fossero veri giudici, anzi in più vero senso giudici.

si doveva *placitare*, o, come ora si direbbe piatire, fra due Romani, potessero chiamarsi al placito giudici periti della legge de' litiganti. Illustre esempio, a conferma di questa opinione, ne porge un placito tenuto in Roma nel 998 sopra la domanda che moveano i preti di Santo Stefano all'abbate di Farfa, il cui monastero professava la legge longobarda contro all'uso pressochè generale degli ecclesiastici che vivevano a legge romana [1].

Nel placito l'attore proponeva la sua domanda. Il reo dava risposta. Se questi confessava che nè per legge, nè per carta avea ragione sui beni di cui si parlava, e che non intendea muover molestia al possessore, la causa era finita, e i giudici dichiaravano che giustamente que' beni apparteneano alla parte dell'attore; e si comandava ad un notaio di ridurre in iscritti quella deliberazione, e la carta che se ne faceva si chiamava *notitia iudicati*. La maggior parte de' placiti che ci rimangono, sono di tal natura, e sono specie di giudizi di giattanza, non avendo per fine che di trarre il convenuto a riconoscere in giudizio la legittimità del titolo con cui l'attore possedeva. Se il reo contraddiceva e diventava

(1) Muratori, Rer. ital. tom. II, part. 2, col. 505.

necessario l'esame di testimoni, l'uno e l'altro davano sicurtà (*vadium suum*, onde *gage*) di comparire al giorno prefisso co' testimoni. Nel nuovo placito udiansi le testimonianze. Se un vescovo dovea recar testimonianza, udiasi senza giuramento: gli altri giuravano sui sacri evangeli. Poi si pronunziava la sentenza colla solita formola: *così parve loro giusto e giudicarono che* ecc. Ne' placiti avea anche luogo la verificazione delle donazioni e d'altri contratti, spezie d'*insinuazione*, che ai tempi romani si faceva avanti la curia ed era conosciuta col nome di trascrizione degli atti privati.

La parte che v'avea maggior profitto compariva in giudicio e presentava l'atto che volea far riconoscere giuridicamente affinchè, diceva, non sembri muto (*ne silens appareat*). Interrogava poscia l'altro contraente se conoscea quella carta, se a comune richiesta era stata scritta dal notaio e da loro firmata, e se alcuna ragione intendea muovere sulle cose vendute o donate; e confessando il convenuto così essere la verità, e che niun diritto avea sui beni dimessi, i giudici pronunciavano che a buona ragione erano que' beni posseduti dall'attore come suoi propri e ne faceano stendere carta di sicurtà,

la quale contenea, insieme colla copia dell'atto verificato, la notizia di quanto s'era detto e deliberato.

Ne' giudizi il conte, i giudici, i vassi, gli scabini e i buoni uomini aveano tutti il diritto d'interrogare; ma sembra che non vi fosse forma regolare di votazione, e che tutto si decidesse per acclamazione; poichè nelle notizie de' placiti mai non si parla di voti discrepanti, ma il notaio, dopo d'aver narrato il dialogo (*altercationem*) seguito fra le parti, diceva: Udita siffatta altercazione e la confessione del tale a tutti i nominati di sopra, parve giusto che ecc. La qual costante unanimità non si sarebbe forse rinvenuta se vi fosse stato un ordine regolare di dar il voto.

Credettero alcuni che il conte non avesse che l'autorità di presiedere e di far eseguire i giudizi (*imperium, districtionem*), e che i veri giudici fossero gli scabini. A quest'opinione può dar a prima vista qualche peso un placito tenuto da Unfredo conte delle Rezie nell'807. Trattavasi del possesso d'un *manso* o podere che un Hrotelmo lagnavasi essergli stato tolto. Esaminati i testimoni, *interrogavit*, dice la carta, *ipse comes illos scabinos quid illi de hac causa iudicare voluissent. At illi dixerunt: secundum*

istorum hominum testimonium et secundum vestram inquisitionem iudicamus ecc. [1]. Ma questa forma di compilazione prova solamente che il conte, come presidente del giudicio, raccoglieva i voti, ed era l'ultimo a votare [2].

Le chiese, le donne, il sovrano medesimo, quando comparian ne' placiti come parte, vi comparivano per mezzo d'avvocati, che erano d'ordinario giudici del sacro palazzo, o scabini. E quest'ufficio esercitato dagli scabini ricordava il privilegio dato da Valente, Graziano e Valentiniano ai decurioni di farla da avvocati sì veramente che non sostenessero parti contrarie al comune di cui erano decurioni [3].

Ma se tutti avean voto, il solo conte avea l'*imperium* necessario per l'esecuzione della sentenza. Egli solo ponea bando sui beni controversi dei citati che non comparivano, e ne dava il possesso all'attore, *salva querela*, cioè

(1) Goldast., Rer. alamann. tom. II, p. 60.

(2) Da Gregorio Turonense nella vita di san Nicezio, cap. VIII, si raccoglie che i conti aveano il dritto di grazia anche per misfatti capitali. Più tardi n'ebber divieto. *Postquam scabinii eum* (latronem) *diiudicaverint, non est licentia comitis vel vicarii ei vitam concedere*. Capitolare dell'anno 813.

(3) Cod. lib. II, tit. VII, leg. 2.

salva la ragione del contumace quando comparisse a farla valere.

I conti dovevano giudicar digiuni. Doveano ben conoscer le leggi. Nondimeno essendo uomini dati alla profession dell'armi, troppo spesso accadeva che non sapesser di lettere. Alla notizia d'un placito dell'874 è segnato Eribaldo conte del sacro palazzo, *qui ibi fui et propter ignorantiam litterarum signum sancte crucis feci* (1).

I Barbari avendo, con poche eccezioni, lasciato, come si è detto, ai vinti la facoltà di vivere secondo l'antica loro legge, anzi secondo la legge che volessero eleggersi (2), intricato e difficile riuscir dovea lo studio di tante leggi diverse. Ma le leggi romane erano state ridotte in magri compendi che conteneano le più usuali, ed erano per l'ordinario copie del breviario Alariciano. Le altre non erano lunghe, nè difficili. E poi trovavano i conti i lumi necessari negli scabini scelti fra i più saputi d'ogni municipio, e più ancora nei giudici del sacro

(1) Chronic. monast. Casaur. S. R. ital. tom. II, part. 2.

(2) Il Thierry contra l'opinione di Montesquieu pensa che i Gallo-Romani non avessero libera elezione di legge. Nouvelles lettres sur l'Hist. de France.

palazzo, che erano veri giureconsulti. Questi avvocavano pe' privati, dettavan contratti, e scrivevano le notizie d'essi contratti chiamati *brevi di ricordanza* (*breves recordationis*); erano infine delegati per ricevere sicurtà, far inquisizioni, e pigliar esame di testimoni [1].

De' placiti criminali che senza dubbio teneansi dalle stesse persone colle medesime regole [2] si poneva forse di rado in iscritti la notizia, poichè ce ne son rimaste pochissime.

Al disotto e al disopra de' conti eranvi altri giudici. Inferiori al conte erano i *centenarii*, o *schulteis* o *sculdascii*, capi in origine d'una centuria di famiglie, e i *decani*, capi in origine d'una decuria, allora giudici rurali nelle terre e ville; nelle foreste i *saltarii* che tutti aveano giurisdizione subordinata alla superiore dei conti.

Nelle terre fiscali poi i *gastaldi* aveano, come già s'è detto, la medesima autorità dei conti. Erano ad un tempo sovr'intendenti e giudici del regio patrimonio.

Eranvi scabini non nella sola capitale del

(1) Carta del 990. Hist. patriae monum., chartar, tom. I, col. 285.
(2) V. la legge longobardica 46 di Carlomagno.

contado, ma in tutti quasi i *vici*, come a' tempi romani v'eran *curiali*. Nelle notizie de' placiti è frequentissima l'indicazione di scabini del tale o del tal altro vico. Gli scabini erano, come s'è veduto, giurati eletti dal conte e dal popolo per giudicare. Nelle città giudicavano sotto alla presidenza del conte; mancando il conte, talora uno d'essi presiedeva il placito. Nei *vici* per le cause di piccola entità, o meramente personali, forse gli scabini del vico assistevano ai centenari, e decani ne' giudizi orali che si pronunziavano; ed a quei *loci servatores* che appaiono dalle leggi di Carlomagno e dei suoi successori come luogotenenti rurali dei conti con esercizio di podestà giudiciaria (1).

Al di sopra de' placiti comitali eran quelli de' messi reali, commissari mandati con piena autorità non solo di tener placiti, ma di rimuovere i giudici e gli uffiziali prevaricatori od ignoranti. Al placito del messo reale facean corona gli altri conti, mentr'egli presiedeva.

Nei secoli x e xi, cresciuta l'autorità dei vescovi, ottennero questi alcuna volta che si

(1) V. la dissertazione x e xxxi. Antiq. Ital. del Muratori.

deputasse un messo imperiale fisso per le cause di tutta la diocesi, e talora che si rivestisse anche dell'autorità di conte del sacro palazzo. Altre volte ottennero per se medesimi l'autorità di messo imperiale; onde diventavano giudici supremi delle loro diocesi (1).

Infine v'erano i placiti tenuti dal conte del sacro palazzo, il quale giudicava, come si è detto, in vece del sovrano, che pure sovente presiedeva il giudicio in persona.

In questi placiti maggiori si trova fatta memoria di vescovi, duchi, conti e marchesi, giudici del re e vassi; ma spesso si tace degli scabini, sia che non assistessero, sia che non si credesse necessario di farne memoria speciale tra lo splendore di tanti personaggi di maggior dignità.

Ai placiti del messo regio o del conte del palazzo si richiamavano quelli che si pretendeano aggravati dal placito del conte (2). Al conte del sacro palazzo era, come abbiam detto, riservata la cognizione delle cause d'equità, di

(1) Hannovi esempi nel Monumenta hist. patriae, chartar. tom. 1. Ve n'hanno nelle Antichità ital. del Muratori.

(2) Monumenta hist. patriae, chartar. tom. 1, col. 34.

quelle dei vassi, e di quelle in cui aveva interesse la regia camera, o, come allora si diceva, la parte del Palazzo [1].

(1) Chron. monast. Casaur. S. R. ital. tom. II, part. 2, col. 926, 942.



CAPO III

Cause e vestigi d'ordinamento municipale sotto alla dominazione barbarica

I Romani ad imitazion de' Greci soleano alle nazioni superate lasciar le leggi ed i magistrati che aveano. *Libertà* si chiamava *suis legibus uti*, ancorchè s'obbedisse a Roma (1); *servitù* quando il paese conquistato ridotto in provincia obbediva alle leggi ed ai magistrati romani.

S'avverta questa nozione d'una parola sotto tanti sensi cotidianamente invocata, poichè sotto questa medesima nozione comparirà dopo il mille la libertà de' comuni, i quali si credeano

(1) LIBERAM esse debere Galliam quam bello victam suis legibus uti voluit Senatus. Caes., De bello Gallico lib. x. cap. x. Vide etiam lib. VII, cap. XVI. — Rosini, De antiquit. Romanis lib. x, cap. XXII. — Cocceius, De origine terrarum mediatarum et immediatarum, cap. XI et XVI.

ed erano liberi, ancorchè si riconoscessero soggetti al capo del rinnovato romano impero.

Nelle provincie romane sia le colonie, sia le città ridotte a municipio, alcune ancora fra le città alleate, aveano un reggimento ordinato ad imitazione di quello della città eterna, vale a dire avevano un senato chiamato *curia* od *ordo*, formato de' maggiori e più ricchi possessori di terre, il quale rappresentava l'universalità de' cittadini. I curiali servivano d'assessori ai magistrati romani. Tra i curiali scéglievansi i magistrati romani. Dopo Augusto li decurioni erano i soli che potessero chiamarsi *optimo iure cives*, poichè erano i soli capaci di carichi pubblici.

Ma il decurionato non era instituito per tutela di libertà, ma come stromento di rapacità fiscale. La curia rappresentava il territorio piuttostochè i cittadini, il tributo anzichè i contribuenti. E però doveva pagar del proprio le quote de' fuggiaschi e de' falliti. Per la qual causa il decurionato diventò col tempo un peso così grave, che da un lato i decurioni cercarono salvezza nella milizia, nel chericato, ne' rescritti d'esenzione, e perfino talvolta nella servitù, mentre dall' altro si faceano entrar nelle curie ricchi plebèi e mercatanti, ed anche in qualche

luogo dell'impero i giudei più facoltosi. Ottimamente viene la curia definita dal sig. Carlo Troya: una gleba ove gli ingenui erano infissi [1].

Tuttavia v'ha nel decurionato uno degli elementi del comune.

Ma se le sole città e terre di qualche riguardo poteano aver l'ordine o la curia, anche i villaggi aveano peraltro una specie di curia, che si chiamava anche *respublica* [2]. Anzi quelli dove tutti i terreni apparteneano ad un solo proprietario, aveano quel solo per curiale, e però si chiamavano *vici privati* [3]. E ciò si faceva sempre col medesimo pensiero di far mallevadore dell'intero tributo il più abile a pagare.

Le città aveano autorità sui fori, castelli e vici del territorio.

Della podestà che ai curiali si concedea per levar i tributi, abusavano i medesimi molto spesso; epperò Salviano scriveva che sia nelle

(1) Storia d'Italia del medio evo, volume I, parte III.

(2) *Sed ex vicis partim habent rempublicam et ius dicitur; partim nihil eorum et tamen ibi nundinae aguntur. Festus.* I *vici* che avevano *forum causarum* si chiamavano talora semplicemente *fori*; *mercatus* forse quelli che aveano *forum rerum venalium*. *Oppida* quelle terre che aveano i due *fori* e la *curia*. V. Beucker, op. cit. p. 189 in notis.

(3) Provâsi con un luogo di Salviano. Vedi il discorso del signor Arturo Beugnot: Origine et développement des municipalités rurales. Revue française.

città, sia nei municipii e nei *vici*, v' erano tanti tiranni, quanti curiali.

Al sopraggiunger de' Barbari cangiaron le sorti. Cessò allora ciò che in fatti era un intollerabile aggravio e formava in diritto l'esistenza politica dei decurioni, poichè sott' altre forme ebbe luogo la riscossione de' tributi. Ma conservarono le famiglie decurionali quell' influenza che loro avea procacciata l'ereditario patriziato.

Molte famiglie di maggiorenti romani furono sicuramente, massime sotto ai Longobardi, sterminate, in sul primo impeto della conquista; molte cacciate in esiglio. Ma molte eziandio rimasero; ed io penso che sia grave errore storico il credere alla distruzione d'un intero ordine di cittadini [1]. Questo patriziato che più non esisteva legalmente, che avea perduto ciò che avea d' odioso, conservava il prestigio della nascita e in parte ancora quello delle ricchezze, e, se non potea più nuocere, potea per altro giovare. I Longobardi ariani, parlo qui dell' Italia Superiore, lasciarono ai Romani il libero esercizio della loro religione, lasciarono al popolo

(1) E per quanto spetta ai Longobardi v'ha la prova contraria nella dissertazione de' signori Vesme e Fossati, Vicende della proprietà.

l'elezione del vescovo (1); lasciarono che il vescovo fosse giudice, non legale, ma spontaneo di molte cause tra cattolico e cattolico, e che i suoi lodi avessero, secondo la legge romana, interissima esecuzione. Sotto al governo dei Longobardi eretici aveano pertanto i fedeli una specie di governo sacerdotale. Il capo naturale del municipio era il vescovo; e le antiche famiglie curiali e le nuove che s'alzavano a potenza ne formavano il consiglio.

L'autorità del vescovo derivava da un tacito patto tra esso vescovo e i fedeli che doveano naturalmente preferire il pastore da loro stessi eletto ai giudici ariani; derivava da una tacita approvazione dei vincitori, che vedeano nel potere esercitato dal vescovo sul popolo il mezzo di tenerlo in calma, e che perciò, passato il primo impeto della conquista, furono larghi di privilegi e doni al clero cattolico.

Ciò in quanto all'Italia al tempo de'Longobardi. Abbiam già veduto che in Francia, fin dal

(1) Anzi san Gregorio Magno, quando fu eletto arcivescovo di Milano il diacono Costanzio, non lo volle confermare prima che il suddiacono Giovanni da lui mandato investigasse il parere ed ottenesse il consenso de' Milanesi che erano rifuggiti a Genova; questi erano senza dubbio de' maggiorenti romani. V. Epist. lib. III, 26. — Vesme e Fossati, Vicende della proprietà, capi VII ed VIII.

tempo de' Merovingi, il vescovo era nelle città di sua residenza tanto potente da far ombra sovente agli stessi re. È noto che l'elezione dei vescovi si facea dal popolo, il quale ne scriveva al re per chiederne la confermazione. Non si può certo comprendere che si potesse procedere ad atti di tanta importanza senza una forma qualunque di rappresentazione municipale (1).

Nè solo per la nomina de' vescovi, ma anche per quella de' paroci, pare che in qualche città si richiedesse il consenso del popolo, sotto al qual nome sono sempre da intendersi i soli uomini liberi. Il vescovo di Lucca deputando un rettore d'una chiesa volle il consentimento del clero e degli arimanni (2).

Questo legame dell'autorità vescovile col

(1) Tra le formole di Marcolfo ve n'ha una d'un memoriale dato al re per la confermazione della nomina d'un vescovo coll'epigrafe: *Concessio civium pro episcopatu*, dove è da notare la parola COMMUNE che usano i cittadini per designare il loro corpo morale. È noto che le formole di Marcolfo sono del VII secolo. — Un precetto del re Dagoberto dell'anno 636, che ordina la consecrazione del suo tesoriere Desiderio in vescovo di Cahors, dice: NOSTRA CIVIVMQVE VOLVNTAS *quod decrevit in omnibus in Dei nomine perficiatur*. Walter II, 16; III, 295.

(2) Arimanni sta qui forse nel senso di *boni homines*, cioè di schiatta libera. Antiq. Ital. med. aevi I, 747. Si ha da un diploma di Ludovico Pio che gli Italiani chiamavano arimanne le donne libere: *Fœminis liberis quas Itali herimannas vocant*. Ughelli In Episc. Veronens. Chronicon Farf. Rer. Ital. II, parte II, 379.

municipio spiega la causa per cui ne' documenti de' Franchi i diritti delle città sono spesso confusi con quelli delle chiese vescovili, quasi fossero una sola cosa, e tanto valesse il dire i diritti della città di Mans, per esempio, e i diritti della chiesa di Mans [1].

Un po' più tardi poi le immunità ed i privilegi temporali concessi a' vescovi ed abati servirono in molti luoghi di fondamento alla libertà de' comuni. Perocchè in alcune città gli imperatori li rendettero immuni dall'autorità del Conte. In altre ottennero essi medesimi i diritti comitali. Non parlo di Roma il cui popolo non cessò mai d'essere una potenza, per la parte che aveva nell'elezione dei pontefici e pel *veto* che molte volte opponeva all'incoronazione degli imperatori, e dove si conservarono non le sole tradizioni, ma gli esempi dell'antica libertà romana; nè di Milano che pel numero e la ricchezza degli abitatori, e per l'antica dignità della sede arcivescovile, era come una seconda Roma; poichè troppo chiaro apparisce dalle

(1) Baluzii miscellaneor. III, 22. — Beucker, op. cit. 64 — Dachery Spicileg. ed. 2, II, 308. — Sclopis in praefat. ad leges municip. Taurini. Un capitolare di Carlo il Calvo dell'843 che proibisce le sette o congiure (*qualibet indebita quorumcumque coniunctione contra honorem et potestatem atque salutem nostram*) raccomanda all'autorità de' vescovi la tutela dell'onore del re. Walter III, 3.

storie quanto l'autorità temporale acquistata dalla Chiesa promovesse la grandezza de' laici [1].

Ricorderò solamente che Sciaffusa fu debitrice de' suoi progressi al monastero d'Ognissanti, e che il dominio e la giurisdizion temporale acquistate dal vescovo di Padova nell' 855, di Parma nell' 879 [2], di Modena [3] nell' 891, di Cremona nel 916 [4], d'Asti nel 962, di Vercelli e di Sion nel 999 [5] (per tacer di molti altri che non solo in Italia, ma in Germania, nel regno di Borgogna e in Francia ottennero prerogative comitali), dovettero agevolar grandemente in quelle città i progressi del municipio. All'autorità del vescovo prima s'associò, poi si sostituì quella de' borghesi, come si vede essere accaduto in tempi meno rimoti a Ginevra ed altrove.

(1) Ottone il Grande conferiva nel 961 privilegi e feudi all'arcivescovo di Milano, e dignità di capitani e valvassori ai principali cittadini. Sigon. de regno Italiae, lib. VI.

(2) Leo, lib. III, cap. VII.

(3) Privilegio di Guido imperatore a Leudoino vescovo di Modena, in cui gli concede *vias, pontes, portas*, il diritto di levar tributi e pedaggi, di cavar fossi, di costrur molini, d'edificar fortezze, *et ultra mille passus in circuitu munire*. Sigonius, de regno Italiae, lib. VI.

(4) Berengario imper. proibì ad ogni procurator regio di fare alcun atto d'autorità nella città, e ad ogni conte, visconte, sculdascio, gastaldo, decano, di tener placiti nella città o nel territorio a minor distanza di cinquemila passi. Sig., loc. cit.

(5) V. Monumenta hist. patriae, chartar. I, e Besson, Mémoires des diocèses de Savoie.

Per tal guisa concorse l'elemento cattolico a mantenere nella città una forma di municipio: ed infatti in alcune principalissime, come a Milano, vedonsi nel mille e prima del mille i vicini d'ogni parrocchia radunarsi e deliberare sui comuni interessi. La divisione delle città in vicinie o vicinati era romana e de' tempi di Augusto, e continuò nel medio evo nelle grandi città in cui era stabilita [1].

Nelle campagne le parrocchie si moltiplicarono dopo i concilii di Orleans e di Toledo nel VI secolo; e la parrocchia formava una comunità religiosa, che doveva contrarre l'abito di radunarsi e di deliberare anche sugli affari temporali relativi alla conservazione della parrocchia medesima.

Nelle instituzioni barbariche ebbevi ancora un elemento municipale; un decreto di Clotario II, invocato opportunamente dal signor Beugnot, vuole che colui che ha patito qualche danno in un territorio, ne chieda il risarcimento al capo ed agli abitanti di quello: *centenarium cum centena requirat*. Eravi dunque un dominio della centena come corpo sul territorio in cui abitava, poichè v'era obbligo di ristorar i danni da altri patiti su quel territorio.

(1) Svetonius in Aug., cap. XXX.

Anche nello scabinato v'era elemento municipale, in quanto lo scabinato rappresentava il concorso del popolo ai giudizi, lo scabino era un uffiziale del popolo che serviva d'aiuto e d'invigilatore all'uffiziale regio, una specie di restituzione del diritto d'assessorato concesso dalle leggi romane ai decurioni. Ed allo scabinato, cessati i rancori della prima occupazione, dovettero spesso sollevarsi i discendenti delle antiche famiglie decurionali. Scabini infatti chiamaronsi in Francia e altrove dopo la nuova organizzazione de' comuni quelli che in Italia si dissero credenzieri, o consiglieri, o savii; e per quanto sia vero che identità di nome non indichi identità d'uffizio, pure mi sembra che qui indichi almeno analogia.

Quando pe' casi delle guerre e delle sedizioni mancava l'uffizial regio, conte o marchese, nelle mani di chi passava il governo? nel popolo, poichè quando mancano i governanti il popolo si governa da sè. Ed in tal caso chi doveva governar a nome del popolo? il vescovo suo capo religioso, insieme coi caporioni del popolo. E questi penso anch'io non fosser altro che i valvassori e gli scabini.

Talora il vescovo veniva in contosa coi cittadini. Di necessità convien supporre che il popolo avesse un ordinamento e capi.

Amolone, vescovo di Torino, che pontificò dall'880 al 901, ebbe, al dir del cronista novalicense, discordia co' suoi cittadini che lo cacciarono di città. Fu tre anni fuori del seggio episcopale. Fatta la pace, tornò con uno stuolo d'armati e distrusse le dense torri da cui la città era circondata. Questa testimonianza d'autor tanto antico, sebbene non contemporaneo, mi sembra di molto peso per provare che Torino doveva avere qualche ordinamento municipale; come Modena, dove Giovanni vescovo facendo una donazione al monistero di S. Pietro nel 998, la fa di consenso e partecipazione dei canonici, dei *militi* e del popolo d'essa città; come Vercelli, dove verso i medesimi tempi il vescovo Leone, rivendicando per suo decreto alla propria chiesa i servi illegalmente usciti di servitù, dice essersi ciò fatto *praesentia iudicum, civium affluentia residente et militum .... nobiliter acclamante populo* (1). Doveano avere qualche forma d'unione politica Milano e Pavia, che, dopo la morte principalmente del secondo Ottone, così spesso trascorreano alle armi; e le altre città lombarde, che, dopo l'eccidio di Pavia, mandarono ostaggi ad

(1) Ughelli, Italia sacra, tom. IV.

Arrigo il Santo; e pochi anni appresso mandavano ambasciatori a placar l'ira di Corrado, siccome riferisce Vippone [1]; e Amalfi, Genova, Pisa ed altre città, massime di Provenza e d'Italia, che fin dal secolo x si trovano aver fatto di proprio moto guerre e conquiste, quando il sovrano le lasciava indifese, od avere spinto in lidi lontani e tutelato in tutti i modi possibili il commercio e l'onor della patria.

La forma con cui queste città s'ordinarono a reggimento di popolo non fu da principio la stessa in ogni paese, sebbene si risolvesse poi generalmente nella forma comunale. Ma le associazioni che si strinsero per guarentirsi l'un l'altro protezione e pace quand'era debole o rotta la verga del supremo imperante, dove s'era conservata qualche forma dell'antico municipio, si rannodarono al municipio; in altri luoghi presero fondamento nei collegi d'arti; e nelle città commercianti si crearono gilde o compagnie, nelle quali entravano tutti quelli che aveano maggior bisogno d'ordine e di sicurezza, vale a dire i negozianti ed i possidenti. Chi avea giurato la gilda trovava in essa giustizia e difesa. Gli altri eran fuori di quel dritto

(1) Antiq. ital., dissert. XLV.

e di quella pace. Quando la gilda considerata come unico mezzo di salvamento comprese il maggior numero di cittadini, è manifesto che quella privata associazione s'era già cambiata in governo.

Esempio della gilda già cambiata in governo, ma in governo che non era obbligatorio fuorchè per un certo spazio di tempo, per quelli che l'aveano accettato e giurato, ne porge una carta unica piuttostochè rara, appartenente alla città di Genova. Sebbene sia del secolo XII, essa riproduce sicuramente i principii costitutivi delle gilde o compagne del secolo precedente, e forse di tempi anteriori. L'atto di cui si tratta è il tenore del giuramento che ciascuno doveva prestare per la compagna che cominciava nel 1161 e durava quattr'anni. Questo giuramento contiene tutte le condizioni del governo ch'egli accettava. Ogni socio giurava dunque la compagna per quattr'anni; pel primo anno con cinque consoli del comune (capi del governo) otto dei placiti (giudici); poscia con quel numero di consoli, e per quel tempo che la maggior parte de' consoli e degli anziani giudicherebbe. Giurava ancora di stare al lodo dei consoli per tutti gli affari concernenti la chiesa ed il comune, e per le cause civili e criminali

da Porto Venere al porto di Monaco, e da Voltaggio e Savignone fino al mare. Fuori di Genova obbidirà ai consoli come a Genova, quando si va in oste; e facendosi guerra per l'onore dell'arcivescovato o del comune, per vendetta o per giustizia, egli l'aiuterà.

Quando suonerà la campana del parlamento, egli v'andrà senz'armi, e non farà rumore nel medesimo. Così pure andrà senz'armi in porto.

Non recherà danno od offesa a nissuno della compagna. Dei furti che conoscesse darà notizia ai derubati od ai consoli, se non se ne facesse ammenda fra trenta dì; o si trattasse di furti puerili minori di dodici danari.

Per difender se stesso o la sua parte, potrà alzar armi, ma non trarre colla balestra o coll'arco.

Non potrà impadronirsi di torri, o di campanili, o di case per valersene a guerreggiare. E per le torri che possiede, dovrà stare al lodo de' consoli, quando ne fosse richiesto.

Non porterà sopra le sue navi la persona o le robe d'uno che non fosse della compagna.

Aiuterà gli uomini della compagna contro quei che non ne fanno parte.

Ricercato dai consoli, rivelerà quelli che non sono della compagna, e che potrebbe esser conveniente di far aggregare alla medesima.

Non piglierà danari da quei che abitano oltra Voltaggio, Savignone, Varazze, per pagarli in Genova. Non aiuterà i Pisani che recano dai paesi dei Saraceni merci contrarie alle merci dei Genovesi.

Non darà favore ai mercati di mercatanti forestieri con quei del contado, salvo che si tratti di vivande o d'animali.

Ricercato di consiglio dai consoli del comune o dei placiti, lo darà buono e leale, e lo terrà secreto.

Non farà, finchè dura la compagna, cospirazione, congiura o trattato; nè darà consiglio per farla. Nè per far avere un ufficio pubblico a taluno; nè per fare o non fare collette; nè in generale per qualunque pubblico negozio, se non secondo il voto del maggior numero dei consoli e dei consiglieri.

Non tenterà d'esser console o elettore dei consoli per briga.

Se lo sarà per retta via, deputerà il figliuolo di Filippo di Lamberto (questi era allora il primo dei consoli del comune) nel consiglio degli anziani.

Non sarà console, se qualche giuramento anteriore lo impedisse di render ragione a tutti indistintamente gli uomini della compagna.

Essendo console, non deputerà, nè casserà notai, nè farà emancipazioni senza l'autorità di Filippo di Lamberto, siccome è scritto nei brevi de'consoli.

Non comprerà in Genova pannilani, se non per tagliarsene un abito; e non commetterà estorsioni di niuna guisa.

Se sarà giudice dei placiti, non riscuoterà onorario che secondo le regole ivi stabilite.

Non costrurrà galee, nè le armerà, se non dopo d'aver giurato di stare eziandio per quelle al lodo dei consoli.

Osserverà i trattati fatti coll'imperatore e con altri signori.

Trovandosi in paesi lontani, osserverà per le cause mercantili il lodo di chi vi sarà deputato dai consoli per definirle.

Gli artigiani aggiungevano a questo giuramento qualche obbligo speciale relativo all'arte loro[1].

Servirono di potente aiuto allo svolgersi del governo comunale le *buone consuetudini*, cioè le antiche osservanze non ridotte in iscritti,

(1) V. Cibrario. Storia della Monarchia di Savoia I, 147 — Sulle gilde, V. Wilda, Das gilden wesen im mittelalter. Berlin, 1831.

ma godute con palese o tacito consentimento de' sovrani.

Riguardavano queste d'ordinario una maggior libertà personale, il dominio del sito in cui era compresa la città, l'uso di boschi e di pascoli comuni; la capacità di testare e d'alienare; la dispensa da certi tributi; la facoltà d'aver giudici della propria nazione; il diritto d'essere giudicati in patria. Nelle terre più commercianti venivano talora dispensate le formalità cui la legge assoggettava i contratti delle donne e dei servi. Un illustre ed antico esempio di queste buone consuetudini dal principe dichiarate ed approvate ne porge un capitolare di Carlo il Calvo dell'844, con cui rinnovò a favore dei Goti o Spagnuoli abitanti nella contea di Barcellona i privilegi stati loro conceduti dall'avo e dal padre suo.

Conteneano l'esenzione da vari tributi, la piena proprietà delle terre ridotte a coltura, la libertà di vendere, donare, testare e di succedere secondo le loro usanze ai parenti in qualunque grado costituiti. Doveano avere infine giudici della propria nazione e, a quel che pare, eletti da loro, essendo vietato ai conti ed altri giudici imperiali d'ingerirsi nelle loro cause

civili o criminali fuorchè nei tre casi d'omicidio, ratto od incendio[1].

Quantunque questo privilegio sia il solo conosciuto di tempi così lontani, il criterio storico non ci permette di credere che altri popoli non fossero fin d'allora in possesso di diritti della medesima natura.

Infatti alcuni privilegi di tal fatta concessi fin dai tempi di Carlomagno ad alcune città di Germania, sono ricordati dall'erudito signor Beucker nell'opera sull'origine del dritto municipale Frisio. Fra le altre città rammenta Staveren in Olanda.

Berengario ed Adalberto, re d'Italia, confermarono nel 952 le buone consuetudini degli uomini di Genova. Una carta preziosa del 1056 da me pubblicata per la prima volta [2] ci rivela in che consistessero queste antiche osservanze. Esse erano del tenor seguente:

1° Quando si contendeva, se una carta fosse falsa o sincera, tra Genovesi e forestieri, se il notaio ed i testimoni eran presenti, bastava che il presentator della carta giurasse che non l'aveva corrotta in niuna parte; se man-

(1) Walter III, pag. 19.
(2) Storia della Monarchia di Savoia, vol. I, 143.

cavano il notaio ed i testimoni, il presentatore dovea trovar quattro persone che giurasser con lui la medesima cosa.

2° La femmina longobarda potea vendere e donare senza l'esplorazione dei parenti e l'autorità del principe.

3° Così pure i servi e gli aldioni (censuari) delle chiese, e i servi del re vendevano e donavano liberamente le cose di loro proprietà, e quelle eziandio livellarie.

4° I massai dei Genovesi, che abitavano nei poderi dei padroni, non eran tenuti di fodro, foderello, albergaria, o placito, nè ai marchesi, nè ai visconti, nè ai loro mandati.

5° I livellari delle chiese, che per gravi casi non potevano pagar l'annuo canone, non perdevano il fondo livellato, se prima che spirasse il decimo anno pagavano tutti i livelli scaduti.

6° Gli abitanti di Genova non stavano in giudicio fuori di Genova, nè obbedivano ad un giudicio renduto fuori d'essa città.

7° I rettori di S. Ambrogio aveano balìa di concedere beni a livello.

8° I forestieri che stavano in Genova, erano tenuti di far la guardia co' Genovesi contro gli insulti pagani.

9° Chi giurava con quattro testimoni d'aver posseduto per trent' anni un podere, era quieto contro qualunque podestà ecclesiastica o laica, e non v'era luogo a duello.

10° Quando i marchesi venivano a tener placito a Genova, il bando non durava che quindici dì.

11° Un laico che avesse avuto cessione da un cherico di beni ecclesiastici, li possedeva quietamente, finchè il vescovo vivea.

12° Se un uomo o femmina possedea livello di beni ecclesiastici, o per acquisto o per eredità, niun altro potea acquistar livello sui medesimi beni; e se l'acquistava, non valeva: e se nasceva controversia, chi era al possesso giurava con quattro testimoni che da dieci anni egli od i suoi autori possedeano quei beni a livello.

13° I cherici legittimamente investiti di beni ecclesiastici, li teneano sicuramente finchè viveano, e niun altro cherico poteva acquistar ragione su quelli.

14° Gli uomini dei Genovesi, che voleano risiedere ne' poderi de' padroni, erano franchi da ogni servizio pubblico.

In Germania, Ottone I concedeva nel 962 alla villa Horosun presso Heresbourg, *eo iure vivere*

et ipsa legitima habere per omnia que Trötmannici habent. Aveano adunque gli uomini di Dortmundt un dritto particolare che li faceva invidiare ai vicini. Soest aveva già verso quel tempo i suoi statuti municipali imitati, come si vuole, da quei di Colonia. Ottone III concedendo nel 992 a Saltzbourg *libertatem romanam*, le assicurava con quella immensa parola se non il pronto godimento, lo sviluppo almeno di tutti i diritti municipali e civili. Gli Ottoni, seguendo l'esempio di Berengario ed Adalberto, furono larghi di simili favori anche alle città italiane. Ma le loro carte sono nella massima parte perite, e non se ne conserva che la memoria (1).

Infine ad imprimere a tante parziali rivoluzioni che andavansi consumando ne' secoli X e XI un moto uniforme ed una direzione comune, giovò soprattutto la memoria dell'antica Roma fulgente di tal gloria, quale non fu da Dio concessa a niun'altra nazione. Roma era considerata come fonte d'ogni libertà, come fonte di ogni potere. Nelle cose romane trovavano gli

(1) Wilda, De libertate rom. — Mittermaier, Deutsch. privatr. — Beucker, op. cit. — Sigonius, De regno Italiae.

imperatori la colorata giustificazione di un'autorità senza limiti, i popoli la ragione della loro libertà. Era legittimo tutto ciò che era romano (1). Immensa quindi fu sullo svolgimento della libertà de' popoli l'influenza de' sommi pontefici, che continuavano l'autorità di Roma antica, e v'aggiungeano la somma efficacia e il gran prestigio di capi dell'orbe cattolico.

(1) Anche ai tempi barbari, i vescovi manomettendo uno schiavo, diceano: *Civem romanum per hoc auctoritatis testamentum statuo.* Una delle formole di manumissione riferite dal Lindebrog dice: *sicut cives romani portas apertas habeant, pergantque partem quam voluerint ambulare.* Leone IX rescrivendo nel 1050 ai canonici di Romans, dicea: *libertatemque romanam, quam postulastis, concedimus.* La città di Vercelli, tra i privilegi concessi nel 1202 a quelli che andassero ad abitare a Piverone, comprendeva *illam auctoritatem et illam franchitatem et illam honoranciam quam habent cives romani.* Molte vestigia delle antiche istituzioni romane conservaronsi anche nei secoli barbari in varie città che sono sul Danubio e sul Reno, come Ratisbona, Lork, Utrecht e più di tutte Colonia, il cui dritto municipale servì d'esempio a tante altre terre e germaniche e slave. V. Mittermaier, Deutschen Privat-Recht. — Gemeiner, Ueber den Ursprung der stadt Regensburg. — Van Asch van Wijch, De re municipali Traiectina, ed altri citati dal ch. Beucker nell'opera intitolata: Disquisitio de origine iuris municipalis Frisici. Nella vita di S. Lupo, pubblicata dal Grimm, v'ha la prova che le istituzioni municipali romane continuavano nella Neustria nel secolo VII; e ciò si conferma colla vita di S. Gallo, pubblicata recentemente nella grande raccolta del Pertz dal padre Ildefonso Von Arx (tom. II, p. 5). Grimm, Mytholog. p. 52, 53, 75. Memoria dei *gesti municipali* si fa ancora in due documenti del 727 e dell'823. Schiller, Antiq. Teutonicæ III, 596. — Doublet, Hist. de l'abbaye de St-Denis, 738. Vedi Savigny e Beucker. Anche gli statuti di Strasborgo che si credono ridotti in iscritto nel secolo X, sembrano muovere dalle istituzioni municipali romane.

Riepilogando il fin'qui detto, e considerando ancora l'impossibilità di concepire una città senza territorio; un territorio senza superiorità del corpo dei possessori sopra di esso, e superiorità di tal natura senza ordini e senza capi (1), parmi che si possa conchiudere, che ad assicurare e continuare nel popolo una forma qualunque d'ordinamento municipale sotto ai barbari concorressero: 1° le reliquie dell'antico decurionato, e di altre istituzioni romane; 2° la costituzione della Chiesa cattolica; 3° l'immunità e l'autorità acquistata dai vescovi nelle città in cui risiedevano; 4° l'indole stessa delle istituzioni germaniche, poichè diventarono territoriali, e massime dello scabinato; 5° le associazioni, e specialmente le mercatorie; 6° le buone consuetudini antiche; 7° la memoria e le istituzioni di Roma antica che esercitò un immenso potere civilizzatore. Queste cause non operarono tutte insieme nè dappertutto ugualmente, ma influirono più o meno a quella generale rivoluzione, che collo stabilimento dei comuni die' vita ad un nuovo diritto pubblico.

(1) V. Beugnot, loc. cit. — Leber, Hist. du pouvoir municipal. — Balbo, Opuscoli per servire alla storia de' comuni. — Muratori, Antiq. ital. dissert. XVIII e XLV. — Grimm, Eichhorn, Wilda, Hülmann, Savigny, Raynouard, Pagnoncelli, Leo, Vesme ecc.

Dal che si vede ch'io non m'accosto all'opinione di quegli scrittori che riferiscono le origini de' comuni, gli uni alle istituzioni romane solamente, gli altri alle istituzioni germaniche [1], poichè io penso che sia un grave errore storico il credere che le origini de' grandi rivolgimenti politici, da una e non da molte e varie cagioni derivino.

(1) Eichhorn e Savigny tengono la prima opinione; Hüllman, Wilda e Leo, la seconda.

CAPO IV

Moti che fondano un nuovo dritto sociale, Feudi. Stabilimento de' comuni. Ribellioni e rivoluzioni dei rustici.

Intanto nella mancanza d'un dritto sociale il cozzo di tanti contrari interessi individuali faceasi vivamente sentire. Quando non v'ha regola comune che leghi tutte le volontà, che reprima ogni moto contrario alla sua benefica azione, i popoli non formano più che due gran classi, d'oppressori e d'oppressi. Perciò sebbene fosse cessata già assai prima di Carlomagno la differenza di religione, capitale causa d'inimicizie, sebbene si andassero poco per poco dimenticando anche le differenze d'origine, il difetto di leggi adattate al novello ordine di cose spargeva oscurità sui diritti e sui doveri vicendevoli, e lasciava il predominio alla forza.

Vedeansi, in principio del mille, città potenti, masssime se poste in sul mare, già arricchite dal traffico, già avvezze a cimentarsi colle sole loro forze ne' pericoli di guerra, abbandonate com'erano frequentemente dai deboli successori di Carlomagno, levar il capo, e sotto alla quieta piuttosto presidenza che signoria del vescovo, trascorrere ad atti d'assoluta indipendenza. Genova e Pisa conquistavano nel **1006** la Sardegna [1].

Vedeansi città minori ancora soggette ai conti portare con impazienza il freno, e tumultuare con gran facilità. L'arresto di Odilone abbate di Breme, preso da Olderico Manfredi II, marchese e conte di Torino, fu causa d'una sollevazione. *Convenientes omnes cives in unum voluerunt abbatem eripere vi,* dice il cronista. Ma i soldati del marchese prevalsero [2].

In Asti, dove il vescovo era forse troppo devoto alla contessa Adelaide figliuola di Manfredi, i cittadini lo cacciarono, ed Adelaide

(1) A Genova il vescovo levava una gabella chiamata decima del mare sulle navi cariche di fromento che venivano da Frizoglio e dal mercato di S. Raffaele, e su quelle che venivano da Monaco in giù, cioè dalla Provenza. Ed in un placito del 1134 si dice che così si faceva *antiquissimis temporibus*. Da un codice MS. intitolato *Laudamenta consulum de communi et de placitis*.

(2) Chron. novaliciens. rer. ital. tom. II, part. 2, 760.

lo ripose nel suo seggio colla forza, ed incrudelì contra la città col fuoco (1).

Nelle lunghe contese dell'imperatore Arrigo IV, Worms e Colonia insorgevano in favore di lui contro al vescovo. Colonia, insigne fra le città più fiorenti del Romano impero, avea conservato ne' tempi barbarici le istituzioni romane, le quali largamente si propagarono, come s'è già osservato, nella rimanente Germania in cui sicuramente, come anche in Inghilterra fin dal secolo X le città più popolose e trafficanti, e massime quelle che serbavano qualche reliquia degli ordini civili di Roma, aveano l'essenza del municipio e dell'autonomia se non aveano ancora il nome di comune e la magistratura de' consoli.

Tendea dunque dappertutto l'elemento municipale a pigliare stabile forma, e le buone consuetudini già antiche voleano allargarsi e diventar costituzioni.

Un'altra vasta cagione di disordini era stata indotta dal sistema beneficiario; i capitani o valvassori maggiori aggravavano i valvassori minori o valvassini che da loro tenean terre in-

(1) Nel 1070, secondo la cronaca di Fruttuaria; nel 1091 in marzo, secondo i cronisti d'Asti.

feudo di tante prestazioni ed angherie, che incomportabile n'era il peso.

Infine, d'angherie e di prestazioni senza numero erano aggravate le terre e le persone de'censuari, e durissima era la condizione de'coloni, o servi della gleba, fissi come abbiam veduto a guisa d'uno strumento meccanico alla coltivazione di questo o di quel podere.

Tre vasti moti operarono la redenzione degli oppressi.

I primi a levar il capo furono i feudatari minori contro ai grandi baroni nel principio del secolo undecimo. Procurò Corrado il Salico d'acquetar que'contrasti, riducendo in un corpo di leggi le consuetudini feudali. Per esse definivansi i dritti ed i doveri reciproci degli infeudanti e de'vassalli; e si diminuivano le cause di discordia: e chiamaronsi consuetudini per dinotare appunto che non erano leggi nuove, ma una scelta delle migliori, e più giuste, e più universali, già introdotte in tal materia o col solo lume della ragion naturale, o per analogia argomentando da altre leggi consimili; onde por freno all'arbitrio di chi, per aver consegnato ad altri terre che non poteva coltivar egli stesso, avrebbe voluto confiscar a suo profitto la persona e l'avere del beneficiario. Que-

ste leggi pratiche conservate per tradizione nella memoria de' vecchi e de' sapienti avean bastato gran tempo ai bisogni de' popoli; ma crescendo in numero, nascendo spesso de' dubbi sulla loro verde osservanza, talvolta avendosene sopra lo stesso punto due contrarie, dovettero per comune quiete essere rivedute, ordinate, scelte ed approvate. Ma questo rimedio non fu bastante a tanto male; e Milano fu spesso nel corso di più d'un secolo insanguinata per quelle feroci contese.

Le discordie tra i valvassori ed i valvassini, e molto più le contese così lunghe, così deplorabili tra Gregorio VII ed Arrigo IV, e soprattutto lo speciale favore del pontefice aiutarono le città e le terre allo stabile ordinamento de' comuni. Accadde il compimento di questa rivoluzione, che preparavasi da tanto tempo, nell'ultimo ventennio del secolo XI [1]: non tutte peraltro poterono in sul principio partecipare a quel moto. Magistrati municipali

(1) Da un diploma pubblicato dal Muratori risulterebbe che Ragusi fu la prima città ordinata a governo municipale. Nel 1044, Pietro, detto Slaba, priore (forse primo dei consoli), *cum omnibus pariter nobiles atque ignobiles nec tam senes, iuvenes, adolescentes, quam etiam pueri*, restituì certi beni all'abate di Santa Maria di Lacroma. Ciò si fece in presenza del vescovo Vitale, che pare avesse qualche partecipazione al governo. Antiq. Ital., dissert. LII.

col nome di consoli furono surrogati ai conti[1]; e da principio erano in pace giudici ed amministratori, e condottieri in guerra. Raimbaldo d'Orange, console di Nizza, andò cogli eletti del suo popolo al conquisto di Terrasanta[2]. Ma poi furono divisi gli uffizi, ed ai consoli di giustizia o de' placiti fu commessa l'autorità giudiziale; mentre i consoli del comune attendeano a governare col voto del consiglio segreto, o sia della credenza privata nei piccioli affari, del consiglio generale di tutto il popolo nei grandi. I vescovi continuarono in alcuni luoghi assai tempo ad essere come capi del municipio. Per molti anni Genova, Pisa ed altre città, mentre ampliavano coll'armi i loro dominii in regioni anche lontane, non mancavano ne' trattati di pace di stipulare per la loro chiesa vescovile aumento di giurisdizione spirituale, di censi e d'omaggi. A Milano gli arcivescovi furono oltre a due secoli capi dell'ordine de' capitani e valvassori;

(1) Generalmente, ma non dappertutto, i capi del comune ebbero questo nome. Nel privilegio concesso dal conte Ottone a Zutphen nella Gheldria l'anno 1190, in cui si dichiara che la città godrà *ea libertate qua liberior civitas ex illa parte montium usque ad mare fruitur*, dicesi che il comune sarà retto da XII scabini. Bondam, Charterboeck, p. 296.

(2) Gioffredo, Storia dell'alpi marittime, libro VII.

mentre il popolo e la plebe viveano sotto al governo de' consoli e dei podestà (1). In altre città cessò quasi interamente ogni loro politica influenza. Così accadde in Asti.

Nel 1090 un Ottone, detto Risus, e Benedetta sua moglie vendevano *omnibus vicinis de Bugella* una casa ed una cascina. Da ciò appare che non v'era ancora a Biella formale ordinamento di comune; ma la semplice capacità d'acquistare, che quell'atto rivela, è un fatto fecondo d'importanti conseguenze per la storia del municipio italiano. Due anni dopo, gli abitanti di Saorgio, nominati individualmente maschi e femmine, fecero una donazione al monastero di S. Onorato di Lerino. Ma in carta del 5 febbraio 1093 troviamo già instituito in Biandrate un comune retto da XII consoli; il che fa necessariamente supporre che siasi ciò fatto ad esempio di Milano e d'altre notevoli città lombarde. I conti di Biandrate scesero a giusti patti d'accordo coi militi di Biandrate, e sotto a quel nome di militi intendo i valvassini (2), o feudatari minori, i quali insieme cogli uomini liberi, o buoni uomini,

(1) V. Corio.

(2) Non credo che la parola *militi* a quel tempo si possa intendere diversamente. Epidanno Cenobità, parlando appunto del moto

furono dappertutto il principio e il fondamento della libertà de' comuni, ch' essi ebbero il salutare avviso di fortificare coll' aggregazione della plebe [1]. Asti nel 1098 [2] era libera e stringeva alleanza coll' erede de' suoi antichi signori, Umberto II conte di Savoia. Libere erano Novara, Vercelli, Nizza di mare, Torino [3]; e poco dopo Chieri e Testona, ed altre terre di men riguardo ancora.

Il nome di comune non era nuovo. Usavasi a' tempi romani per dinotare il corpo de' cit-

de' valvassori minori contro gli maggiori, dice: *Foedus validae conjurationis in Italia exoritur. Inferiores namque* MILITES *superiorum iniqua dominatione plus solito oppressi, simul omnes illis resistunt coadunati.* Apud Goldast., Rer. alamann., tom. I, part. I. Ciò risulta ancora più evidentemente dal proemio della legge di Corrado sui feudi del 1037, che dice fatta *ad reconciliandos animos seniorum et* MILITUM. Quelli che qui si chiamano *seniores* sono poco dopo chiamati *maiores valvassores*, cioè capitani, ai quali sempre si contrappongono i militi. Murat., Antiq. ital., tom. I, col. 609.

(1) Historiae patriae monum., chartar. tom. I, col. 639.

(2) I nomi de' cinque consoli d'Asti si leggono in una carta del 1111, pubblicata nei Monumenta hist. patriae, chartar. tom. I, col. 738. Memoria di nove consoli si fa in carta del 1123, ibid. col. 752.

(3) Arrigo V nel 1116 confermò ai Torinesi i buoni usi che godettero fin dai tempi di suo padre, ed approvò che continuassero a vivere in quella libertà in cui erano vissuti, con dipendere immediatamente dall' impero, salva la giustizia del vescovo. Monumenta hist. patriae, chartar. tom. I, col. 742. Lotario nel 1136 dichiarò che Torino avea goduto *ab antico* e dovea godere la stessa libertà che le altre città italiche. Ibid. col. 775.

tadini [1]. Continuò, come abbiam veduto, nel medesimo senso anche nei secoli barbari [2].

L'essenza del comune consisteva nell'autonomia, cioè nell'aver leggi, magistrati ed erario proprio. I più antichi esempi di questo reggimento politico si hanno in Grecia [3], e forse di Grecia la recarono in tempi assai remoti colonie greche in Italia. Ma i popoli ordinandosi dopo il mille a comune crederono di rinnovare una antica istituzione romana per aver dato il nome di consoli ai magistrati che aveano surrogato ai conti, marchesi e duchi, mentre, come sempre accade, non una ma più cause e romane e germaniche aveano cooperato a quella memoranda rivoluzione.

V'ebbero tuttavia da principio due, poi tre specie di comuni:

1° Comuni che aveano colle sole loro forze acquistata o conquistata l'autonomia, ordinata la forma comunale, sottraendosi compiutamente all'autorità del conte o marchese o duca, e non riconoscendo fuorchè l'autorità immediata dell'imperatore, come Genova, Pisa, Asti, Torino, Cambrai;

(1) Quomodo iste commune Milyadum vexarit. Cic. in Verrem.
(2) Form. Marculfi.
(3) V. Storia della Monarchia di Savoia, vol. I, 156.

2° Comuni che aveano comprato od altrimenti ottenuto per accordo dai re, conti, marchesi e duchi, vescovi ed abati, l'autonomia e la forma comunale; in tal condizione si pose, come abbiam veduto, la terra di Biandrate nel 1093. Insorta contro ai proprî signori che erano fra i più potenti valvassori o capitani del regno italico, tanto potè coll'aiuto de' *militi* o valvassini che i conti di Biandrate furono costretti a dismettere ai consoli creati dal popolo l'ordinaria amministrazione della giustizia, riservandosi solamente l'esercizio del mero imperio ne' misfatti più gravi. A questa seconda specie di comuni sono da riferirsi la città di Leon in Ispagna, privilegiata di franchezza da Alfonso V verso il 1020; Londra che ricca e popolosa, e già sicuramente da tempi assai più antichi confortata di notabili privilegi, venne a patti col re Arrigo I, e proferendogli un annuo censo maggiore di quello che gli potea fruttare in altro modo la contea di Middlesex, in cui è posta quella capitale, n'ebbe in appalto il governo con tutte le prerogative che vi sono annesse, colla facoltà di proibire a chicchessia, ed anche al re ed alla sua corte, di alloggiare entro le mura della città [1]; Lincoln che già

(1) *Sciatis me concessisse ciuibus meis Londonie tenendam*

dai tempi d'Edoardo il confessore (1041-1065) avea la gilda mercatoria e la libertà; York, la cui libertà non è meno antica; e Beverley, che ai tempi d'Arrigo I ottenne l'*hansa* o gilda suddetta, e la conformazione del dritto di vivere secondo le leggi de' borghesi d'Yorck [2]; Nantes la cui carta di libertà è del 1150; Compiègne che ottenne trè anni dopo ugual privilegio; Beauvais la cui *communia* risale a tempi assai più rimoti, e fu come quelle di Noyon, Saint-Quintin e Laon, autorizzata per danari dal vescovo.

A questa specie di comuni sono da riferirsi i *fueros* di Spagna conceduti dai re e dai *ricos-hombres* (baroni). Nelle lunghe guerre cogli Arabi, molti terreni già fertili erano inselvatichiti e deserti. Quando gli Arabi andarono cedendo poco per volta il campo alla virtù

Midilesex ad firmam pro trecentis libris ad computum ita quod ipsi cives ponent vicecomitem qualem voluerint de se ipsis et iusticiarium qualem voluerint de se ipsis ad custodiendum placita corone mee et ad eadem placitanda et nullus alius erit iusticiarius super ipsos homines Londonie. Questa carta che non ha data viene riferita al 1001, primo anno del regno d'Arrigo I. Rymer, Acta publica, I, p. 10.

A' tempi di Matteo Paris (sec. XIII) i cittadini di Londra si chiamavano i baroni di Londra *propter civitatis dignitatem et civium antiquam libertatem*; p. 711.

(2) Rymer, p. 10, 40.

cristiana, e i Goti e gli Iberi scendettero dalle montagne; per allettarli a stabilir nelle pianure fissa dimora, ed a dissodar le terre, si concedettero ai medesimi vari privilegi, e certe volte in uno stesso municipio, privilegi di varia natura alle diverse nazioni che vi concorreano. I borghesi si chiamavano *vecinos*, vicini. La cavalleria essendo un potente stromento di guerra, chi manteneva un cavallo era franco dalle gravezze. Secondo i *fueros* di Molena, i soli *caballeros* potevano essere eletti agli uffizi comunali. Allorchè i *fueros* cominciarono a crescere in prosperità v' accorsero in folla i nobili a farvisi aggregare [1]. I *fueros* ebbero principio ne' regni di Catalogna, Aragona, Leone e Castiglia. E in quanto alla Catalogna abbiam già indicato una base dei *fueros* nel privilegio concesso da Carlo il Calvo agli Spagnuoli nell' 844.

Tra i comuni della seconda specie dovremo similmente annoverare quelle terre che formando la *camera* o *fisco* imperiale erano perciò franche da ogni altra giurisdizione; e però si trovarono prima delle altre in condizione di dare conveniente sviluppo alla forma municipale.

(1) Rossew St-Hilaire, Recherches historiques sur les municipalités d'Espagne.

Tali furono molte città di Germania, come Francfort sul Meno, Boppard, Dortmund, Goslar. Francfort inscriveа ne' suoi sigilli: *Frankenvord specialis domus imperii*[1]. Più tardi anche in Italia alcune terre furono dichiarate camere dell' impero a fin d' assicurarne l' indipendenza; come Sarzana nel 1163, Chieri nel 1238[2].

3º Comuni che si potrebbero chiamar rustici, vale a dire *vici* di soli coltivatori, privilegiati assai più tardi della forma comunale.

All' autonomia aggiunsero i comuni alcuno dei diritti di sovranità. Molti ottennero dagli imperatori, o s' attribuirono il dritto di batter moneta. Siccome ogni barone a quell' età d'oppressioni e di violenze usava la ragione delle armi, così anche il più debole comune facea la guerra e la pace. Alcuni de' comuni più potenti esercitavano nella vacanza del trono imperiale le ragioni dell' impero (*iura imperii*)[3], altri credeano che al solo romano pontefice fosse devoluto in tal caso l' esercizio di quella suprema autorità.

(1) Boehmer, Cod. diplom. Francof.
(2) Liber iurium civ. Sarzanae; Nell' archivio di quella città.
(3) Nel 1307 Nonantula sottomettendosi a Bologna riconosce in quella città *iura imperii*. Lunig. IV, 65.

feudo di tante prestazioni ed angherie, che incomportabile n'era il peso.

Infine, d'angherie e di prestazioni senza numero erano aggravate le terre e le persone de' censuari, e durissima era la condizione de' coloni, o servi della gleba, fissi come abbiam veduto a guisa d'uno strumento meccanico alla coltivazione di questo o di quel podere.

Tre vasti moti operarono la redenzione degli oppressi.

I primi a levar il capo furono i feudatari minori contro ai grandi baroni nel principio del secolo undecimo. Procurò Corrado il Salico d'acquetar que' contrasti, riducendo in un corpo di leggi le consuetudini feudali. Per esse definivansi i dritti ed i doveri reciproci degli infeudanti e de'vassalli; e si diminuivano le cause di discordia: e chiamaronsi consuetudini per dinotare appunto che non erano leggi nuove, ma una scelta delle migliori, e più giuste, e più universali, già introdotte in tal materia o col solo lume della ragion naturale, o per analogia argomentando da altre leggi consimili; onde por freno all'arbitrio di chi, per aver consegnato ad altri terre che non poteva coltivar egli stesso, avrebbe voluto confiscar a suo profitto la persona e l'avere del beneficiario. Que-

ste leggi pratiche conservate per tradizione nella memoria de' vecchi e de' sapienti avean bastato gran tempo ai bisogni de' popoli; ma crescendo in numero, nascendo spesso de' dubbi sulla loro verde osservanza, talvolta avendosene sopra lo stesso punto due contrarie, dovettero per comune quiete essere rivedute, ordinate, scelte ed approvate. Ma questo rimedio non fu bastante a tanto male; e Milano fu spesso nel corso di più d'un secolo insanguinata per quelle feroci contese.

Le discordie tra i valvassori ed i valvassini, e molto più le contese così lunghe, così deplorabili tra Gregorio VII ed Arrigo IV, e soprattutto lo speciale favore del pontefice aiutarono le città e le terre allo stabile ordinamento de' comuni. Accadde il compimento di questa rivoluzione, che preparavasi da tanto tempo, nell'ultimo ventennio del secolo XI [1]; non tutte peraltro poterono in sul principio partecipare a quel moto. Magistrati municipali

(1) Da un diploma pubblicato dal Muratori risulterebbe che Ragusi fu la prima città ordinata a governo municipale. Nel 1044, Pietro, detto Sluba, priore (forse primo dei consoli), *cum omnibus pariter nobiles atque ignobiles nisi tam senes, iuvenes, adolescentes, quam etiam pueri*, restituì certi beni all'abate di Santa Maria di Lacróma. Ciò si fece in presenza del vescovo Vitale, che pare avesse qualche partecipazione al governo. Antiq. Ital., dissert. LII.

col nome di consoli furono surrogati ai conti [1]; e da principio erano in pace giudici ed amministratori, e condottieri in guerra. Raimbaldo d'Orange, console di Nizza, andò cogli eletti del suo popolo al conquisto di Terrasanta [2]. Ma poi furono divisi gli uffizi, ed ai consoli di giustizia o de' placiti fu commessa l'autorità giudiziale; mentre i consoli del comune attendeano a governare col voto del consiglio segreto, o sia della credenza privata nei piccioli affari, del consiglio generale di tutto il popolo nei grandi. I vescovi continuarono in alcuni luoghi assai tempo ad essere come capi del municipio. Per molti anni Genova, Pisa ed altre città, mentre ampliavano coll'armi i loro dominii in regioni anche lontane, non mancavano ne' trattati di pace di stipulare per la loro chiesa vescovile aumento di giurisdizione spirituale, di censi e d'omaggi. A Milano [illegible] rcivesc[illegible] furono oltre a due secoli ca[illegible] pitani e valvassori;

(1) Ge[illegible] del comune ebbero [illegible] Ottone a Zutphen [illegible] la città godrà [illegible] tium usque ad [illegible] scabini. Bon-[illegible]

mentre il popolo e la plebe viveano sotto al governo de' consoli e dei podestà[1]. In altre città cessò quasi interamente ogni loro politica influenza. Così accadde in Asti.

Nel 1090 un Ottone, detto Risus, e Benedetta sua moglie vendevano *omnibus vicinis de Bugella* una casa ed una cascina. Da ciò appare che non v'era ancora a Biella formale ordinamento di comune; ma la semplice capacità d'acquistare, che quell'atto rivela, è un fatto fecondo d'importanti conseguenze per la storia del municipio italiano. Due anni dopo, gli abitanti di Saorgio, nominati individualmente maschi e femmine, fecero una donazione al monastero di S. Onorato di Lerino. Ma in carta del 5 febbraio 1093 troviamo già instituito in Biandrate un comune retto da XII consoli; il che fa necessariamente supporre che siasi ciò fatto ad esempio di Milano e d'altre notevoli città lombarde. I conti di Biandrate scesero a giusti patti d'accordo coi militi di Biandrate, e sotto a quel nome di militi intendo i valvassini[2], o feudatari minori, i quali insieme cogli uomini liberi, o buoni uomini,

(1) V. Corio.

(2) Non credo che la parola *militi* a quel tempo si possa intendere diversamente. Epidanno Cenobità, parlando appunto del moto

furono dappertutto il principio e il fondamento della libertà de' comuni, ch' essi ebbero il salutare avviso di fortificare coll' aggregazione della plebe (1). Asti nel 1098 (2) era libera e stringeva alleanza coll' erede de' suoi antichi signori, Umberto II conte di Savoia. Libere erano Novara, Vercelli, Nizza di mare, Torino (3); e poco dopo Chieri e Testona, ed altre terre di men riguardo ancora.

Il nome di comune non era nuovo. Usavasi a' tempi romani per dinotare il corpo de' cit-

de' valvassori minori contro ai maggiori, dice: *Foedus validae conjurationis in Italia exoritur. Inferiores namque* MILITES *superiorum iniqua dominatione plus solito oppressi, simul omnes illis resistunt coadunati.* Apud Goldast., Rer. alamann. tom. I, part. I. Ciò risulta ancora più evidentemente dal proemio della legge di Corrado sui feudi del 1037, che dice fatta *ad reconciliandos animos seniorum et* MILITUM. Quelli che qui si chiamano *seniores* sono poco dopo chiamati *maiores valvassores*, cioè capitani, ai quali sempre si contrappongono i militi. Murat., Antiq. ital., tom. I, col. 609.

(1) Historiae patriae monum., chartar. tom. I, col. 639.

(2) I nomi de' cinque consoli d'Asti si leggono in una carta del 1111, pubblicata nel Monumenta hist. patriae, chartar. tom. I, col. 738. Memoria di nove consoli si fa in carta del 1123, ibid. col. 752.

(3) Arrigo V nel 1116 confermò ai Torinesi i buoni usi che godettero fin dai tempi di suo padre, ed approvò che continuassero a vivere in quella libertà in cui erano vissuti, con dipendere immediatamente dall'impéro, salva la giustizia del vescovo. Monumenta hist. patriae, chartar. tom. I, col. 742. Lotario nel 1136 dichiarò che Torino avea goduto *ab antico* e dovea godere la stessa libertà che le altre città italiche. Ibid. col. 775.

tadini [1]. Continuò, come abbiam veduto, nel medesimo senso anche nei secoli barbari [2].

L'essenza del comune consisteva nell'autonomia, cioè nell'aver leggi, magistrati ed erario proprio. I più antichi esempi di questo reggimento politico si hanno in Grecia [3], e forse di Grecia la recarono in tempi assai remoti colonie greche in Italia. Ma i popoli ordinandosi dopo il mille a comune crederono di rinnovare una antica istituzione romana per aver dato il nome di consoli ai magistrati che aveano surrogato ai conti, marchesi e duchi, mentre, come sempre accade, non una ma più cause e romane e germaniche aveano cooperato a quella memoranda rivoluzione.

V'ebbero tuttavia da principio due, poi tre specie di comuni:

1° Comuni che aveano colle sole loro forze acquistata o conquistata l'autonomia, ordinata la forma comunale, sottraendosi compiutamente all'autorità del conte o marchese o duca, e non riconoscendo fuorchè l'autorità immediata dell'imperatore, come Genova, Pisa, Asti, Torino, Cambrai;

(1) Quomodo iste commune Milyadum vexarit. Cic. in Verrem.
(2) Form. Marculfi.
(3) V. Storia della Monarchia di Savoia, vol. I, 156.

2° Comuni che aveano comprato od altrimenti ottenuto per accordo dai re, conti, marchesi e duchi, vescovi ed abati, l'autonomia e la forma comunale; in tal condizione si pose, come abbiam veduto, la terra di Biandrate nel 1093. Insorta contro ai propri signori che erano fra i più potenti valvassori o capitani del regno italico, tanto potè coll'aiuto de' *militi* o valvassini che i conti di Biandrate furono costretti a dismettere ai consoli creati dal popolo l'ordinaria amministrazione della giustizia, riservandosi solamente l'esercizio del mero imperio ne' misfatti più gravi. A questa seconda specie di comuni sono da riferirsi la città di Leon in Ispagna, privilegiata di franchezza da Alfonso v verso il 1020; Londra che ricca e popolosa, e già sicuramente da tempi assai più antichi confortata di notabili privilegi, venne a patti col re Arrigo I, e proferendogli un annuo censo maggiore di quello che gli potea fruttare in altro modo la contea di Middlesex, in cui è posta quella capitale, n'ebbe in appalto il governo con tutte le prerogative che vi sono annesse, colla facoltà di proibire a chiechessia, ed anche al re ed alla sua corte, di alloggiare entro le mura della città (1); Lincoln che già

(1) *Sciatis me concessisse civibus meis Londonie tenendam*

dai tempi d'Edoardo il confessore (1041-1065) avea la gilda mercatoria e la libertà; York, la cui libertà non è meno antica; e Beverley, che ai tempi d'Arrigo I ottenne l'*hansa* o gilda suddetta, e la conferma zione del dritto di vivere secondo le leggi de' borghesi d'Yorck [2]; Nantes la cui carta di libertà è del 1150; Compiègne che ottenne tre anni dopo ugual privilegio; Beauvais la cui *communia* risale a tempi assai più rimoti, e fu come quelle di Noyon, Saint-Quintin e Laon, autorizzata per danari dal vescovo.

A questa specie di comuni sono da riferirsi i *fueros* di Spagna conceduti dal re e dai *ricos-hombres* (baroni). Nelle lunghe guerre cogli Arabi, molti terreni già fertili erano inselvatichiti e deserti. Quando gli Arabi andarono cedendo poco per volta il campo alla virtù

Midilesex ad firmam pro trecentis libris ad computum ita quod ipsi cives ponent vicecomitem qualem voluerint de se ipsis et iusticiarium qualem voluerint de se ipsis ad custodiendum placita corone mee et ad eadem placitanda et nullus alius erit iusticiarius super ipsos homines Londonie. Questa carta che non ha data viene riferita al 1001, primo anno del regno d'Arrigo I. Rymer, Acta publica, I, p. 10.

A' tempi di Matteo Paris (sec. XIII) i cittadini di Londra si chiamavano i baroni di Londra *propter civitatis dignitatem et civium antiquam libertatem*; p. 711.

(2) Rymer, p. 10, 40.

cristiana, e i Goti e gli Iberi scendettero dalle montagne; per allettarli a stabilir nelle pianure fissa dimora, ed a dissodar le terre, si concedettero ai medesimi vari privilegi, e certe volte in uno stesso municipio, privilegi di varia natura alle diverse nazioni che vi concorreano. I borghesi si chiamavano *vecinos*, vicini. La cavalleria essendo un potente stromento di guerra, chi manteneva un cavallo era franco dalle gravezze. Secondo i *fueros* di Molena, i soli *caballeros* potevano essere eletti agli uffizi comunali. Allorchè i *fueros* cominciarono a crescere in prosperità v' accorsero in folla i nobili a farvisi aggregare[1]. I *fueros* ebbero principio ne' regni di Catalogna, Aragona, Leone e Castiglia. E in quanto alla Catalogna abbiam già indicato una base dei *fueros* nel privilegio concesso da Carlo il Calvo agli Spagnuoli nell' 844.

Tra i comuni della seconda specie dovremo similmente annoverare quelle terre che formando la *camera* o *fisco* imperiale erano perciò franche da ogni altra giurisdizione; e però si trovarono prima delle altre in condizione di dare conveniente sviluppo alla forma municipale.

(1) Rossew St-Hilaire, Recherches historiques sur les municipalités d'Espagne.

Tali furono molte città di Germania, come Francfort sul Meno, Boppard, Dortmund, Goslar. Francfort inscriveva ne' suoi sigilli: *Frankenvord specialis domus imperii* (1). Più tardi anche in Italia alcune terre furono dichiarate camere dell'impero a fin d'assicurarne l'indipendenza; come Sarzana nel 1165, Chieri nel 1238 (2).

3° Comuni che si potrebbero chiamar rustici, vale a dire *vici* di soli coltivatori, privilegiati assai più tardi della forma comunale.

All'autonomia aggiunsero i comuni alcuno dei diritti di sovranità. Molti ottennero dagli imperatori, o s'attribuirono il dritto di batter moneta. Siccome ogni barone a quell'età d'oppressioni e di violenze usava la ragione delle armi, così anche il più debole comune facea la guerra e la pace. Alcuni de' comuni più potenti esercitavano nella vacanza del trono imperiale le ragioni dell'impero (*iura imperii*) (3), altri credeano che al solo romano pontefice fosse devoluto in tal caso l'esercizio di quella suprema autorità.

(1) Boehmer, Cod. diplom. Francof.

(2) Liber iurium civ. Sarzanae; Nell'archivio di quella città.

(3) Nel 1307 Nonantula sottomettendosi a Bologna riconosce in quella città *iura imperii*. Lun g. IV, 65.

feudo di tante prestazioni ed angherie, che incomportabile n'era il peso.

Infine, d'angherie e di prestazioni senza numero erano aggravate le terre e le persone de' censuari, e durissima era la condizione de' coloni, o servi della gleba, fissi come abbiam veduto a guisa d'uno strumento meccanico alla coltivazione di questo o di quel podere.

Tre vasti moti operarono la redenzione degli oppressi.

I primi a levar il capo furono i feudatari minori contro ai grandi baroni nel principio del secolo undecimo. Procurò Corrado il Salico d'acquetar que' contrasti, riducendo in un corpo di leggi le consuetudini feudali. Per esse definivansi i dritti ed i doveri reciproci degli infeudanti e de' vassalli; e si diminuivano le cause di discordia: e chiamaronsi consuetudini per dinotare appunto che non erano leggi nuove, ma una scelta delle migliori, e più giuste, e più universali, già introdotte in tal materia o col solo lume della ragion naturale, o per analogia argomentando da altre leggi consimili; onde por freno all'arbitrio di chi, per aver consegnato ad altri terre che non poteva coltivar egli stesso, avrebbe voluto confiscar a suo profitto la persona e l'avere del beneficiario. Que-

ste leggi pratiche conservate per tradizione nella memoria de' vecchi e de' sapienti avean bastato gran tempo ai bisogni de' popoli; ma crescendo in numero, nascendo spesso de' dubbi sulla loro verde osservanza, talvolta avendosene sopra lo stesso punto due contrarie, dovettero per comune quiete essere rivedute, ordinate, scelte ed approvate. Ma questo rimedio non fu bastante a tanto male; e Milano fu spesso nel corso di più d'un secolo insanguinata per quelle feroci contese.

Le discordie tra i valvassori ed i valvassini, e molto più le contese così lunghe, così deplorabili tra Gregorio VII ed Arrigo IV, e soprattutto lo speciale favore del pontefice aiutarono le città e le terre allo stabile ordinamento de' comuni. Accadde il compimento di questa rivoluzione, che preparavasi da tanto tempo, nell'ultimo ventennio del secolo XI [1]: non tutte peraltro poterono in sul principio partecipare a quel moto. Magistrati municipali

(1) Da un diploma pubblicato dal Muratori risulterebbe che Ragusi fu la prima città ordinata a governo municipale. Nel 1044, Pietro, detto Slaba, priore (forse primo dei consoli), *cum omnibus pariter nobiles atque ignobiles mai tam senes, iuvenes, adolescentes, quam etiam pueri*, restituì certi beni all'abate di Santa Maria di Lacroma. Ciò si fece in presenza del vescovo Vitale, che pare avesse qualche partecipazione al governo. Antiq. Ital., dissert. LII.

col nome di consoli furono surrogati ai conti [1]; e da principio erano in pace giudici ed amministratori, e condottieri in guerra. Raimbaldo d'Orange, console di Nizza, andò cogli eletti del suo popolo al conquisto di Terrasanta [2]. Ma poi furono divisi gli uffizi, ed ai consoli di giustizia o de' placiti fu commessa l'autorità giudiziale; mentre i consoli del comune attendeano a governare col voto del consiglio segreto, o sia della credenza privata nei piccioli affari, del consiglio generale di tutto il popolo nei grandi. I vescovi continuarono in alcuni luoghi assai tempo ad essere come capi del municipio. Per molti anni Genova, Pisa ed altre città, mentre ampliavano coll'armi i loro dominii in regioni anche lontane, non mancavano ne' trattati di pace di stipulare per la loro chiesa vescovile aumento di giurisdizione spirituale, di censi e d'omaggi. A Milano gli arcivescovi furono oltre a due secoli capi dell'ordine de' capitani e valvassori;

(1) Generalmente, ma non dappertutto, i capi del comune ebbero questo nome. Nel privilegio concesso dal conte Ottone a Zutphen nella Gheldria l'anno 1190, in cui si dichiara che la città godrà *ea libertate qua liberior civitas ex illa parte montium usque ad mare fruitur*, dicesi che il comune sarà retto da XII scabini. Bondam, Charterboeck, p. 296.

(2) Gioffredo, Storia dell'alpi marittime, libro VII.

mentre il popolo e la plebe viveano sotto al governo de' consoli e dei podestà [1]. In altre città cessò quasi interamente ogni loro politica influenza. Così accadde in Asti.

Nel 1090 un Ottone, detto Risus, e Benedetta sua moglie vendevano *omnibus vicinis de Bugella* una casa ed una cascina. Da ciò appare che non v'era ancora a Biella formale ordinamento di comune; ma la semplice capacità d'acquistare, che quell'atto rivela, è un fatto fecondo d'importanti conseguenze per la storia del municipio italiano. Due anni dopo, gli abitanti di Saorgio, nominati individualmente maschi e femmine, fecero una donazione al monastero di S. Onorato di Lerino. Ma in carta del 5 febbraio 1093 troviamo già instituito in Biandrate un comune retto da XII consoli; il che fa necessariamente supporre che siasi ciò fatto ad esempio di Milano e d'altre notevoli città lombarde. I conti di Biandrate scesero a giusti patti d'accordo coi militi di Biandrate, e sotto a quel nome di militi intendo i valvassini [2], o feudatari minori, i quali insieme cogli uomini liberi, o buoni uomini,

(1) V. Corio.

(2) Non credo che la parola *militi* a quel tempo si possa intendere diversamente. Epidanno Cenobita, parlando appunto del moto

furono dappertutto il principio e il fondamento della libertà de' comuni, ch' essi ebbero il salutare avviso di fortificare coll' aggregazione della plebe [1]. Asti nel 1098 [2] era libera e stringeva alleanza coll' erede de' suoi antichi signori, Umberto II conte di Savoia. Libere erano Novara, Vercelli, Nizza di mare, Torino [3]; e poco dopo Chieri e Testona, ed altre terre di men riguardo ancora.

Il nome di comune non era nuovo. Usavasi a' tempi romani per dinotare il corpo de' cit-

de' valvassori minori contro ai maggiori, dice: *Foedus validae conjurationis in Italia exoritur. Inferiores namque* MILITES *superiorum iniqua dominatione plus solito oppressi, simul omnes illis resistunt coadunati.* Apud Goldast., Ret. alamann., tom. 1, part. 1. Ciò risulta ancora più evidentemente dal proemio della legge di Corrado sui feudi del 1037, che dice fatta *ad reconciliandos animos seniorum et* MILITUM. Quelli che qui si chiamano *seniores* sono poco dopo chiamati *maiores valvassores*, cioè capitani, ai quali sempre si contrappongono i militi. Murat., Antiq. ital., tom. 1, col. 609.

(1) Historiae patriae monum., chartar. tom. 1, col. 689.

(2) I nomi de' cinque consoli d'Asti si leggono in una carta del 1111, pubblicata nel Monumenta hist. patriae, chartar. tom. 1, col. 738. Memoria di nove consoli si ha in carta del 1123, ibid. col. 752.

(3) Arrigo V nel 1116 confermò ai Torinesi i buoni usi che godettero fin dai tempi di suo padre, ed approvò che continuassero a vivere in quella libertà in cui erano vissuti, con dipendere immediatamente dall' impero, salva la giustizia del vescovo. Monumenta hist. patriae, chartar. tom. 1, col. 742. Lotario nel 1136 dichiarò che Torino avea goduto *ab antico* e dovea godere la stessa libertà che le altre città italiche. ibid. col. 775.

tadini [1]. Continuò, come abbiam veduto, nel medesimo senso anche nei secoli barbari [2].

L'essenza del comune consisteva nell'autonomia, cioè nell'avor leggi, magistrati ed erario proprio. I più antichi esempi di questo reggimento politico si hanno in Grecia [3], e forse di Grecia la recarono in tempi assai remoti colonie greche in Italia. Ma i popoli ordinandosi dopo il mille a comune crederono di rinnovare una antica istituzione romana per aver dato il nome di consoli ai magistrati che aveano surrogato ai conti, marchesi e duchi, mentre, come sempre accade, non una ma più cause e romane e germaniche aveano cooperato a quella memoranda rivoluzione.

V'ebbero tuttavia da principio due, poi tre specie di comuni:

1° Comuni che aveano colle sole loro forze acquistata o conquistata l'autonomia, ordinata la forma comunale, sottraendosi compiutamente all'autorità del conte o marchese o duca, e non riconoscendo fuorchè l'autorità immediata dell'imperatore, come Genova, Pisa, Asti, Torino, Cambrai;

(1) Quomodo iste commune Milyadum vexarit. Cic. in Verrem.
(2) Form. Marculfi.
(3) V. Storia della Monarchia di Savoia, vol. I, 156.

2° Comuni che aveano comprato od altrimenti ottenuto per accordo dai re, conti, marchesi e duchi, vescovi ed abati, l'autonomia e la forma comunale; in tal condizione si pose, come abbiam veduto, la terra di Biandrate nel 1093. Insorta contro ai propri signori che erano fra i più potenti valvassori o capitani del regno italico, tanto potè coll'aiuto de' *militi* o valvassini che i conti di Biandrate furono costretti a dismettere ai consoli creati dal popolo l'ordinaria amministrazione della giustizia, riservandosi solamente l'esercizio del mero imperio ne' misfatti più gravi. A questa seconda specie di comuni sono da riferirsi la città di Leon in Ispagna, privilegiata di franchezza da Alfonso v verso il 1020; Londra che ricca e popolosa, e già sicuramente da tempi assai più antichi confortata di notabili privilegi, venne a patti col re Arrigo I, e proferendogli un annuo censo maggiore di quello che gli potea fruttare in altro modo la contea di Middlesex, in cui è posta quella capitale, n'ebbe in appalto il governo con tutte le prerogative che vi sono annesse, colla facoltà di proibire a chicchessia, ed anche al re ed alla sua corte, di alloggiare entro le mura della città [1]; Lincoln che già

(1) *Sciatis me concessisse civibus meis Londoniæ tenendam*

dai tempi d'Edoardo il confessore (1041-1065) avea la gilda mercatoria e la libertà; York, la cui libertà non è meno antica; e Beverley, che ai tempi d'Arrigo I ottenne l'*hansa* o gilda suddetta, e la confermazione del dritto di vivere secondo le leggi de' borghesi d'York [2]; Nantes la cui carta di libertà è del 1150; Compiègne che ottenne tre anni dopo ugual privilegio; Beauvais la cui *communia* risale a tempi assai più rimoti, e fu come quelle di Noyon, Saint-Quintin e Laon, autorizzata per danari dal vescovo.

A questa specie di comuni sono da riferirsi i *fueros* di Spagna conceduti dai re e dai *ricos-hombres* (baroni). Nelle lunghe guerre cogli Arabi, molti terreni già fertili erano inselvatichiti e deserti. Quando gli Arabi andarono cedendo poco per volta il campo alla virtù

Midilesex ad firmam pro trecentis libris ad computum ita quod ipsi cives ponent vicecomitem qualem voluerint de se ipsis et iusticiarium qualem voluerint de se ipsis ad custodiendum placita corone mee et ad eadem placitanda et nullus alius erit iusticiarius super ipsos homines Londonie. Questa carta che non ha data viene riferita al 1001, primo anno del regno d'Arrigo I. Rymer, Acta publica, I, p. 10.

A' tempi di Matteo Paris (sec. XIII) i cittadini di Londra si chiamavano i baroni di Londra *propter civitatis dignitatem et civium antiquam libertatem*; p. 711.

(2) Rymer, p. 10, 40.

cristiana, e i Goti e gli Iberi scendettero dalle montagne; per allettarli a stabilir nelle pianure fissa dimora, ed a dissodar le terre, si concedettero ai medesimi vari privilegi, e certe volte in uno stesso municipio, privilegi di varia natura alle diverse nazioni che vi concorreano. I borghesi si chiamavano *vecinos*, vicini. La cavalleria essendo un potente stromento di guerra, chi manteneva un cavallo era franco dalle gravezze. Secondo i *fueros* di Molena, i soli *caballeros* potevano essere eletti agli uffizi comunali. Allorchè i *fueros* cominciarono a crescere in prosperità v' accorsero in folla i nobili a farvisi aggregare [1]. I *fueros* ebbero principio ne' regni di Catalogna, Aragona, Leone e Castiglia. E in quanto alla Catalogna abbiam già indicato una base dei *fueros* nel privilegio concesso da Carlo il Calvo agli Spagnuoli nell' 844.

Tra i comuni della seconda specie dovremo similmente annoverare quelle terre che formando la *camera* o *fisco* imperiale erano perciò franche da ogni altra giurisdizione; e però si trovarono prima delle altre in condizione di dare conveniente sviluppo alla forma municipale.

(1) Rossew St-Hylaire, Recherches historiques sur les municipalités d'Espagne.

Tali furono molte città di Germania, come Francfort sul Meno, Boppard, Dortmund, Goslar. Francfort inscrivea ne' suoi sigilli: *Frankenvord specialis domus imperii* [1]. Più tardi anche in Italia alcune terre furono dichiarate camere dell' impero a fin d' assicurarne l' indipendenza; come Sarzana nel 1163, Chieri nel 1238 [2].

3° Comuni che si potrebbero chiamar rustici, vale a dire *vici* di soli coltivatori, privilegiati assai più tardi della forma comunale.

All' autonomia aggiunsero i comuni alcuno dei diritti di sovranità. Molti ottennero dagli imperatori, o s' attribuirono il dritto di batter moneta. Siccome ogni barone a quell' età d' oppressioni e di violenze usava la ragione delle armi, così anche il più debole comune facea la guerra e la pace. Alcuni de' comuni più potenti esercitavano nella vacanza del trono imperiale le ragioni dell' impero (*iura imperii*) [3], altri credeano che al solo romano pontefice fosse devoluto in tal caso l' esercizio di quella suprema autorità.

(1) Boehmer, Cod. diplom. Francof.

(2) Liber iurium civ. Sarzanae; Nell' archivio di quella città.

(3) Nel 1307 Nonantula sottomettendosi a Bologna riconosce in quella città *iura imperii*. Lunig. IV, 65.

Molti comuni aveano anche la maggior parte dei diritti regali, le acque, le strade, i ponti, i pedaggi, ossia le dogane, i dazi, le gabelle. Altri più deboli si contentavano dell' autonomia e di qualche diritto che strappavano laboriosamente e il più sovente compravano dai loro antichi signori. Del rimanente i comuni formavano una lunga scala; dai più alti, dove la parola comune indicava una città poderosa che chiudeva arditamente le porte all' esercito imperiale, e ne lasciava a piè delle forti e ben difese sue mura consumar l'orgoglio e la potenza, fino ai più bassi dove la parola comune dinotava una piccola terra, suddita di un principe o barone, o d'un altro comune[1], v' erano infinite gradazioni di libertà e di potere; ma anche il più misero comune godevasi il privilegio d'autonomia, salvaguardia contro gli abusi d'autorità.

Ma i comuni popolosi e ricchi dipendenti da un principe, che era egli stesso vassallo

(1). V' erano comuni che si sottometteano alla signoria di due altri comuni.

Huniversus populus Novarum (Novi) *diuites mediocres et pauperes, milites et pedites* si sottoposeto nel 1135 per una metà a S. Lorenzo di Genova, per l'altra metà a S. Siro di Pavia. Archivio di corte.

dell'imperatore, erano sudditi poco agevoli a maneggiare; sommamente gelosi de' loro privilegi, studiavano piuttosto a menomare l'autorità del sovrano, che ad impedire che questi riscuotesse da loro maggior debito o maggior obbedienza di quello che ne' loro privilegi era scritto.

L'organizzazione de' comuni s'andò, per quanto mi sembra, compiendo nel modo seguente.

Quella qualsiasi forma d'ordinamento municipale o di gilda, ossia società mercatoria di vicinati o società parrocchiali[1] che già esisteva, si rifuse in una più generale associazione, nella quale entrarono i valvassori (*milites*); i buoni uomini, o nobili, o uomini liberi, e gli arimanni o famiglie militari; gli artigiani e il popolo minuto. Nelle sole città più potenti penso che partecipassero a quel patto alcuni de' grandi valvassori, o capitani. Queste compagnie furono dapprima in qualche luogo giurate a tempo, come per esempio a Genova, a Savona, a Albenga, e poi in perpetuo; ed erano, come definisce il professore Raggio, associazioni di persone della città e del distretto e talora anche fuori, aventi

(1) Questa divisione in vicinati condusse poi alla divisione per porte, quartieri o sestieri.

diritto, voce ed azion nel governo[1], i quali, conviene aggiungere, si guarentivano scambievolmente sicurezza, giustizia, tranquillità. Erano questi comuni democratici, poichè tutto il popolo vi partecipava. Ma di fatto ne' primi tempi vi primeggiavano i nobili, siccome sembra indicarlo la distinzione in molte città osservata di consoli maggiori e minori[2], e l'eredità di alcune cariche in certe famiglie, e le sette popolari che generalmente nel secolo XII insor-

(1) Monumenta hist. patriae, leges municipales, col. 257. Nomi di quattro consoli di Genova nel 1117 si hanno da un laudo da loro pronunciato *in praesentia bonorum hominum*, nella chiesa di S. Lorenzo, sopra la decima del mare dovuta al vescovo di Genova; e sono Lanfrancus Roza, Obertus Malus Ocellus, Lambertus Gezo, Oglerius Capra. Notisi, per segno della civiltà più avanzata de' Genovesi, che quasi tutti i buoni uomini che assistevano al placito, o laudo, avean cognome, fra i quali un Guido Spinola, un Avogadro, un Fornari, ed altri, *quorum nomina*, dice il notaio, *sunt difficilia scribere*. Da registro membranaceo sincrono intitolato: *Laudamenta consulum de communi et de placitis*.

(2) Una lettera dei Pisani a que' di Nizza del 1115 ha il seguente indirizzo: *Omnipotentis Dei gratia venerabili episcopo de Nictia, atque omnibus bonis hominibus et sapientibus civitatis eiusdem* MAIORIBUS *sive* MINORIBUS *P. divina clementia Pisanorum archiepiscopus, consules et vicecomites cum universo populo Pisano salutem*. Gioffredo, Storia dell'Alpi marittime, lib. VII.

Nel 1126 i cinque consoli e gli arimanni di Mantova fecero un contratto coll'abbate di Polirone. Arimanni sarebbe qui forse nel senso di *milites?* e in quel caso il governo sarebbe allora stato ridotto nelle mani dei soli valvassori o nobili? Io credo che piuttosto la parola arimanni sia qui l'equivalente del *boni homines* o liberi. Antiq. ital. dissert. LII.

sero contro alla tirannia de' nobili. I consoli per altro si sceglievano tanto dai magnati che dal popolo. Scrive infatti Ottone di Frisinga, che tre ordini di persone aveanvi ne' comuni d'Italia, cioè de' capitani, de' valvassori, e della plebe, e che *ad reprimendam superbiam non de uno sed de singulis praedicti consules eliguntur*. Parlo qui dell'Italia. In Francia, in Inghilterra e in Germania, come in Italia, le grandi città commercianti poste in sul mare o su fiumi navigabili dovettero conservare e riordinar le prime una qualche forma di reggimento municipale ed un diritto municipale che servisse di tutela ai loro traffici, poichè il commercio vuol poche leggi e certe, e di certa ed immediata applicazione. Il *ius mercatorium* parmi che fosse in quelle città la prima base del *ius municipale*. Così dovette accadere a Arles, Marsiglia, Narbona, Tolosa, Mompellieri. Così a Ratisbona, Augsbourg, Wurtzbourg, Bamberg, Utrecht di cui sono citate nel secolo XI (e le avevano già molto prima sicuramente), *institiae mercatorum*, un particolar dritto commerciale (1);

(1) Monumenta Boica, vol. XXIX, 61; XXXI, 310. — Gemeiner Ueber den Ursprung der Stadt Regensburg. — Haeberlin, Analecta medii aevi, 499, 511.

così soprattutto Colonia, i cui famosi statuti servirono di norma a quelli di Soest in Vestfalia, di Magdebourg, Lubecca e di molte altre città germaniche, di Friborgo in Isvizzera, e fino di Visby in Isvezia.

Le genti che aveano comuni i traffici voleano avere altresì comuni le leggi, per quanto la diversa loro condizione di sito e d'usanze il consentiva.

I comuni nati dalle private associazioni, altre ne contrassero per mantenersi sia contro le insidie degli imperatori e degli altri principi od anche d'altri comuni, sia per la difesa del loro commercio. Celebre sopra tutte per aver assicurato coll'aiuto del papa la libertà d'Italia è la lega Lombarda cominciata contra l'imperatore Federigo Barbarossa. Poco dopo si formò coi medesimi intendimenti la lega Toscana (1198).

Se queste leghe avessero potuto sopravvivere al proprio trionfo, spegner gli odii che faceano insorgere una città contra l'altra, unire, almeno in ciò che riguardava la comune difesa, tutti gli animi in un vincolo comune; non sarebbe sì presto caduta la libertà sotto alla clava de' tiranni, e i nomi imprecati degli Ezzelini e dei Malatesti non funesterebbero le pagine della nostra storia.

Servì di vincolo comune a molte città germaniche il commercio.

Confederate e comborghesi nell'interesse del commercio, della pace pubblica e della libertà furono le città del Reno che dopo molte parziali confederazioni (1) si strinsero in lega nel 1255 in numero di sessanta, insieme coi tre elettori ecclesiastici (2); e la lega anseatica ancor più antica, la quale crebbe in breve al numero d'ottanta città commerciali divise in quattro collegi, di cui Lubecca, Colonia, Brunswich e Danzica erano le capitali; ma Lubecca teneva il primo luogo. La lega anseatica aveva all'estero quattro fattorie principali; a Londra, a Bruges, a Bergen e a Novogorod.

Per proteggere i viaggiatori e render sicure dai malfattori le strade pubbliche contrassero alleanza anzi fraternità (*hermundad*) nel 1260 molte città di Castiglia e dell'Aragona (3). Nei secoli XIV e XV furono celebri le leghe svizzere.

(1) Nel 1235 vi fu lega de' giudici, consiglieri e borghesi di Magonza, Colonia, Spira, Worms, Strasborgo e Basilea contra que' che rompean le strade e que' che levavano pedaggi ingiusti. Deputati delle varie città giudicavano in dieta gli attentati contro la pace pubblica. Muller, tom. I, cap. XVI.

(2) Struvius, p. 498. — Kortum, Histoire de la naissance des républ. fédératives. — Sartorius, Hist. de la Hanse teutonique; *hansa* suona lo stesso che università.

(3) Azevedo, Comment. in regni Hispan. constitut. p. V, 220.

Spesso accadeva che due o più comuni stringendo lega e fratellanza, s'accomunassero l'uno all'altro la borghesia, e per segno di maggior unione s'accordassero ad essere governate da un solo podestà; ma queste amicizie non erano mai di lunga durata.

Quelle che viveano perennemente a governo comune non erano che povere terre fra le montagne, come la repubblica d'Andorre sul pendio meridionale dei Pirenei. In Piemonte nella valle di Maira era una repubblichetta composta di dodici comuni, che si sottoposero più tardi alla protezione piuttosto che signoria dei marchesi di Saluzzo (1). Anche la Valsesia formò ai tempi della lega Lombarda uno stato federativo indipendente (2).

Il grand'uso che in difetto di nazionalità si facea delle associazioni nel medio evo appare anche dalle leghe parziali contratte fra vari castellani di Germania per difendersi dai più potenti, note sotto al nome di Ganerbinato; e nella cura che aveano i comuni, ancorchè sud-

(1) I nomi di questi comuni sono; Acceglio, S. Michele, La Marmora, Canosio, Celle, Stroppo, Elva, Alma, Ussol, Prazzo, Pagliero e Lottulo.

(2) Vedi l'articolo da me scritto nel *Dictionnaire de la conversation: Villes libres du Piémont*.

diti di qualche principe, di riservarsi il diritto d'aggregare nuovi cittadini o nuovi borghesi [1].

Ma se nel medio evo grande e magnifico fu l'uso del principio d'associazione, non ne fu meno grande l'abuso; cominciarono i popolani contro ai nobili a far setta, quindi i nobili contro ai popolani; talora un'arte contra l'altra. Quindi ne' comuni una setta occupava il governo e bandiva l'altra; o due sette di forze pressochè uguali se lo strappavan di mano con empia e deplorabile vicenda; devote ambedue non della libertà o del pubblico bene, ma del potere. Questo fu il verme corroditore che guastò quei corpi politici; questo il veleno che ne rendette così spasmodica l'esistenza; questo il soffio che le fe' naufragare.

La coesione dei valvassori, dei liberi e del popolo fondò l'indipendenza de' comuni. La disgiunzione di questi elementi ne causò i travagli, ne preparò la ruina.

(1) Verso il 1188 Tommaso conte di Savoia «*ne de cetero status civitatis Augustensis revocetur in dubium* FORINSECOS MILITES CLIENTES *et* RUSTICOS *qui iuraverunt cum hominibus civibus Auguste sicut predictos cives nostros in eadem protectione et defensione recipimus. Idem fecimus de eis qui in posterum civibus nostris se socigverint*». Da registro membranaceo del secolo XIII conservato nell'archivio vescovile d'Aosta, fol. 19.

Il popolo delle campagne angariato sempre ed oppresso dagli immediati signori e dai signori de'signori, lasciò qualche volta i pacifici lavori dell'agricoltura, e si levò in armi. Il popolo delle campagne era formato, come abbiam veduto, di servi della gleba, di censuari e di rustici liberi.

I servi o coloni pare che fossero in origine schiavi di guerra, che vennero destinati alla coltivazione de'poderi, e cambiarono per tal guisa vantaggiosamente la servitù personale nella servitù reale.

Ma poi le angherie da cui furono oppressi rendette assai misera la loro condizione. L'oppressione li fece accorti, lo stento arditi. Da una parte fecero lega co'rustici liberi, dall'altra si procacciarono la protezione de'potenti (*patrocinium vicorum*), ed in principio del v secolo doveano gli Imperatori cercar di reprimerne l'insolenza. Sotto al regno de'Barbari il numero de'rustici liberi andò scemando, la sorte degli agricoltori peggiorò, ma non lasciarono essi di riscuotersi tempo a tempo coll'armi dall'oppressione, di farsi mantenere ed ampliare quelle buone consuetudini che anche pel popolo delle campagne furono principio di libertà.

Un capitolare di Ludovico il Pio rammenta

le congiure de' servi in Fiandra ed in Mempisco, e ne dichiara mallevadori i padroni [1]. Nel secolo seguente, ricorderemo la rivolta degli Stellinga, o restauratori Sassoni, che tentarono nell'841 di ristabilire il paganesimo; quella dei contadini di Turgovia contra la nobiltà ed il clero nel 992; la congiura de' villani di Normandia contro Riccardo II verso il mille. Nello stesso secolo fecondo, massimamente in Italia, di tante rivoluzioni, anche i rustici tentarono di levarsi non solo a libertà, ma quasi all'indipendenza. Memorabile è un luogo d'Epidanno cenobita là dove raccontando all'anno 1041 la lega de' valvassori minori contro ai maggiori soggiunge: « Alcuni eziandio di servil condizione « cospirando per protervä fazione contro ai loro « signori statuirono a se stessi giudici, ragioni « e leggi (*iudices, iura ac leges*), per reprimere « i quali insorsero il vescovo di Milano « e gli altri primati (*senatores*) d'Italia, per « richiamarli se potessero da tanta insolenza. « Ma in niuna guisa voleano acquietarsi finchè « per carta fu loro concesso dal re che inviolate « rimanessero le consuetudini de' loro padri « (*ius patrum suorum*) » [2].

(1) Walter II, 470.

(2) Apud Goldast., Rer. alamann. tom. I, pag. 1.

Quindi appare che i rustici d' Italia volevano anch'essi godere il beneficio dell' *autonomia*, e che se non poterono ottenere, ottennero per altro la confermazione de' buoni usi antichi. Ma poi dopo il secolo XII propagatasi la forma comunale poco per volta ad un buon numero di *vici*, acquistò per tal modo una gran parte dei rustici anche quella discreta indipendenza a cui aspiravano.

Anche in Germania i villici più potenti sembra che mostrassero spiriti impazienti di servil condizione. Se ne duole Ekkehardo giuniore ne' *Casi del monastero di S. Gallo*, dicendo che i villici maggiori (*villici maiores locorum*), de' quali è detto *quia servi non timent, tument*, cominciavano a portare scudi ed arme lucenti; il che era vietato ai servi [1]. A Worms ne' primi anni del secolo XI i servi del vescovo, chiamati famiglia di S. Pietro, insorgevano l'un contra l'altro per la più misera cagione a guisa di fiere, e s'ammazzavano frequentemente, talchè nel corso d'un anno v' ebbero 35 omicidi. Il vescovo Burcardo, che deplora questi eccessi negli statuti del 1024, comminò a questi omicidi la pena usata ora solo tra i selvaggi dell'America Set-

(1) Apud Goldast. Rer. alamann. tom. I, p. 30.

tentrionale, di strappar al colpevole la chioma insieme colla pelle del capo, e di forargli ambedue le mascelle con un ferro arroventato (1).

Non mancava dunque ai servi l'ardimento, e soprabbondava la forza. Ma l'affrancamento dei vici fu in Germania, in Francia e ancor più in Inghilterra ristretto e tardo.

Altri vasti moti de' rustici dopo il secolo x furono la guerra de' villani dell'Iutland e della Scania per l'aggravio della decima ecclesiastica contro Canuto il santo e contro Assalonne di Roskild arcivescovo di Lund (1180-86); la guerra degli Steding di Frisa contro ai conti d'Oldenbourg, che tentavano di soggiogarli nel 1187, e poi contro all'arcivescovo di Breme per fatto di decime e prestazioni nel 1207; la ribellione de' pastori di Fiandra e di Picardia guidati da un fanatico chiamato il gran maestro d'Ungheria contro al clero nel 1251; gli orribili eccessi de' cento mila contadini di Beauvoisis, di Laon, di Soissons e di altre parti contro ai nobili nel 1358 (2); la rivolta de' contadini inglesi guidati da Wat Tyler, Ball, Straw e Littester, sotto

(1) Leges et statuta familiae S. Petri. Walter III, 775.

(2) L'esercito de' rivoltosi chiamavasi *La Jacquerie*, dal nome di *Jacques Bonhomme*, personificazione di dileggio data dai nobili ai contadini.

al pretesto della capitazione imposta da Giovanni di Gand, tutore del re Riccardo II nel 1380 [1]. Infine nel 1387 nel Canavese, nel Vercellese, nel Vallese, nella Tarantasia ed in altre parti, il popolo delle piccole terre e delle campagne si levò a rumore contro ai nobili ed ai prestatori, e parecchi ne martoriò ed uccise, e fra gli altri Giovanni di Montalenghe, signor di Val di Brozzo; arse e diroccò le castella di Brozzo, Cly, Lessolo, Strambinello, Castellamonte, Astrutto, Arundello e Lorenzè. Questi sollevati si chiamavano Tuchini, cioè come spiega qualche autore, Tuttiuno [2]. E forse a questo tempo nacque nell'alto Vallese e fra i Tuchini il famoso ostracismo della *mazza*. Quando un potente barone si rendeva incomodo alla pubblica libertà, si effigiava una grossolana imagine di legno che s'intendea doverlo rappresentare. Mandavasi di porta in porta, e quanti voti v'aveano per la condanna, tanti chiodi si piantavano entro la *mazza*; quando la moltitudine de' chiodi

(1) Wachsmuth, Révoltes et guerres des paysans du moyen âge.

(2) A Petro Pilori, quia inculpabatur de liga facta in Tarantasia a Saxo superius contra nobiles et Lombardos, XVI flor. auri parvi ponderis. Conto d'Amblardo Gerbais, tesor. gen. di Savoia, 1386-87. Conto di Pietro Ducis, tesoriere del conte di Savoia, 1390.

avea dimostrato la volontà del maggior numero, portavasi la *mazza* a furor di popolo alla porta del condannato, il quale d'ordinario fuggiva, abbandonando il castello, che veniva incontanente diroccato. Per tal guisa si liberarono i Vallesani dei Rarogne, dei Châtillon e d'altri potenti e prepotenti baroni (1).

Ma niuna di queste rivolte, contaminate in generale da atroci crudeltà, ebbe effetto corrispondente ai disegni de' rivoltosi. La condizione de' rustici dell' Iutland, della Scania e della Frisa era quasi libera: al nome di Frisone andava per popolare proverbio unito l'epiteto di *nobile e libero*; e le guerre da loro

(1) Spon, Hist. de Genève I, 122. — Raoul-Rochette, Lettres sur la Suisse. Queste leghe e questi giuramenti erano cose usate fra borghesi e fra rustici, quando si temeva qualche danno, o quando si pativa aggravio dagli ufficiali del signore. Nel 1281, in tempo dell' incurabile malattia del conte Filippo, i nobili ed i cittadini d'Aosta giurarono di mantenere la libertà della città d'Aosta *tam de porta S. Ursi, quam de Becheria*, contro qualunque persona, eccettuato il conte di Savoia.

Nel 1363 gli abitanti di Val di Cogne insorsero contro al castellano del vescovo, lo cacciarono a sassate, e lo assediarono nella torre in cui s'era rinchiuso; fecero lega tra loro, per atto pubblico e con giuramento; proibirono i sacramenti della Chiesa a chi ricusasse di farne parte, e cercarono la protezione d'uomini potenti, ed alcune perverse società *(Ad quasdam malas societates accessisse)*. Carta dell'arch. di S. Marcel, comunicata dal Padre Dezuzinge, cappuccino.

sostenute con infelici successi non tolsero, ma scemarono quell'invidiabile prerogativa.

Nè meno liberi di libertà minacciosa al potere sovrano doveano essere que' paesani di Carinzia, innanzi ai quali di cerimonie cotanto mansuete si circondava l'avvenimento al trono del duca.

Un contadino della stirpe degli Edlinger veniva a sedersi, nel giorno che il duca doveva entrar in possesso, sul trono di marmo a Zollfeld. Fuori del recinto era tutto il popolo adunato. Il principe compariva in abito contadinesco, con un cappello grigio in capo, un mantello grigio sopra le spalle, con in mano un bastone da pastore, guidando un toro nero ed un cavallaccio dei campi. Dopo lui veniva la nobiltà in abiti di gala. Quando il villano seduto sul trono vedeva avvicinarsi il duca, gridava nel dialetto de' Wendi: « Chi è che s'appressa con tanta baldanza? - È il principe del paese, rispondeva il popolo. - È egli giusto giudice? Ha egli a cuore il ben pubblico? E egli nato libero e cristiano? - Lo è e lo sarà, rispondeva ancora il popolo. - Io chiedo allora con qual ragione egli mi farà abbandonar questo posto, diceva il villano. Rispondeva il conte di Gœrz: Il principe te lo comprerà 60 pfen-

ning; questi due animali saranno tuoi. Libero sarai tu colla tua casa; e non pagherai nè decima, nè censo. Il villano dava allora al duca una leggiera gotata, esortandolo a far buona giustizia, e si ritirava, conducendo seco il cavallo e il toro.

Il novello duca sedeva sulla sedia di marmo, brandiva la spada verso i quattro venti, e prometteva giustizia al popolo.

In segno di semplicità beveva due sorsi di acqua fresca, facendosi coppa del suo cappello. Poi andava ad assistere ai sacri uffizi nella chiesa di San Pietro; indi banchettava in abiti principeschi, e dopo il pranzo, assiso sopra un'altra cattedra posta sul pendio della collina, colla faccia volta verso il sole, alzando la mano giurava di mantenere i diritti del paese. Mentre attendeva a ricever omaggi ed a distribuire i feudi, cessava ogni legge, si potea rubare, e metter foco ne' beni altrui impunemente, a meno che non venissero ad accordo co' malfattori. Ma questo bestiale interregno per buona sorte era breve.

Queste cerimonie usate ancora ne' secoli XIII e XIV erano, come si vede, gravi di molto senso, nè poteasi con maggior evidenza ricordar l'origine e gli obblighi della suprema delegazione

sociale. Anche al margravio di Juliers l'amor proprio de' vassalli aveva imposto l'obbligo di bizzarre singolarità, in occasione della sua entrata in ufficio; imperocchè dovea cavalcare fino al luogo onde sorte la Ruhr sopra un cavallo orbo, di color bianco, con sella di legno, briglie di scorza di tiglio, sproni di biancospino e un baston bianco in mano (1).

Negli altri paesi, in Francia e in Inghilterra particolarmente, la condizione de' villani continuò ad essere miserabilissima; e più miserabile sarebbe stata, se per vera si fosse tenuta nel suo tremendo rigore l'opinione di Beaumanoir, il quale scrive che i servi sono così soggetti al loro signore che questi può pigliarsi tutto ciò che hanno alla morte e alla vita, e i loro corpi incarcerare sempre quando gli piaccia, a torto od a ragione, senza renderne conto ad altri che a Dio (2). Ma le idee camminavano. Un bel giorno,

(1) Grimm. 252, 254, 257. La convenienza di ricordare a chi è sollevato all'apice delle umane grandezze, ch'egli è polvere e ritornerà in polvere, si trova in più cerimonie dell'esaltazione del papa, e segnatamente in quella della stoppa che s'arde innanzi a lui, cantando: *Sic transit gloria mundi*; e nel vaso pieno di ceneri e d'ossa che si presentava al novello imperator d'Oriente, mentre gli si domandava come desiderava fosse edificato il suo sepolcro, Martene II, 569.

(2) Coutume de Beauvoisis. — In Alemagna il popolo ha conservato gran tempo questo proverbio: È mio, lo posso lessare ed arrostire. Grimm, 345. — Negli atti antichi si trova sovente accen-

o per danari, o per paura, o per scrupolo di coscienza, il barone cominciava a determinare le tasse in somma certa, da non potersi varcare; cominciava a permettere che il figlio succedesse al padre, il fratello al fratello; ad assegnar pene e multe invariabili a ciascun misfatto; prometteva di non obbligar i suoi sudditi a rendersi sicurtà per lui; di non toglier da loro a prestanza i materassi e l'altro arnese; e soggiungeva: se io non eseguissi quanto prometto, possiate difendervi contro di me per via di ragione in tutti i modi. E i nobili presenti a quell'atto giuravano d'aiutar quella delle due parti per cui stesse il diritto[1]. Più tardi, la ragion di succedere s'estendeva fino al quarto o al quinto grado di parentado; talora si attribuiva eziandio alle femmine; si riconosceva o si dilatava la rappresentazione comunale; e le si concedeva parte di giurisdizione e diritto di gabellare il vino ed altre derrate. I signori di Quart (Aosta) concedendo nel 1325 varie franchezze ai loro uomini di S. Cristoforo, dichiararono voler in tal guisa provvedere alla salute delle anime de' loro predecessori, se alcuna

nata la vendita d'una metà d'un villano, d'un quarto di villano. Tale espressione si riferisce al censo ed ai servizi cui era tenuto.

(1) Franchesie Doliani, 1197.

cosa avessero usurpato ingiustamente, col patto che essi uomini e donne in nome proprio e dei loro predecessori *remittant et parcant atque condonent et relaxent sicut melius possunt omnem iniuriam, omnem rancorem, omnem maliuolenciam animabus omnibus utriusque sexus omnium dominorum mortuorum domus et hospicii de Quarto* [1].

Non ho parlato degli Svizzeri nè dei Fiamminghi, perchè i loro fatti sono rivolte d'un intero popolo contro un oppressore straniero. Gli Svizzeri per levarsi a libertà procedettero per via di leghe tra comune e comune, vivendo, in quanto al reggimento interno, a quel modo che meglio a ciascuno gradiva. I poveri abitanti delle alte montagne, a forma più popolare; i borghesi delle città imperiali a forma più oligarchica.

I semi di libertà in quella parte della Borgogna alemanna che poi si chiamò Svizzera dalla felice terra onde nacque il primo impeto all'indipendenza, derivarono dalle stesse cause che abbiamo in generale già esposte. I duchi di Zœringen investiti del rettorato, ossia della luogotenenza imperiale sull'antico reame di

(1) Arch. di S. Cristophe, comunicato alla R. Deputazione di Storia Patria dal padre Camillo Dezuzinge.

Borgogna, molto si piacquero nel secolo XII a formar nell'Elvezia borghesie e comuni, a cinger di mura i villaggi, ad erger città in cui i nobili di second'ordine e il popolo trovassero sicurezza, giustizia e pace. Così nel 1178 sorgeva la città di Friborgo nell'Uechtland sopra un'alta riva della Sarina. E nel 1191, regnando Bertoldo v di Zœringen, Conone di Bubemberg cingeva per suo ordine d'un gran giro di mura poche casucce in una penisola formata dall'Aar, appresso alla collina di Gurten. Era l'origine di Berna. Nel secolo seguente il piccolo Carlomagno, Pietro di Savoia, prima conquistava, poi organizzava il paese di Vaud, e ne ampliava la libertà. Intanto viveano ne'Waldstetten quieti e sicuri, in discreta libertà, all'ombra de'privilegi de'monasteri di Zurich, di Murbach, di Vettingen, popoli pastori, lieti della loro semplice e povera ma tranquilla esistenza, sotto l'ecclesiastica dominazione. Ma quando la famiglia de'loro antichi avvocati assunta agli onori imperiali volle calpestarli, s'udì tra quelle montagne dirupate il primo grido d'indipendenza addì 7 di novembre del 1307, là nel prato del Grutli, dove il promontorio di Wytenstein si erge dall'acque del lago; e poi il 23 giugno 1313 gli abitanti dell'alpi d'Uri, Schwitz e Unter-

walden segnarono il primo patto di quella gloriosa lega, che si chiamò lega alemanna, e più tardi confederazione svizzera.

A quella lega accostaronsi diciasette anni dopo Lucerna, trentasei anni dopo Zurigo, nel 1352 Zug, nel 1481 Berna, Friborgo e Soletta, nel 1513 Appenzell. Intanto altre leghe s'andavan formando, altre città e terre acquistavano l'indipendenza, e si confederavano quale con tutti i cantoni, come Mulhouse nel 1515, il Vallese nel 1529, Ginevra nel 1588; quali co' sette cantoni più antichi, come la lega Grigia nel 1497 e la lega Caddea nel 1498; quali con alcuni cantoni solamente, e quali co' soli cantoni cattolici. Il paese di Vaud, stato lungo tempo suddito di Berna, fu sollevato non son molt'anni all'onore di stato libero e confederato.

Nelle Fiandre il commercio aveva ab antico assicurata la libertà. La forma comunale erasi svolta colla preponderanza dell'elemento popolare, per la gran forza e la ricchezza de' collegi d'artefici. Cambrai fu la prima città di Fiandra che si governasse a comune. Sebbene quella forma di governo sia un po' leggermente riferita da qualche scrittore al secolo x, non la credo però più antica dell' xi. Poichè il fatto d'aver cacciato il vescovo o d'essersi governata qualche

tempo da sè, era un preludio all'organizzazione comunale, ma non prova che siffatta organizzazione già vi si fosse compiuta. Verso la metà del secolo XII vi fiorivano i comuni d'Arràs, di Péronne, d'Hesdin. Poco dopo s'ha memoria di quelli di Gand e di Bruges (1).

I loro privilegi erano, o si credea che fossero il palladio della loro industria, onde n'erano doppiamente gelosi, e per l'interesse morale per cui fin da' tempi più antichi i Belgi ed i Fiamminghi mostraronsi intolleranti d'ogni oppressione, e per l'interesse materiale il quale può pur troppo soventi volte più che l'interesse morale. Essi correvano ai tumulti ed alla guerra ordinati per corpi d'arti, come si trovavano, con tutto l'ardore d'un popolo appassionato alla libertà, con tutta la tracotanza d'un popolo ricco, con tutta la ferocia d'una plebe ignorante. La sconfitta che toccò Filippo il Bello a Courtray nel 1302 non fu che prenunzia di tante altre, che mo-

(1) V. Meyer, Ann. Fland., e le cronache di Benedetto Petersbourough e di Rodolfo di Diceto. Nel secolo seguente Tommaso di Savoia, conte di Fiandra e d'Hainaut, diede una keure o carta di libertà a Bourbourg, a Caprick, a Deinse, a Euloo, a Mude, e modificò quelle di Bruges e di Dam. V. § Génois, Inventaire des titres de Flandre.— Reiffemberg, Relations entre la Belgique et la Savoie. — Cibrario, Storia della Monarchia di Savoia, volume II.

strarono alla nobile cavalleria di Francia quanto potessero i *godendac* maneggiati da mani callose e villane [1].

(1) Aegidii de Roya, Annales belgici. *Godendac*, che volea dire *buon giorno*, era il nome delle mazze adoperate dai Fiamminghi.



CAPO V

Riordinamento della giurisdizione ecclesiastica. Progressi delle nuove monarchie. Prosperità e decadimento de' comuni.

L'antica società erasi disciolta sotto alla forza della barbarie, che sempre tende a disgregare, esagerando la forza individuale a pregiudizio della collettiva.

Disordinata era la Chiesa; poichè i principi ne aveano invaso il patrimonio, dispensavano benefizi ecclesiastici ai loro aderenti laici, davano o vendeano agli ecclesiastici le investiture dei vescovadi e delle abbazie, e pigliavano qualche volta per se medesimi il titolo d'abbate di qualcuno dei più ricchi monasteri, per goderne le rendite. Molti prelati per favorire i congiunti e gli amici seguitavano quel mal esempio a malgrado dei decreti pontificali, a malgrado delle leggi stesse

de' principi [1]. Per altra parte molti vescovi ed abbati aveano guadagnato in podestà temporale quanto avean perduto della indipendenza e della libertà ecclesiastica. Potenti alla guisa de' laici, laicizzavano. E fin dai tempi di Carlo il Calvo (845) si movean querele perchè alcuni vescovi angariassero i ministri di povere chiese, e moltiplicassero le visite, per moltiplicar le estorsioni; e già un secolo prima (742) Carlomanno presiedendo il solito concilio di vescovi e baroni, proibiva ai cherici di portar armi e d'andar alla guerra, e le caccie e il vestire a guisa de' laici. Col che non si faceva altro che promulgar di bel nuovo quanto già disponeano i sacri canoni [2]. È noto quali rimedi apprestasse a tanto male l'alta mente e la ferrea volontà di Gregorio VII, e come rivendicasse alla Chiesa l'onore e la podestà, che contro all'intima natura della gerarchia ecclesiastica e contro alle disposizioni de' sacri canoni l'imperiale avidità avea per qualche tempo assorbito. Ma non riuscì a torre ai principi ogni ingerenza ne' benefizi ecclesiastici, perocchè col nome di diritto

(1) Fin dall'878 lo proibiva Adelgiso principe di Benevènto. Ottone III dichiarava ribelle chi s'attentasse di ciò fare. Ma tutto in vano. V. Antiq. ital., dissert. LXXII.

(2) Walter, II, 20; III, 3 e seg.

di guardia o di regalia continuarono ad occupare i beni temporali de' vescovadi vacanti, sotto specie di non lasciarli indifesi in un tempo in cui la legge non avea virtù di proteggere, se non vi s'aggiungea la protezion del potente; ma in realtà per goderli. In Inghilterra dopo la conquista normanna (1066), la podestà regia fù sì violenta che le chiese si vendeano e si davano in appalto; onde Arrigo I succedendo nel 1101 al fratello Guglielmo II, dovette ad istanza de' prelati e baroni far questa promessa: « Do la libertà alla santa Chiesa di Dio, cosicchè « non la venderò nè la darò a fitto (*non ven-* « *dam nec ad firmam ponam*), nè morto un arci- « vescovo, vescovo od abbate, alcuna cosa pren- « derò del dominio della chiesa [1] ».

Tuttavia l'opinione che respingeva i laici dal goder i beni temporali delle chiese aveva fatto immensi progressi, e frequenti erano a quel tempo le spontanee rinunzie a tale abuso [2].

(1) Statuts of the Realms, I, pag. I.

(2) Una carta di data incerta, ma del principio del secolo XII, conservata nell'archivio vescovile di Moriana, contiene la restituzione fatta da Berlio *de castro quod dicitur Fabricas*, e Gunfredo suo fratello, della quarta parte d'una chiesa e di tutte le altre che possedono nel vescovado: *Quia rectores ecclesiae testantur nullum laicorum debere ecclesias possidere, sed potius dum possederit excommunicationi subiacere*. Un'altra carta dello stesso archivio

Disordinata era la civil società, poichè prevaleva nelle monarchie contro l'autorità regia la prepotenza de' grandi valvassori, che noi d'ora in poi con vocabolo più moderno chiameremo baroni [1]. Erano i baroni, come abbiam veduto, durissimi tiranni ai militi, che teneano da loro terre in feudo; ai rustici che gemeano sotto al giogo della servitù. Ma sopra tutto era la potenza di questi grandi pericolosa ed invisa ai sovrani fondatori delle nuove monarchie; e se i baroni turbolenti e minacciosi non poteano [illegible]

senza data, ma forse anteriore di qualche anno, contiene la restituzione che fa Viffredo *de castro qui dicitur Camos* alla chiesa di Moriana delle chiese d'Ayton, di Bonvillaret e di Randens, dichiarando che nè egli, nè sua moglie non potranno più imporre alle medesime nissun servizio.

(1) Alcuni derivano l'origine della parola barone dal latino *baro* o *varo*. Quantunque l'ultima significazione della parola dinotasse contumelia e si dicesse per stolto, osservano che secondo la filosofia delle lingue il senso cattivo ha dovuto succedere al buono, e che in origine dovette significare forte o generoso. Abbondano in vero nelle rivoluzioni delle parole esempi di tal natura. Nondimeno sembra più naturale il dedurre l'etimologia de' baroni moderni dal teutonico *ber*, signore. Questa voce fu in uso fino al secolo XIII anche negli atti francesi; ed ho veduto più carte, stese in tal lingua, nel paese di Vaud e nelle vicine provincie francesi, in cui i principi stessi vengono chiamati *nobles bers*. *Noble ber Ame coens de Savoie*. Del rimanente, baroni si chiamarono d'ordinario i vassalli diretti de' sovrani, qualunque titolo portassero. La baronia di Francia comprendea tutti i vassalli diretti del re. In Inghilterra quasi sempre si distingueano nelle carte *comites et barones*. Talora con una parola sola si chiamavano *magnates*.

dimenticare d'aver veduto levarsi da canto a loro un uguale per salire i gradi del trono, i nuovi sovrani non tardarono a scorgere che nell'abbassamento de'baroni stava la speranza di mantenersi nel seggio, a cui erano felicemente saliti; sentirono che alla prima occasione ne sarebbero balzati, se non rompean la scala, che dava l'adito a quell'altezza. Quindi per più secoli ogni loro studio fu di scemarne la potenza, di sfrondarne le prerogative, talora con forza aperta, talora con desterità; dando favore ai comuni; favoreggiando le pretensioni anche indebite de'sudditi baronali; accogliendone come padre comune ogni querela, e facendo riformare dalla corte reale composta di baroni, a cui s'aggiungeva qualche giureconsulto, dai giudici e commissari regi le sentenze dei giudici e castellani baronali; chiamando gli stessi baroni in giudicio avanti alla corte regia che i re presiedevano e che pigliava nome in tal caso di corte dei pari; moltiplicando i casi d'appello; rendendo prima difficile, mercè l'introduzione d'un procedimento regolare, poi vietando il duello giudiziale (1); rigettando i così detti giudizi di Dio, l'uso di giurare con sei e dodici o

(1) Les *Olim*, tom. I, 491, 494.

più compagni (*coniuratores*) ed altre simili invenzioni delle nazioni e dei secoli barbari, intese ad abbreviar il corso de' giudizi, ma che in realtà li falsavano. E quando nomino i re, parlo anche degli altri principi che con diverso titolo aveano podestà sovrana nel proprio stato, come i conti di Savoia, di Fiandra e di Wurtemberg, i duchi di Brettagna, di Baviera, i margravii di Brandeborgo, ecc.

Colla podestà giudiziaria da un lato, col favore dato ai comuni dall'altro, i re abbassarono la potenza feudale, scemarono l'ingerenza che l'autorità ecclesiastica avea preso negli affari civili, e s'aprirono le vie al potere assoluto. La podestà giudiziaria era dai principi esercitata in persona; non aveano un tribunale di giustizia permanente, ma siccome ciascun barone e ciascun prelato si riputava abile alle incumbenze giudiziarie, il principe tre o quattro volte all'anno nel luogo in cui si trovava, convocava i baroni e prelati che lo seguitavano, gli uffiziali della sua casa, alcuni de' vassalli e prelati più vicini, terminava le differenze insorte fra i feudatari medesimi, e giudicava le cause in cui dai vassalli s'era negata giustizia, o s'era in altro modo abusato della forza a danno dei

soggetti. I baroni non poteano rifiutar quel giudizio de'loro pari, in cui ciascun giudice era un potente mallevadore dell'esecuzione della sentenza. Ed un notabile esempio del predominio che aveva in tali giudizi il re, e della somma autorità che secondo gli ordini feudali aveva il giudizio de'pari, è la sentenza di morte che la corte dei pari sotto Filippo Augusto pronunziò contro a Giovanni re d'Inghilterra, accusato d'essere stato sleale al suo signore il re di Francia, da cui teneva il feudo di Normandia.

Queste corti di baroni e prelati in cui s'introdussero in tutti i tempi *cherici* ossia giureconsulti per suggerir la legge e dettar la decisione, provvedeano anche, come consigli di stato, agli affari di governo, e s'occupavano pure dell'esame dei conti de'tesorieri o castellani.

Quando la podestà sovrana si fu meglio consolidata, si pensò a stabilire corpi giudiziari permanenti. Allora un consiglio o parlamento rivestito della facoltà di giudicare in nome del sovrano fu stabilito nella città capitale. La corte de'baroni che seguitava la persona del principe si restrinse ad essere consiglio di stato, salvo che nelle cause d'equità facea in molti luoghi

le voci dell' antico conte del sacro palazzo. Infine una speciale magistratura fu incaricata della revisione de' conti [1].

Per tal guisa scadde principalmente l'autorità de' baroni, e più scadde quando in quelle corti di giustizia o parlamenti, prevalendo i giureconsulti, le forme complicate de' procedimenti legali sottentrarono alle forme brevi ed accorte della giustizia feudale. Ma aiuto insigne e perenne al sublimarsi ed al fortificarsi della podestà sovrana diedero l'opera e gli scritti de' giureconsulti.

I giureconsulti, sollevati agli onori dai principi, furono egregi soldati della monarchia; e se l'effetto generale e lontano de' loro precetti fu di ricondurre l'ordine e l'unità, non è a dir quante volte o per sola adulazione, o per quel sottigliare che sì sovente travolge il senso comune, furono molesti alla libertà, al buon viver civile, alla distinzion dei poteri, al dritto di proprietà privata.

Non parlo della follia di Martino di Cremona discepolo d'Azone, che a Federigo Barbarossa,

(1) Queste importanti riforme ebbero luogo in Francia sul finir del secolo XIII sotto Filippo il Bello. Pochi anni dopo, il conte Odoardo stabilì un consiglio di giustizia residente a Ciamberì. V. Beugnot, Les *Olim* ou registres des arrêts rendus par la cour du Roi, préface.

dichiarò competere la signoria del mondo e la proprietà di tutte le cose[1]. Ma ben è da ricordare quanto profittassero ai principi le dottrine de' giureconsulti in fatto de' diritti regali, del demanio e del diritto di regalia.

Regali, come appartenenti al supremo imperante, si dichiararono prima i fiumi navigabili, e poi i fiumi e torrenti, ed anche i laghi e le paludi [2], una gran parte insomma di quelle

(1) *Apud imperatorem resident omnes dignitates ut scabellum pedum suorum.* Cravetta, consil. 338. — *Est quasi Deus corporalis in terra.* Intrigliolus, De feudis, quaest. VI. V. pure Sixtinum de regal.—Engel, de jurisdict.—Norderman, De jure principatus ecc.

(2) Nel 1182 gli arbitri nominati sulle discordie vertenti fra i marchesi e gli uomini d'Este dichiararono le paludi *de curte d'Este*, state sempre paludi *fore regalia et ad marchiones per imperatorem pertinere.* Lunig, Cod. Ital. dipl. tom. I, 1540.

Postea sollicite regni de iure vetusto-quaestio mota fuit quod desuetudine longa-Priscus inumbrabat neglecti temporis error-ac primum Ligures super hoc a rege rogati-vectigal, portus, cudendae iura monetae-cumque molendinis telonia flumina pontes, -Id quoque quod fodrum vulgari nomine dicunt-et capitolicium certo sub tempore censum-haec Ligures sacro tribuerunt omnia fisco. Guntheri Ligurin. lib. VIII.

I molini per sè non erano per altro annoverati tra i *regali*, ma i molini idraulici erano considerati come accessorii del fiume da cui pigliavan moto. Tra i regali invece annoveravasi il dritto di costruir castelli e torri ed altre difese, *ius muniendi*. E già ai patrizi romani era vietato di costruir edifizi in sito forte per natura o per arte. *V. Heringium*, de molendinis; *eundem* de iure burgorum; *Clapmarium*, de arcanis rerumpublicar.

Se la caccia debba annoverarsi fra i regali, non è ben certo; Decio lo afferma, Borelli (de Magistratibus) lo nega.

cose che le leggi romane chiamavano pubbliche, il diritto di batter moneta, d'impor tributi, di alzar fortezze, le strade, i porti, i ponti ecc.

Nel regno di Napoli nacque circa i tempi di Federigo II la teoria demaniale. Demanio si chiamò il complesso di quelle possessioni che formavano la dote della corona, e su cui si disse competere al sovrano lo stesso diritto che al marito sulla dote della moglie. Quindi derivò la dottrina dell'inalienabilità, che fu a quei tempi di sommo vantaggio ad impedire le prodigalità de'principi, e però l'aggravio de' popoli che n'è la dura e necessaria conseguenza, e dal principio d'inalienabilità nacque il dritto di rivendicazione. I Francesi attinsero in Napoli quelle utili teorie, ed applicandole al loro reame, ne esagerarono, com'è l'indole di quella nazione, le conseguenze. Quindi il demanio fu non solo inalienabile, ma anche imprescrittibile, neanche in caso di prescrizione im-

Fra i regali avrebbe potuto annoverarsi in Francia e in Inghilterra la podestà che credeano d'avere quei sovrani di guarire col tocco della loro mano le scrofole. Un medico francese, Pier de Crescenzi, dichiarando che avea veduti molti scrofolosi toccati dal re, e niuno guarito, consigliava piuttosto a tali infermi le acque di Zaboron in Moravia. — Ai re di Spagna s'attribuiva similmente la facoltà di guarire col tocco gl'indemoniati. Chassanaeus, Cathalogus gloriae mundi.

memoriale[1]. Quindi si sostenne dall'altro canto che le cose incorporate al demanio per lo spazio di x anni vi rimanessero incorporate per sempre; che al demanio regio s'aggiungessero liberamente tutte le proprietà private che si credesse utile al ben pubblico d'aggiungervi [2]. Infine in niun luogo fu la teoria demaniale così grave ai privati come in Francia, benchè i monarchi vicini non abbiano tralasciato di abbracciarne l'esempio.

Chiamavasi in Francia *droit de régale* o regalia il dritto per cui il re occupava e godeva i benefizi concistoriali vacanti, finchè il nuovo prelato gli avesse prestato giuramento di fedeltà. Siffatto diritto si chiamava nella monarchia di Savoia e altrove, diritto di guardia.

Onde appoggiar questo diritto, i giureconsulti ricorrevano buonamente all'antico Testamento, ed allegavano, forse con poco fondamento, che i re d'Israele dopo la sacra

(1) I Longobardi alle loro terre fiscali eransi contentati d'assegnar una prescrizione doppia dell'ordinaria.

(2) Il più antico scrittore di diritto demaniale fu Andrea de' Rampini, noto sotto al nome d'*Andreas Iserniensis*. Vedi i suoi commenti in *Consuetudines et usus feudor*. Vedansi su quest'argomento *Hotomannus, Francogallia*, cap. IX. — *Choppinus, De demanio gallico*. Quanto dissenta e dal dritto romano e dalla ragion canonica la dottrina demaniale, lo prova con molta erudizione Leyser nel libro intitolato *De assentationibus iurisconsultorum*, p. 60 e seg.

unzione, mancando i pontefici, ne faceano sovente le veci; soggiungevano poi che il re di Francia era l'avvocato e protettor nato di tutta la cristianità, e massime delle chiese del suo reame; che il re s'intendeva rappresentare in certo modo i patroni che aveano fondato quelle chiese e que' benefizi; che il benefizio era considerato come un feudo che torna al re quando è vacante; che le cose ecclesiastiche fanno parte del tutto e sono soggette alla legge che regola il rimanente. Con tutte queste ragioni ampliavano i giureconsulti la prerogativa regia in questa materia, e ne' casi che si presentavano, ne faceano una interpretazione estensiva molto pregiudicievole al certo ai diritti della Chiesa[1]. Noto è con quali armi e

(1) *Ruzeus, Tractatus iuris regaliae.* Nel 1329 Filippo VI in una grande assemblea di stati propose 66 capi di gravame de' laici contro gli ecclesiastici per usurpata giurisdizione: i giuristi invocando l'origine divina della podestà regia mostravano doversi separar affatto le ragioni temporali dalle spirituali. Il cardinal Pietro Bertrand scrisse in risposta una dissertazione intitolata *De origine iurisdictionum seu de duabus potestatibus*, dove sostenne che la Chiesa sola ha autorità d'origine divina; che ogni podestà viene da Dio, in questo senso, che è conforme alla ragione la quale ci viene da Dio, che uno comandi e gli altri obbediscano; che del rimanente Dio non ha imposto direttamente, fuor della famiglia, soggezione d'uomo ad uomo, e che ogni autorità laica legittima ebbe principio per elezione. Era allora in Italia principio di dritto pubblico: natura aver fatto tutti gli uomini uguali; e però Brunetto Latini in una risposta

con qual fede Filippo il Bello aiutandosi dell'autorità dei tre stati generali combattesse con Bonifacio VIII. Ma il re prevalse. Abbassata l'autorità de' baroni, diminuita la podestà temporale dei prelati, i principi continuarono a progredire verso il potere assoluto, riservandosi d'abbattere poscia anche il terzo stato a cui prima aveano stesa la mano per necessità di comune difesa.

Ma la potenza de' baroni e quella de' prelati era già stata da un altro canto assottigliata per opera de' comuni. L'ordinamento delle leggi e delle consuetudini feudali avea già circoscritta fin dai tempi di Corrado il Salico l'avidità e la prepotenza de' baroni; ma le leggi son cosa morta, quando non v' ha braccio che le faccia eseguire. Però sul declinare del secolo XI i nobili minori, i signori di qualche castello, angariati dai grandi valvassori, rifuggirono ne' comuni, che si levavano all'indipendenza, e colà ammessi ne' primi gradi della repubblica perseguitarono i loro antichi tiranni, facendo a questo fine qualche volta anche stretta lega coi re; onde i baroni, travagliati da tante parti, rovinati dalle crociate,

che pone in bocca ad un podestà nuovamente eletto, scrisse: *che l'uomo abbia la signoria dell'uomo non è niente di loro natura ma di loro vizio.* Tesoro, lib. IX, cap. VIII.

dalle quali all'incontro i comuni ritraevano occasione o comodità d'allargare il loro commercio; costretti di vendere a brani a brani, o almen di impegnare con poca speranza di riscatto l'antico retaggio de' loro avi; forzati a vendere per moneta ai loro sudditi carte di franchezza, a dismettere parte di giurisdizione, scaddero dalla antica potenza, e furono in progresso di tempo sovente obbligati a farsi ricevere cittadini, e a comprar casa nelle città, in cui i loro avi aveano signoreggiato.

Non aveano ancora i baroni cessato di far ombra ai re, che già sospetta riusciva a questi la grandezza de' comuni. Quando la famosa confederazione di città dell' alta Italia, nota sotto al nome di Lega Lombarda, uscì vittoriosa dalla lunga e feroce guerra di Barbarossa, ed obbligò quell'altiero imperatore a riconoscere la loro indipendenza, a consacrarne la solenne ricognizione ne' patti della pace di Gostanza (1183), era da temere che le città suddite di qualche principe, forti di mura e di popolo, ne rimanessero allettate a seguitarne l'esempio. Per cansar quel pericolo i principi che già nel secolo precedente aveano cominciato a permettere ad alcuna delle migliori città di giurar la comunità (*communiam iura-*

re)[1], affine d' averle insieme col loro vescovo potenti aiutatrici contro ai baroni[2], poco indugiarono poscia ad usar simigliante liberalità colle altre terre anche di non grande importanza a riconoscerne le buone antiche consuetudini, a permettere che fossero ridotte in iscritti, a concedere la franchezza personale agli abitanti, il diritto di succedere e quello di testare, la riduzione dei tanti aggravi e tributi in poche tasse ferme e determinate; a dar a ciascuna terra un codice che era tutto in uno, libro di privilegi, codice rurale, civile, criminale, politico, e legge organica, sul far di quello che aveano statuito a se medesime le città libere; infine a privilegiarle d'altre immunità, d'altre franchezze, perchè poco avendo da invidiare ai liberi comuni, non venisse loro talento di preferire ad un quieto vivere una procellosa

(1) L'Oisel, Mémoires de Beauvais et Beauvoisis, p. 271. Ivi in carta di Ludovico VII del 1144 si legge: *Quoniam communiam illam quam a patre nostro Ludovico per multa ante tempora homines belvacenses habuerunt, sicut prius instituta fuit et iurata; cumque eisdem consuetudinibus, salva tamen fidelitate nostra, nos quoque ipsis concedimus et confirmamus.* Alcune città d'Inghilterra aveano già la gilda mercatoria e un ordinamento municipale ai tempi d'Edoardo il Confessore (1041-1065), nè ad epoca men remota risalgono i primi *fueros* di Spagna.

(2) Ordericus Vitalis, lib. II. — Sugerius, in vita Ludovici VI, cap. VIII.

indipendenza [1]; il che venne poscia per inevitabile necessità imitato dagli stessi baroni ecclesiastici e laici nelle terre che non erano per anco sfuggite, o per accordo o per forza, alla loro dominazione [2]. Poi siccome uno dei grandi artifizi, con cui studiavansi le città libere di crescer di popolo e perciò di potenza, era quello di dar la cittadinanza ai fuggiaschi de' baroni e de' principi, che per un tempo determinato v'avessero quetamente avuta dimora, diedero anch'essi ugual facoltà ai borghesi delle loro terre verso i profughi, che il loro signore non avesse infra certo termine ridomandati; il qual termine era per solito d'un anno e d'un dì. E quando i liberi comuni col doppio intento d'acquistar nuovi sudditi e di assicurarsi con

(1) Tra i più antichi statuti di cui s'abbia notizia sono, credo, quelli dati da Amedeo III alla città di Susa. Amedeo III morì nel 1148. V. Cibrario, Storia di Chieri, tom. I, appendice, dove si è pubblicata la conferma e l'ampliazione fattane da Tommaso I nel 1238, ed *Historiae patriae monumenta, leges municipales*, col. 6. Gli statuti d'Aosta hanno la data del 1188, quelli di Ciamberì del 1232; ambedue sono pubblicati nell'opera intitolata: Documenti, monete, sigilli raccolti in Savoia, in Isvizzera e in Francia, per ordine del re Carlo Alberto, da Luigi Cibrario e Domenico Promis, pagg. 82 e 126. Quelli di Friborgo dati dal duca Bertoldo di Zoehringen sono del 1120.

(2) D'Achery, Spicilegium, tom. II, 362, et XIII, 330. — Brussel, De usu feudorum, I, 167, 176. — Pérard, Pièces rares pour servir à l'hist. de Bourgogne, 274, 311, 412, 430 et alibi.

nuove fortezze contra gli esterni nemici costumarono di cavar su qualche colle vicino un giro di fosse bordato da un muro o da una palizzata, francando ogni uomo che fosse andato a costrur casa e ad abitare entro quel recinto, ed accomunando alla nuova popolazione i privilegi della madre patria; anche i principi ne intimarono l'esempio, e quindi sorsero per ogni dove in gran numero le *villenove* e *villefranche*, i *castelnovi* e *castelfranchi*, *borghinovi* e *borghifranchi* con diversa fondazione di *principe* o di *repubblica*. Massima industria de' comuni era di crescere d'abitatori, e di moltiplicar i villaggi chiusi e fortificati. Tre nobili città del Piemonte sorsero nel secolo XII per questa via. Cuneo fondata da servi e vassalli fuggiaschi de'marchesi di Busca e di Saluzzo. Montevico, ora Mondovì, edificata dai comuni di Vicò, Carassone, Bredulo ed altri circonvicini, contro al vescovo ed ai nobili d'Asti loro signori *ad hoc ut non subessent nec obedirent nisi quantum vellent*[1]. Alessandria fondata, l'anno 1168, dalla lega Lombarda nell'epoca e quasi a monumento del più bel trionfo ottenuto dall'Italia contro agli stranieri. Imola prometteva nel 1221

(1) Carta di Corrado vescovo d'Asti del 1270.

la quinta parte degli uffici a que' del castello Imolese che trasferissero la loro dimora in città. Bologna prometteva nel 1222 l'immunità a chiunque vi venisse a stare da vescovado straniero; il consolato ad ogni venti famiglie che nel contado di Bologna venissero a formar villa o castello (1).

Ma non ostante la guerra aperta ed occulta con cui cercavano i principi d'indebolire la cresciuta potenza de'comuni in Italia, è da credere che non così rapido ne sarebbe stato lo scadimento, se in loro stessi non fosse germogliata la mala pianta, che abbarbicandosi da ogni lato all' edifizio sociale doveva condurlo in rovina. I comuni non solo protetti, ma sorretti dal braccio del papa, favoriti dai re di Sicilia, aveano dopo lunghi contrasti superato Barbarossa; obbligato a contentarsi d'una vana superiorità quello che portando il titolo d'imperador de' Romani era bonariamente da' giureconsulti proclamato e da tutti creduto vero successore degli antichi Cesari e signore del mondo; quello che dall' alto suo seggio rimirava gli altri re come suoi vassalli; ed avea in mano la podestà di crearne de' nuovi; e dava coll' imperiale investitura il legittimo possesso di vaste monarchie

(1) Savioli, St. di Bologna, docum. 519.

chiamate, con idioma proprio de' giuristi imperiali, feudi di corona. Già prima e molto più dopo che ebber vinto il signore del mondo, i comuni aveanò allargato il loro imperio sulle terre e' sui castelli vicini. I villaggi di poca importanza consideravano giustamente come una beata ventura d'acquistare coll'aggregazione al nascente comune una sicura difesa. Le città e le terre più grandi dovettero ceder più tardi alla forza del comune ambizioso e trionfatore. Di Pisa e di Genova si è già toccato quanto fosser potenti anche prima del mille. Ventimiglia, Albenga, Savona, Sarzana, Novi, furono costrette anch' esse a giurar fedeltà al popolo di Genova. Milano a' tempi di Barbarossa soggiogò Lodi, Como e Crema. Nel 1170 gli uomini di Casal Sant' Evasio erano sudditi de' Vercellesi[1]. Nel 1199 gli uomini di Ceneda si rendettero cittadini di Trevigi. I marchesi di Monferrato, di Savona e di Ceva giurarono nel secolo XIII la cittadinanza d'Asti[2]. I conti di Biandrate quella di Vercelli[3]

(1) Monumenta hist. patriae, chartar. tom. I, col. 861.

(2) Nel 1197 il marchese di Monferrato giurò la cittadinanza (*citainaticum*) d'Alba, e si confessò tenuto a comprar casa e pagar il *fodro* in Alba; e a regolarsi col consiglio degli Albesi, quando volesse esserne aiutato nelle sue guerre.

(3) Nel 1170. Monumenta hist. patriae, chartar. tom. I, col. 864.

e di Novara. Erano, siccome è noto, principi più che baroni. Bertoldo, patriarca di Aquileja, uno de' più potenti sovrani d'Italia, si fe' ricevere nel 1221 cittadino padovano, e fece taglia con quel comune. Poco dopo il Delfino di Vienna, per assicurar meglio i nodi della alleanza contratta colla città di Torino, ne volle esser borghese. Taccio altri esempli della somma prosperità de' comuni sul finire del secolo XII e sul principio del XIII [1]. Ma come in tutte le umane cose, quando si sono appressate al sommo dell'arco, venne tanta fortuna rapidamente a scadere. Uomini d'alto sangue, gli avi de' quali erano stati tra i fondatori dell'indipendenza, aveano acquistata col sapiente indirizzo de' pubblici affari, col sangue sparso in più combattimenti, una naturale preponderanza ne' consigli della repubblica. Finchè la patria era in forse di sua salute, finchè l'esercizio di quell'autorità fu accompagnato da' guai e da pericoli d'ogni maniera, niuno invidiava quella potenza. Composte le cose, rasserenato il cielo, infiammò tutti gli animi la dolcezza del coman-

(1) Le terre di poco riguardo e i piccoli signori pagarono qualche volta notevoli somme per essere aggregati alla cittadinanza d'un comune potente; vedine esempli nelle cronache di Siena. Rer. ital. tom. XV.

dare, onde sotto colore che fosse diminuzione di libertà pubblica ogni grandezza privata, cominciò la persecuzione, prima contro a quelli che per superbia e per violenza governavano la cosa pubblica, poi per una maniera d'ostracismo contro ai migliori e maggiori cittadini. Fin dal 1185, due anni dopo la pace di Costanza, si trova a Modena memoria dei rettori *procerum et valvasorum Mutinae*, i quali dovevano aver l'ambizione di far un governo a parte, poichè furono costretti a giurare di stare *pro rectoribus civitatis*, e di mantener pace fra di loro [1]. A Gand nel 1194 v'erano, come nelle città italiane, famiglie potenti che si levavano l'una contra l'altra, e delle loro case turrite si valevano come di fortezze a danno de'loro concittadini [2]. Bordeaux, suddita del re d'Inghilterra, era nel 1250 lacerata dalle parti, di cui l'una avea cacciata l'altra in esiglio; non molti anni dopo la terra di Payerne, agitata dal furor delle sette, dava in potere d'Ugo di Paleysieu [3], balio di Vaud, pel conte di Savoia, una torre posta entro le

(1) Antiq. ital. dissert. LI.

(2) *Homines multi in Gandavo et potentes parentela et turribus fortes inter se discordabant.* Cron. cit. da Reiffemberg. Mémoires de l'Acad. des sciences de Bruxelles.

(3) Rymer, I, 276.

mura accanto allo stagno, affinchè i borghesi non ne potessero fare stromento d'offesa l'un contra l'altro [1]. Nello stesso secolo e nel seguente trovasi in molte altre città e terre memoria di siffatte compagnie di patrizi sotto nome di famiglie d'ospizio o d'albergo, di baronia, di società di militi. Ma non poterono durarla lungo tempo contro al travaglio o all'impeto del fiotto popolare. E dove le civili discordie non partorirono la tirannia d'un solo, produssero quella forse peggiore della plebe, perchè multiforme e mobile ed imprudente nella sua ferocia, anche contro sè stessa. A Firenze il titolo di grande fu dato per ischerno, anzi per pena, poichè fu un tempo in cui traeva seco la perdita d'ogni diritto politico. Negli statuti di quella repubblica leggesi, che si diventava grande *pro homicidio, pro furto, pro incestu* [2]. In niun'altra città la democrazia fu così violenta. A Milano le discordie aveano preceduto la forma comunale. L'arcivescovo era capo de' valvassori o capitani. Il popolo minuto erasi raccolto in una società chiamata *de Mota.* Un'altra società popolare s'intitolava *de credentia.* I negozianti si governavano per consoli. Erano

(1) Storia della Monarchia di Savoia II, 160.
(2) Statuta Florentiae, tom. 1, pag. 429.

continui tumulti del popolo contro ai grandi [1]. Dopo tre secoli di discordie, la parte popolare prevalse nel 1257 con Martino della Torre, ma dopo non lungo spazio di tempo dovette cedere alla fortuna de' Visconti, capi de' nobili. A Firenze divennero invece onnipotenti gli antichi collegi d'artefici, tanto che anche i più nobili cittadini dovettero, per conservar qualche diritto civile, chieder in grazia d'esser ascritti all'arte de' lanaiuoli, o a quella degli scardassieri: e rovesciato una volta l'ordine delle idee morali, non fu raro il vedere ricompensate colla dignità del cavalierato le arsioni, le ruberie fatte dalla gente minuta contra ai grandi; e creati cavalieri del popolo gli scardassieri e i vaiai che s'eran portati meglio in rubare e ardere; e fatti grandi alcuni popolari non ben veduti dalla plebe, per schiuderli dagli uffizi; e fatti popolari alcuni grandi che, come pur troppo accade, rinnegando il sangue e le opere de' loro maggiori, s'accostavano alla parte che aveva in mano il potere [2]. Dove la plebe non riuscì a tutta prima ad occupar il governo, studiò il mezzo di sottrarsi all'azione di quello; formò un altro

(1) V. Documento del 1215. Lunig, cod. It. dipl. I, 398.
(2) V. Capponi, Tumulto de' Ciompi. Cronichette antiche, p. 219.

governo da sè, chiamato Società di S. Giorgio [1] o di S. Stefano [2], o Società del Popolo o Parte Guelfa [3], governato da un capitano forestiero, come la repubblica da un podestà forestiero, e, mancando il capitano, da quattro o più rettori, diviso in piccolo e grande consiglio, tutto infine coll'intento di paralizzare l'azione delle leggi e dei legittimi magistrati. In alcune città era parte di governo la riunione delle arti, chiamate in Lombardia Paratici, rette da priori o consoli, rettori o capitani [4], talora da uno o più gonfalonieri. Queste società avean per fine: 1° Di far nominare agli uffici il maggior numero possibile di soci; 2° Di far prevalere ne'consigli l'opinione della società; 3° Di vendicarsi d'ogni benchè lievissima offesa ricevuta nella persona o nei

(1) A Chieri.

(2) A Vercelli. Se ne ha memoria fin dal 1183, nel qual anno la società di S. Stefano già partecipava al governo. La società dei nobili si chiamava società di S. Eusebio. Nel 1202 v'erano consoli di giustizia delle due società, che tutte due pertanto avean parte nel governo. V. Monumenta hist. patriae, chartar. tom. I, col. 921. Nel 1235 Tommaso abbate di S. Andrea proibì sotto gravi pene ai suoi vassalli di Viverone d'accostarsi ad alcuna delle società Vercellesi, cioè di S Eusebio e di S. Stefano, al fine d'offendere l'altra, essendo egli ed i suoi frati devoti al vescovo e desiderosi d'usar riverenza all'una ed all'altra società. v. il docum. in fine del vol.

(3) A Torino, a Cuneo, Alba, Savigliano e in molte altre città.

(4) A Novara i consoli de'Paratici avean parte nel governo nel 1194. Monumenta hist. patriae, chartar. tom. I, col. 1021.

beni d'un socio, ne' membri, nella vita e nell'avere degli offensori; 4° Di sottrarre i ministri di quelle vendette alla punizion meritata [1].

Queste società che formavano uno de' principali elementi del governo non solo ne' comuni d'Italia, ma anche in que' di Germania [2], traevano origine, secondo i luoghi, sia dall'unione dei collegi d'arti, sia da quelle sette d'uomini che s'affratellavano l'un l'altro con giuramento, e che furono molto in voga sin da' tempi antichissimi in Germania, nella Scandinavia e in Inghilterra sotto al nome di *gilde*, *gegilde* o *gildonie*; società segrete che molte volte misero in gelosia gli imperatori Carolingi; e di cui rimane vestigio in quelle sette d'artefici distinte per corpi d'arte o *devoirs* note in Francia sotto al nome di *compagnonage*, le quali fanno risalire l'origine della loro unione e delle tremende rivalità che spingono spesso a battaglia un'arte contro l'altra ai lavori del tempio di Salomone. Sono aggregazioni illegali, occulte, ma forti.

Ma tornando alle società popolari del medio evo, dico che le medesime furon quelle che

(1) Vedi gli statuti della società popolare di S. Giorgio di Chieri da me pubblicati ne' *Monumenta hist. patriae. Leges municipales*. D'essi statuti, i soli che si conoscano di quel genere, ho data la prima e assai larga notizia fin dal 1827 nella Storia di Chieri.

(2) Wilda, Das gilden wesen in Mittelalter. Berlin, 1831.

infine vedendo prevaler la fortuna de' nobili amarono meglio di chiamar sopra la patria un dominatore straniero, che di servire ai loro concittadini; parendo loro d'ottener un'ultima e perpetua vittoria il costringerli ad obbedire nel momento appunto in cui stavano sul ripigliar il comando.

I nomi di Guelfo e di Ghibellino, cioè di popolare e d'imperiale, servirono di manto agli odii ed alle inimicizie private. Ma la parte dei grandi e quella del popolo si suddivisero spesso secondo le occasioni in altre sette. Già dall'obbligo assunto nel 1183 dai rettori dei proceri e valvassori di Modena, di mantener pace fra loro, si vede che germogliavanó tra uomini ugualmente avidi del comando facili semi di discordia. Turbarono ed insanguinarono quella terra fin dal secolo XII i Gualandelli ed Agínoni, come più tardi Bologna i Lambertazzi e Geremei, e poscia gli Scacchesi e i Maltraversi; Tortona, gli Anfusii, Accattapaní e Pasturelli; Novara, i Sanguigni ed i Rotondi; Pisa, i Pergoloni ed i Raspanti; Genova i Mascherati ed i Rampini; Siena e Firenze, i Bianchi e i Neri; e i membri di ciascuna fazione si studiavano di differenziarsi dagli altri negli abiti, ne' colori, nelle divise, talora perfin nella forma di piegare il

tovagliolo; e non guardavano di metter mano nel sangue de' consorti e congiunti, e spesso spingevano l'odio bestiale non solo a far morire fra più i crudeli tormenti, e straziar brano a brano le membra de'loro nemici, quando avendo in mano la forza poteano trucidarli a loro bell'agio; ma si studiavano qualche volta di farli morire senza confessione, compiacendosi nella barbara imaginazione del loro eterno supplizio.

Scemò ancora la forza de' comuni quando si sottrassero affatto all'autorità del vescovo, e con leggi pregiudicevoli alla libertà ed immunità ecclesiastica, si alienarono gli animi del clero: quando cominciarono a germogliare, a diffondersi certe nuove e pericolose opinioni, ed alla fede ferma, alla religione entusiastica dei primi tempi succedette prima l'indifferenza e poi la beffa. Il che fin dal secolo XII comincia a notarsi nelle canzoni di alcuni trovatori e troveri, e poco dopo si nota ne'bassirilievi e nelle maschere di cui gli scultori ornavano i capitelli, le basi, i fregi delle ricche pareti delle chiese gotiche (1).

(1) Di tal natura debb'essere la processione derisoria testè scoperta a Metz sul trave maestro del magazzino de' piombi nella cittadella che fu già casa de' Templeri. V. la Memoria del signor di Saulcy, Mémoires de l'Acad. R. des Sciences de Metz, tom XIV.

Quando il fato de' comuni cedette alla fortuna de' principi, dovea parere generalmente dolce riposo anche il riposo con servitù ad un solo a chi era uso non a viver libero, ma sotto nome e colore di libertà a servir alle voglie di molti, ed a variar di continuo di signoria. Chi solito ad essere a brevi intervalli riscosso dal rumor spaventoso delle campane suonanti a stormo e della plebe tumultuante, dovea correre ad asserragliar le strade, a cavar fosse innanzi alla casa, ad afforzar le porte, ad empier di sassi e di verrotoni le camere, onde tentar di difendersi, col sospetto di veder ad ogni momento prevaler la parte nemica, ed esser guasto o morto, o per lo meno di dover andare al confine, abbandonando la casa ai nemici ad ardere o diroccare (1). Chi vedeva un capitano di guerra od un podestà, chiamato per far giustizia, pigliare i minuti per un misfatto e tagliar loro il capo, e per lo stesso misfatto non osare di pigliar i grandi; talora una frotta d'artefici correre armata al banco della Ragione e dichiarare che se non si condannava a morte il tale, metterebbero a rumore la città; altri popolari occupar il tribunale, citare, imprigionare, giudicar a morte e uccidere i loro nemici, usurpata

(1) Cibrario, Storia di Chieri, lib. II e III.

l'apparenza delle forme legali; una fazione patteggiare con masnade di ventura, o con genti d'arme forestiere, per avere tanti giorni di sangue e tanti di sacco nella propria patria [1]; chi considerava cotanti mali, dovea, giova il ripeterlo, tener per dolce quiete il governo d'un solo ancorchè duro, purchè forte e giusto.

I principi, ne' quali o per dedizione o per conquista si consolidò la signoria de' comuni, conservarono generalmente ai medesimi la maggior parte dei loro privilegi, finchè ne' secoli XV e XVI, spariti que' grandi vassalli che faceano ombra alla corona, ridotti gli altri alla condizione di veri sudditi, introdotta, non senza gran travaglio, l'uniformità d'amministrazione nelle varie provincie, e l'eguale ripartizion delle tasse, gli arcieri, guardie del corpo del principe, e gli eserciti stanziali, s'abolirono que' privilegi, i quali, oltre all'essere causa di frequenti discordie e col sovrano e con altri comuni privilegiati, non aveano fatto altro che perpetuare una varietà di forme e d'interessi, e d'impedire che i membri d'un medesimo stato si fondessero in una sola nazione.

(1) Di tutti questi disordini sono frequenti gli esempli nelle cronache di Siena, di Firenze, d'Orvieto, di Rimini, di Bologna e d'altre città d'Italia, pubblicate dal Muratori.

Nei secoli xv e xvi ebbe cominciamento l'unità così dei governi come de'popoli. Prima non si può dir che vi fossero nel vero senso nè monarchie, nè nazioni. Merita per avventura un' eccezione l'Inghilterra (1).

(1) *Quia pro communi utilitate terrae Hyberniae et* VNITATE *terrarum regis rex vult et de communi consilio regis provisum est quod omnes leges et consuetudines quae in regno Angliae tenentur in Hybernia teneantur.* Così fino dal 1246. Rymer I, 270.



CAPO VI

Ordinamento delle monarchie e dei comuni ne' secoli XIII *e* XIV

Le notizie che abbiamo premesse erano indispensabili a formar giusto giudicio della condizione sociale de' tempi di cui si discorre. Accostiamoci ora col pensiero a tempi meno lontani, ai secoli XIII e XIV, e vediamo gli effetti derivati dall' alte cagioni che abbiamo rapidamente e quasi volando accennate. Vediamo qual fosse l'ordinamento, e come ora si direbbe l'organizzazione delle monarchie e de' comuni.

Le monarchie, piccole o grandi che fossero, erano una aggregazione di piccioli stati chiamati feudi, alcuni de' quali moveano direttamente dalla camera del principe, altri aveano servitù verso un feudo maggiore, e questo talora verso un altro che avea diretta dipendenza dal principe.

In mezzo a questo reticolato di feudi e di retrofeudi sorgeano come tante oasi le terre immediate, cioè dipendenti direttamente dal principe, più o meno libere, più o meno privilegiate; e di quando in quando sorgeano le mura turrite di qualche città o di qualche grossa terra, che in occasion delle crociate, o delle discordie tra il sacerdozio e l'impero, avea cominciato a vivere indipendente, al dettame de' suoi propri magistrati, ed a cui l'imperatore od un altro sovrano dopo aver tentato inutilmente di ridurle all' obbedienza, avea confermata per moneta l'indipendenza, contentandosi d'un qualche riconoscimento e di qualche debole censo annuale.

In Germania v'erano altresì feudi liberi, chiamati feudi del Sole, il cui signore non li riconosceva fuorchè *da Dio, dal Sole e da sè medesimo.* Tali erano le signorie di Richolt, di Nyel, di Schœnau, di Kreuchingen; il barone di Kreuchingen trovandosi un giorno seduto in una strada di Tongue, venne a passare l'imperador Federigo Barbarossa, ed egli non si levò, nè si mosse punto a fargli riverenza, ma toccò appena leggermente il cappello. Domandò l'imperatore chi era colui che gli usava così poco rispetto, e gli fu risposto

essere un barone tanto indipendente, che nè egli, nè le sue terre non erano soggette a nissuno, e nè anche all'impero [1]. Ma i feudi del Sole erano rarissimi.

La divisione fiscale, o camerale che chiamar si voglia, era dunque in terre immediate, in feudi immediati, in feudi mediati e in terre libere.

La divisione politica e reale era per l'ordinario in distretti che corrispondeano agli antichi contadi o *pagi*, e si chiamavano, secondo i paesi, contee, baliati, siniscalchie. A misura che l'autorità reale surmontava quella dei baroni, cresceva il numero e l'importanza dei balii o de' siniscalchi. Ogni baliato, ogni sinischalchia comprendeva un certo numero di castellanie; ed il balio o siniscalco tenea la principale col carico di sopravvedere i portamenti de' castellani inferiori. Nelle città suddite il primo magistrato chiamavasi visconte, o preposto, o vicario [2]. Le città e le terre libere, le quali avean dismesso il reggimento de' consoli, governavansi per podestà; ed erano gentiluomini forestieri,

(1) Grimm. 278, 279. — Il favoloso regno di Yvetot esser dovette un feudo del Sole.

(2) Offices de France, tom. III, p. 1799. — Aufrerius, Stylus parlamenti.

che mutavansi d'anno in anno, ed anche di sei in sei mesi nelle città dov'era maggior gelosia di stato, e conduceano un cavaliere incaricato del potere esecutivo (*miles*), uno o due giudici ed un notaio o segretario. Ciascuno poi de' feudi maggiori formava una provincia da sè, col nome di cui era insignito di ducato, contado, baronia, o signoria. I castellani delle terre immediate erano nominati dal principe; quelli de' feudi dai signori d'essi feudi, che quand'erano in povero stato nominavano se stessi.

Un'altra divisione, che fu in uso a que' tempi, si potrebbe chiamar etnografica; essa distingueva i paesi abitati da popoli d'una stessa famiglia col nome comune di patria. Così per esempio v'erano nella monarchia di Savoia cinque patrie, la patria di Vaud, la patria di Savoia, la patria di Provenza, la patria d'Aosta, e la patria di Piemonte.

Un'altra designazione più generica era quella di marche molto usata dagli scrittori oltramontani. Amedeo VI negli statuti dell'ordine del Cigno nero assegna le case religiose ove i banderesi, i cavalieri e gli scudieri che entreranno nell'ordine, dovranno deporre il danaro che sono tenuti di contribuire, e nomina cinque

marche: 1°. di Savoia, 2° del Genevese, 3° di Bressa, 4° di Borgogna, 5° di Vienna [1].

Deputavansi ancora alcune volte governatori generali di più baliati col titolo di luogotenenti, di vicari o di capitani; e sovente in quest' ultimo caso il paese da essi retto pigliava nome di capitanato.

I castellani giudicavano cause di piccolo rilievo sì civili che criminali, assistiti da alcuni probi uomini, che ricordavan loro lo statuto e la consuetudine locale.

In ogni baliato, in ogni feudo di qualche riguardo, in ogni terra popolosa, un giudice giureconsulto decideva le cause di maggior rilievo. In pochi luoghi era deputato un giudice speciale pei malefizi. Infine nella capitale un giudice delle appellazioni conosceva in secondo grado delle cause; e prima uno, poi due consigli ne conoscevano in terzo grado, e giudicavano anche in primo di quelle più gravi o più privilegiate, riservate alla loro giurisdizione, o assoggettate a quella in forza di lettere del principe [2].

(1) Cibrario, Notizia storica del nobilissimo ordine dell'Annunziata. Opuscoli pag. 76. (Ediz. d'Aless. Fontana).

(2) Cibrario, Delle finanze della monarchia di Savoia nei secoli XII e XIII, discorso I. Negli atti della R. Accad. delle scienze.

Il governo ordinato dai Barbari e continuato col sistema feudale era in principio affatto militare. L'autorità civile ed amministrativa e la giudiziale v'erano confuse col militare imperio, e il conte era governatore, amministratore, giudice della provincia che reggeva, sebbene giudicasse col consulto di scabini, d'avvocati e d'uomini liberi. Divenuti poscia i conti sovrani ereditari de' loro governi, continuarono lungo tempo a giudicar in persona insieme col loro consiglio composto di prelati, di baroni e di giureconsulti: ed è dal diritto ereditario che aveano dapprima tutti i baroni, e che poi fu ristretto a picciol numero dei più potenti, di seder a lato del principe in tali solenni giudizi per giudicar i loro pari, cioè gli altri baroni del medesimo grado, che si dee riconoscere l'origine della dignità di pari [1].

Il consiglio del principe (*curia regia*, *curia comitis*, *ducis*, *marchionis*, *court des barons*) si divise poscia in due. L'uno seguitava la persona del sovrano ne' frequenti suoi viaggi e nelle imprese guerresche. L'altro, in cui prevalsero i

(1) Coustumier de la vallée d'Aoste. — Vedi sull'origine della Paria: Bernardi, Origine de la pairie en France et en Angleterre. Mém. de l'Acad. des Inscript. et Belles lettres, tom. X, 1833. — Capefigue, Hist. de Philippe Auguste. — Beugnot, préface des *Olim*.

giureconsulti, risiedeva nella città capitale, ed era presieduto dal cancelliere. Il consiglio residente col principe si mutò poscia in consiglio di stato. L'altro, dove in senato, dove in corte di parlamento investita dell'autorità di giudicare con suprema giurisdizione e di quella più gelosa di rendere esecutorii gli editti coll'interinarli, o di sospenderne l'esecuzione quando li trovava ingiusti, e di farne rimostranza al sovrano perchè emendasse il vizio, o ritirasse la legge; contraria senza fallo al bene della Corona quando è contraria a giustizia, nemica del re quando è nemica del popolo.

L'imperadore, a cui era devoluta in moltissimi stati l'ultima cognizione delle cause, usò commettere o a tempo od in perpetuo l'ufficio di giudicare coll'autorità Cesarea a principi che rivestì della qualità di suoi vicari e che chiamò talora anche *presidi*. Azzo v marchese d'Este ottenne nel 1207 a titolo di feudo il diritto di giudicare le appellazioni nella marca di Verona, cioè in Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Trento, Feltro, Belluno e ne'loro contadi. Tommaso II di Savoia ebbe l'ufficio di vicario imperiale o preside dal Lambro in quà [1],

(1) Lunig, I, 1555. — Storia della Monarchia di Savoia, tom. II.

Il vicariato imperiale, per le molte altre prerogative che vi si annodavano, era immensamente utile quando era tenuto da un forte, e molte famiglie sovrane vi riconoscono l'origine della loro grandezza.

Variando da una terra all'altra il titolo da cui si misuravano i diritti del principe e quelli del popolo, le leggi non potevano essere generali. Ma ciascuna patria si reggeva o per consuetudini tradizionali, o per statuti, cioè consuetudini scritte.

La corte del re in Francia, e poi il parlamento, quando per inchiesta regolare in un giudizio venivano ad appurar legalmente le consuetudini d'un paese in qualche materia importante, le facevano registrare a perenne ricordanza in quei famosi registri che ebbero il nome di *Olim* (1) e che erano custoditi dal parlamento con gran mistero e gelosia, perchè voleva aver solo il deposito delle buone tradizioni antiche. Del rimanente, le varie costumanze di Francia ridotte

(1) Questo titolo bizzarro forse si diede a quelle insigni raccolte perchè depositarie di ciò che una volta fu giudicato. *Quod olim obtinuit*. Gli *Olim* formano quattro registri, e finiscono al 1318. Seguono altri cartolari col nome di *judicata, petitiones etc.*; e sommano a 9850 volumi. Gli *Olim* vengono fatti di pubblica ragione dal sig. Beugnot.

in iscritti da privati giureconsulti non sono anteriori ai secoli XV e XVI.

Le città e le terre tutte, le quali o colla forza acquistarono, o per danaro, e per altre vie ottennero da principi e baroni l'autonomia, ebbero un codice di diritto pubblico e privato, che chiamarono statuti.

Quel codice conteneva la dichiarazione delle buone antiche consuetudini che erano state il fondamento della libertà, le ampliazioni e le giunte fattevi in occasione del formarsi il governo comunale, ed inoltre ogni maniera di leggi pubbliche e private.

Eranvi dunque:

1° Le leggi costitutive ed organiche di quel governo, le quali dapprima erano tutte contenute nel tenor del giuramento, che si prestava dai consoli e dagli altri, con qualunque nome si chiamassero, capi del comune; poi quando si ridussero in iscritti le antiche usanze, formarono la prima parte, la parte politica degli statuti (1);

2° Le leggi criminali, intese ad assicurare la pace pubblica, primo scopo e primo bisogno

(1) Una bizzarra e forse più savia che bizzarra disposizione dello statuto di Sisteron escludeva dagli uffizi del comune i legisti. V. De la Plane, Hist. Municip. de Sistero.1.

di quelle società, isolate in mezzo ad altre società che non aveano legame comune. In quelle, si ponea molta e minuta cura ad assegnare a ciascuna specie d'offesa anche verbale un'ammenda. Si seguitava anche pe' grandi misfatti il sistema barbarico delle composizioni. Il sangue e la libertà de' cittadini, dai casi di tradimento in fuori, erano risparmiati, purchè avessero di che soddisfare le grosse multe che si comminavano ai diversi reati [1];

5° Le leggi civili, le quali erano poche, e non contenevano che qualche eccezione al diritto romano, com'era l'esclusione delle femmine dalla successione degli ascendenti e de' collaterali, introdotta in pressochè tutti i comuni dell'Alta Italia per mantener forza e splendore agli agnati maschi; il diritto di ritratto gentilizio, la proibizione d'alienare a forestieri beni stabili, sia dentro le mura, sia nel territorio, e massimamente le torri che s'ergeano sopra le case de' principali cittadini. Del rimanente venivano applicate le leggi romane. Dapprima il breviario Alariciano, poi venute in fama

(1) V'era qualche eccezione, ma rara: a Francfort sul Meno era stabilita la pena di morte per le ferite, quando il ferito succombeva dentro al termine di trenta giorni. Boehmer, Cod. diplom. Moeno-francofurt. 304.

le scuole di Bologna e d'Orleans, le leggi Giustinianee;

4° Le leggi fiscali, le quali erano rigorose ed universali, e colpivano cherici e laici. Era primo debito d'un cittadino far taglia al comune. La casa che dovea di necessità possedere entro le mura era garante di questo e degli altri obblighi della borghesia. Vietavasi ai magistrati di render giustizia a chi non soddisfaceva questo dovere;

5° Le disposizioni di polizia sanitaria, di polizia de' costumi e di polizia rurale;

6° Infine come leggi *estravaganti* certe prescrizioni politiche, con cui o si proibiva in perpetuo la riedificazione di qualche castello, o s'ordinava di procurar di ricuperare il tal altro, o si vietava di riammettere agli uffizi certe famiglie o certe persone, o di rivocarne il bando ecc. (1). Erano queste disposizioni meri accidenti che variavano col variar delle circostanze, e

(1) Nel 1357 fu imposto ad ogni capitano di Sarzana di far murare nel tempo del suo reggimento da 50 a 60 braccia del fosso. Carlo Promis, *Dello stato dell'architettura militare circa il 1500.* Il sig. Promis, R. archeologo, uno de' migliori ingegni di cui s'onori il Piemonte, ha corredato di cinque memorie ricche di nuova e scelta erudizione attinta a rari manoscritti, piucchè a libri stampati, l'edizione del *Trattato d'architettura civile e militare* di Francesco di Giorgio Martini, architetto sanese del secolo xv; questo prezioso codice che si divulga ora per la prima volta per cura

secondo la Parte presso cui era il maneggio della cosa pubblica. È poi da notare che ben lungi dall'esservi una stessa misura per ogni condizione di persone, le leggi; i magistrati d'una terra non intendeano che a provvedere pei borghesi di quella terra. I forestieri erano fuori del diritto comune. Quando un estraneo avea a piatire con un borghese, niun avvocato o notaio potea dargli consiglio contro agli interessi del comborghese; e non gli era agevole ottener giustizia. Se offendeva un borghese, era più severamente punito che se un altro borghese fosse caduto nella medesima colpa.

A Thoune, a Fribourg, un forestiero che battesse un borghese era condannato a perdere la pelle del capo. Si attorcigliavano i capelli attorno ad un bastone finchè si spiccasse la pelle dal cranio (1), supplizio barbaro ma usitatissimo a quei tempi nelle terre alemanne; e notisi che si chiamava forestiere ognuno che non facesse taglia col comune. Colla cerchia delle mura, al più con qualche centinaio di passi di territorio, finiva la patria, finiva il ter-

del dottissimo cavaliere Cesare di Saluzzo, grande scudiere di S. M., e le note e le dissertazioni che vi appose il Promis, avanzeranno inestimabilmente la cognizione della storia militare.

(1) Muller, lib. I, cap. XVI.

ritorio franco, eranvi le campagne ancor serve (1).

Due o tre miglia più in là eravi un altro comune così diviso d'interessi dal vicino, come se ne fosse disgiunto dai monti e dai mari con magistrati, leggi, ordini e costumi suoi propri. Quando pertanto un borghese aveva un credito verso un borghese d'un' altra terra, se non poteva ottenerne giustizia, dovea ricorrere al diritto internazionale, o piuttosto intercomunale delle rappresaglie. Vale a dire che si faceva autorizzare dal suo comune a ritener a viva forza le persone e i beni de' borghesi del comune a cui apparteneva il suo debitore, finchè fosse soddisfatto. Perocchè tutti i borghesi di uno stesso comune si consideravano come obbligati solidariamente.

Nelle minori terre gli statuti erano incorporati nelle carte stesse di franchezza che il sovrano avea concedute, e vi si assegnavano i limiti coi quali il principe circoscriveva la propria autorità e le ragioni del fisco, da un canto; la libertà e le pretensioni de' borghesi dall'altro.

In febbraio del 1198 (2), trovandosi Tommaso

(1) Lo spazio entro cui si chiudeva la terra franca chiamavasi *pax*, dalla pace pubblica che vi si guarentiva, e in molti luoghi *juramenta*.

(2) Hanno la data del 1197; ma dicendosi *post mortem Henrici imperatoris*, e questo principe essendo morto in settembre

con Beatrice di Ginevra sua moglie e co' principali suoi baroni a Susa, confermò e probabilmente ampliò le franchezze e gli statuti concessi da Amedeo III, suo avolo, a que' cittadini.

Questi statuti sono degni d'essere con qualche diligenza considerati, non solo perchè sono de' più antichi di cui s'abbia notizia, essendo in parte anteriori alla metà del secolo XII [1], ma eziandio per l'indole stessa di quelle antiche consuetudini trasformate in privilegio. Dapprima è da notare, in quanto alla forma, che sebbene sia il principe quello che concede e conferma lo statuto, tuttavia nel corpo d'esso statuto sono i cittadini medesimi che, parlando al principe, dichiarano quali siano le loro buone usanze e le loro ragioni. E che il conte e la contessa insieme coi loro consiglieri e baroni giurano in fine in mani d'Ubodo, abate di S. Giusto, l'osservanza di quella specie di memoriale a capi, compilato per servizio de' borghesi da qualche savio, ciò è a dir giureconsulto, in forma delle *dichiarazioni di dritti tedesche*.

del 1197, convien credere che l'estensor del privilegio cominciasse l'anno a Pasqua, nel qual caso il 26 febbraio 1197 corrisponderebbe all'anno 1198, secondo l'uso moderno di cominciar l'anno dal 1º gennaio.

(1) Amedeo III morì nel 1148.

Per virtù delle loro franchezze, i Segusini possedeano in comune le acque, i pascoli e i boschi [1], ed aveano intera proprietà delle loro vigne [2].

Pagando cento libbre pel fodero regale e due denari d'albergaria [3], non erano tenuti a diritto d'alpaggio pe' frutti degli animali, nè ad opere di cavallo, d'asino, di bue.

Potean dare per testamento i loro beni a chi voleano [4]: nelle successioni intestate succedeano fino al quarto grado inclusivamente [5].

Nelle successioni de' forestieri, gli abiti andavano all'ospite, la quinta parte de' beni alla chiesa parrocchiale, il resto al conte.

Poteano vendere liberamente in qualunque tempo il vino raccolto.

Non erano tenuti a far credenza al conte (*credulitatem*) oltre ai quaranta giorni. Se varcato quel termine non erano soddisfatti, non erano più tenuti a farne altra, finchè n'avesser ristoro.

(1) *Aque, pascua, nemora omnibus sint communia.*

(2) *Vinee nostre sub potestate nostra sunt. Custodes eligere debemus et ante gastaldum ducere.*

(3) *Duos denarios pro hospitalitate habemus.*

(4) *Qui memoriali morte moriuntur, cuicumque sua dederint sine occasione possideant.*

(5) *Deinceps sub suo velle sint.*

Avean diritto di ritenere i presi in guerra, o villani o donzelli che fossero, o fanti o saettatori; eccettuata la sola persona de' cavalieri, che doveano rendere nelle mani del conte.

Delle cose trovate, due parti riteneva il trovatore, la terza andava al podestà.

I cambiatori stranieri non poteano ricever cambio, fuorchè dai cambiatori del paese.

Gli operai di qualsivoglia arte, qualunque ne fosse il numero, aveano libertà di lavorare senza disturbo (1).

Ninno straniero poteva vendere al minuto (*incisive*) in Susa. Se avvertito non tralasciava, se ne confiscava la roba, e si spargeva, ed egli rimaneva fuor di legge (*sine edito sint qui hoc fecerint*).

Delle vedove e degli orfani aveva la tutela il conte per difenderne i beni, non per rubarli (2).

Chiunque avesse dato un censo a godere ad un Segusino, era sicuro per tutta la terra del conte, salvo fosse traditore pubblico.

Erano poi anche secondo l'uso stabilito in

(1) *Operarii cujuscumque sint officii quotquot esse poterint sine occasione operentur.*

(2) *Ad defendendum, non ad auferendum.* I principi usavano dar le tutele in appalto al miglior offerente.

quello statuto le pene d'alcuni delitti. Pecuniali in gran parte, e perfino per l'omicidio volontario.

I ladroni, i traditori, quei che rompeano le strade con violenza, erano alla discrezione del conte; sì veramente, che, appena presi si ponessero nella gabbia, cosicchè tutti li potessero vedere.

Era questo un uso di molti comuni d'Italia di rinchiudere i malfattori e talora i prigionieri di guerra in una gabbia, in alcun sito elevato d'una torre visibile a tutti [1]. E forse questo privilegio, invocato dai Segusini pe' rei devoluti alla giustizia del conte, avea per fine d'impedire che i colpevoli fossero dimenticati nel fondo d'un carcere, e d'abbreviare il corso del giudizio.

Lo stuprator d'una vergine era tenuto a sposarla, se i parenti consentivano e s'ei n'era degno. Dove no, si evirava ovvero si lasciava alla descrizione del conte. L'alternativa era crudele tra le dolcezze d'un talamo, l'evirazione o la morte.

Se uno stramero danneggiava ne' beni o nella

(1) *Adeo ut primo quo capti fuerint omnibus in quadrupedia appareant.*

persona un Segusino, il conte, avutone il richiamo, indirizzava lettere al podestà della patria di quello, affine d'averne ragione. Se non si faceva ragione, l'offeso pigliava la roba e le persone de' comborghesi dell'offensore quanto bastasse ad essere ristorato. È questa una delle più antiche memorie del diritto di rappresaglia, per cui un Milanese, ad esempio, un Napolitano, un Veneto, viaggiando lunge cinquecento leghe dalla patria, poteva essere spogliato, imprigionato pe' misfatti commessi da uno de' suoi nazionali, e ciò finchè si facesse giustizia ed ammenda del danno. Prevalse, come già s'accennò, questa massima come massima di diritto internazionale. Ciascun borghese d'una terra riputavasi tenuto solidariamente pe' suoi comborghesi. Il principe pe' sudditi; i sudditi pel principe. Anche la Chiesa aveva abbracciato l'istesso principio, e sovente per un debito o pel delitto impunito d'un cittadino, tutta la città veniva sottoposta all'interdetto.

Infine, diceva lo statuto, che tutte le franchezze concedute ai cittadini s'estenderebbero a quei forestieri che ne giurassero la cittadinanza [1]. Era questa la condizion sostanziale

(1) *Idipsum quod habere volumus nobiscum habitare volentibus concedimus.*

de' progressi del municipio, che avesse balìa di far nuove aggregazioni; chi poneva il piede ed acquistava casa in una terra libera, era libero e borghese [1]; come chi fermava sua dimora in un villaggio di tagliabili, se in dato termine non prendeva un poderetto a censo, cadeva anche più basso, e diventava uomo del signore, vale a dire servo [2].

Quindici anni dopo, le chiese ed i borghesi di Susa aveano acquistato parte de' feudi che i nobili (*milites secusienses*) teneano dal conte di Savoia. Questi, per l'alienazione fattane senza suo consentimento, li avea ridotti in sua mano.

(1) Il termine ordinario era, come s'è già detto, d'un anno e d'un giorno.

Nella carta de' privilegi di Lincoln concessa da Arrigo II si legge: *Confirmo etiam eis quod si aliquis manserit in civitate Lincoln per unum annum et unum diem sine calumpnia alicuius calumpniatoris et dederit consuetudines et poterit monstrare per leges et consuetudines civitatis quod calumpniator extiterit in regione Angliæ et non calumpniatus est eum et tunc ut in antea remaneat in pace in civitate mea Lincoln sicut civis meus.*

Calumpniator vuol dire chi potrebbe aver ragione di richiamare il servo o censuario fuggitivo. La stessa cosa a un di presso è stabilita pel borgo di Nottingham, ma vi si aggiunge che *l'anno e il giorno* entro cui si compie la prescrizione, sieno *tempore pacis*. Questa prescrizione della libertà e della cittadinanza era sicuramente la più breve e la più utile di tutte. Rymer, I, 40, 41.

(2) *Adventicii si infra annum et diem non acceperint albergamentum vel dominum fecerint alium, comitis erunt*. Ricognizione della mistralia di Chambuerc del 1209. Arch. cam.: Titres pour fiefs, vol. VIII.

Ma il 12 giugno 1215 acquietarono le differenze. Il conte ebbe cento lire di secusini nuovi, e condiscese a confermar quegli acquisti. Promise di domandar il servizio del feudo, prima al nobile che l'aveva direttamente da lui; e, solo in caso che non potesse ottenerlo, dalla chiesa o dal borghese che ne aveva fatto acquisto. Del rimanente non potessero far acquisto di nuove porzioni di feudo (1). Già fin d'allora cominciava la qualità di borghese di terra franca a considerarsi come vicina al grado di nobile. Poichè in realtà la parola nobile fu da principio introdotta per differenziare l'uomo libero dal servo, od occupato in lavori servili. E nobiltà generosa, nobiltà di stirpe fu quella che si dimostrava per una lunga ascendenza d'avi liberi, senza memoria di condizione serva o libertina.

I comuni sì immediati che mediati potrebbero sotto un certo aspetto definirsi società di mutua guarentigia; ed infatti ne' primi tempi se alcuno rompea la pace pubblica, i vicini aveano la prima cognizione del fatto, e cercavano di acquetar la discordia. Ciò si vede nelle leggi anglo-sassoni e più chiaramente negli statuti

(1) Archivio cam., Badia di S. Giusto di Susa.

di Susa già ricordati, anteriori al 1148, ove su d'ogni misfatto s'attribuisce la cognizione ai vicini, *ante vicinos placitetur* [1]: ove ciò si faccia e ne segua richiamo, *et clamor inde fuerit*, allora ne giudichi il pubblico ufficiale, con differenza di pena tra i probi uomini, cioè gli uomini liberi e i guidoni o ribaldi (*glittones*); con eccezione pei soli ladroni, traditori e rubatori di strada con violenza, i quali erano dal conte Amedeo III riservati al giudizio della sua curia, *sub nostro velle sint*. Dal che si vede che della pubblica pace ciascun borghese era riputato mallevadore; che gli si lasciava la cura di mantenerla; e che dai misfatti gravissimi in fuori l'azione criminale non si esercitava, se i vicini riuscivano ad acquetar la discordia, non escluso neppure il caso d'omicidio: ma col prevalere del diritto romano siffatta consuetudine cessò d'aver effetto [2].

(1) Negli statuti di Strasborgo, attribuiti all'anno 982, si legge: «*Si quis alium fuerit iniuriatus verbo vel facto in populo, si ambo volunt stare ad iudicium populi, iudex determinabit secundum iudicium et dictum populi*». Walter, Corpus Iuris germ., art. 780.

(2) Negli statuti della città di Soest, attribuiti ai primi anni del secolo XII, si legge: «*Quicumque in vehementia sua ciuilitatem suam* (la cittadinanza) *renuntiauerit pro eo quod ledat conciuem vel in corpore vel in rebus ita renunciet ut amplius ciuilitatem non recipiat*». E però i comuni potrebbero definirsi società

Nelle città libere, ne' primi tempi della indipendenza, tutte le parti del governo si reggevano col mezzo de' consoli divisi in qualche luogo in consoli maggiori, ossia della nobiltà, e minori, ossia del popolo. Alcuni d'essi attendevano a render giustizia, altri ad amministrar la cosa pubblica, altri alla guerra, ai quali uffici tutti per gelosia di stato si dava con molta frequenza lo scambio. Ma il sospetto in cui stavano che un dì o l'altro qualche gran cittadino si levasse a tirannia, indusse, dopo i tempi del Barbarossa, i comuni a sostituire ai consoli un gentiluomo forestiero, che li governasse e rendesse ragione, con titolo di podestà. A Genova un tal mutamento ebbe luogo nel 1190, e costò la vita ad uno degli antichi consoli. Firenze ebbe il suo primo podestà nel 1207. Il podestà conducea seco un luogotenente chiamato il cavaliere (*miles*) incaricato di mantener il buon ordine, e di far eseguir le sentenze, ed uno o due o quattro giudici parimenti forestieri, e famiglia conveniente al suo grado; durava un anno solo e talora sei mesi in officio; prima di partire era soggetto a severissimo sindacato. Per quel che riguarda al

di persone giurate a mantener la pubblica pace per propria autorità, e sott' obbligo di mutua guarentigia con dipendenza o senza dipendenza di straniero signore. Haeberlin, Analecta medii aevi, 513.

governo, non potea far nulla senza il consenso della credenza o piccolo consiglio, detto anche consiglio stretto, o consiglio d'anziani, per gli affari ordinari; del consiglio grande o generale per gli affari politici e di maggior rilievo; nei quali consigli stava veramente l'esercizio dell'autorità sovrana, non essendo il podestà che il primo magistrato del comune in que' luoghi, dove non era, come a Venezia ed a Genova, un simbolo della sovranità col titolo di Doge. I membri della credenza o del piccolo consiglio si chiamavano *sapientes*, savi. In alcuni luoghi tra credenzieri ordinari, ne' più cospicui oltre a questi formavansi varie giunte che sopravvedevano ad oggetti speciali, come alla guerra, alla marina, alla mercanzia, alle gabelle, alle strade, alle fortificazioni, alla guardia di notte. Nei secoli XIII e XIV molte di queste città dovettero recarsi all'obbedienza dei sovrani, entro allo stato de' quali era rinchiuso il breve loro territorio; ma conservarono per privilegio le loro istituzioni municipali e la ragione di proporre alla scelta del principe il gentiluomo da eleggersi in podestà; il quale nelle terre suddite pigliava poi nome di vicario. Quest'era, direm così, l'originario ordinamento legale de' comuni; poichè infatti la prepotenza

de' collegi delle arti e l'organizzata violenza delle società popolari e delle società de' baroni, o de' nobili che vi si contrapposer da grandi, era causa di somma alterazione, e d'un andar saltuario e a sghembo in quelle povere repubbliche del medio evo; delle quali le sole che pervennero a gran signoria e che seppero mantenersi lungamente in istato, furono quelle che, dominatrici dei mari, sacrificarono alla libertà nell'interesse del loro commercio, e coll'abbondanza del donaro si ricomperarono sovente da duri passi.

Cominciarono in Firenze le cittadine battaglie da una terra all'altra e da una casa all'altra nel 1170. Il nome di Ghibellino ossia imperiale, e di Guelfo ossia popolare, serviva di mantello alle ambizioni private[1]. Nel 1250 si venne a formare il primo popolo, cioè la prima compagnia del popolo, con ordini certi, ufficiali e gonfaloni, affine di resistere alla incomportabile prepotenza de' Ghibellini. Ma quando prevalse definitivamente il popolo ossia la parte guelfa, che si diceva ed in parte era fondamento e rocca

(1) Questi nomi furono ora risuscitati in que' luoghi medesimi ov' erano nati circa sette secoli prima. Nel Wurtemberg chiamansi ghibellini (waiblinger) que' che votano col ministero; guelfi i membri dell'opposizione.

vera e ferma della libertà d'Italia, niuna tirannia ghibellina fu peggior che la sua. Il che accadde similmente verso i medesimi tempi negli altri comuni d'Italia; dando i principi favore alla parte guelfa, da cui speravano e da cui in molti luoghi ebbero poi realmente la signoria dello stato; sia a cagione dei disordini che sempre accompagnano i governi della plebe, che sono la peggiore delle tirannie, e però non possono durare, sia per l'astio de' popolari contro ai grandi, per cui amarono meglio di consegnare lo stato a un forestiero, che di lasciarselo ritorre da quelli che n'erano stati cacciati.

Le città imperiali, che si reggeano sotto al governo del vescovo, come Strasborgo, aveano diverso ordinamento; eravi un *advocatus* che rappresentava e comunicava ai giudici in nome dell'imperatore quella *potestatem gladii* per punir dell'ultimo supplizio i colpevoli, che l'ecclesiastica mansuetudine non poteva esercitare. Gli altri ufficiali erano tutti deputati dal vescovo: 1° lo sculteto o causidico, che era il giudice ordinario; 2° il burgravio, capo e giudice delle arti o mestieri; 3° il *teloneario* o doganiere; 4° il maestro della moneta, giudice de' misfatti e delle contravvenzioni in fatto di moneta.

In Italia, dove le città libere erano nondimeno

tenuto a riconoscere la superiorità imperiale, il passaggio di Cesare rinfocava le ire delle fazioni, ed era occasione di mille mali. Le città dove prevaleano i Guelfi gli chiudean le porte. Ed egli assediavale, e se poteva impadronirsene, non v'era crudeltà che non commettesse. Nel 1311 i Cremonesi avean cacciato il vicario dell'imperatore. Arrigo VII mosse contra la città. I Cremonesi impauriti mandarono i principali cittadini con capestri al collo ad implorar misericordia. L'imperadore entrò in città coll'esercito; cominciò ad ammazzare ed a rubare. Tre dì e tre notti durò l'uccisione de'miseri cittadini. La ragione era morta, dice il cronista [1].

Nelle città dove s'aspettava con desiderio la venuta dell'imperatore, sovente si pregava tuttavia che si contentasse di non entrar dentro, o che v'entrasse con pochi armati; poichè ben si sapeva con che rabbia i suoi soldati manomettessero l'avere e le persone degli amici, del pari che dei nemici. Quando faceva la solenne sua entrata lo incontravano con ghirlande in capo e ulivi in mano; se gli presentavano le chiavi e i segni della città; se gli offerivano presenti di cera, di confetti dorati, di vivande, di drappi

(1) Rer. ital. XV, 200.

di lana, di seta, di tovaglie e di tovaglioli. Si portava sul capo di lui un baldacchino di sciamito. Messo dentro, domandava danari, e il comune molto spesso riscotea gli ornamenti imperiali dati a pegno durante il viaggio. Siena riscosse nel 1368 la corona di Carlo IV, impegnata a Firenze per 1620 fiorini. Questi è quel Carlo, la cui fuga, dopo una breve apparizione in Italia è chiamata dal Petrarca infame, forse perchè ne sperava bonariamente miracoli. « Rubata la corona, dice egli, fuggì in Germania contento delle patrie latebre, e del nome d'imperatore, come se vi fosse al mondo cosa più bella dell'Italia ». La parte che si chiamava Ghibellina raro è che non cercasse di profittare della presenza dell'imperatore per esercitar sue vendette contro la parte contraria. Cercava un pretesto per levar rumore, e, aiutata dai soldati imperiali, la mettea al taglio della spada, o la costringeva a fuggire. Ma non sempre fortuna s'accordava coi violenti. Nel 1368 Carlo IV fe' lega coi Salimbeni e con altri per occupar Siena; dopo lunga battaglia fu disfatto e rimase solo. Il popolo lo guardava, dice il cronista, ed egli piangeva e scusavasi, abbracciava e baciava ogni persona che a lui andava, e diceva: Io sono stato tradito da messer Malatesta, e da

messer Giovanni, e dai Salimbeni, e dai Dodici [1]. Degne d'essere esposte, perchè ci aprono la viva immagine di que' tempi, sono le istruzioni che un Tedesco gli dava, quando dovea tornar in Italia, dopo l'incoronazione del suo figliuolo Venceslao.

Abbiate, gli dicea, per custodia della vostra persona guardia di nobili Boemi, che non temon la morte, i quali vi facciano attorno continua siepe: alla porta briganti abili a resistere ad un primo insulto.

Per isfuggire al pericolo de' veleni, lo ammonisce d'aver cucina a parte, in cui niuno entri fuor che due suoi fidi che ne sieno perpetui invigilatori. V'abbiamo cuochi con sì larga mercede, che nè per lusinghe nè per oro si possano sedurre. Quando si mette in tavola, il maggiordomo con dieci o dodici cortigiani vada fino alla cucina; e là ciascun cuoco gusti visibilmente ciascuna vivanda, e la medesima cosa faccia ciascun dapifero. Giunti alla mensa cesarea, ciascuno, del piatto che reca, faccia nuova credenza; ed in ultimo chi taglia avanti all'imperatore, faccia similmente credenza per causa dei coltelli che adopera (*propter cultros*).

(1) Rer. ital. xv, 206.

Circa all'esercito che debbe accompagnarlo, scelga i soldati non di Boemia ma d'Italia, perchè si contentano di minor soldo, conoscono i luoghi, sono temperanti, sofferenti, esperti e provati in arme, ben disciplinati, docili al capitano. Si dividano in compagnie di 100 uomini ciascuna, suddivisa in quattro compagnie di 25 ciascuna, retta da altrettanti contestabili.

Quando entrerà in una città, faccia gridare: « Viva l'onore, viva la santa libertà, muoiano le « gabelle[1] e i dazi; ecco la grazia di Cesare, « che con pace e giustizia abbatte ogni tiran- « nide ».

Queste parole accenderanno i cuori de' cittadini, e il popolo adorerà il suo nome.

Ed ecco con quali arti s'ingannava allora il popolo. Una parola indefinita, che infiamma la parte più nobile della mente umana; un'altra che lusinga la cupidità, ed accresce lo stimolo de' materiali interessi, furono in ogni tempo l'esca con cui si suscitarono i popoli a grandi eroismi ed a grandi follie.

Ed era all'imperatore tanto più facile ingannar gl'Italiani, in quantochè i più alti ingegni

(1) *Vivat decus, vivat sancta libertas, pereant gabelle, dacie cum infaustis aliorum gravaminum generibus.* De labilitate temporum ad processus versus Italiam. Lunig, I, 346.

di que'tempi, e primo fra tutti l'immenso Dante vedendo le terre italiane piene di tiranni, e dolendosi che ogni villano che veniva parteggiando diventasse un Marcello, aveano posta la speranza di liberazione e di salvamento nella podestà imperiale. Due sommi poteri, uno spirituale, l'altro temporale, il papa e l'imperatore pareano rinchiudere l'idea del migliore ordinamento politico che si potesse ottenere.

Le città ghibelline accettavano per l'ordinario un podestà dall'imperatore quando era vicino; salvo a cacciarlo tostochè si fosse dilungato. Le guelfe nominavano qualche volta persone gradite ai papi, od ai re di Napoli. Talora concedeano a qualche principe signoria a tempo od a vita. Ma di siffatto consiglio poco tardavano a pentirsi. In giugno del 1354 Orvieto si diè al papa e al cardinal Gilio vita durante, con che dopo tornasse in libertà senza obbligo di pagar redenzione.

Molte terre di Lombardia, di Toscana e di Romagna furono da alcuno de'più fortunati e potenti loro cittadini ridotte in servitù; come Faenza dai Manfredi, Imola dagli Alidogi, Orvieto dai Monaldi, Arezzo dai Tarlati, Rimini dai Malatesti, Gubbio dai Gabrielli, Pavia dai Beccaria, Parma dai Rossi; infine poche sono

le terre di qualche riguardo, che non sieno, almeno a tempo, state occupate da un tiranno che niun rispetto aveva ad insanguinarsi nel sangue de' propri consorti, non che de' cittadini, sol che potesse mantenersi in istato; come niun rispetto avea a rendersi di guelfo ghibellino, e di ghibellino guelfo, secondochè più agevole gli era aver soccorso o dagli altri tiranni di Lombardia, o dal comuni. D'un Maghinardo da Susinana conta il Villani, che essendo stato dal padre morente accomandato alla guardia e manualderia del popolo di Firenze, ne fu protetto così bene che cresciuto poi in età ed in potenza sempre era apparecchiato ai servizi del comune; ed essendo ghibellino di nazione e di opere, co' Fiorentini era guelfo (1). Ma queste tirannie nate nell'ingiustizia, innaffiate di sangue cittadino, mantenute col terrore, erano colossi dai pie' di creta. Un frate che sapea sermonare con facile eloquenza, Giacomo Bossolaro, bastò a Pavia a summovere il popolo; da in sul pergamo mandò un centurione a messer Milano Beccheria, e gli ordinò di sgombrar la città; ed egli sgombravala impaurito. E il frate riformava il popolo, e ordinava

(1) Gio. Villani, lib. VIII, 148.

tribuni e capitani, e faceva esercito e lo conduceva a vendemmiar le vigne del signor di Milano, protettore dei tiranni e gran nemico di santa Chiesa [1]. Non parlo dei Visconti, nè degli Scaligeri, nè di quę' da Carrara, nè dei Gonzaga, la tirannia de' quali pel beneficio del tempo che tutto sana, passò in legittimo principato; sebbene i termini di governo adoperati fossero ben di rado quelli che l'eterna Giustizia ha segnato ai principi, e sebbene non vi sia infamia tanto grande, nè sì sporca azione, nè crudeltà così immane, di cui quelle perfide razze non sieno contaminate.

Nel 1374 Cansignorio della Scala, dopo di aver ammazzato Cangrande suo fratello, essendo presso a morte, in quell'ora che suole recar migliori consigli anche ai più perversi, fece uccidere Paolo Albuino altro suo fratello già da lui spodestato e carcerato, e ciò per lasciar la signoria a' suoi bastardi, e prima di spirare li fe' gridar signori sul capitello di Verona [2].

In mezzo a tante tirannie che sorgeano da ogni lato in Italia, massime a baldanza di Gian

(1) Matteo Villani, lib. VIII, cap. 2 e seguenti.
(2) Rer. Ital. VIII, 659.

Maria Visconti, non v'ha esempio che una città del Piemonte sia stata soggetta ad uguale sciagura; e che un privato cittadino abbia avuto modo di montar tant'alto da poter calpestare impunemente la libertà della patria.



CAPO VII.

Ragioni tra sovrano e sudditi.
Reggimento interno.

Ora è da considerare qual fosse nelle monarchie e ne' comuni l'azione del governo sopra le varie condizioni de' sudditi.

Ed in prima notiamo che, sotto al nome di monarchia, intendiam di comprendere ogni stato governato con ereditaria e suprema ragione da un principe, sia con nome di re, sia con titolo inferiore di duca, di marchese o di conte; sia che non riconoscesse altro superiore che Dio, come i sovrani d'Inghilterra e di Francia; sia che pigliasse l'investitura de' suoi stati dall'imperatore; giacchè la superiorità imperiale non produceva una vera alterazione nell'esercizio di niuna delle prerogative della sovranità, come non ne produceva il titolo, di cui il principe era decorato; essendo così padroni il conte di

Savoia e il conte di Fiandra nelle loro contee, come il re di Francia ed il re d'Ungheria nei loro reami.

Erano per altro tutti ben lontani dall'aver signoria assoluta; ostandovi da un lato la libertà e la immunità ecclesiastica, dall'altro le leggi de'feudi e la potenza de' baroni, i privilegi e le franchezze de' comuni, infine la rappresentazione nazionale dei tre ordini o stati.

Il sacerdozio non ha mai accarezzato l'idea d'un podestà senza limiti. Predicando l'uguaglianza dell'origine e della vocazione (1), si è fatto sempre mediatore fra i sovrani e i popoli, e ha temperato molto spesso l'ira e l'orgoglio dei regnanti coll'autorità della religione; e quando colla sacra unzione proclama nel santuario la missione di quelli a cui Dio permette d'esercitar sulla terra le sue giustizie, ogni parola di quelle cerimonie solenni è indirizzata a rammentar doveri anzichè a confermar diritti. Ma oltre a queste restrizioni puramente morali opponeva ancora il sacerdozio ne' suoi privilegi un argine al potere invasor de' monarchi.

(1) Giona, vescovo d'Orleans, scrivea nel secolo IX nel libro *De institutione laicorum : Eos vero quos in hoc saeculo infirmos abiectosque cultu et cute et opibus se impares conspiciunt natura pares et aequales sibi esse prorsus agnoscant.*

Di sopra abbiamo già narrato come, verso il mille, i principi occupassero senza rossore i benefizi ecclesiastici, e come sul loro esempio gli altri laici e perfino le donne considerassero le chiese come beni patrimoniali, e delle limosine ed altre obvenzioni che vi si raccoglieano, si formassero un ramo d'annuo provento, lasciandone sola una parte al cappellano.

La reazione che s'operò mercè le cure di Gregorio VII e de'suoi successori riparò, se non in tutto, nella massima parte a que' disordini, e perchè difficile è nelle cose umane il giusto mezzo, i laici si lagnarono dal loro canto delle invasioni della giurisdizione ecclesiastica.

Maggiore ostacolo alla podestà sovrana faceano i grandi vassalli, signori d'ampi feudi con giurisdizione assoluta, o, come allora si diceva, alta, media e bassa; e spesse volte co'regali maggiori e minori. Riconoscere il feudo dal signor sovrano e pigliarne l'investitura, seguitarlo in certi casi in guerra, non esser in parte dove si macchinasse alcuna cosa contra la vita, l'avere e l'onor suo, erano i principali doveri determinati dalle consuetudini de' feudi; ma queste consuetudini permettevano ancora al vassallo che si credea leso dal suo signore, di rifiutargli

il feudo, e di fargli la guerra; e molte volte accadeva, che interpretandosi quel diritto secondo passione e non secondo giustizia, i baroni si levassero in armi contro al loro sovrano, il quale non avendo milizia fuorchè la feudale, lunga a raccogliersi, celere al dipartirsi fornito il tempo per cui dovea servire, si trovavano sovente in grandi imbarazzi.

Filippo I, re di Francia, fu travagliato lungamente dalla guerra che gli faceano i signori di Montlherì e di Corbeil, vassalli del suo ducato di Francia [1] (1060-1108).

Il ducato di Francia, la città e contea di Parigi, vasti dominii nell'Orleanese e nella Sciampagna, formavano gli stati patrimoniali del re, strappati da Roberto il Forte a Carlo il Calvo, epperò posseduti col medesimo titolo con cui i duchi di Normandia e di Borgogna, i conti di Fiandra, di Sciampagna e di Tolosa possedeano i loro stati. Ne' secoli VIII, IX, X e in principio dell'XI i conti, marchesi e duchi [2] erano

(1) Preuves de l'histoire de l'abbaye de St-Germain, n. 37.

(2) Marchese o duca chiamavasi un conte di più contadi. Un autore contemporaneo, Ditmaro, ci avverte che nel regno di Borgogna niuno si chiamava conte se non aveva onore di *duca*, cioè se non possedeva più contadi. Queste cose non furono abbastanza considerate dal sig. Leone Menabrea, giovane di molto ingegno e di troppa imaginazione, il quale nell'opuscolo *Sur la marche des études histori-*

quasi tutti o agnati o congiunti del re; perciò veri principi. E quando una rivoluzione balzava dal trono una stirpe di sovrani, chi vi saliva era un conte. Così accadde in Provenza, in Borgogna, in Francia; così accadde più volte in Italia; e notabilmente nel 950, quando Berengario e Adalberto, marchesi d'Ivrea, progenitori della Casa di Savoia [1], furono coronati in Pavia; e nel 1002, quando un altro marchese d'Ivrea, Arduino, cinse il diadema di re d'Italia. Il solo titolo regio trasfondendo alla stirpe d'Ugo Capeto i diritti di Carlomagno, rendea pertanto que' potenti ed alteri principi testè nominati vassalli della corona di Francia. Ma erano vassalli indocili e pericolosi; e poca obbedienza ne poteva riscuotere il re di Francia, se intorno a Parigi stessa piccoli vassalli, quali erano i signori di Mantes, di Coucy, di Puiset, di Montfort, teneano come assediata in mezzo ai loro castelli la capitale, tagliavano

ques en Savoie et en Piémont, e nel libro più recente *Montmélian et les Alpes*, ha esposto intorno ad Umberto Biancamano alcune opinioni, a cui la storia non consente; sono prime impressioni sorte in mente calorosa e fecondatrice dalla lettura di documenti non agevoli ad interpretarsi; le quali saranno, non ne dubito, dal valente autore con più maturi studi rettificate. Perocchè allora leggerà ne' documenti quello che dicono, non quello ch'egli crede.

(1) V. Storia della Monarchia di Savoia, vol. I, p. 27.

le strade, rubavano i passeggieri, e impedivano la comunicazione con Melun e Orleans, città del dominio regio. Tale a un di presso era in tutti i paesi il quadro delle monarchie feudali ne' secoli XI e XII. I principi abbassarono, come abbiam veduto, l'autorità de' principi vassalli e de' baroni, in parte colla forza, ma molto più collo stabilire in principio di dritto pubblico, che la giustizia sovrana era sopra tutte le giustizie baronali, ed avea dritto e debito di correggerne gli abusi, d'emendarne gli errori.

Radicata una volta nelle menti del popolo quest'opinione giusta e santa ed eminentemente sociale, la podestà sovrana rifulse a tutti gl'occhi come podestà paterna e liberatrice, e quella de'baroni come oppressiva ed innormale. Allora fu che i vassalli vestirono lentamente la qualità di sudditi. Ma il loro abbassamento, cominciato nel secolo XII, non fu compiuto che nel XV.

E per lungo tempo la sovranità fu poco più che una supremazia legale, mentre di fatto il potere era disseminato su tanti punti quanti erano i grossi feudi. Perciò non si faceva transazione, donazione o trattato in cui non intervenisse a confermare l'atto del principe, il consenso de' suoi baroni, e bene spesso la loro malleveria. Era quello il solo modo di assicu-

rarne l'esecuzione. La forza non poteva essere rappresentata che dall'unione del sovrano e dei baroni, come più tardi da quella del sovrano e dei tre stati. I baroni erano il necessario consiglio del principe. Erano ne' casi più gravi i suoi giudici; e in ogni affare di stato di qualche importanza, approvatori e costipulanti.

Diversa fu la condizione dell'Inghilterra. Dopo la conquista fattane dal principe normanno Guglielmo nel 1066, e per un effetto della vittoria, la podestà regia fu violenta ed usurpatrice. Ai tempi di Guglielmo II, sul cadere del medesimo secolo, le chiese si vendeano e si davano in appalto; s'occupavano e si godeano le chiese vescovili vacanti.

Alla morte del vassallo, l'erede era tenuto non solamente a pigliar l'investitura dal re ed a pagare in tal occasione il dritto chiamato *relevio*, ma a ricomperare tutta la sua terra che si figurava concessa solamente *ad vitam* e tornata per la morte del possessore definitivamente al sovrano. Niun barone potea maritar la figlia, la sorella o la cognata, senza pagar grossa somma al re. Nè potea testare senza permesso.

Quando Arrigo I pigliò la corona nel 1001, usurpandola sul fratello primogenito, promise ai prelati ed ai baroni di torre di mezzo

quelle prave usanze da cui il regno d'Inghilterra era oppresso, e ne diè carta solenne[1]. Nel 1136, morto Arrigo I senza maschi, Stefano conte di Bologna, suo nipote, fu, coll'aiuto del papa e del clero, eletto re d'Inghilterra.

Nella carta che diede al regno quando fu incoronato, i privilegi e la libertà ecclesiastica sono con riconoscente larghezza esposti ed assicurati. Ai baroni poi confermò tutte le buone leggi ed i buoni usi che aveano al tempo del re Odoardo, cioè prima della conquista[2]. A Stefano, sebbene lasciasse un figliuolo, succedette Arrigo II duca di Normandia, suo cugino e suo figliuolo adottivo.

Queste successioni irregolari, e per così dire a balzi, erano opportuna occasione ai prelati e baroni d'assicurar le proprie prerogative, e di vendere al novello re il favore che gli davano per ascender sul trono. Così crebbe in quell'isola la podestà de' baroni, e crebbe a tal segno che in principio del secolo XIII profittando degli errori e degli imbarazzi del re Giovanni, lo obbligarono a consentire nel 1215 gli articoli di quel famoso privilegio noto sotto

(1) Statuts of the Realms charter of liberties, I, pag. 1.
(2) Ibid. pag. 3, 4.

al nome di *magna charta*, in cui stanno le origini del sistema rappresentativo inglese, e della preponderanza che vi hà sempre esercitato l'aristocrazia. Questi articoli, oltre al provvedere minutamente agli interessi materiali de' feudatari, de' mercatanti e degli uomini liberi, dichiaravano fra le altre cose che i placiti o giudizi comuni non seguiterebbero la corte del re, ma si terrebbero in luogo certo, e che il corpo d'un uomo libero non potrebbe essere imprigionato, pignorato, esigliato, nè in alcuna guisa distrutto, nè violentato dal re, se non per giudizio de' suoi pari (qui è l'origine de' giurati), e che la giustizia non dovesse vendersi, nè differirsi, nè proibirsi; che libero a tutti fosse lo stare e il partirsi dal regno e il tornare; che il re dovesse mandar fuori del regno tutti i forestieri, e massime i soldati mercenari. Queste e molte altre prescrizioni di simil guisa contiene la *magna charta* stipulata *inter regem et regnum* (1). Notisi la parola; perocchè l'Inghilterra fu la prima, e per molto tempo la sola che potesse considerarsi come vera nazione,

(1) Statuts of the Realms charter of liberties, pag. 6. Altri privilegi ampliativi della libertà inglese, chiamati eziandio *magnae chartae*, furono dati dal re Arrigo III nel 1217, 1224, 1225, 1251, 1252, e da Edoardo I nel 1297.

in cui vi fosse unità, in cui v'avesse rappresentazione, non solamente municipale o ecclesiastica, ma nazionale.

L'origine della rappresentazione nazionale che in Inghilterra è dovuta ai baroni, in Francia venne dalla lega che i re fecero coi comuni contro i baroni e contro l'autorità ecclesiastica. Filippo il Bello, re di volontà assolute, ebbe consenzienti a'suoi fini gli stati generali, i quali confermavano ciò che il re voleva, davano a'suoi privati concetti la maestà d'una risoluzione nazionale. I medesimi stati sotto al debole scettro di Giovanni II, e dopo l'infelice battaglia di Poitiers (1356), divennero minacciosi all'autorità regia; ma prima ancora che i rappresentanti de'comuni riuniti in assemblee provinciali o nazionali dessero origine al terzo stato, per le cose già discorse sull'autonomia comunale e per quelle che diremo poco dopo, è facile vedere come fossero poco agevoli alle volontà del sovrano le grosse terre, privilegiate di quella forma di governo interiore.

Varie erano le condizioni de'sudditi, e secondo la condizione più o meno pesante si facea sentire la mano di chi reggeva. La tristizia di que'tempi consisteva appunto nel non esservi quell'uguaglianza in faccia alla legge, che

forma il più universale e il più legittimo desiderio di chi non confonde licenza e anarchia con libertà. Primi dopo il principe venivano i prelati, i quali erano anche baroni, non essendovi vescovo o capitolo che non avesse ab antico terre in feudo. Costoro, inquieti per lo più ed indocili, confondeano troppo spesso l'autorità baronale colla prelatizia, e dell'una faceano scudo all'altra, abusando delle censure ecclesiastiche contro ai principi; e, quando non osavano drizzar sì alto i fulmini spirituali, contro ai loro giudici e castellani, o contro alle terre loro soggette [1].

I principi dall'altro canto studiavano perpetuamente di scemar le prerogative e le incomode immunità vescovili; erano gelosissimi della loro giurisdizione e punivano i laici che ricorressero a tribunali ecclesiastici; s'impacciavano grandemente della elezione de'vescovi e degli abati [2], e procacciavano a tutto potere

(1) Fin dal 1272 Gregorio x avea dato al conte Filippo di Savoia il privilegio che i suoi stati non potessero essere interdetti per qualsivoglia causa se non di consentimento espresso del Papa, e con deroga speciale di quella bolla; e Bonifacio VIII, con altra bolla del 25 novembre 1294, avea proibito che si pubblicassero scomuniche negli stati d'Amedeo V senza espressa licenza del Papa. Archivi di corte; bolle e brevi, mazzo III, nn. 1 e 4.

(2) Recepit a domino episcopo Augustense pro quadam composicione facta cum domino super confirmacione episcopatus sui per

di far cadere la scelta sopra principi secondogeniti della loro famiglia. Alla morte de' vescovi pigliavano in mano col titolo di regalia o dritto di guardia il beneficio vacante, e in qualche luogo s' impadronivano dello spoglio del defunto (1). Infine pervennero quasi universalmente ad avere o superiorità od esercizio di giurisdizione nelle baronie ecclesiastiche, ora mercè l'autorità d'un comodo vicariato imperiale, or col nome di feudo movente dalla mensa vescovile, ora con nome d'avvocati, di vidami o di guardiani. Così il conte di Savoia esercitava giurisdizione sulla città di Ginevra in nome del vescovo, governava con titolo di guardiano la città di Belley, avea parte alla signoria di Losanna e della val di Lutry; era stato infine dal vescovo di Moriana associato all' esercizio della giurisdizione sulle terre soggette a quella chiesa

manum D. Rodulphi prioris S. Bernardi Columpne Jovis VIII libras grossorum turonensium. Conto d'Andrea Boncristiano di Pisa, cherico e famigliare del conte di Savoia, 1326; dall'archivio della R. Camera de' conti. V. anche il conto d'Andreveto di Monmegliano, cherico del conte di Savoia, 1314-15.

(1) Documenti, monete e sigilli, p. 173. — Nel 1397 Aimone patriarca di Gerusalemme, amministrator perpetuo della chiesa di Tarantasia, pagò al tesorier generale 450 fiorini di picciol peso « *ratione iuris regalie domino pertinentis pretextu garde et custodie terre castrorum seu fortaliciorum et iurisdictionis terre archiepiscopatus et ecclesie Tharentasiensis* ». Conto del tesoriere generale.

quando al tumultuar de' suoi sudditi ribelli non trovò quel prelato altr'arme da contrapporre che le censure od i soldati del conte. Quando l'autorità feudale de' prelati cominciò a scadere, trovarono essi un qualche compenso nell'autorità di governo, che loro attribuiva la qualità di consiglieri del principe, di cui erano sovente rivestiti. Ne' comuni la condizione de' prelati e dei cherici era assai più scadente; e uno sdegno fondato o no de' reggenti del popolo bastava a far vincere contro di loro leggi aspre e crudeli. Erano tempeste passeggere, ma provavano quanto poco rispetto s'avesse all'immunità ecclesiastica; e come si tentasse d'accomunare alla clerical gerarchia le leggi che obbligavano gli altri cittadini [1].

Seguitavano ai baroni ecclesiastici i baroni laici signori di feudi con titolo baronale, o senza, moventi direttamente dalla corona, ed aventi per l'ordinario nelle loro dipendenze altri feudi, o nobili, o rustici, vale a dire con giurisdizione o senza. Chiamavansi generalmente banderesi (*bannerets*) perchè alzavano bandiera propria,

(1) Gio. Villani, lib. XII, cap. XLIII. Quando si fece la legge di cui parla il Villani, i più delle XXI capitudini dell'arti, per le quali allora si reggeva il comune, erano artefici minuti, venitieci di contado e forestieri.

a cui facean capo i loro vassalli, ed aveano un grido speciale di guerra, con cui si contrassegnavano nelle mischie. Questi baroni e massime i principali erano anticamente ne' propri feudi quasi altrettanti principi, poichè statuivano ordini e leggi, ponean balzelli, deputavano giudici e castellani che rendean giustizia in loro nome. Ben è vero che i sovrani n'aveano poco per poco notabilmente logorati i privilegi, riserbando ai giudici regii certe cause più gravi chiamate in Francia *cas royaux*, ed obbligando in altre cause gli stessi baroni a star in giudizio innanzi al loro consiglio o parlamento, che non era mai sì lieto come quando credea di poter giustamente o con color di giustizia assottigliar la potestà feudale in favor della regia [1]. Ma siccome gli obblighi de' feudi erano determinati da leggi e da convenzioni, i loro possessori, purchè non si partisser da quelle, aveano o credeano d'avere supremo arbitrio nel rimanente; onde quando avean poste le proprie mani giunte entro le mani del signor sovrano e datogli bacio di fedeltà; quando eran pronti a

(1) Recepit a domino Vallisbone et Copeti quia Humbertus de.... apud Copetum occiderat Stephanum de Guillier hominem domini de quo iusticiam non ministrauerat et inde concordauit cum domino ut dicit ccc florenos b: p.: Conto d'Antonio Champion, 1363, Arch. camerali.

servirlo in guerra tanti giorni ogni anno entro una certa circoscrizion di paese; quando non s'intromettean di punire que'cinque o sei misfatti più gravi riservati alla giustizia del principe, in tutto il resto si reputavano assoluti padroni (1). Co' propri sudditi poteano quasi sempre essere impunemente tiranni; e in que' villaggi dove non s'era ancora potuto comprare una carta di franchezza, non v'era fine alle estorsioni; la volontà del barone tenea luogo di legge e di statuto ne'casi criminali; suo si reputava il mobile e l'avere de'poveri coloni. Quando poi quei baroni avevano ira con qualche vicino, pigliavan l'arme, e seguiti dai loro vassalli andavano a trovarlo senza tor commiato da alcuno: e quando il principe mandava loro divieto di proceder oltre coll'armi citandoli a comparire innanzi alla sua curia, talora obbedivano e talora no, e molto spesso il male era fatto e v'era poco rimedio; e quando la violenza era andata tropp'oltre e che il principe minacciava, e il suo consiglio formava inquisizioni, allora s'aiutavano con pegno di

(1) Quando il conte di Savoia recavasi nella valle d'Aosta, faceva ogni altra giustizia fuorchè la sua. In sua mano si consegnavano tutte le fortezze, a sua disposizione si teneano tutti i prigionieri di guerra e gli ostaggi.

gioie o di vasellame d'argento appresso ai Lombardi od ai Giudei, trovavano qualche centinaio di fiorini, e la tempesta si dileguava. Ai tempi di cui parliamo, gli uffici di corte e di guerra aveano già fatto abbandonare a più d'un barone la residenza de'loro castelli, e trattili da una rozza e feroce indipendenza alla mansueta e civile domesticità delle corti; onde oltre a quelli che da tempi antichi servivano in grado di consiglieri, altri ve n'erano delle principali famiglie, quali erano appresso a noi i Challand, i Grandson, i De la Chambre, i San Martini, i Provana, i Rivalta, i Ceva, i Lucerna che cercavano e teneano ufficio d'uditori de'conti, di balii, di castellani.

Sebbene nel secolo xv in molti regni fosse già quasi compiuto l'abbassamento della potenza feudale, tuttavia nella monarchia di Savoia avea la medesima rialzato il capo sotto al debole governo del duca Ludovico.

Nel 1452 era guerra tra Savoia e lo Sforza, novello duca di Milano. Generale dell'esercito savoino era Guglielmo di Monferrato, che avea cinto d'assedio Alessandria. Tra i più famosi capitani che Guglielmo avesse al suo servizio era Bernardo di Mazzè, vassallo del duca di Savoia, il quale combattendo virtuosamente

co' Milanesi, cadde per sua sventura da cavallo, fu preso e condotto al castello di Pavia. Nell' esercito monferrino militava con molto grido un altro capitano di genti d'arme, Ludovico di Valperga, signor di Ropolo, il quale covava nell'animo un odio antico, un odio infernale contro al Mazzè. Come lo seppe prigione de' Milanesi, stimò esser giunto il tempo di sua vendetta. Profittò d'un momento in cui tra il Monferrino e lo Sforza v'erano parole di pace; andò al duca, e a nome di Guglielmo caramente il pregò gli volesse rendere Bernardo di Mazzè, molto da quel principe amato e stimato, facendo intendere esser quella restituzione un potente argomento di piegarlo alla pace. Il duca pensandosi di far cosa grata a Guglielmo ordinò al castellano di Pavia di rendere la libertà al prigioniero. Bernardo di Mazzè fu accompagnato alle rive del Ticino, e consegnato ad Antonio di Valperga fratello di Ludovico. Da quel punto non se n'ebbe più nuova. La misera moglie di lui domandò il marito a Guglielmo di Monferrato, al duca di Milano, al duca di Savoia. D'altro non si venne in chiaro fuorchè era stato dato nelle mani dei Valperga. Il misero Bernardo intanto periva, come volea la fama, di crudel morte nel castello di Ropolo, non lungi

dal lago di Viverone, e sue per avventura sono le ossa pur ora rinvenute in un cupo sotterraneo di quella rocca[1].

Pochi anni dopo, in Savoia, nel primo mese del regno d'Amedeo IX, un avvenimento ancor più doloroso, uno spietato oltraggio alla maestà ed alla giustizia sovrana avea rivelato di che fosse capace l'ira e l'orgoglio d'un barone, quando il fren dell'imperio non era tenuto da man vigorosa.

L'antica baronia di Monmaggiore (Montmayeur), eretta poco prima all'onor di conteà, era posseduta nel 1465 da Jacopo, stato già gran maresciallo di Savoia e cavaliere dell'ordine del Collare.

Il suo dominio si distendeva su Montmayeur, Apremont, Villar Salet, St-Pierre de Soucy ed altri luoghi.

Fioriva al tempo medesimo nel grado di presidente del consiglio di Ciamberì Guigone di Feisigny, che doveva essere o per nascita, o per terre da lui tenute, vassallo del conte di Montmayeur.

Nel giuramento di fedeltà che facevasi dal vassallo al suo signore si prometteva di non

(1) Archivi di corte, provincia di Biella: Ropolo. V. il documento in fine.

essere in luogo ove si tramasse alcuna cosa contro la vita, i membri, l'onore ed i beni del signore, anzi d'impedirlo, e non potendolo impedire, di rivelarlo.

Sembra che il Feisigny nella sua qualità di presidente del consiglio di Ciamberì abbia avuto parte in qualche giudicio onde sia derivato al conte di Monmaggiore scemamento d'avere, o in qualche provvedimento che paresse all'altero barone portar offesa all'onor suo. Il fatto è che mentre il duca Ludovico si moriva a Lione, il Monmaggiore facea pigliare il Feisigny, lo facea guardare strettamente nel suo castello d'Aspromonte, e deputava quattro commissari che lo giudicassero come fellone, e ciò in gennaio del 1465. Col Feisigny fu pigliato anche Ainardo d'Entremont [1]. Si levò a quell'avvenimento alto rumore in Savoia, e non tardò ad esserne informato Amedeo IX che si trovava allora a Borgo in Bressa, il quale la vigilia stessa del giorno in cui succedette al padre (28 gennaio

(1) La cronaca latina di Savoia narra che il Feisigny fu pigliato per ordine del duca Ludovico, e dato nelle mani del conte di Monmaggiore. Ma ciò non è punto probabile, o se fu, dee dirsi che il duca lo diede a custodire, non ad uccidere. La tradizione meglio s'accorda coi documenti. È certo che il conte volle vendicarsi del Feisigny; e la forma giudiciale che osservò, prova che quella vendetta potea vestirsi d'un colore legale.

1465) spedì lettere d'inibizione a Jacopo di Monmaggiore, comandandogli, sotto pena della confiscazione di tutti i suoi castelli, feudi, retrofeudi ed altri beni, di non procedere in nissun modo contra lo spettabile dottore Guigo di Feisigny, ma di mandare esso Guigo al castello di Ciamberì, ed Ainardo al castello del Bourget; e soggiunse: « Non crediate già che il presente rescritto sia da noi dato per sottrarre i ditenuti al giudicio ed alle pene che possono aver meritate, ma sibbene perchè desideriamo che tutto proceda per giusto e diritto sentiero (1) ».

Recaronsi il 31 di gennaio il procurator fiscale di Savoia Ugo Roffier, ed il vice-castellano di Ciamberì con due servienti generali al castello d'Aspromonte per intimar questa lettera, ma ne trovarono chiusa la porta esteriore. Picchiarono e gridarono un'ora chiamando il conte od alcuno de' suoi ufficiali; niuno rispose. Allora Roleto Guy, uno de' servienti, pubblicò ad alta voce di grida l'inibizione. E lo stesso giorno la medesima inibizione fu gridata dal banditore per le pubbliche strade di Ciamberì (2).

Altre lettere erano state spedite contro ai commissari che procedeano a nome del conte

(1) Archivio di corte, prov. di Savoia: Montmayeur.
(2) Ivi.

di Monmaggiore contro lo sventurato presidente di Feisigny. E fin dal 28 eransi recati Giovanni Oddinet e due altri ufficiali del duca al castello d'Aspromonte, ma senza potervi entrare. Anzi mentre pubblicavano la loro protesta contro a quell'iniquo simulacro di giudizio, ed appellavano dalla sentenza qualunque fosse per essere al consiglio di Ciamberì, uscirono dal castello alcuni soldati che li misero in fuga[1].

Intanto finiva ne' primi giorni di febbraio quella tragedia spaventosa. I commissari del conte di Monmaggiore, Nicodo Passini, Stefano de' Conti, Stefano Calis e Jacopo Monon condannavano Guigone di Feisigny alla pena di morte, e la sentenza veniva senza indugio eseguita da uno de' servi del conte, assunto all' ufficio di boia. E il presidente del primo corpo giudiziario dello stato periva vittima del suo dovere, per aver creduto che l'amministrazione della giustizia sovrana del duca fosse indipendente da ogni riguardo di feudalità; periva perchè aiutato d'ordini e di scritture, non d'armi e di soldati; o sia che non si credesse che il feroce barone osasse trasgredir i precetti sovrani, o sia che la triste condizione de' tempi

(1) Estratto di documento nel Zibaldone di Filiberto Pingone, che si conserva nell' arch. di corte.

non consentisse più efficaci dimostrazioni. La tradizione aggiunge che il Monmaggiore, messa la testa del presidente entro un di quei sacchetti in cui si ripongono gli atti di lite, andasse a deporlo sul tavolo del consiglio di Ciamberì, e quindi si salvasse colla fuga. Ma intorno a ciò non trovo indizio di sorta[1].

Dopo i baroni venivano i nobili, i quali o scendeano dagli antichi arimanni, uomini liberi, buoni uomini; o erano possessori di piccoli feudi con giurisdizione; o erano saliti a nobiltà per ufficio o per gradi accademici. Erano costoro devotissimi alla corona, e studiavansi col favore di quella d'acquistar feudi e signorie, e di pervenire a stato di baroni.

Eravi po' distinti in guerra, una gerarchia d'onori. Un nobile fanciullo che poneasi in casa di qualche barone ad apprendere l'arte della guerra e i bei costumi, chiamavasi paggio o damigello. Il primo grado a cui perveniva in seguito era di scudiere. Il più alto, il cavalierato. Questa scala d'onori era uguale pei principi

(1) Cibrario, Opuscoli, pag. 82. Nel 1473 i tre Stati del Piemonte faceano alti richiami alla duchessa Yolant pel gran numero dei satelliti ed assassini, e pe' molti misfatti che commetteano, lagnandosi: *quod iam sit deventum ut quilibet levis homo sibi videlicet ius magistratus imo quodammodo ius principatus usurpet*. Archivio della metropolitana di Torino.

e per l'ultimo gentiluomo. L'insigne onore della cavalleria non potea conferirsi che ai nobili, e chi senza essere di gentil sangue l'avesse soperchiando ottenuta, era condannato a gravi pene, e dovea secondo alcuni statuti patir lo sfregio di vedersi tagliar gli speroni sopra un letamaio [1].

Seguitavano i borghesi, cittadini o di terra anticamente libera, o di terra suddita, ma privilegiata dal principe di quasi uguali prerogative che le libere. Divideansi per quartieri, sestieri, o porte, e talora per parrocchie o cappelle, come a Pisa e Bologna; e ciascuna aveva la sua insegna o gonfalone. La città di Genova si divideva in compagne, e in ciascuna compagna si distinguevano i nobili dai popolani [2].

Ne' comuni sudditi il principe altro quasi non facea che deputar il vicario eleggendolo fra i tre o quattro proposti dal consiglio, riscuotere quella parte di rendite che gli era assegnata, farsi mandar gli uomini tenuti a servirlo nelle sue guerre o cavalcate, chieder doni o

(1) De la Roque, Traité de la noblesse. De la Curne de Ste-Palaye, Mémoires sur l'ancienne chevalerie.

(2) Erano 8 compagne: 1ª di Castello; 2ª di Piazza lunga; 3ª di Macagnana; 4ª di San Lorenzo; 5ª di Porta; 6ª di Susilia; 7ª di Portanova; 8ª del Borgo.

prestanze. Del rimanente, il consiglio generale, e dopo quello i savi della credenza privata aveano cura del reggimento interno, dello imporre e ripartir le gravezze, di fortificar la città, spesso ancora di muover guerra e pace. Duravano nelle città anche suddite la società del popolo e gli alberghi od ospizi, o società de' nobili, che i patrizi contrapposero alle invasioni della democrazia [1], e soprattutto i collegi dell'arti, sotto al qual nome venivano anche gli scrivani, i giudici, o giurisperiti, gli speziali,

(1) Nel 1328, addì 7 di giugno, il giudice e i XII savi di Torino comandano: *Quod per albergos civitatis Taurini seu per aliquem de albergiis nulli cerei fiant vel deferantur in festo beati Iohannis Baptistae proxime venturi nec in vigilia.*

I rettori della società (popolare) di Torino aveano partecipazione nel governo. Erano quattro. Avevano nel 1339 questo carico Ardizzone Ainardi, Giraudeto Caligario, Tomaino Beamondo, Berzano Sartore. Il principe scrivendo al comune indirizzava le lettere *vicario et iudici nostris Taurini, Rectoribus societatis populi consilio et sapientibus dictae civitatis.* Lib. consil. nell'archivio della città di Torino. — Si trova memoria dell'esistenza d'una società del popolo in Moncalieri e in altre terre che non furono mai libere. Anche in quella terra la società del popolo avea parte nel governo municipale, e le lettere del principe erano indirizzate al castellano, al giudice, ai rettori del popolo ed ai savi del consiglio. Perciò credo che i sovrani ne abbiano promosso l'ordinamento in tutte le terre un po' ricche per aiutarsi dell'elemento democratico contro all'aristocrazia. — Roberto Bozolo, eletto giudice di Savigliano nel 1368, giurava d'osservare *omnia capitula, statuta communis et societatis popularis Savilliani.* Liber consil. Savill.

Con ciò non voglio affermare che Savigliano non sia stata mai libera; ma allora da più d'un secolo non l'era.

e in qualche luogo gli scolari [1], ma di cui erano principali le arti della lana, della seta, de'panni francesi, de' beccai, de'fabbriferrai ed altre simili, più o meno secondo il genere di commercio che prevaleva in questa o in quell'altra provincia. Queste arti furono principalmente potenti in Italia, nella Linguadoca, in Provenza, in Inghilterra e in Fiandra [2]. I capi delle arti e delle società popolari chiamavansi d'ordinario

(1) Ecco la nota delle arti della città di Torino, registrata nei libri de' consigli in occasione de'ceri che ciascuna mandava alla festa di San Giovanni.

XII *iunii. Quod infrascripti nobiles, artiste et officiales compellantur ad faciendum vel fieri faciendum eorum cereos ob reverentiam dicti festi.*

1. *Fiat cereum dominarum et domicellorum.* 2. *scribarum.* 3. *mercatorum.* 4. *sartorum.* 5. *bechariorum.* 6. *tabernariorum.* 7. *vignolandiorum.* 8. *sechatorum.* 9. *ferariorum.* 10. *magistr. cordarum.* 11. *carpentariorum.* 12. *lanateriorum.* 13. *laboratorum.* 14. *de Grugliasco* (comune soggetto a Torino). 15. *piscatorum.* 16. *panatarie.* 17. *speciarium.* 18 *pelliparìorum.* 19. *scholarium.* 20. *asinorum* (società burlesca chiamata in altri luoghi *de'pazzi, de'disperati, de la mère folle* ecc.) 21. *fornariorum.* 22. *testorum.* 23. *molandinorum.* 24. *bergeriorum.* 25. *bebulchorum.* 26. *barbitonsorum.* Lib. consil. civit. Taur. 1375.

A Bologna le arti erano XXI nel 1228; eranvi inoltre XXII compagnie di forestieri, ed altre chiamate compagnie dell'armi che non avèan parte agli uffici del comune (Savioli, St. di Bologna).

A Parma nel 1331 le arti erano XVIII, le quattro prime erano quelle de'giudici (avvocati), mercatanti, notai, tavernieri (Lunig, Cod. Ital., dipl. II, 1467). — Gli Statuti di Milano proibirono i *paratici*, ossia i collegi d'arti.

(2) Ducange, Gloss. ad v. *misterium.*

priori, capitani o rettori del popolo; a Piacenza ed a Genova abbati del popolo; in qualche luogo consoli del popolo; come a Tortona dove fin dal 1203 si trova distinto il console del popolo dal console del comune [1]. Forme consimili con qualche minor larghezza osservavansi nelle terre che non erano mai state libere, ma che pure privilegiate di carte di libertà e d'uno statuto locale, aveano facoltà di vivere a comune, cioè d'aver un consiglio di giurati, chiamati, secondo i luoghi e le nazioni, o credenzieri (*credendarii*) o savi, o pari, o scavini, o anziani, che rappresentasse l'universalità de' cittadini, retto da uno o più capi col nome di rettori, chiavari, consoli, capitouls, maire (*maior*), avvocato (*avoyer*), borgomastro, sculteto, gonfaloniere.

Il consiglio del comune, sia di città libera, sia di città suddita, variava di numero secondo la grandezza e l'importanza della città da due o trecento e più fino a sessanta. Il piccolo consiglio si partiva talvolta in più magistrati, che pigliavano in qualche luogo, all'uso romano, il titolo dal numero e dall' ufficio; il che s' usò

(1) *Promiserunt Sigebaldo de domino, Buscone consuli communis Terdone et Bernusso de Buxedo consuli populi Terdone.* Qualche anno dopo ai consoli del comune fu surrogato il podestà, e rimasero i consoli del popolo. Costa, Chartar. Derthon.

massimamente a Firenze. A Genova il consiglio stretto era composto del doge e di XII anziani. Poi v'era un consiglio di 40 cittadini per gli affari di maggior importanza. Infine per quelli di massimo rilievo un consiglio generale di 320 cittadini.

V'avevano inoltre altri uffici in gran quantità che quando accadeva di far provvisioni generali e durative intorno agli affari di loro competenza s'univano al consiglio degli anziani. Fra gli altri l'ufficio della guerra, quello di Gazaria sopra la navigazione in Oriente, quello della mercanzia da cui s'eleggevano gli uffiziali della zecca, quello di ruberia che si deputava a punir le rapine, le piraterie, i ladronecci, quando tali reati si moltiplicavano: gli ufficiali della guerra di mare, i protettori della *mahona* di Cipro (monte, debito pubblico), i protettori delle compere di S. Paolo e del capitolo, e più tardi di S. Giorgio (altri monti); infine e per tacer d'altri uffizi i buoni uomini della tavola, chiamati anche medii e terzi arbitri nelle cose di commercio[1]. Nel 1380 vi si creò un uffizio di quattro cittadini sulle cose d'Inghilterra: si chiamarono *officiales Angliæ*[2]. Onde aver giusto

(1) Lib. decret. Ianuae negli archivj di corte.
(2) Liber decretor. Arch. di corte.

consiglio negli affari spinosi deputavano annualmente due giureconsulti di cui pigliavano il voto. Negli affari più intricati e più gravi ricorrevano al collegio degli avvocati, chiamati allora giuristi o giudici; e quando il medesimo indugiava soverchiamente a dare il consulto domandato, gli si prefiggeva un termine, con pena pecuniaria a ciascun giurista *ed inoltre sotto la pena di stare nel carcere della grimaldina finchè abbian dato il consulto* [1]. A Savona vi era il magistrato de' confortatori di giustizia [2]. Il consiglio maggiore di Pisa (*consilium senatus et credentia pisani populi*) comprendeva: xv savi per quartiere; i xii del popolo; i consoli del mare; i consoli de' mercatanti; i consoli dell' arte della lana; i capitani e priori delle vii arti; e cinque savi per quartiere. A Torino il maggior consiglio era di LX savi, il consiglio stretto di xx, presieduti da iv chiavari. Ma in certe occasioni v' era l'assemblea generale dei capi di casa (*concio generalis*) che si raunava nella strada maggiore al canto di S. Gregorio ora S. Rocco.

(1) Lib. decret. com. Ianuae 1382. Arch. di corte.

(2) Documenti dell'archivio de' conti Alliata di Pisa, comunicati dal prof. Bonaini alla R. Deputazione di Storia patria.

Aveano ancora i comuni un camerlengo, o chiavario[1]; cioè tesoriere, ed un depositario o cassiere, che era ne' comuni italiani addetto d'ordinario all'opera di qualche chiesa. In altri luoghi i due uffizi erano riuniti in un solo, e il tesoriere si chiamava massaio; e per la riverenza dell'abito e per la maggior fede, d'ordinario era un frate.

Le deliberazioni si prendeano o *ad sedendum et levandum*, o a fave bianche e nere. A Pisa a denari bianchi e gialli; a Genova a pallottole o sassolini bianchi e neri. In quelle assemblee, agitate da tempestose passioni politiche, la parola non era sempre libera, e sovente i rettori poneano pena a chi parlasse contro una provvisione dal maggior numero vivamente desiderata. In qualche luogo si facea memoria del numero de' voti contrari[2]. Le nomine agli uffizi in pochi luoghi si faceano per elezione e generalmente si traevano a sorte[3]. Alcuna volta

(1) A Savigliano si chiamava sindaco, e quando si trattava di spendere, dava sempre il voto contrario. Lib. Consil. communis Savilliani.

(2) *Fuit firmatum facto partito ut supra et placuit consiliariis* XXXVIII *et* XXXIII *displicuit quod dominus vicarius una cum octo sapientibus etc.* Liber Consil. Savilliani, 1376.

(3) *Extrahatur de buxola sindicorum unus brevetus* (schede) *et qui scripti fuerint in ipso breveto sint sindaci per tres menses.* Lib. consil. Savilliani, 1376.

si traevano a sorte gli elettori solamente: poneansi entro all'urna quattro fave nere, tutte le altre bianche; quelli a cui toccavane le nere, erano elettori. Ma nelle principali città libere d'Italia, come Venezia e Genova, agli uffici più gelosi non si provvedeva con elezione diretta, ma con più gradi d'elezione, e con molte cautele ed avvedimenti. A Genova, per esempio, quando si trattava d'eleggere i XII anziani, gli anziani scadenti e il doge aprivano la cassetta ov'erano le borse colle schede contenenti i nomi degli elettori. Il priore degli anziani estraeva a sorte otto schede. Poi si faceano richiedere gli otto cittadini che doveano eleggere gli elettori, ed altri otto per finta, affinchè ignorandosi chi fossero i veri elettori non potessero, strada facendo, essere tentati o corrotti. Giunti al palazzo si congedavano gli elettori simulati, gli altri rimaneano ed eleggevano, fuor della presenza d'ogni uomo, otto cittadini che doveano essere elettori degli anziani. Si faceano di nuovo richiedere gli otto nominati ed altri otto per finta. Congedati questi ultimi, i veri elettori procedeano alla nomina degli anziani per un mese, eleggendone undici di Genova e un di Polcevera.

Usavano ancora i Genovesi quando si trattava di uffizi che disturbavano molto i cittadini dal

loro commercio, come di capitani di galere, d'ambasciadori ed altri simili, per torre ogni pretesto di ricusare, di stabilir forti pene pecuniali pel caso che l'eletto non accettasse. E fu un tempo in cui quando un cittadino chiedeva per giusta causa, ed otteneva d'esserne dispensato, era nondimeno per un certo tempo mandato irremissibilmente ai confini [1].

Nelle terre non tanto grandi usavano questi consigli radunarsi in una chiesa. I Cheriesi in San Guglielmo; i Sarzanesi nella Pieve di San Basilio; le città di maggior riguardo ebbero vaste sale nel palazzo del comune. A Genova, dopo la metà del secolo XIV, i consigli s'adunavano nella sala del terrazzo della casa comunale (*in sala terracie palacii communis*) [2].

Il commercio fu il primo autore dell'indipendenza de' comuni del medio evo. Indiritti al favor del commercio furono i privilegi, di cui si mostrarono più gelosi, e di cui, perduta la libertà, pur conservarono lungo tempo il godimento. Così, per esempio, era definita la gravezza che ciascuno dovea contribuire annualmente, nè poteasene riscuoter di più senza

(1) Libri decret. com. Ianuae nell'arch. di corte.
(2) Liber decretor. 1380. Arch. di corte.

il loro consenso. Era definito quanto tempo ogni anno e fino a che distanza dalla patria doveano servire in guerra. Era stabilito che niuno potesse essere sostenuto in carcere quando fosse pronto a dar cauzione, e se n'erano eccettuati soltanto i misfatti capitali. Eransi per lo stesso motivo ordinate pene pecuniali pe' delitti anche gravi, e solo in mancanza di pagamento si comminava la perdita d'un pie', d'una mano, d'un orecchio o d'un occhio: era detto che non potessero trarsi in giudicio fuor della propria terra: nelle carte di franchezza inglesi si eccettuano i giudizi intorno a ciò che un borghese possedeva fuori del territorio franco: *praeter placita et tenuris exterioribus*: era infine concessa ai mercatanti della terra privilegiata franchezza dalle gabelle o per tutto lo stato del principe, o per una parte di quello; ed Arrigo I, nella carta di libertà che concedette agli abitanti di Londra, li autorizzò a procedere a rappresaglie contro chiunque avesse riscosso da un cittadino qualche diritto di dogana o di pedaggio [1].

Finalmente un ultimo ma importante privilegio era quello di non poter essere chiamati in duello giudiziale, nella qual lotta, tanto del

(1) Rymer, Acta publica, I, 11

resto irragionevole e mostruosa, il sopravvento sarebbe stato dal lato dei baroni, indurati a quegli esercizi. In qualche terra il duello come genere di prova era escluso di fatto. In altre era scritto il divieto nelle carte di libertà, e in quelle dichiarazioni di antiche osservanze, che i borghesi usarono, massime in Germania, di promulgare. È espressa la proibizione nelle confermazioni delle franchezze di Winton (1190), di Lincoln e di Norwich, fatte da Riccardo Cuor di leone; nella carta di libertà concessa a Dublino nel 1192 da Giovanni conte di Morton; e nella dichiarazione delle antiche libertà di Francoforte sul Meno nel 1297 [1].

L'esercizio della giurisdizione civile e criminale era appresso al podestà, o vicario, o capitano, o senatore, ed a'suoi giudici. Nelle terre minori presso al giudice, ed in sua mancanza presso al castellano assistito da probi uomini o consuetudinari.

A Genova, per gli affari di stato, la giurisdizione era riservata al doge ed al collegio

(1) Rymer, I, 50, 52, 53, 63.—Boehmer, Codex diplomat. Moeno-Francofortanus, pag. 304; ivi si legge: *Item libertas nostra est talis quod nullus potest nos evocare ad duellum, nec impugnare nos sub spe duelli.* — V. Ancora Grimm, Weisthümer (dichiarazioni di dritti).

degli anziani; ed essi furono che giudicarono a morte nel 1580 Luca d'Oria del fu Meliano, contumace, accusato d'alto tradimento (1).

In alcune valli dell'Alpi, soggette alla giurisdizione ecclesiastica, come per esempio in quelle d'Abbondanza nel Ciablese, e di Chamonix a piè del Montebianco, la giustizia criminale s'esercitava dal popolo per mezzo dei capi di famiglia, che si chiamavano consuetudinari, perchè custodi delle antiche osservanze del paese. L'abate d'Abbondanza ed il priore di Chamonix, non potendo come ecclesiastici partecipare a giudizi di sangue, lasciavano che il popolo vi provvedesse da sè.

Il comune di Chamonix comprendeva allora oltre la valle di questo nome (*campus munitus*) anche la valle Orsina, ove una colonia tedesca (Theuthonicorum) era venuta ad abitare; e parte del territorio des Houches. Memorie del dritto che aveano i buoni uomini di Chamonix di giudicare i malfattori si hanno fin dal se-

(1) *Quod ducatur ad locum iustitie consuetum et ei ibi caput a spatulis amputetur ita quod penitus moriatur et quod bona sua publicentur et publicata esse intelligantur; ac publicata et confiscata sint communi Januae.* Non so se già a que' tempi, ma sicuramente nel secolo XV, s'usava a Genova per la decollazione una specie di guillotina, cioè una mannaia sottoposta ad un peso, e scorrente per la scanalatura di due colonne di legno.

colo XIII. Quando si commetteva un misfatto, i sergenti del priore pigliavano il malfattore e lo conduceano alla casa del mistrale che poteva ritenerlo un giorno ed una notte, quindi lo rinchiudeva nelle carceri del priorato. Intanto il castellano assumeva le informazioni regolarmente. Compiuta l'inchiesta, i quattro sindaci di Chamonix domandavano al priore un savio che li consigliasse. Il priore chiamava a proprie spese un giureconsulto, e talora nominava il suo giudice proprio, ma in quel caso gli uomini di Chamonix l'obbligavano a dismettere prima solennemente l'ufficio di giudice del priorato. Renduta la sentenza, il priore era tenuto a dargli nuove lettere di nomina.

Nel giorno prefisso tutti i buoni uomini di Chamonix si raccoglievano sulla piazza che chiamasi ancora al dì d'oggi Piazza della corte; là si leggevano gli atti del procedimento in lingua volgare (*lingua layca*). Uno dei quattro sindaci parlava a nome di tutti, interprete del voto della maggioranza. Allora il giudice promulgava la sentenza, di cui si commetteva al castellano l'esecuzione. Nel 1462, in un caso in cui erano molti accusati, uomini e donne, d'eresia, d'apostasia e di culto diabolico, si pronunciò secondo la tristizia de' tempi la pena

del fuoco; una povera donna chiamata Perroneta de Ochiis, inquisita di commercio carnale col demonio, prima d'esser bruciata fu fatta seder nuda per la ventesima parte d'un'ora (tre minuti) sopra un ferro rovente; un altro che aveva con piè sacrilego conculcato l'ostia consacrata, perdette prima il piede (1). Queste atroci giustizie si vedeano allora non solo fra popoli ignoranti delle montagne, ma eziandio in città colte e popolose. Nè il comune d'Abbondanza era più tenero di fibra di quello che lo sarebbe stato un vecchio ed accigliato giudice de' malefizi. Nel 1502, una donna chiamata Claudia, convinta d'eresia, e di molti altri delitti che non si spiegarono, fu arsa viva per sentenza de' sindaci e consuetudinari di quella valle (2).

Tante prerogative rendeano invidiata la condizione de' borghesi: onde sovente anche i signori di piccoli feudi circostanti accorrevano a rendersi cittadini e vassalli, sottomettendosi all'inevitabile condizione, di comprar casa d'un certo

(1) V. i documenti. Queste notizie sono ricavate da una erudita memoria MS. del sig. Notaio Bonnefoi, di Sallanches, ingegnoso e fortunato indagatore delle antiche memorie patrie.

(2) Da memorie raccolte dal fu intendente Pescatore, statemi gentilmente comunicate dal notaio Bonnefoi.

valore, la quale era al comune pegno dell'adempimento degli obblighi di cittadinanza. Continuo poi era nelle terre franche l'accorrere di censuali e di tagliabili, o servi della gleba, i quali ultimi quando per un anno e un dì v'avesser fatta dimora senza richiamo de' loro padroni, diventavano borghesi, e non poteano essere ricondotti in servitù; di che nasceano infinite contese tra i comuni e i feudatari. I comuni ancorchè sudditi aveano poi diritto di levar taglia ed impor gabelle, e di ripartire fra i cittadini i sussidi ed i tributi che pagavano al principe. Infine anche quelli che non erano mai stati liberi, poteano posseder feudi nobili, e se n'ha un esempio nella piccola terra di Miribel nel Bugey [1].

Ma sebbene la condizione de' borghesi fosse certamente, secondo la miseria di que' tempi, più quieta e più libera che le altre, in pratica nondimeno avea pure le sue spine. I principi scarsi di moneta erano spesso loro addosso con richieste o di sussidi o di prestanze. Chiedeano, è vero, colla formola *di grazia speciale*, ma sovente quando chiedeano tre fiorini per fuoco, e il comune ne concedea due soli, non si

(1) Conto del tesorier generale di Savoja, 1394.

contentavano; e se s'indugiava il pagamento, faceano porre in arresti l'intera credonza e suggellar le porte della casa de' savi finchè il termine fosse pagato. E non ostante il privilegio di non fornir che un numero certo di soldati, per un tempo, e dentro uno spazio di paese determinato, quando il principe temea un assalto imminente di qualche potente vicino, comandava al consiglio che l'intero esercito generale di quella terra fosse con armi e fornimento il tal dì nel tal luogo, senza che niun mancasse abile a portar l'armi, a pena di cento fiorini d'oro e della sua perpetua indegnazione [1]. Era fra i principi e i comuni una quasi perpetua scaramuccia. Il signore comandava gli si mandassero ambasciadori con pieni poteri di conchiudere sopra le cose ch'egli aveva a proporre. Il comune nominava ambasciadori *ad referendum*. Il principe domandava, per esempio, un sussidio di duemila fiorini: il comune indagava quanti ne avessero conceduti le altre terre che stimava d'ugual condizione, e poi ne offeriva il terzo o la metà. Il principe bandiva oste generale; il comune mandava una bandiera di 25 *clienti*, ed ambasciadori a contar le miserie del po-

(1) Lib. consil. civit. Taur., 1377.

polo [1]. Coi prelati, col clero aveano anche spesso i comuni crucci e dispareri non piccoli. L'immunità chericale era di grave incomodo ai borghesi e non v'aveano molto riguardo. Il clero molte volte dissimulava e dava sotto nome di prestanza o d'aiuto, la taglia o il tributo che si chiedeva, adattandosi a tutti i debiti di cittadino; altra volta resisteva. In fatto di giurisdizione non nasceano minori controversie. Il comune quando si sentiva forte, facea leggi aspre sopra di loro. Essi rispondeano coll'interdetto. Non di rado allora quei borghesi medesimi che stimavano aver finito una grande impresa trafugando una qualche sacra reliquia ad un'altra terra, quasi le avessero tolto con quella il palladio della sua libertà, que' medesimi borghesi giungeano alcuna volta all'eccesso di obbligar per violenza i preti ad aprir le chiese e fare le officiature, non ostante l'interdetto vescovile o papale [2].

(1) Lib. consil. civit. Taur., 1372, 1373.

Nel 1368 Amedeo VI invitava il comune di Savigliano a mandargli al castello di Rivoli, dove allora si trovava, sei ambasciadori, III *gentiles et* III *de populo*. Il comune ne mandò due *de hospicio*, ed erano Giacomo Beggiamo e Antonio Cambiano, due *de populo*, cioè Francesco Bergognino e Federigo Gaiatero. Liber consil. communis Saviliani.

(2) Questa superstizione ne ricorda un'altra romana, *Romani*

Altri travagli nasceano ai borghesi dalla qualità di borghese e da quella di suddito quando obbedivano ad un principe; imperocchè essendo principio di dritto pubblico che tutti i borghesi d'una terra fossero solidali, se un Genovese, ad esempio, aveva un debito verso un Pisano, il comune di Pisa concedeva al creditore lettere di rappresaglia, dimodochè quanti Genovesi capitavano nelle mani del creditor pisano, tanti erano presi e spogliati pel debito d'un solo, a meno che il comune di Genova non sollecitasse di far giustizia, acchetando il creditore. Così faceano anche i principi, e non era neanche raro di veder una città posta sotto l'interdetto per debito d'uno de' suoi mercatanti. Alcuni comuni aveano per altro ne' loro statuti ordinato un dritto di reciprocità[1]. In altri nel conce-

oppida quae expugnare volebant, profana prius reddebant evocatis inde diis. Macrobius, lib. III Saturnal.

Dopo la guerra co' Veneziani terminata nel 1381, il comune di Genova divise co' capitani dell'armata navale le sacre reliquie predate nel golfo Adriatico: *Per quam quidem diuisionem in parte communis peruenerunt infrascripte: caput S. Laurenti martyris, manus cum brachio B. Mattei apostoli et euangeliste, manus cum brachio S. Innocentis, caput unum Innocentium, manus cum brachio S. Triffonis, tibia cum pede S. Blaji etc.* Lib. decr. com. Jan. 1382.

(1) *De simili iure reddendo forensi quod redderetur ciui in terra forensi.* Statuti d'Ivrea. Monum. hist. patriae; Leges municipales, col. 1195.

dere lettere di rappresaglia si soggiungeva che l'impetrante non potesse valersene, se non di consenso del podestà e in quel modo ch'egli prescriverebbe; così la violenza pigliava un andamento più quieto e più ragionevole. Cecco de Alliata, ricco mercatante pisano, avendo caricato due piccole navi (*usceri*) di mercanzie, a Tunisi, fu assalito in que'mari da una cocca ed una galea propria d'alcuni fuorusciti di Genova, de'Galtellusii ed Uso di mare, che aveano stanza in Savona, e spogliato del suo carico. Il comune di Pisa gli diè lettere di rappresaglia contro ai Genovesi e Savonesi (1328); ma nel medesimo tempo gli ordinò di non usarne se non di partecipazione del podestà. Le rappresaglie furono poi convertite nel dritto dell'un per cento ch'egli levava sulla lana, che Genovesi e Savonesi metteano in Pisa (1332)(1).

Pe' sudditi de' principi la cosa era assai più dura e men ragionevole; pure qualche volta furono sostenuti in carcere pe' debiti del loro sovrano.

Un altro tormento provavano le piccole terre, quando si dovea cominciar un'impresa di molto dispendio e che il denaro era corto; perchè

(1) Documenti dell'archivio de'conti Alliata di Pisa.

bisognava allora che la credenza si obbligasse in proprio.

Nel 1376, i savi del consiglio privato di Savigliano deputarono Godino Falletto ambasciadore a Bartolomeo di Chignin, luogotenente del conte di Savoia; e siccome era già creditore del comune per non picciola somma, gli promisero sicuro pagamento fra otto mesi, dandogli in caso contrario facoltà di porre in arresti esso consiglio, e di sostenerlo finchè egli riavesse il suo danaro [1].

Quando si dovea provvedere sopra un negozio che toccava all'interesse universale, sovente si costumò, anche prima del secolo XIV, di radunare parlamento generale de' nobili e dei deputati dei comuni per averne il consiglio e l'aiuto; così praticavasi anche in Piemonte e in Savoia quando si voleano far leggi suntuarie o sopra l'annona, o si temea prossima invasione dalle grandi compagnie che infestavano l'Italia e la Francia [2]. Era un primo passo verso l'unità nazionale contro allo sminuzzamento ed alla disgregazione cagionata dai feudi. In Inghilterra i comuni non furono ammessi alle assem-

(1) Liber consil. communis Saviliani.

(2) Lib. consil. civit. Taur., anno 1328 et seqq. Conto del tesoriere generale di Savoia, 1391, 1393.

blee nazionali prima del 1265. Avanti a quell'epoca non v'erano a parlamento che vescovi e magnati. Ma fin dal principio ebbero in quell'isola grande partecipazione anche in negozi politici.

Nel parlamento del 1235, i vescovi chiedettero ad una voce (*uno ore*) ai baroni che secondo le leggi della Chiesa i nati prima del matrimonio potessero succedere come i nati dopo il matrimonio; e tutti i conti e baroni ad una voce risposero che non voleano cambiar le leggi dell'Inghilterra antiche ed approvate: *Quod nolunt leges Angliae mutare quae usitatae sunt et approbatae* (1).

Nel 1302 Filippo il Bello radunò i tre stati di Francia per aiutarsene ne' suoi disegni contro al papa e sollevare a potenza assoluta la reale prerogativa. Lusingò la pubblica opinione per fortificare la propria autorità. Chi si tiene molto onorato che gli si domandi un consiglio, è già disposto a darlo tale che piaccia a chi lo richiede. Non aveano ancora gli stati autorità politica; il re li chiamava per averne consiglio e per richiederli di qualche straordinario sussidio, ed essi nel consentirlo erano soliti supplicar il

(1) Statuts of the Realms.

sovrano di confermare e mantenere le antiche loro franchezze, e di riformar qualche abuso in fatto principalmente dell'amministrazione della giustizia, o della collazione de' beneficii ecclesiastici; a tali domande il re rispondeva consentendo, o negando, o riferendosi alle leggi che v'avean già provveduto. Del rimanente, gli stati erano servili quando il re era forte; imperiosi in tempi di calamità, come per esempio dopo l'infelice battaglia di Poitiers (1356). Erano, come dice con molto giudizio il signor Guizot, o assemblee consultanti, o *convenzioni* (1). Nella Spagna le *cortes* sono più antiche. La Spagna aveva avuti al tempo dei

(1) Gli scrittori del secolo XVI e del XVII venendo in tempi in cui era fresca la memoria o vivo ancor l'esempio di grandi risoluzioni politiche prese dagli stati, s'immaginarono che la partecipazione al governo d'una rappresentazione nazionale fosse antica come le monarchie, e ne costituisse il diritto fondamentale. Ottomanno fu il primo che nella sua *Francogallia* credette d'avere scoperto nella storia essere stati i re sempre subordinati al potere sovrano d'una grande assemblea nazionale; e confuse gli stati generali coi parlamenti de' baroni, coi sinodi politico-ecclesiastici dei re francesi della prima e della seconda stirpe, coi placiti generali, colle adunanze delle tribù germaniche. Gli altri scrittori, mossi dall'alta fama di quel giureconsulto, e dagli spiriti d'indipendenza suscitati dalla riforma, che erano da quella falsa opinione lusingati, l'abbracciarono senza esame. Questa osservazione è del sig. Agostino Thierry (*Des systèmes historiques*). Prima di lui aveva notato i medesimi errori in alcuni storici del paese di Vaud il sig. di Mulinen (*Sur les assemblées du pays de Vaud*).

Goti i suoi sinodi religiosi e politici, ai quali il popolo parteeipava, ma in cui il clero e i grandi dominavano. Dopochè i successori di Pelagio, scesi dai Pirenei e dalle montagne delle Asturie ove s'erano rifuggiti, andarono racquistando territorio sui Mori, si propagarono i *fueros*, molti dei quali chiamati *behetrie* o *behetrie*, aveano per legge che niun nobile potessé fabbricar casa o fortezza, piantar vigne, raccogliere eredità nel terreno franco; che niun nobile potesse esser eletto agli uffici municipali[1]. Mentre lo stabilimento dei *fueros* s'andava compiendo, vi furono assemblee di prelati e di baroni; ma il popolo n'era escluso. Tali furono le curie o giunte di Palencia nel 1114, di Leon nel 1135. Le prime adunanze a cui intervenissero i deputati de' comuni furono quelle di Leon e di Castiglia nel 1188. Ma i dritti del terzo stato, chiamato in Ispagna *estado llano* (stato piano) a far parte della rappresentazione nazionale, non furono solennemente riconosciuti prima delle corti di Medina del Campo del 1328. Le *cortes* si formarono allora definitivamente

(1) Non aveano neppur voce nell'*ayuntamiento*, o consiglio pubblico. Alcuni nobili rinunziarono la nobiltà onde poter godere i privilegi de' borghesi ed essere eletti *alcaldi* o *corregidori*. Avendaňus, de censibus, cap. XII, n. 2.

dal concorso dei tre *estamentos* o *brazos*, come si chiamavano i tre ordini del regno. Maggiori privilegi che ogni altro popolo aveano i *muy nobles y muy leales* cittadini delle provincie Basche discendenti dagli antichi Cantabri, i quali sottomettendosi nel 1201 ad Alfonso VIII re di Castiglia, gli concessero piuttosto un protettorato che una vera signoria.

In Ispagna come in Francia ogni provincia aveva i suoi stati più o meno privilegiati, i quali di rado e tardi s'unirono in istati generali [1].

Le *cortes* di Portogallo sono ancora più antiche. Alfonso I figlio d'Arrigo conte di Borgogna fu proclamato re dall'esercito sul campo di battaglia dopo la famosa vittoria d'Ourique contro ai Mori (1139). Le corti di Lamego confermarono nel 1143 quell'elezione, e promulgarono le leggi fondamentali del regno, fra le quali, dopo la fatta elezione d'un principe straniero, è da notarsi la perpetua esclusione degli stranieri dalla corona. I conti di Portogallo eran soliti pagar tributo a' re di Leone. Le corti di Lamego il vietarono; il re e la nazione furono dichiarati liberi. La corona e il regno furono

(1) Viardot, Histoire des assemblées nationales en Espagne.

riconosciuti in feudo da nostra signora di Chiaravalle, alla cui protezione si riferì la vittoria, e l'annuo censo fu quindi pagato non ai re di Leone, ma a quella Badia. Per tal guisa s'applicava anche alle idee religiose la nozione feudale (1). Ma le corti di Lamego erano composte di prelati e di nobili. Non prima del secolo XIII si cominciava a svolgere in Portogallo la forma comunale. E assai più tardi furono chiamati alle *cortes* i *procuradores* dei comuni, quando l'influenza politica di quelle grandi assemblee era già molto scemata innanzi alla crescente autorità reale.

Nella monarchia di Savoia i sussidi richiedeansi per tutto il secolo XV, luogo per luogo, da ufficiali deputati dal principe. La prima adunanza generale degli stati fu da Amedeo VIII intimata a Thonon pel 28 d'ottobre del 1439; e l'8 dicembre dello stesso anno, dopo la sua elezione al papato, si tenea la seconda a Ginevra (2). In affare sì grave, e che richiedea per

(1) In Alemagna le città furono ammesse alle diete nel 1233. Ma la rappresentazione nazionale era nelle diete frutto d'un sistema diverso dalle *cortes* e dagli stati, ed assai men largo.

(2) Conto di Giovanni Lyobard tesorier generale dall'ultimo di agosto 1439 al 7 marzo 1440, fol. 242. Prima di quel tempo si trovano ancora i sussidi domandati luogo per luogo da ciascun comune, barone o prelato.

le speciali condizioni della cristianità a quei tempi enormi spese, il principe volle avere il consiglio dei sudditi, per derivarne cagione di chieder ampi sussidi [1]. Nel secolo xv quando l'autorità sovrana era, per le guerre civili e l'infelicità de' tempi, molto scaduta, ebbero gli stati anche non piccola parte nei maneggi politici.

Gli ordini di persone finora discorsi eran liberi. Imbrattati di servitù erano i censuali chiamati aldioni dai Longobardi, *liti*, *lidi* o *leuti* dai Franchi e dagli Alemanni. Costoro teneano dai borghesi, dai baroni, dai prelati o dal principe l'utile dominio d'alcune terre, e ne rispondeano un annuo censo o in danaro, o in frutti della terra medesima, o in frutti stranii e peregrini, come cannella, pepe, gengevero, mastice, ambra; o in animali, come vitelli, montoni, costerecci; e spesso obbligavansi non ad una, ma a molte di cosiffatte prestazioni. Oltre a ciò eran tenuti di servizi personali e d'opere di buoi, di carri, di correggiati; infine il capriccio de' padroni avea loro imposto talvolta certi debiti singolari, come di qualche rara uccellagione, di ferrare e d'addestrar il cavallo

(1) V. in fine le lettere del duca Ludovico.

del padrone quando si recasse nella residenza del censuale; di accomodarlo di un letto compiuto; di presentargli un somiere, ed altri di tal natura, e di più straordinaria natura che noi abbiamo in altro luogo già ricordati. Oltre a questi debiti ordinari che buona parte e di tempo e dell'avere toglican loro, accumulavansi a disertarli le tolte ossia le gravezze che senza legittimo titolo s'imponeano dal signore, i sussidi che s'imponéano alla ragione di tanti fiorini per ogni fuoco, gli incendi e le devastazioni a cui in que' tempi di guerra quasi continua tra privato e privato erano esposti que'che abitavano in luoghi aperti. Infine è da ricordare lo strazio che faceano delle persone e dell'avere de' censuali i castellani e i mistrali, quando costoro non aveano l'avvedimento e la possibilità di farseli amici coll'ungere loro la gola; frequentissimi essendo in que' tempi gli esempli di ufficiali prevaricatori, o non puniti, o tardamente puniti, o puniti con profitto dell'erario del principe per le multe e confiscazioni che si pigliava, ma senza pro de' danneggiati che non osavano comparire, o non potean provare; o non voleano dopo la punizion del colpevole ricominciare una lite contr'esso per esserne ristorati; o non trovavano più di che esserlo, soddisfatte che fossero

le brame fiscali. I censiti erano condizionati solamente rispetto ai beni, non rispetto al dominio della loro persona; e però abbandonando il loro podere, chiamato secondo i luoghi *mas*, *manso*, *albergo*, erano franchi dai pesi a tal possessione annessi. Solo impropriamente per ciò fu dato talora ai censiti il nome di tagliabili.

Nell'ultimo luogo del corpo sociale erano i tagliabili, o servi della gleba affissi a certe possessioni col debito di coltivarle e colla prerogativa di godérne tanto che bastasse a sostentarsi, incapaci di far testamento perchè non avean dominio d'essi beni, ma i beni stessi, insieme con loro e col mobile di casa, e cogli stromenti da lavorare erano in potestà del padrone; non abili a contrar matrimonio fuorchè con altri tagliabili soggetti al medesimo padrone e di suo consentimento. I figliuoli lasciavansi bensì per tolleranza succedere ne' beni goduti dal padre; ma ogni altro congiunto ne era escluso, ed alla morte d'alcuno senza prole, la moglie, i fratelli ed i nipoti potéano esserne cacciati[1], se il padrone altri tagliabili trovato

(1) Questo dritto del signore di succedere ai tagliabili si chiamava *escheyta o escheyta*.

avesse, che a miglior patto pigliassero a coltivar quelle terre [1]. L'estrema miseria de' tagliabili e massime di quelli che chiamavansi tagliabili a misericordia, perchè era in balia del padrone di premerli e taglieggiarli quanto volesse fino a cavarne l'ultima sostanza, rendea le fughe frequentissime [2]. Beato chi poteva toccar il suolo d'una terra franca senza che il padrone ne conoscesse il ricovero. Dopo un anno ed un dì alzava al seguito del gonfalone d'un'arte un capo libero e cittadino, e guardava in faccia senza tremare il suo antico tiranno [3].

Ne' luoghi più lontani dal mare e dalle grandi città eranvi villaggi, quasi interamente formati di censuari e di tagliabili, non privilegiati ancora delle franchezze comunali; ciò vuol dire che il barone era riputato il vero padron dello

(1) Chiamavansi anche *main morte*. « *Main morte* est privation de liberté en son mas, meys, ou haberge (*mansum* e *albergum*, podere, possessione). Il dritto di *main morte* era annoverato fra i regali. E i sudditi degli abati di St-Rambert, d'Ambronay e di Chassaignes nella monarchia di Savoia erano riputati *mani morte* per la sola inserzione del titolo di uomini ligi nell'atto della ricognizione, Colombet, Colonia celtica lucrosa.

(2) Nella monarchia di Savoia la misera condizione de' tagliabili fu temperata ab antico collo statuto *altero fratrum*, e poi da Emmanuele Filiberto venne affatto abolita.

(3) Cibrario, Delle finanze della monarchia di Savoia ne' secoli XIII e XIV, discorso I.

terre, e che perciò senza il voler suo il figlio non succedeva al padre, nè il fratello al fratello. Ciò vuol dire ch'egli moltiplicava a suo capriccio i censi, le angherie, le taglie, le opere reali e personali; e che su quella scarsa porzion di frutti che loro lasciava, ei li obbligava ancora spesso a far sigurtà a' suoi pochi creditori: che quando avea molti ospiti nel castello ei mandava a pigliare i materassi e le coperte de' suoi fedeli; che infine, quando alcuno commetteva qualche contravvenzione o delitto, la volontà del barone era la sola legge che s'applicasse, e le pene erano grandi, anche pe' leggeri trascorsi, quando non si comprava con danari la clemenza del padrone [1].

In altri luoghi, ancorchè alpestri e lontani dai traffici, per l'indole o più risentita del popolo o più mansueta del padrone, i rustici ottenevano ad una ad una, come abbiam già notato, le franchezze comunali: prima l'immunità della mano morta, poi l'esenzione dalle cavalcate, poi la riduzione delle gravezze a numero e tassa ferma, poi nome e reggimento comunale: e così accadde per esempio agli uomini di St-Oyen (*Sancti Eugendi*) nella valle

(1) Carta del 1197, registro de' privilegi di Dogliani. MS. membranaceo posseduto dal conte Vassallo di Castiglione.

d'Aosta, vassalli de' canonici del Montegiove (Gran S. Bernardo). Così ai borghesi e marroni di St-Remy, vassalli dei signori d'Etroubles e d'Aviso (1).

Dopo queste condizioni di sudditi ci rimane a parlar de' forestieri. I forestieri che voleano fare perpetua o temporaria dimora in una terra doveano farsene accettar borghesi, comprar casa d'un certo valore, e soddisfar agli altri obblighi della borghesia. Anche i comuni che per segno di maggior amicizia giuravansi scambievolmente la cittadinanza, erano tenuti di comprar casa nella città di cui si rendean borghesi. Così fecero i Vercellesi e Milanesi nel 1221 (2). La borghesia si concedeva dal consiglio del comune a tempo od in perpetuo (3). Quando

(1) Marroni si chiamarono le guide che accompagnavano i viaggiatori ai passi del Gran S. Bernardo, del Piccolo S. Bernardo e del Moncenisio. Erano già antiche nel secolo XIII le loro usanze indirizzate ad assicurar a tutti i marroni, un dopo l'altro, un onesto guadagno, al viaggiatore la sicurtà della vita e dell'avere. Carta de' borghesi e marroni di St-Remy dell' 8 novembre 1273.

(2) *Hist. patriae monum. edita iussu Caroli Alberti. Chart.* I, *col.* 1268. — Barisone giudice d'Arborea, fatto re di Sardegna col danaro de' Genovesi e nel puro interesse del loro commercio, s'obbligò di costrurre un palazzo reale a Genova, e di venire ogni tre o quattro anni a risiedervi. Ibid: col. 835.

(3) In qualche piccola terra il principe si riservò talvolta la facoltà di ricever borghesi; e trovo nella valle d'Aosta esempio di tal facoltà infeudata ad un barone.

veniva a rendersi cittadino alcuno dei grandi baroni, gli si concedeva per l'ordinario dispensa dall'obbligo di residenza e da qualche servizio personale[1]; e quest'ultima cortesia s'usava similmente a chi facesse professione di qualche arte liberale, *ratione*, come allora dicevasi, *curialitatis sui officii*.

Chi non poteva o non volea rendersi borghese, usava mettersi in guardia del principe o del comune; e per tal protezione gli rispondeva un annuo censo d'un fiorino, o d'un obolo d'oro, o di poche libbre di cera, di pepe, di cannella, o di tali altre derrate. Non cittadini, ma forestieri sotto la special guardia del comune si riputavano i cherici, perchè non faceano taglia col popolo, nè soddisfaceano agli altri obblighi di cittadini, sebbene il più delle volte richiesti d'aiuto di danari, d'uomini, di carriaggi in occasioni straordinarie, non s'attentassero di negarli.

Due altre sorta di forestieri avea lo stato, i Giudei ed i Caorsini, chiamati poscia nel secolo XIV Lombardi. I Giudei erano tenuti in Francia

(1) Nel 1192 i Tortonesi condonarono *l'abitacolo* a què di Novi che faceano con loro taglia e cavalcata. Costa, Chart. Derthon, p. 51.

ed in Inghilterra come schiavi, propri del barone nella cui terra facean dimora, ma compresi nella salvaguardia del re. Essi faceano professione di prestar su pegno ad usura, purchè non fosse pegno di cose sacre, o d'abiti sanguinosi od umidi. Rispondevano al signore un'annua capitazione e molti doni straordinari; avevano sinagoga e cimitero; avevan giudice proprio. Obbligati dal concilio di Laterano nel 1215 a portar sugli abiti una ruota gialla di lana per divisarsi dai cristiani, ottennero qualche volta in Francia, in Savoia ed in Italia, per grossa somma, d'esserne dispensati. Arrigo II fu il primo re che privilegiasse i Giudei d'Inghilterra e di Normandia. Le loro franchezze furono confermate da Riccardo I nel 1190. Fra le altre curiose disposizioni si proibisce che morendo un Giudeo con debiti se ne tenga il cadavere insepolto; ma il figliuolo del defunto debbe avere l'eredità co' debiti di cui è gravata [1]. In quell'isola i rabbini usavano scomunicare i Giudei che resistessero ai loro comandamenti, e quella pena era dal Governo riconosciuta come legale [2].

(1) Rymer, fol. 50. V. altri privilegi conceduti ai Giudei da Arrigo III nel 1218, ibid. fol. 151.
(2) Ibid. fol. 274.

Erano ancora i Giudei spesso adoperati a riscuotere tolte e pedaggi[1]; e molti esercitavano con buon successo la medicina; e perchè riputavansi assai dotti anche nelle scienze occulte, venivano spesso chiamati insieme con medici cristiani al letto de' principi infermi.

Quando l'erario era vuoto, e ciò accadeva allora molto sovente per difetto di buone regole d'amministrazione, i principi chiedeano ai Giudei doni o prestanze, e guai se si mostravano restii; non v' era allora persecuzione o tormento cui non dovessero aspettarsi. Il bando e la confisca erano le pene minori. Qualche volta si traeva loro un dente di bocca per ogni giorno d'indugio al pagamento[2]. E i Giudei, obbligati a vuotar la borsa per satollare le ingorde brame dei principi, raddoppiavano le inique loro arti a ristorarsene sui poveri. E il principe taceva finchè un nuovo bisogno lo spingesse a sviscerarli di nuovo. Quest' era in parte frutto del fanatismo e della barbarie de' tempi e dell'avidità fiscale; in parte effetto

(1) Ducange *in notis ad statuta S. Ludovici.*

(2) Questa amenità venne in capo al povero cervello e povero cuore d'Arrigo III, di cui scrive lo storico contemporaneo: *Henricus III rex Angliae vendidit iudaeos per aliquot annos comiti Richardo fratri suo ut quos rex excoriaverat comes evisceraret.* Mathaei Paris. Hist. maior ad ann. 1255.

della intolleranza naturale della religione ebrea, aggravata dalle antisociali superstizioni del Talmud, per cui considerano tutte le altre nazioni come idolatre ed impure, e però come nemiche, e destinate ad essere un giorno calcate dal popolo d'Israele. Nel secolo IX i Giudei erano accusati di favorir le invasioni degli Arabi e de' Normanni. In principio del mille correa voce s'adoperassero presso al califfo per ottener la distruzione de' Luoghi Santi. Più tardi la storia di qualche sacra ostia profanata e di qualche bambino cristiano da loro crocifisso il venerdì santo per memoria e rallegramento del gran misfatto dai loro padri commesso, andava per le bocche di tutti stranamente ingrandita e moltiplicata. Ogni grossa ragunata di popolo era pericolosa per gli Ebrei, era spesso fatale. Un gran numero ne sterminarono passando i crociati a Verdun, Spira, Worms, Colonia, Magonza. Altri molti erano uccisi come propinatori di veleni nelle mortalità [1]; altri come propagatori di lepra. Furono perfino accusati d'aver alterata per magia la ragione di Carlo VI re di Francia. Si cacciavano per trarne danari; si richiamavano ancora per trarne danari.

(1) Conto della castellania di Ciamberì, 1348-49. Conto della cancelleria di Savoia, eod. anno.

In alcune città il popolo lapidava i Giudei che si mostravano in pubblico ne' giorni della passione. Per misfatti veri o supposti s'ardevano a fuoco lento. E quando si metteano a morte col supplizio della forca, s'impiccavano per i piedi, accanto a cani od asini per maggior segno di disprezzo. Ma l'ostinata pazienza vince ogni fortuna. Gli Ebrei soffrivano, seguitavano a donare ai principi, a mungere i popoli, e ad arricchire.

Nelle Spagne i Giudei furono ferocemente perseguitati dai Goti. Dopo le conquiste dei Mori vissero vita più riposata; attendevano o nelle città all'usura, o nelle campagne all'agricoltura in qualità di coloni; e condussero a singolar perfezione l'arte dell'irrigazion delle terre. Nel XII secolo aveano acquistata una grande influenza; coltivavano le scienze, ma per abusarne nelle strane follie dell'arte cabalistica. Conviene eccettuarne Maimonide di Cordova, il più celebre e il più profondo tra i filosofi di quella nazione. Nel secolo XIII sessantamila crociati, avviandosi contro ai Mori, fecero de' Giudei a Toledo una spaventosa carnificina. Dopo la battaglia di Tolosa, così fatale ai Mori, i Giudei soggetti a principi cristiani più o meno malvagi contro a' propri sudditi,

non dovevano avere e non ebbero miglior sorte di questi. E sul finir del secolo xv, dopo incredibili persecuzioni, vennero nel 1492 cacciati definitivamente di Spagna per decreto di Ferdinando ed Isabella. Non trovò grazia neppure il famoso Abarbanel banchiere della regina, che si diceva generato dal sangue di Davidde. Senza contare i convertiti e que' che finsero di convertirsi, gli andati in bando furono duecentomila.

In Italia, e massime a Roma, la condizione de' Giudei fu assai men dura. Non godeano, è vero, de' diritti civili; doveano per contrassegnarsi dai Cristiani portare un berretto giallo; ma l' esercizio delle arti meccaniche non era loro vietato, sebbene in generale preferisser l'usura; ma nè i principi nè il popolo incrudelirono contro di loro. Solo nel secolo xv, rinvigoritosi lo spirito di proselitismo, furono talora molestati per obbligarli a convertirsi; come già s' era fatto tanti secoli prima sotto ai re barbari, franchi e borgognoni in Francia, e molto più sotto ai re goti di Spagna. Ma il vero si è che in niuna parte del mondo furono i Giudei così lungamente e costantemente quieti come in Italia, fors' anche perchè l' industria

italiana era tanta che non permetteva ai Giudei d'acquistar troppe ricchezze e d'abusarne [1].

In grado alquanto più elevato erano i Caorsini, così chiamati, perchè gli abitanti di Cahors città di Linguadoca, nel secolo XII, furono i primi a gareggiar co' Giudei nell'arte del prestito e del cambio. In principio del secolo XIV, soprabbondando i cambiatori italiani, si chiamarono tutti generalmente Lombardi. Essi prestavano su pegno, riscotendo del loro danaro merito proporzionato al pericolo che correva; e molto invero ne correva a que' tempi calamitosi, ne' quali confondevasi facilmente il legittimo frutto del danaro coll'usura; ed era quasi dappertutto invalsa la consuetudine che il mobile degli usurai fosse devoluto al fisco. Ed infatti, sebbene i Caorsini comprassero a peso d'oro dai principi il privilegio di far dimora e tener banco per un certo novero d'anni nelle loro terre; sebbene di tempo in tempo fosser larghi di doni e di prestanze, tuttavia non erano mai sicuri nè della persona, nè dell'avere. Quando

(1) Dachery, Spicilegium, tom. VI, 471.—Recueil des ordonnances des rois de France, tom. I, 75.—Felibien, Hist. de Paris tom. II, 714. V. pure, sulla storia de' Giudei, Basnage, Capefigue e Bail; e sulla letteratura ebraica la Biblioteca rabbinica di Bartolocci, 4 vol. in fol.

il re voleva occuparne i tesori, li dichiarava con pubblico decreto usurai ed eretici, e li cacciava del suo stato, dando all'avidità d'appropriarsi l'altrui sostanza il colore di zelo, d'onestà e di religione. Di ciò v'hanno nel secolo XIII molti esempli in Francia, in Inghilterra e fino in Sicilia e nel ducato di Brabante. E siffatto latrocinio riusciva loro tanto più facile in quantochè aveano consenziente, anzi plaudente il popolo sempre nemico de' ricchi, e più de' ricchi stranieri. Per buona ventura erano i Lombardi protetti dal papa, il quale molto li adoperava per riscuotere i tributi che il mondo cristiano contribuiva in vari modi alla camera sua. Il facile giro del danaro dovuto all'invenzione delle lettere di cambio ed allo stabilimento d'un'ordinata serie di banchi non solo nelle grosse città, ma in ogni terra di mediocre importanza, dovea infatti renderli accetti ai principi, i quali non erano più costretti a frapporre tanto intervallo di tempo tra la deliberazione e l'esecuzione d'un'impresa. L'industria dei mercatanti italiani, e massime de' toscani era allora pervenuta a recarsi in mano la sostanza di tutti gli stati. E le compagnie degli Acciaiuoli, de' Bardi, degli Ammannati, de' Corsini e de' Balardi erano alla Francia e all'Inghilterra

ciò che ora sono i famosi banchieri di Francoforte all'Europa. Alcuni de' Lombardi erano gran cittadini a casa loro, e pure l'amor del guadagno li sospingeva a cercar terre lontane ov' erano odiati dal popolo, accarezzati con finta amicizia dai principi e da' baroni, considerati generalmente, fuorchè da' pochi più savi, come eretici, o come cristiani giudaizzanti. Tal merito si rendea loro per aver aggiunto l'ale al commercio, che prima era solito camminare con piè di piombo. Alla fortunata industria de' Lombardi son da riferirsi i reali edifizi e i magnifici templi che fanno bella l'occidental parte d'Italia; e dal medesimo fonte deriva il grande stato di molte nobili famiglie che tuttavia fioriscono, sdegnando forse perfin la memoria del lungo traffico che li ha condotti tanto alto [1].

Ma uno dei più gran mali di quell'età, uno dei più grandi impedimenti del ben pubblico, erano le mescolanze di molte e diverse signorie in una sola terra.

(1) Giovanni, Matteo e Filippo Villani, croniche. — Mathaei Paris, Hist. major ad ann. 1232, 1240, 1250, 1251, etc. — Miraeus, Diplom. belgic., cap. LXXXIV. — Ducange, Gloss. in verbo *Chorcini*. — Delle finanze della monarchia di Savoia ne' secoli XIII e XIV, discorso II. V. Opuscoli del cav. L. Cibrario.

Le ragioni, che ora sono inseparabili dalla sovranità, si scomponevano allora in moltissime parti. O per trattato, o per dono, o per pegno di danari dovuti, o per atto di pietà, varie generazioni d'uomini ne acquistarono chi l'una, chi l'altra, nella medesima terra. L'uno possedeva il diritto di fedeltà e d'omaggio; l'altro, tutto o parte delle dogane. Un terzo, la lelda (diritto di mercato). Molte volte avean ragione sulle taglie e sulle multe l'autorità civile e l'ecclesiastica. Altrove al vescovo era riservato il giudizio d'alcuni delitti; gli altri si giudicavan dal conte. Questa confusione di poteri non bene avvertita ha tratto molti storici nell'imbarazzo; ha causato l'infedeltà di molte storie. La valle di Bagnes nel Vallese sperimentava i mali effetti di questa confusione di diritti e di signoria. Gli abati d'Agauno aveano nel 1198 nuova questione col conte di Savoia intorno alla qualità e quantità de' rispettivi diritti. I vescovi di Ginevra e di Sion, che pigliarono giurate informazioni, trovarono che la badia possedeva le multe, le giustizie e i pascoli; il Conte un censo di derrate, uno di danari e le cavalcate (*equitationes*), vale a dire il servizio militare. Trovarono inoltre, che quando il conte era

presente nella valle, giudicava i richiami che si recavano innanzi a lui [1].

Ai principi e baroni potenti importava soprattutto aver fortezze in gran numero, perchè ogni luogo fortificato arrestava più giorni e talora più mesi un esercito. E perciò cercavano essi d'aver fra le mani quelle de'loro vicini. Se si trattava di chiese vescovili e di monasteri, nium riguardo aveano di rendersi loro vassalli, ricevendone in feudo la rocca desiderata; se si trattava di nobili, li costringevano o colla forza o con danaro a dismettere il castello che possedeano in libero allodio, ed a riceverlo poscia dalle loro mani in feudo; mercè la quale mutazione del titolo per cui possedeano, non solo erano quei signorotti tenuti a far guerra e pace del loro castello, secondo il piacere del signor diretto o sovrano, ma in molti luoghi doveano in tempo di guerra lasciar ch'egli vi ponesse la guernigione e il castellano che gli piaceva.

Per compiere il quadro che abbiam raffigurato, conviene imaginar uno stato interrotto da tanti stati minori quanti erano i castelli dominatori de'feudi e le terre o libere o privilegiate; epperò la monarchia seminata, per così dire, di

[1] Documenti, monete, sigilli, 110.

piccole tirannidi, di piccole aristocrazie, di piccole democrazie; ed una monarchia costretta di favorire il principio popolare per levarsi l'impaccio de' legami feudali e della baronale superbia: conviene imaginare uno stato frequente di molte e popolose terre, non cospiranti al comun bene, ma emole l'una dell'altra, l'una dell'altra nemiche, sollecite solo del proprio interesse, che non si sapea trasformare in interesse comune, epperò non atte a conseguire l'intero sviluppo della loro grandezza: uno stato ispido per così dir di fortezze, e non perciò più forte, anzi per ciò appunto più debole: uno stato solcato da cattive strade, non condotte secondo l'indole de' luoghi e l'amore delle più facili comunicazioni, ma tirate per valli e per erte fino alle rocche più scoscese fino alla porta d'ogni meschino villaggio, perchè la dogana che v'era gittasse maggior provento: queste cattive strade suppongansi ancora spesso rotte dalle guerre de' principi o dalle violenze private, e s'avrà a un dipresso una idea della scena che abbiam pigliato a ritrarre. S'aggiunga infine che spesso, massime in Germania, tali violenze rimaneano impunite, onde per difetto di pubblica protezione e di giustizia regolare, supplendosi, come allora si faceva, per associazion di settari

al difetto de' governi, si organizzava in Vestfalia la giustizia occulta, tenebrosa, violenta, inevitabile de' tribunali Vehmici, da cui i condannati sapeano per la prima volta d'essere giudicati al momento dell'esecuzione.

In tempo che l'Alemagna era più corrotta dalle violenze private, che il debole non avea rifugio contro al potente, che le oppressioni e le crudeltà del potente rimaneano invendicate, sorse nella terra rossa (così chiamavasi dal color del blasone la Vestfalia), la misteriosa, la violenta giustizia Vehmica, che vuolsi contasse poco dopo la sua istituzione più di 100/m. iniziati. I franchi giudici della corte Vehmica; vestiti di robe nère, coi capelli sparsi, l'aspetto lugubre, un pugnale alla cintura, una corda a guisa di ciarpa, teneano le loro adunanze sotto al pero di Bodelschwing, e nel cimitero di Saudkirken. Essi giuravano di guardare, tenere e mantenere la legge Vehmica *avanti uomo e donna, avanti zolla e rami, pietra e bastone, erba e verdura, avanti qualunque ardito mascalzone, avanti tutta cosa di Dio, avanti tutto ciò che Dio ha creato fra il cielo e la terra, salvochè avanti all'uomo che osserva la legge Vehmica.*

Citavansi gli accusati alle assise de' tigli del

giardino d'Arensberg, a quelle del mercato di Dortmund, o dei bianchispini d'Helleringhausen.

Le citazioni si faceano dopo il tramontar del sole. Si scriveano su pergamena, erano munite di sette sigilli, e piantavansi nella porta del citato, o nella chiesa, o nel cimiterio, con un ferro su cui era il marchio di quel tremendo tribunale (un pugnale ed un cavaliere con un mazzo di rose in mano).

Se il citato non compariva dopo tre citazioni senza allegar una delle quattro scuse ammesse, cioè prigionia, pellegrinaggio, malattia e servizio dell'impero, era considerato come nemico della pubblica pace, e condannato. Allora quell' infelice se non andava lontano, ma ben lontano dalla patria, non aveva più modo di sfuggire il suo destino. Egli viveva libero e il più sovente non avendo avuto notizia della citazione (1), viveva lieto e sicuro; eppure i suoi giorni erano numerati. Un bel dì al voltar d'una strada egli incontrava due o tre iniziati Vehmici, dallo sguardo sinistro, dalla breve e lugubre parola

(1) In prova della citazione, il messo dovea riportare ai franchi giudici un pezzetto di legno della porta del citato. Non v'era altra cautela.

che gli notificavano la sua condanna, gli lasciavano pochi momenti per raccomandarsi a Dio, e l'appiccavano a un albero. Se il condannato non si rendeva, era ucciso a colpi di pugnale, e il pugnale col segno Vehmico era lasciato nella ferita. La folla impietosita accorreva vedendo un uomo assassinato. Ma scopriva il misterioso suggello, e ritraevasi atterrita. Era la giustizia Vehmica.

Il franco giudice che avesse tradito i suoi doveri, che mosso da compassione avesse susurrato all'orecchio del condannato questo misterioso consiglio: *Si mangia altrove così buon pane come qui*; era preso senza misericordia, gettato a terra sul ventre; gli s'apriva la nuca e gli si strappava da quella ferita la lingua. Poi gli si poneva al collo una triplice corda, e s'appiccava sette volte più alto che gli altri colpevoli (1).

Per tal guisa alle violenze private apprestava feroce rimedio la violenza organizzata.

Sopra questa, per così dire, anarchia sociale interrotta da una moltitudine di punti ordinati, non abili per allora ad estendere ed accomu-

(1) Grimm, 51, 684.—Ordinatio iudicii Vehmici apud Hahnnium, collectio monumentorum II, 598.

nare alle campagne il medesimo benefizio dell'ordine e della pace, si levava per buona ventura una podestà da tutti riverita e temuta, da tutti gli oppressi benedetta ed invocata, un colosso di forza morale, il papa. Eccessiva senza dubbio fu l'influenza politica che esercitarono i pontefici ne' tempi di mezzo, ma questa influenza al postutto, se offese talvolta le sacre ragioni della sovranità, fu benefica e civilizzatrice pe' popoli. La voce del pontefice tonava contro ai misfatti dei re, reprimeva le ingorde voglie d'alcuni vescovi; giungeva all'orecchio del vincitore sul caldo della vittoria, e gli diceva: Sii clemente, e pon giù la superbia, poichè non sai se Dio ha riconosciuto la giustizia della tua causa, o applicata per tuo mezzo a quei miseri la propria giustizia; si volgeva tutta carità a' popoli sospetti d'eresia; e credete, sclamava, credete ciò che insegna la Chiesa; ch'io stesso mi rendo vostro mallevadore nel gran giorno del giudicio innanzi a Cristo. Gridava contro la vendita d'uomini, contro ai tornei, contro al duello; gridava contro gli aumenti delle dogane a danno del commercio; rampognava gli ecclesiastici che ambivano dignità temporali; procacciava la fede de' mercati, la sicurtà delle strade e dei mari. Resisteva alle invasioni dell'Oriente colle crociate,

e senza pensarci aiutava per tal guisa i progressi del commercio e della civiltà europea. Infine gridava ai fanatici che i giudei non doveano uccidersi, ma tenersi in servitù, la quale aveano ben meritata avendo ucciso Gesù che recava al mondo la vera libertà (1).

(1) Vedi le lettere de' pontefici e massime quelle d'Innocenzo III a Filippo il Bello, ai Fiorentini, al popolo di Trevigi, al marchese Malaspina, al vescovo Aniciense ecc.

CAPO VIII

Dritto internazionale e corrispondenze tra stato e stato in tempo di pace.

Il cristianesimo è il primo che aperse l'idea d'una società umana, i cui membri sono tutti fratelli, usciti da uno stesso principio, chiamati ad un medesimo fine. Ma l'idea contraria, quella che fa considerar ogni straniero come nemico, o almeno come non meritevole di partecipare ai benefizi del nostro stato sociale, avea messo sì profonde radici, che molto penò la sublime filosofia del cristianesimo a far adottare le conseguenze della sua dottrina.

Pe' Greci ogni straniero veniva chiamato barbaro ed era fuori del dritto comune. La parola *hostis* significava presso ai Latini straniero e nemico. Presso ai Germani si chiamava *wargangus*, errante; in Inghilterra *wretch*, miserabile (1).

(1) Grimm. 396, 733.

Ciò posto, non è da far maraviglia che gli stranieri si giudicassero incapaci d'acquistare e di succedere; che i loro beni quando venivano a morte fossero occupati dal fisco; che i tribunali stessi non potessero in molti luoghi tutelarne i diritti quando agivano contra un borghese di quella terra; che cadessero in servitù se faceano dimora nella terra di qualche signore senza essersi accordati con lui (1); che si spogliasse il naufrago di tutto ciò che il mare impietosito gli rendeva.

Ben è vero che s'insinuava lentamente nei costumi e nelle leggi il contrario principio. Sotto nome d'ospitalità volea la legge Burgundica che niuno ricusasse ad uno straniero il tetto, il fuoco e l'acqua. I Visigoti consentivano al viaggiatore la facoltà di tagliar rami d'alberi per far fuoco, e di far pascolare il suo cavallo. La costuma della Marca permetteva al viaggiatore lontano da ogni abitazione d'aiutarsi di frutta e di legname (2).

In altri luoghi era ammesso il dritto di reciprocità, cosicchè tal trattamento riceveа lo straniero quale l'usava egli stesso agli stranieri nel suo paese. Altrove per render valido

(1) Établissemens de St-Louis, cap. 85.
(2) Grimm. 400, 401.

il testamento bastava che lo straniero morente facesse un qualche legato al signore del luogo in cui si trovava.

Ma ne'grandi regni, non era riputato straniero fuorchè chi era nato fuori del regno, o almeno fuori della diocesi, variando secondo le costume la definizione dell'*aubain* e dell'*épave* (1). Laddove nelle piccole monarchie i comuni che erano stati o tuttora erano indipendenti, riputavano straniera qualunque persona non facesse parte della loro borghesia.

Questi principii, dirò così, segregatori, avean dato vita ad un'altra massima che rendea verso gli stranieri solidari del fatto d'un cittadino, tutti i membri della medesima cittadinanza. Quindi i frequenti richiami d'un comune all'altro per debiti, per misfatti commessi, per danno dato dal borghese d'un comune al borghese d'un altro comune. Quindi se v'era la menoma negligenza nell'ammendarli, la concessione di lettere di rappresaglia fatta al borghese offeso dal suo comune, cioè la facoltà di pigliar da se medesimo e colla forza l'ammenda conveniente

(1) *Épaves* si chiamavano nella costuma di Laon quelli che erano nati fuori del regno; *Aubains* i loro figliuoli. Michelet, Orig. du droit français, II, 246. Analoga a quella degli *Aubains* era generalmente la condizion de' bastardi.

sulle persone e sull'avere de' borghesi del comune a cui apparteneva l'offensore, la qual facoltà era, come abbiam già notato, spesso regolata ad arbitrio de' magistrati onde non soverchiasse la giusta misura. Talora per grazia i comuni più potenti come Venezia, Genova[1] e Pisa, assicuravano qualche ricco mercatante contro all' eventualità delle lettere di rappresaglia che potessero concedersi contro a' suoi comborghesi; e tal fidanza si dava pur sempre dai principi alle compagnie di mercatanti di Lombardia, di Toscana, di Fiandra e di Provenza che patteggiavan con loro, onde aver tassa ferma ne' dazi e sicurezza ne' cammini.

Era ancora principio di dritto internazionale che fossero di buona presa le navi di nazioni neutre che recavano provvisione ai nemici. Tal risposta fecero in principio del 1382 i Genovesi agli ambasciadori d'Ancona, che si lagnavano di navi anconitane predate dalla loro armata. Il comune ritenne quelle che s'erano riconosciute portar derrate ai Veneziani, e rendette le altre[2].

I mari essendo allora pieni di corsali, e le nazioni italiane, dominatrici de' mari essendo

(1) Decretor. 1380.
(2) Decretor. 1382 7 gennaio.

spesso in guerra tra loro, ne seguiva che ogni nave anche mercantile fosse armata per difendersi in caso di bisogno.

Un sospetto di pirateria bastava a far sequestrare le navi, ed imprigionar l'equipaggio. Nel 1472 un baleniere marsigliese che portava mercanzie in Barberia avendo inseguito qualche tempo alcune navi genovesi, credendole siciliane, onde riconoscere se erano di nazione amica o nemica, fu preso dalle galere di guardia di Genova, e il capitano e la ciurma giacquero gran tempo nelle carceri di quel comune, a mal grado de' richiami del comune di Marsiglia, e de' consulti di chiari giurisperiti che si mandarono al comune di Genova (1).

Premesse queste generali notizie, facciamoci a considerare le varie specie di corrispondenza che aveano tra loro gli stati in tempo di pace.

Le corrispondenze co' vicini riguardavano o meri uffici di cortesia e di reciproca benevolenza, ovvero la trattazione di negozi più o meno importanti. Non erano dapprima per abbreviare le comunicazioni ordini regolari di poste, ma in vece messaggieri a cavallo e a piedi, ai quali si poneano soprannomi allegorici o burleschi,

(1) *Maritimarum Januae*, mazzo 1. Arch. di corte.

come Galoppino, Grossagamba, Trinciamontagne, appunto com' Elio Vero faceva a'suoi cursori, intitolandoli dal nome de'venti Euro, Noto, Circio. Acquistavano costoro coll'esercizio un grado maraviglioso di celerità. Nel 1399 Jaquet, messaggiere del conte di Savoia, andò e tornò in quattro giorni da Ginevra a Pavia, e n'ebbe di premio 16 danari di grossi. Ma quasi favolosa pare la celerità d'un fra Guglielmo, dell'ordine di Clugny, al quale un giovedì 12 di luglio 1380 Amedeo VI donava due fiorini vecchi d'oro siccome a quello che faceva cinquantacinque e più leghe al giorno (1).

Nel secolo XV furono stabilite le poste a cavallo; prima a certe determinate occasioni solamente, poi perpetue. Nel 1455 eranvi poste ordinate tra Milano e Genova, e il duca Sforza, a cui si dee probabilmente quella instituzione, faceva apporre sulla coperta dei dispacci de' suoi ministri quest'amabile avvertimento pei corrieri: *presto, presto, presto, presto, volando giorno e notte, a pena della forca* (2).

(1) Conto dei tesorier generale di Savoia. V. anche le note alla novella: Il Castellano di Grassemborgo. Novelle di Luigi Cibrario. Milano, 1836.

(2) Corrispondenza diplomatica con Genova. Archivio di S. Fedele di Milano.

Corrispondenze di cortesia usavansi tra loro i principi ed i grandi baroni, notificandosi scambievolmente le nascite, le morti ed i matrimoni che accadevano nelle loro famiglie, mandandosi a regalare o le rarità del paese o le morbidezze che il commercio degli Italiani ci recava di Levante. Corrispondenze di cortesia e d'ossequio erano le ambasciate che si mandavano ad assistere all'incoronazione dei re, ed a promettere obbedienza al nuovo papa. E siccome non vi erano a que' tempi ambasciadori residenti presso le corti estere, deputavansi per ogni nuovo affare nuovi legati.

In principio di luglio del 1383 Giovannardo di Terzago, scudiere di messer Carlo di Bernabò Visconti, recava alla corte di Savoia l'annuncio del nuovo figliuolo nato al suo signore da madama Margarita d'Armagnac sua moglie; e contrassegnavangli i principi di Savoia il loro gradimento col dono di centoquaranta fiorini vecchi. In settembre dell'anno medesimo Anichino di Tournay era da loro inviato in Francia e in Fiandra a *pourter lou bon nouuel du bel fil* nato ai primi di quel mese da Bona di Berry ad Amedeo VII, e che fu poi Amedeo VIII, più celebre sotto al nome di papa Felice V; e il dì 24 di febbraio del 1392 uno scudiere della regina di

Francia recava a Bona di Borbone contessa di Savoia lettere della serenissima padrona dicenti *qu'elle ha eu tou bel fil*; e n'avea cortesia di cento fiorini di picciol peso. Era questa regina Isabella di Baviera sposata a Carlo VI nel 1385, ed una delle maggiori infelicità di quest'infelicissimo principe. Il nuovo figlio era Carlo, erede presunto della corona, morto con sospetto di veleno nel 1400.

Nè ai soli uffici di condoglianza si restringeano gli annunzi di morti fra le corti vicine; ma sovente deputavasi un principal cavaliere che assistesse ai funerali, e contribuisse a renderli più orrevoli. Perciò nell'ottobre del 1381, essendo passato di vita Azzo figliuolo del conte di Virtù, fu mandato da Amedeo VI a Pavia Stefano della Balma col carico di porre nei funerali di quel principe cento torchi ed un panno d'oro armeggiato dello scudo di Savoia[1].

Occasioni di frequente corrispondenza tra principi e principi, e tra principi e comuni, dava l'invio de' frutti del paese che aveano rinomanza di squisitezza maggiore. Dal Piemonte la principessa d'Acaia mandava i tanto celebrati tartufi. La Savoia forniva i caci vac-

(1) Conti dei tesorieri generali di Savoia.

cherini di Besny e la composta agro-dolce ancora ricercata ai dì nostri. Il lago del Bourget i finissimi *lavarets*. Ferrara le anguille. La Provenza vini, ulivi ed agrumi. Dalle montagne di Svizzera traevansi a sollazzo delle corti dei principi orsi, lupi, stambecchi e camozze vive. Dall' Oriente si mandavano leoni, scimmie, gatti maimoni e pappagalli. Ma vieppiù frequenti e più cari all'indole cavalleresca di quell' età erano i doni che a caccia e guerra si riferivano, come di falconi, di cani, di cavalli e d'armi. La corte e i baroni di Francia faceam doni di cani dell' Artese, di cavalli, di palafreni. Le celebri manifatture d'arme di Milano e di Bordeaux fornivano alla liberalità de' Visconti e dei principi francesi il mezzo di far larga comparsa, ed elmi ed usberghi, e cotte e panciere e spadoni (*glaives*) di ricco e forbito lavoro erano da loro mandati a donare ai principi e baroni. Un elmo ebbe da Bernabò Visconti Amedeo VI nell' estate del 1381 mentre trattava a Torino la pace tra Venezia e Genova; e poco prima avea lo stesso principe ricevuto un presente di un cappello di paglia e di levrieri da Donnina, a cui la debolezza di Bernabò consentiva gli onori di moglie. Infine per non moltiplicar soverchiamente gli esempli, che pure in grandissima

copia mi si paran davanti, ricorderò solamente il dono allora assai raro d'un orologio mandato nel 1398 dal duca di Berry ad Amedeo VIII suo nipote [1].

La difficoltà e la conseguente lunghezza delle comunicazioni dipendente in parte dal cattivo stato delle strade, in parte dal gran numero di feudi e di città, quasi indipendenti, che in breve cammino si doveano attraversare; i moti di guerra che prorompeano alla giornata ora dall'un lato ora dall'altro in quella selva di piccioli principati e di picciole repubbliche, era causa che i sovrani, poco fidandosi e spesso non avendo modo di provveder da lontano, fosser soliti di accorrer sul luogo ove qualche affar d'importanza fosse nato capace di stimolarne l'attenzione. Un altro motivo di visitar di frequente anche le estreme parti delle provincie soggette erano i doni che costumavansi di far loro dai sudditi col nome di *buon'andata, giocondo arrivo* (*bien allée, joyeuse arrivée*); erano le prestazioni o di monete o di derrate, a cui molti de' censuali erano obbligati in occasione in cui il principe tenesse corte di giustizia nel distretto in cui abitavano. Infine il desiderio di

(1) Conti dei tesorieri generali di Savoia.

trattar di persona gli affari concernenti i maggiori interessi della corona, o avanti al Papa, persin che risiedettero in Avignone, o avanti ad altro principe in cui si fosse fatto compromesso; e più di tutto ancora i peregrinaggi, le imprese militari in Barberia, o in Oriente, o in altri paesi lontani; poscia le principesse che si conduceano spose ai loro mariti, davano cagione di altri viaggi frequenti.

Nel 1271 Filippo l'Ardito, tornando dalla infelice spedizione di Tunisi, in cui era morto il buon re san Luigi suo padre, passò pel Piemonte e per la Savoia, e fu incontrato appiè del Moncenisio dal balio Tommaso di Rossiglione, da Ugone Boterio, e Guioneto Ruffo, deputati ad accompagnarlo da Filippo conte di Savoia e di Borgogna (1). In dicembre del 1273 Gregorio x recandosi a Lione per tenervi un concilio intorno ai bisogni di Terrasanta, dove essendo semplice arcidiacono di Liegi era andato in persona, passò in Savoia, e vi fu ricevuto con quell'onore che gli si conveniva, e presentato di pesci a S. Michele, a Aiguebelle ed a Monmegliano. I pesci de' laghi del Bourget e di Ginevra, e il vino di Monmegliano, essendo

(1) Conto del balio di Savoia castellano di Mommegliano.

i frutti i più squisiti di Savoia, erano la consueta materia de' doni che s' offerivano ai prelati ed ai principi [1]. L'anno seguente vi fu ricevuto Odoardo I re d'Inghilterra, che guerreggiava in Palestina, quando la morte d'Arrigo IV suo padre lo costrinse a far ritorno nell'isola natía. Ai primi giorni di Settembre del 1360 Isabella, figliuola del re Giovanni il Buono, di Francia, andando sposa a Gian Galeazzo Visconti, figliuolo del conte di Virtù, Amedeo VI fu ad incontrar la nipote a Borgo in Bressa; e quindi la fece onoratamente accompagnare da alcuni suoi baroni per Ivrea a Milano. Avea seguito di sessanta cavalli e trenta valletti [2].

Ma la minor civiltà di quei tempi, che inducea la necessità de' frequenti viaggi de' principi, era eziandio cagione che fossero più dispendiosi. Siccome non eravi, si può dir, luogo in cui facesse lunga residenza, quando s'apparecchiava a far dimora in un castello, conducea seco buona parte delle suppellettili che ador-

(1) *Pro quadraginta ambulis quorum sexdecim presentati fuerunt domine regine Francie et octo duchisse Burgundie et sex marchisse Montisferrati.* Conto della casa del conte di Savoia, d'Andrea di Voyron, 1279.

(2) Conto del tesorier generale.

navan le stanze della capitale; ed il conte di Savoia, quando, varcate le alpi, abitava ne' castelli di Rivoli e d'Ivrea, vi recava i paramenti del suo castello di Ciamberì, e la camera dell'aquile, o quella delle fontane, o le altre chiamate de' lioni, e di Borgogna, dalle imagini di cui erano divisate, coprivano successivamente le mura di tutte le sue temporanee residenze. Era poi molto copioso il seguito che si traean dietro. In gennaio del 1323 Amedeo v recandosi ad Avignone, per trattar col Papa delle sue discordie col Delfino, avea seco otto cavalieri, quindici cherici, ossia ufficiali di roba lunga, venticinque scudieri, ed un gran numero di camerieri e valletti, che sommavano in tutto a centonovantaquattro persone (1).

Ma fra i principi viaggiatori niuno meritava di più questo nome che l'imperator de' Romani. Sovrano il più delle volte d'un mediocre stato in Alemagna, appena si trovava dal voto degli elettori sollevato a quell'altezza, che tosto l'idea d'esser signore del mondo come legittimo successore de' Cesari gli entrava nel cervello, e suscitava concetti proporzionati a quella smisurata, ma purtroppo imaginaria grandezza,

(1) Conto di Rodolfo Cato, cappellano del conte di Savoia, 1322-23.

che niuno o pochissimi gli contrastavano in diritto, che tutti que' che il poteano impunemente gli negavan di fatto, non ostanti i consulti de' giuristi, perpetui adulatori della podestà imperiale. Dopo la sua elezione il chiamavano in Italia la necessità dell'unzione e coronazion pontificia, senza la quale re, non imperator de' Romani, potea chiamarsi; il desiderio di ricuperar le ragioni dell'imperio usurpate dai tiranni e dai comuni, o almeno di venderle al miglior offerente; l'avidità d'imborsar moneta che, seguace dell'industria, s'accumulava nelle città trafficanti, e si mostrava molto scarsa nelle corti de' principi; ed al Cesare germanico un viaggio in Italia, o nell'antico regno di Borgogna, era propizia occasione sia per le investiture che concedea de' feudi ai principi ed ai baroni, sia per le immunità e per li privilegi di cui favoriva le città e le terre, sia per il tributo che avea ragione di riscuotere in tal occasione col nome di fodro imperiale su tutte le terre mediatamente soggette al suo alto dominio, quali erano quelle di tutta quasi la Borgogna e l'Italia.

Nel 1365 Carlo IV calò in Isvizzera, andò a papa Clemente IV in Avignone e tornò in breve termine in Lamagna. La domenica 4

maggio l'Imperatore giunse a Morat con seguito di cinque duchi, cinque conti, un arcivescovo e tre vescovi, e di cavalieri e scudieri in numero di duemila cavalli. Amedeo VI fu a riceverlo in quella terra con cinquantasette principali baroni, cavalieri e scudieri della sua corte, ed un gran numero di gente minuta, e l'accompagnò per Losanna, Ginevra e Rumilly a Ciamberì, dove giunse la domenica seguente, e dove l'aspettava Bona di Borbone sua moglie colla contessa di Ginevra Maria, e con Bianca di Chalon, e dieci altre dame di paraggio. All'indomani nella sala del paramento furono preparati vari banchi e carrelli per li principali della corte imperiale e savoina; in mezzo un ricco trono per l'imperatore, e d'innanzi a quello una cattedra coperta di panno d'oro e circondata di stendardi vermigli pel Conte, il quale fe' l'omaggio consueto degli stati che moveano dall'impero, e ne ricevette l'investitura colla simbolica tradizione degli stendardi. Accompagnò poscia l'Imperatore ad Avignone; nel suo ritorno il dì 17 di giugno lo ricevette alla sua deliziosa residenza del Bourget sul lago di questo nome, e lo seguì fino a Berna, dove pigliò commiato il 18 dello stesso mese. L'onore di questa visita costò ad Amedeo VI

che niuno o pochissimi gli contrastavano in diritto, che tutti que' che il potéano impunemente gli negavan di fatto, non ostanti i consulti de' giuristi, perpetui adulatori della podestà imperiale. Dopo la sua elezione il chiamavano in Italia la necessità dell'unzione e coronazion pontificia, senza la quale re, non imperator de' Romani, potea chiamarsi; il desiderio di ricuperar le ragioni dell'imperio usurpate dai tiranni e dai comuni, o almeno di venderle al miglior offerente; l'avidità d'imborsar moneta che, seguace dell'industria, s'accumulava nelle città trafficanti, e si mostrava molto scarsa nelle corti de' principi; ed al Cesare germanico un viaggio in Italia, o nell'antico regno di Borgogna, era propizia occasione sia per le investiture che concedea de' feudi ai principi ed ai baroni, sia per le immunità e per li privilegi di cui favoriva le città e le terre, sia per il tributo che avea ragione di riscuotere in tal occasione col nome di fodro imperiale su tutte le terre mediatamente soggette al suo alto dominio, quali erano quelle di tutta quasi la Borgogna e l'Italia.

Nel 1365 Carlo IV calò in Isvizzera, andò a papa Clemente IV in Avignone e tornò in breve termine in Lamagna. La domenica 4

maggio l'Imperatore giunse a Morat con seguito di cinque duchi, cinque conti, un arcivescovo e tre vescovi, e di cavalieri e scudieri in numero di duemila cavalli. Amedeo VI fu a riceverlo in quella terra con cinquantasette principali baroni, cavalieri e scudieri della sua corte, ed un gran numero di gente minuta, e l'accompagnò per Losanna, Ginevra e Rumilly a Ciamberì, dove giunse la domenica seguente, e dove l'aspettava Bona di Borbone sua moglie colla contessa di Ginevra Maria, e con Bianca di Chalon, e dieci altre dame di paraggio. All'indomani nella sala del paramento furono preparati vari banchi e carrelli per li principali della corte imperiale e savoina; in mezzo un ricco trono per l'imperatore, e d'innanzi a quello una cattedra coperta di panno d'oro e circondata di stendardi vermigli pel Conte, il quale fe' l'omaggio consueto degli stati che moveano dall'impero, e ne ricevette l'investitura colla simbolica tradizione degli stendardi. Accompagnò poscia l'Imperatore ad Avignone; nel suo ritorno il dì 17 di giugno lo ricevette alla sua deliziosa residenza del Bourget sul lago di questo nome, e lo seguì fino a Berna, dove pigliò commiato il 18 dello stesso mese. L'onore di questa visita costò ad Amedeo VI

meglio di diciottomila trecencinquanta fiorini d'oro di picciol peso, senza contare le prestazioni in natura; e penò a ristorarsene col sussidio che per tale occasione gli venne, secondo l'antica consuetudine, concesso dai prelati, banneretì e comuni della monarchia di Savoia. La sola cancelleria imperiale ebbe 1353 fiorini di buon peso, pe' diplomi che gli furono spediti, oltre a sessantatrè di picciol peso per le bolle d'oro di cui essi diplomi vennero decorati [1].

Le negoziazioni tra l'uno e l'altro stato davan luogo all'invio d'ambasciatori, i quali erano per ciascun affare in maggiore o minor numero, secondo l'importanza dell'incarico loro commessò e la dignità del principe a cui erano indirizzati. Se trattavasi di negozi di lieve momento, o di affari puramente personali, deputavasi il re degli araldi, o un araldo, od uno scudiere. Così in agosto del 1381 andò in Avignone a papa Clemente Teodorico re degli araldi di Savoia *pro negociis domini* [2]. Sul finir di settembre Guglielmeto di Challes, scudiere,

(1) Conto del tesorier generale di Savoia, e transunto delle spese sostenute pel passaggio dell'Imperatore. Arch. camerale.
(2) Conto del tesorier generale.

chiedeva allo stesso pontefice a nome d'Amedeo VI il vescovado di Moriana per Savino Florano d'Ivrea [1]; e in ottobre del 1382 Bonifacio di Challand cavaliere era spedito dal medesimo principe a Carlo di Durazzo, nuovamente incoronato col favor del Papa, re di Sicilia e di Gerusalemme, affinchè liberasse Giovanna regina di Napoli, il duca di Brunswich, e Guglielmo di Monferrato, che egli riteneva prigioni; il che non fece. Due ambasciadori con un notaio per segretario avea la legazione che mandava in gennaio dell'anno medesimo la repubblica di Genova al soldano di Babilonia [2]. D'un vescovo, d'un barone e d'un cavaliere e dottor di leggi era formata l'ambasceria che ai 2 di maggio del 1386 partiva da Ciamberì per Parigi: Savino di Florano vescovo di Moriana, Stefano della Balma e Giovanni di Conflens avean seguito di diciasette cavalli. Fecero il loro cammino per Bourg, Macon, Chatillon-sur-Seine, Troye, Brie e Charenton, e giunsero il sedici a sera a Parigi, ove presero alloggio dapprima all'albergo del Cavalier del cigno, dopo qualche giorno all'insegna dell'Orso.

(1) Conto del tesorier generale.
(2) Decret. comunis Januae 1332. Arch. di corte.

Il giorno di Pentecoste pranzarono col Re al palazzo di S. Paolo, le Tuilerie d'allora; al dodici di giugno ripartirono, e furono a Ripaglia la sera de' ventitrè [1].

Allorchè le negoziazioni finivano in un trattato, uno degli ambasciadori tornava a riferir al suo principe la sostanza dell'accordo conchiuso, e quando il sovrano e il suo consiglio ne avessero approvate le condizioni, essi affidavano o al medesimo ambasciadore o ad altra persona di riguardo il gran sigillo [2], affinchè

(1) Conti dei tesorieri generali di Savoia.

(2) Quello del re lo raffigurava seduto sul trono colla corona in capo, e lo scettro in mano; e chiamavasi sigillo di maestà. In ugual forma erano effigiate le regine. Il sigillo de' principi minori e de' cavalieri rappresentava un guerriero a cavallo con spada sguainata, o con lancia. Il sigillo degli scudieri mostrava un guerriero sur un ronzino con un falcone in pugno; ovvero un semplice scudo coll'armi gentilizie. I sigilli delle principesse e delle dame le rappresentavano o di faccia e in piedi con manto d'ermellini, o sopra un palafreno con un uccello sul dito. I vescovi erano rappresentati nel sigillo in atto di benedire. Così pure gli abati. I priori con un libro in mano. I sigilli de' principi, cavalieri e scudieri erano tondi; quelli delle donne e degli ecclesiastici, ovali-ogivali.

La materia adoperata era cera trementina, e creta con materia colorante bianca, verde, rossa, o gialla.

Ne' secoli anteriori al XII erano accollati alla pergamena. Più tardi pendevan da quella per cordoni di filo, o di seta, o per lemnisci della pergamena medesima.

L'imperatore, e i re di Sicilia usarono alcuna volta in luogo di sigillo, bolle d'oro, il papa, qualche arcivescovo, il doge di Venezia e altri principi usarono bolle di piombo. Vedi Sigilli de' principi di Savoia raccolti ed illustrati.

si apponesse al trattato la bolla che tenea luogo di ratifica; molte volte per maggior forza si richiedeva che altri principi e prelati e baroni o comuni lo suggellassero anch'essi; talvolta, massime ne' secoli XII e XIII, si pregavano i vescovi intervenienti all'atto di scomunicare la parte che contraffacesse all'accordo; e s'usava ancora aggiungere che per le difficoltà che sopravvenissero nell'esecuzione, le parti stessero al lodo del tal principe, o del tale magistrato, assoggettandosi ora per allora alla giurisdizione dei medesimi.

D'un ambasciadore accusato d'aver fallito per fellonia al suo signore nell'esercizio della legazione commessagli, fa memoria l'istoria di Savoia; è questo Giorgio di Solero cittadino d'Ivrea, cancelliere d'Amedeo VI. Trovavasi questo principe in età infantile quando gli mancò il padre, ed alla sua tutela si deputarono Amedeo conte di Ginevra e Ludovico di Savoia barone di Vaud. Costoro aveano, secondo lo stile de' tempi, fidanzato il conte di Savoia ancor fanciullo con Bianca di Borgogna, fanciulla essa pure, la quale secondo l'uso d'allora era stata mandata ad allevare in Savoia. Uscito poscia Amedeo VI di minor età, avvicinatasi la fanciulla all'età nubile, la convenienza delle

promesse nozze s'andò dileguando, di che ne nacquero mali umori fra la corte di Francia, il duca di Borgogna fratello della sposa ed il giovine principe Amedeo. Avendo il Papa pigliato sopra di sè d'esser mediatore d'un accordo, furono mandati per Savoia in Avignone l'arcivescovo di Tarantasia, il signor della Camera, il signor di Clermont, il signor di Sant' Elena del Lago, e Giorgio di Solero cancelliere.

Furono le pratiche d'accordo a mediazione di tre cardinali condotte a buon fine, e si stipulò in dicembre del 1551 un trattato col quale si pattuì definitivamente lo scioglimento del matrimonio e la restituzione della sposa, mercè il pagamento di una somma di sessantamila fiorini da Francia a Savoia. Il trattato fu esposto dal conte di Ginevra al consiglio di Savoia radunato nel castello del Bourget, e il conte di Ginevra protestò, che se Amedeo VI non n'era contento, egli avea modo di ritrarsene con onore; ma a tutti ne parve bene, e il trattato fu ratificato. Due anni dopo, Giorgio di Solero fu preso per ordine del conte di Savoia e prima tenuto in arresti, poi in carcere fermo. Si cominciò inquisizione contro di lui, apponendogli che dopo la partenza da Avignone del conte di

Ginevra e degli altri ambasciadori, essendo rimasto egli solo per dettar l'accordo, s'era lasciato corrompere per danari, e v'aveva inserito clausole ben diverse da quelle che erano state lette in consiglio, e sommamente pregiudicievoli all'onore del Conte; che la condizione del Re, in vece d'essere totalmente pareggiata a quella del Conte, n'era assai migliore; che per cagion d'esempio nel capitolo della lega tra il Re e il Conte, tra le persone cui si riserva il dritto d'entrar nella lega, si pongono in nome del Conte i vassalli che tiene al presente, ed in nome del Re i vassalli in generale senza restrizione veruna; ancora s'era scritto che il Conte fosse tenuto a render subito la damigella di Borgogna; e nella relazione fatta al consiglio s'era detto di restituirla otto o dieci giorni dopo il pagamento del primo termine; ancora nella relazione s'era detto che il re darebbe cauzione idonea; e nel trattato s'era scritto che la darebbe quale ai cardinali mediatori parrebbe di stabilire; inoltre nella relazione s'era detto che il conte di Savoia impiegherebbe i sessantamila fiorini nell'acquisto d'una terra che riconoscerebbe dal re, e nel trattato s'era aggiunto che la terra sarebbe situata entro al regno di Francia. Veniva infine accusato il

cancelliere d'aver cercato di seminar discordia tra Galeazzo Visconti e Bianca di Savoia sua moglie, facendo loro intendere, che Amedeo vi avea patteggiato col figliuolo del principe d'Acaia per la futura successione nel contado di Savoia.

Gran rumore produsse la prigionia del cancelliere e la fama di questo processo. Il primo a risentirsene fu il conte di Ginevra, il quale mandò suoi ambasciatori ad Amedeo vi pregandolo di sovvenirsi che il trattato era stato messo innanzi da lui, discusso dal consiglio di Savoia in sua presenza, ed approvato nelle debite forme; che quindi era carico d'esso conte di Ginevra ogni carico che per fatto di quel trattato si volesse apporre al Solero; che non si lasciasse aggirare dalle mene d'alcuni del suo consiglio, nemici del cancelliere e desiderosi della sua rovina, e soprattutto dal principe d'Acaia che l'aveva sempre odiato; e nuovamente intendeva avergli mandato per giudicarlo un suo giudice de' malefizi, nemico naturale del Solero, poichè questi è guelfo e l'altro è ghibellino; che volesse assegnargli giorno ed ora per essere a parlamento con lui, e lo chiarirebbe d'ogni cosa, e gli mostrerebbe come tutto ciò che s'è fatto si è fatto per grande onore ed utile suo e della monarchia di Savoia. Rispose Amedeo vi ai legati,

che Giorgio avea confessato egli medesimo, d'avere, dopo la partenza del conte di Ginevra e degli altri del consiglio, lasciato inserir nel trattato clausole nuove e non prima riferite nè discusse; che quindi niun carico poteva averne il conte di Ginevra che più non v'era, ma che tutto il carico era del cancelliere traditore; che non sapeva che nel suo consiglio fosse alcuno che nudrisse astio contro il Solero, e cercasse di metter discordia tra lui ed il conte di Ginevra; e che se vi fosse, non gli darebbe udienza; che l'esser guelfo o ghibellino non era bastante cagione di sospetto in un giudice; che ad ogni modo lo farebbe riguardar tanto bene, che altro che giustizia non potria fare.

Non s'appagò di questa risposta il conte di Ginevra, e disse che a lui ed al suo consiglio era paruta inconchiudente e meschina (*avez respondu petitement sur cette besoigne*); replicò di nuovo che v'era di mezzo il suo onore e domandò di nuovo che il conte gli assegnasse l'ora e 'l giorno in cui gli piacerebbe d'udirlo. Il Conte rispose che, senza assegnar giorno ed ora, il conte di Ginevra sarebbe sempre veduto con piacere; ma che non perciò si rimarrebbe dal pronunciar sentenza contra al cancelliere. Intanto gli amici di Giorgio aveano assediato

gli orecchi del Papa; e il Papa, persuaso che per false accuse de' suoi nemici pericolasse la salvezza e l'onore di quello, ne scrisse caldamente ad Amedeo VI, ma nulla ottenne. Allora ne scrisse, e pel suo ambasciadore ne fece caldissimo uffizio appresso a Giovanni Maria Visconti arcivescovo di Milano, con cui sapeva essere il conte di Savoia non solo congiunto di parentado, ma d'amicizia. L'arcivescovo per uno speciale ambasciadore mandò dicendo al Conte, che il Papa sapeva che il Solero erasi portato bene e fedelmente e alacremente in tutti gli affari di cui era incaricato nella curia romana, e sapeva eziandio ch'esso veniva ora calunniato contro ogni verità e giustizia, e tratto in inganno il Conte; che già il Papa avea domandato al Conte la libertà di lui, ma invano, di che era forte turbato, protestando che se il Conte non volea compiacere il Papa, il Papa si studierebbe altresì nelle occorrenze di non compiacere il Conte; che perciò egli, come suo amico, gli faceva intendere che non era ben fatto di perseverare in tal durezza verso un Papa, massime trattandosi di persona di cui il Papa parla asseverantemente dicendo di conoscer il vero, perlochè sembra onesto partito d'acchetarsi al suo detto; e però prega il Conte e i suoi consiglieri di far cosa

grata al Papa ed a lui, lasciando andare il Solero, ch'egli tratterrà in Milano a disposizione del Conte e del suo consiglio. Un'istruzione segreta data dal Visconti al suo ambasciadore dicea poi, che se il Conte stesse in sul negare, egli domandi di parlar in segreto al Solero per averne chiarezza d'ogni cosa, e se non si potrà in segreto, almeno in presenza di due o tre testimoni. Non appare dalle memorie che s'hanno, qual fine abbia poi avuta l'inquisizione, e se la sentenza si sia data o no; ma ho voluto particolareggiare alcun poco questa narrazione, perchè raro è l'abbattersi in documenti che ne rivelino con tanta evidenza i costumi di quella età e le forme dell'antica diplomazia (1).

Non era cosa rara nelle monarchie, e molto meno ne' comuni che si reggevano a popolo, che si concedesse molta influenza politica ad alcuni frati; questi aggiungevansi sovente alle ambasciate, ed erano qualche volta i soli depositari delle estreme condizioni, alle quali il comune era determinato di venir all'accordo. E però ne'rapporti delle negoziazioni tra Venezia e Genova nel secolo XIII si vede come,

(1) Carte relative al processo di Giorgio di Solero cancellier di Savoia, nell'arch. della R. Camera de' conti.

poichè gli ambasciadori delle due repubbliche aveano speso più ore in iscaramuccie di parole, posta una squisita diligenza, una sottigliezza indicibile nel non lasciarsi l'una parte dall'altra soverchiare neppur d'una linea, cercato invano di convenire o in un accordo, o in un compromesso, od in uno *statu quo*, non riuscendosi a nulla, entravan di mezzo i frati, e diceano all'orecchio del principale della parte contraria ch'essi sapean meglio che gli ambasciadori, le intenzioni del doge e de' savi, e che l'accordo potrebbe riuscire con questa o con quella condizione, altrimenti no. Era questo uno stratagemma diplomatico de' tempi di mezzo (1).

Alcune volte i principi, quando loro accadeva di confederarsi con qualche libero comune, ne accettavano a tempo la cittadinanza. Abbiamo già veduto, che nel 1228 il Delfino viennese erasi fatto borghese di Torino. In febbraio del 1324 Odoardo conte di Savoia entrò nella cittadinanza di Friborgo per venti anni; e i Friborghesi gli promisero di difenderlo da ambe le parti del lago fino a S. Maurizio e fino all' acqua Emma, otto giorni dopo che ne sarebbero ricercati; e gli promisero ancora di non con-

(1) Ne' R. archivi di corte.

cedere senza il consenso di lui la cittadinanza friborghese a niuno de' suoi sudditi; e di non *pignorarli* se non per debito confessato e riconosciuto [1]. Le confederazioni erano spesso confermate con giuramento sui sacri Evangeli. Altre volte per fede del proprio corpo, ed era giuramento meno solenne, che si facea alzando il dito: *Per fidem sui corporis digito elevato* [2].

Un altro modo di risolvere le questioni più avviluppate, come sarebbero quelle che concerneano ragioni feudali, giurisdizione, ammenda di danni dati, ed altre che di frequente nasceano con quel commesso di stati l'un dentro all'altro inchiavati, erano le diete, che con moderno idioma diplomatico si chiamerebbero congressi. Assegnato il luogo e il giorno, v'intervenìano cavalieri e giureconsulti delle varie parti contendenti; mostravansi scambievolmente i titoli, e se ne esaminava il valore, e sovente, se non terminavansi, determinavansi almeno le questioni, e sapeasi meglio qual nodo rimanesse a sciogliere.

Un altro mezzo molto adoperato allora di finir discordie e di schivar guerre, erano i

(1) Contrats entre la maison de Savoie et les princes étrangers, fol. 662. Arch. camerale.
(2) Ibid. fol. 477.

compromessi. Ne' privilegi dati da Amedeo IV alla terra di Rivoli nel 1247, quel principe promise di riferirsi all'arbitramento di quel comune nelle discordie che avea co' Torinesi. Nelle guerre ch'ebbero i principi di Savoia col Delfino sul finir del secolo XIII e per la prima metà del secolo seguente sino alle vergognose rinuncie dell'ultimo Umberto, frequentissimi furono i compromessi per l'una parte e per l'altra fatti talora ne' re di Francia e d'Inghilterra, talora nel conte d'Alanzone, ed in altri del sangue reale; raramente con buono, e non mai con durevole effetto; e il solo vantaggio che s'otteneva, era quello di cessare temporaneamente i mali della guerra per le lunghe tregue che gli arbitri stabilivano e prorogavano, pe' molti consigli di savi ed esami di testimoni, di cui avean bisogno prima di pronunziare il loro lodo.

Ma il Papa, come padre comune di tutti i fedeli, era quello che si pigliava maggior briga di metter pace tra i contendenti; alto ufficio e degno veramente del suo sublime apostolato. A questo fine mandava anche in lontani paesi i suoi legati; non la perdonava nè a spese nè a disturbi. Giungeva il cardinal legato, e annunciando per un atto pubblico, che si gridava per le piazze e per le vie, il fine della sua

legazione, cominciava dall' intimare una tregua. Intanto mettea parole d'accordo, e sebbene molte volte ne' principi, e più spesso ancor ne' comuni, incontrasse molta durezza e molta ostinazione, e fosse costretto a partire sottoponendo i riottosi all'interdetto, tuttavia non rade volte ancora accadeva che il pacifico ulivo ch' egli recava, trovasse modo d'allignare. Simile ufficio esercitavano i sovrani verso i baroni dipendenti, i quali, come già abbiamo accennato, ad ogni fuscello che s'attraversasse loro per via, mettean mano alle armi e si davano di dure percosse. Queste guerre private non si stimavano vera offesa della maestà sovrana, finchè un precetto del principe non avea comandato loro di ristare, e di rimettere in lui la contesa. Nel 1267 Pietro conte di Savoia volendo cavalcare verso Friborgo, mandò dicendo all'arcivescovo di Tarantasia, che non istesse ad offendere Pier d'Aigueblanche che lo seguitava (1). In ottobre del 1399 il sire di Miolans s'apparecchiava a dar l'assalto al castello di Saconay tenuto dai signori di Compeys. Amedeo VIII mandò Giovanni Du Verney maresciallo di Savoia a por divieto che si procedesse a via di fatto. Verso

(1) Conto del balio di Savoia.

gli stessi tempi il sire d'Entremont e Bonifacio Bochard facean guerra al vescovo di Belley e ad Andrea di Sellanova. Il conte per messer Roux de la Croix cavaliere, ed Ugo Barro, procurator fiscale, intimò loro di cessar le offese (1).

Minor rispetto s'aveva poi ne' comuni all'autorità del governo, e quando il medesimo era debole o pareva, i vassalli del comune levavansi in superbia, e non solo insorgeano l'un contra l'altro, battagliavansi disperatamente, ma non curavansi d'obbedire ai divieti del podestà, e dai loro manieri turriti sfidavano perfino qualche volta i collettori della taglia e dei cottimi, e non adempivano gli obblighi di cittadino.

Non infrequente era a Genova il caso di ricchi borghesi che, armata celatamente una nave, uscissero in corso e predassero le navi d'altri borghesi della parte contraria (2).

Ma uno de' più famosi compromessi sarà in tutti i tempi quello che Veneziani e Genovesi fecero l'anno 1381 in Amedeo VI conte di Savoia. La cavalleresca impresa di questo gran principe, il quale quindici anni prima era andato con una poderosa flotta in Oriente, ed avea

(1) Conto del tesorier generale di Savoia.

(2) Corrispondenza di Gio. della Guardia e d'altri oratori (ministri) del duca di Milano a Genova. Nell'arch. di S. Fedele di Milano

salvato l'impero de' Greci minacciato d'imminente ruina, gli avea dato occasione d'essere conosciuto e ammirato dalle due nazioni che tenevano allora l'universal imperio de' mari. Ora queste nazioni naturalmente rivali faceansi da molti anni una ferocissima guerra, il cui motivo apparente era il possesso di Tenedo, isoletta dell'Arcipelago, ma alla quale eransi venuti aggruppando vari interessi di altre nazioni, come del re di Cipro, della città di Zara in Dalmazia, del re d'Ungheria, del signor di Carrara, della chiesa d'Aquileja e della patria del Friuli. Amedeo VI, desideroso d'imporre un termine a tante calamità ed assicurar la pace del mondo, proferse la sua mediazione. Alla signoria di Venezia fecero la proposta Filippo vescovo di Torcello e Albertino dei Balardi, e in ciò furono aiutati egregiamente da un altro gran servitore del conte di Savoia, Federigo Cornaro. La signoria accettò la mediazione, e deputò ambasciadori a Torino co' pieni poteri Zaccaria Contarini, Giovanni Gradenigo e Michele Maurotto, procuratori di S. Marco, persone di principale autorità in quel dominio, i quali giunsero sul finir d'aprile del 1381. Teodorico re degli araldi di Savoia fu mandato a Padova, ad Aquileja, nel Friuli e al re d'Ungheria; Gaspare di

Monmaggiore e Savino di Florano a Genova. A tutti gradirono le profertè del Conte, a cui presso ai Genovesi valse non poco il favore d'un Antonio di Montalto giureconsulto, molto adoperato ne' consigli della repubblica, il quale non si vergognava di ricever da lui una pensione segreta di trecento ducati d'oro. In maggio, avuti i salvocondotti che Amedeo VI avea chiesto ai Visconti, vennero gli ambasciadori d'Ungheria e di Genova, e andarono a nome del Conte ad incontrarli fino ad Acqui, Riccardo Musardi, gentiluomo inglese molto caro ad Amedeo VI, ed uno de' primi cavalieri dell'ordine del collare, Vieto di S. Giorgio, e il re degli araldi con ventidue lance. Ambasciadori d'Ungheria erano il vescovo di Zagrab nella Schiavonia, e quello di cinque chiese, ossia di Petzchen, nella bassa Ungheria. Non tardarono a giungere anche gli altri; ed Amedeo VI, udite e ventilate le rispettive ragioni, proferì il suo lodo, che fu da tutti accettato, e con cui fra le altre cose si stabilì che i Veneziani e i Genovesi s'astenessero ambedue dal far commercio alle foci del Tanai; che i Veneziani sgombrassero Tenedo, ne demolissero le fortificazioni, e la dessero in mano ad Amedeo VI; e che in

capo di due anni si deciderebbe a chi ne apparteneva il possesso.

Non piacque quella pace a Bernabò Visconti, che ne scrisse lettere di rimprovero ad Amedeo VI, perchè non v'avesse compreso il re di Cipro suo genero. Ma Amedeo, che forse per non ritardare al mondo un così gran beneficio avea lasciato fuori quel re dall'accordo, tolse volentieri il carico di trattarne uno speciale tra i Genovesi e lui, e gli mandò per tal fine in febbraio dell'anno seguente Petremando Ravais.

Intanto a' 15 d'ottobre 1381 Oberto di Piossasco condusse a Tenedo la guarnigione che dovea custodir quel deposito, infausto seme di sì lunga e sì crudele discordia (1).

Ma quando si trattava di rendere, i governi d'allora trovavano bene spesso poca obbedienza ne' propri ufficiali. Infatti Giovanni Mudazio, bailo e castellano di Tenedo, cospirando cogli

(1) Conto di Pier Vicino chierico e segretario del conte di Savoia. Lettere di Galeazzo Visconti e degli ambasciadori di Venezia, nell'arch. dell'Intendenza generale di Ciamberì, e in quello della R. Camera de'conti. Nel 1412 Amedeo VIII si travagliò e riuscì a metter pace fra i duchi di Borgogna, di Gujenna, di Berry ed altri principi che straziavano la Francia di cruda guerra civile. Vi si adoperarono a nome del conte di Savoia Bonifacio di Challant, Francesco di Ruffin e Bertrando Merlin. Ma l'accordo *fet par le moyen et porchaz. de mon dit seigneur de Savoye* non fu di lunga durata. Conto di Guigoneto Marechal, tes. gen.

isolani, giudicò miglior partito di tener per sè quel dominio; e Venezia fu costretta a mandar galee per obbligarlo alla resa (1).

I Bernesi, i quali nel 1268 e nel 1291 (2) aveano accettata per a tempo la signoria e la protezione del conte di Savoia, e datogli giuramento di fedeltà, seguitando poscia le sorti progressive della lega Alamannica (così era allora chiamata la potenza che ora si chiama Svizzera), erano saliti a grande stato; e più volte s'erano stretti in lega coi principi di Savoia. Ma nel 1410 ruppero sconciamente le giurate alleanze uccidendo Burcardo sire di Oltigen, vassallo del Conte, e atterrandone il castello. S'accese tosto la guerra; ma i Bernesi, non volendo comparire in faccia al mondo rei di tanto misfatto, misero avanti parole di pace; e le antiche confederazioni vennero rinnovate; ma prima nella gran sala del castello

(1) Contrats et traités entre la maison de Savoie et les princes étrangers; fol. 531. Arch. camerale.

(2) Contrats entre la maison de Savoie et les princes étrangers, registro del secolo XV, fol 639. Filippo conte di Savoia e di Borgogna fu eletto signore e protettore di Berna sua vita durante, *donec imperator venerit circa Renum et effectus fuerit potens in illis partibus tenendo Basiliam;* e ciò ebbe luogo a Berna la domenica dopo la Natività di Maria, 1268. Amedeo V fu eletto colle medesime condizioni signore e protettore di Berna giovedì prima dell'Assunta, 1291 V. Storia della Monarchia di Savoia.

di Rossiglione, il dì 18 di gennaio 1412, Petremando di Krauchtal, sculteto di Berna, con altri ambasciadori, in presenza d'una gran moltitudine di gente, inginocchiato innanzi ad Amedeo VIII, fece leggere una solenne dichiarazione, nella quale il comune di Berna affermava nei termini i più umili, che il sire d'Oltigen era perito per rivolta de' suoi propri sudditi, alla quale l'avoyer e il consiglio di Berna non erano stati nè fautori, nè consenzienti[1]. Questa umiliazione ufficiale d'uno stato libero ad un principe offeso ci ricorda Genova e Ludovico XIV; ma la prima era conforme alle usanze de' tempi. La seconda fu una prepotente violazione del diritto di sovranità.

Sebbene non vi fosse allora trattato tra nazione e nazione per la consegna de' delinquenti, la medesima si facea d'ordinario senza difficoltà dal giudice o dal castellano del luogo ove il colpevole si fosse rifuggito.

Nel 1342 fu preso a Palermo Giovanni Marzocco, uno de' traditori che dodici anni prima erano entrati nella congiura dell'arciprete Zucca per aprir le porte di Torino al marchese di

(1) *Genibus flexis .... magna gentium quantitate cum eodem domino comite existente ....* Ibid. fol. 947. Muller ha ignorato o dissimulato questa circostanza.

Monferrato. Il comune di Torino stanziò una somma perchè fosse condotto a Torino, e fatta giustizia di lui (1). Nel 1358 un Peilliù di Savoia era imputato d'aver posto un collare di ferro al collo d'un suo parente e tenutolo prigione. Procedendosi contro di lui, fuggì nel Gresivaudan; ma il giudice di quella terra lo consegnò nelle mani degli ufficiali di Savoia, che lo cercavano; e il Peilliù fu messo alla berlina a Ciamberì col medesimo collare che avea cinto al suo parente, e poi mandato in esilio (2).

Un uffizio diplomatico usato moltissimo a quei tempi a tutela de' principi che viaggiavano, dei nemici che profittavano delle tregue per goder qualche festa o per comparire in qualche armeggeria, e in generale d'ogni straniero che non si tenesse sicuro, era la condotta (*conductus*, *conduit*, *convoi*), vale a dire l'incarico che si dava a un qualche cavaliere o scudiere d'accompagnarlo e di proteggerlo. L'abbate d'Abbondanza, delegato nel 1265 da Clemente IV ad ammonire il conte Rodolfo d'Habsbourg che rendesse le terre tolte alla

(1) Lib. consiliorum civitatis Taurini.
(2) Conto della castellania di Pontebelvicino.

vedova contessa di Kibourg, pervenuto a mezza lega dalla città di Friborgo, mandò chiedendo un salvocondotto: venne un cavaliere e gli fe' sicurtà di condurlo e ricondurlo sano e salvo. Giunto alla porta della città, trovò il conte Gottofredo parente di Rodolfo il quale, appena intesa la cagione del suo venire, si cambiò in viso, e cominciò a minacciare in suo tedesco per modo sì fatto che il cavaliero che avea condotto l'abbate si fece a pregarlo istantemente di tornar indietro, onde impedire che quell'uomo violento prorompendo in qualche eccesso, e violandosi il salvocondotto, egli ne rimanesse disonorato. E l'abbate così fece.

Nel 1389 essendo tregua tra Francia e Inghilterra, messer Pietro di Courtenay venne in Francia, ove fu accolto con ogni maniera di cortesia. Quando ebbe commiato gli si die' per condurlo il sire di Clary. Lungo il cammino si fermarono al castello di Luxeuil in Artese, ov'era la contessa di S. Polo, sorella del Re d'Inghilterra. Colà entrarono in vari ragionamenti ed avendo la contessa domandato al sire di Courtenay come gli era piaciuta la Francia, rispose che delle cortesie ricevute si contentava egli molto; ma che essendo venuto in Francia per armeggiare, non avea trovato con

chi farlo. Trafissero quelle parole amaramente il sire di Clary, ma pure avendo carico di condurre il Courtenay, non fece motto. Ma quando l'ebbe messo a Calais in sulla terra inglese gli ricordò quella parola oltraggiosa per la cavalleria di Francia, e lo sfidò. Il Courtenay accettò con gran festa. Ma al secondo assalto il Clary gli diè d'una tale punta del suo spadone nella targa, che gli passò la targa, l'armatura e la spalla, e lo gettò in terra da cavallo; onde l'Inglese fu in pericolo di morte. Come si seppe che il sire di Clary, incaricato di condurre messer di Courtenay a salvamento, l'avea malamente ferito, fu un rumor grande alla corte di Francia. Chiamato alla presenza del Re e del suo consiglio, fu trattato da sleale e traditore. Parlavasi niente meno che di farlo morire, e di confiscargli il suo feudo. Egli che stimava esser lodato di quanto avea fatto, si smarrì tutto a quella tempesta. Pure si scusò con tanta umiltà, mostrando che avea creduto d'operare per l'onore della cavalleria francese, che rammorbidò alquanto gli animi; e nondimeno gli fu risposto che avrebbe dovuto tornare, ed esporre il caso al Re, e domandargli la facoltà di chiamare il Courtenay a duello. Lungo tempo lo tenner prigione, e quando finalmente

fu liberato a requisizione di monsignor di Borbone, del sire di Coucy e della contessa di S. Polo, gli fu detto: *Sire de Clary, vous cuidâtes trop bien avoir fait et trop vilainement avez ouvré* (1).

Fino al secolo XV mandavansi ambasciadori, o, come allora si diceva, oratori semprechè ne accadeva il bisogno; ma non v'erano ministri stranieri che risiedessero perennemente alla corte d'un principe, o presso la primaria podestà d'una repubblica. Ma poco dopo la metà di quel secolo (1455) cominciò Francesco Sforza duca di Milano a tenere presso al comune di Genova un oratore residente, e fu Giovanni della Guardia. E verso il cader del secolo stavano a Torino presso Bianca di Monferrato, duchessa reggente di Savoia, gli ambasciadori dei maggiori principi e comuni d'Italia. Introdotto l'uso di queste legazioni stanziali, nacque il bisogno di corrispondere co' loro sovrani in caratteri convenzionali, affinchè cadendo le lettere in mani altrui, non si scoprissero i segreti di stato. Allora si diffuse l'uso di scrivere in cifra; già prima impiegato dai fuorusciti della repubblica d'Italia, e del resto antichissimo,

(1) Froissard, livre IV.

come ne fan fede le scitali de' Greci e le note tironiane de' Romani. Dal metodo più semplice, che è la trasposizione delle lettere dell'alfabeto, fino ai più complicati in numeri arabici con cifre che si leggono per parallelogrammi, con alfabeti che si mutano ad ogni linea, ve ne hanno pochissime che una persona esperta non venga coll'arte e colla pazienza a deciferare. Le cifre adoperate ne' tempi di mezzo erano semplici. S'applicarono ne' secoli XVI e XVII Viète, Tritemio e Porta a trovarne di più complicate. Il più antico esempio diplomatico ch' io ne conosca è appunto degli oratori di Milano a Genova dopo la metà del secolo XV [1]. La scrittura in cifra di quei tempi era composta: 1° di lettere poste in diversa significazione dall'ordinaria; 2° di lettere alterate con tagli e code; 3° di croci varie; 4° di segni geometrici e matematici; 5° di lettere greche; 6° di numeri. V'aveano tre o quattro segni diversi per ispiegare una sola lettera. V' erano

(1) Lodrisio Crivelli al duca di Milano, da Genova il 21 giugno 1466: « *De le qual parole perchè me sono parse forte importante ne meterò qui lefecto sparmiando la ZIFRA uno pocho più non voria perchel tempo non mi serue essendome la zifra noua.* Arch. di S. Fedele di Milano.

segni senza valore. I nomi poi che tornavano spesso di città, di re, di milizie, di nazioni, spiegavansi con un solo segno (1).

Prima di terminar questo capitolo, soggiungerò due parole sul cerimoniale. I titoli di onore non erano ben fermi. Al solo imperadore, che si riputava assai maggiore in grado e dignità che ogni altro regnante, si dava titolo di *augusto*. Egli solo usava corona chiusa; e il titolo di *maestà* che si trova dato qualche volta al Papa, come quello di *santità* si trova dato ai vescovi, si vede per altro più frequentemente attribuito all'imperatore che ad ogni altro re. Ma prima del secolo XV, il titolo che s'indirizzava più spesso ed all'imperadore ed ai re era quello di *serenissimo*. Per altro vediamo il medesimo titolo dato non solo dai sudditi, ma anche dal doge di Venezia ad Amedeo VI conte di Savoia, poichè si fu sposato a Bona di Borbone. E così pure quello di *sublimità* e d'*altezza*. Ma s'alternavano a piacimento di chi scriveva, e l'uso non ne era costante: il titolo ordinario de' principi inferiori al grado regio essendo quello d'*illustre e magnifico principe*,

(1) Nelle corrispondenze diplomatiche di Savoia, Milano e Genova.

eccelso signore, *eccellente* o *eccellentissimo signore*. I principi di Savoia furono chiamati *illustrissimi ed eccellentissimi* fino al Emanuel Filiberto, a cui fu dato alla corte di Spagna il titolo di *altezza*.

Nell'anno 1359 si trova attribuito al re d'Aragona da un suo vicario d'Alghero il titolo di *maestà*, e sembra che non fosse dato a esso, come molte volte accadeva, ma per usanza [1]. Nel secolo seguente fu usato dall'imperatore e dai re di Francia e d'Inghilterra.

Illustri e potenti si chiamavano i grandi baroni. *Nobili e valorosi* (*strenui*) i cavalieri. *Nobili e prudenti* i dottori. *Discrete e religiose persone* i frati; il che tutto debbe intendersi posteriore alla prima metà del secolo XIII, perchè prima non s'usava dar titolo fuorchè ai principi, e spesso gli stessi principi si chiamavano semplicemente *dominus*; e in francese *noble ber*, *noble baron*, *monsieur*. Più tardi si chiamarono *messire* e *monseigneur*; e i semplici cavalieri *mosse*, *messire*, in italiano *messere*. Il titolo di *sire* si dava ai semplici cavalieri unito al titolo di cavaliere, od all'epiteto di

(1) *Petrus Alberti miles vicarius Alighierii pro sacra regia Aragonum maiestate* (arch. de'conti Alliata di Pisa).

beau. In senso assoluto, al solo re od imperatore.

Le formole delle salutazioni nelle lettere erano molto varie. I sudditi scrivevano: *Mon très-redoubté seigneur*. I principi tra loro, *Noble prince mon frère*, ovvero *Beau cousin*. Ai dottori ed altri uomini versati nelle lettere, Tommaso di Capua nel suo *dettatore* (*dictator*, arte di scriver lettere) ne insegna a scrivere: *Al tale splendente per la settiforme lampada degli studi*; ovvero *Al tale, imporporato dai fiori dell'eloquenza*. Tommaso scrivea nel secolo XIII [1].

Noterò infine che in sul presentarsi avanti ai principi grandi, e specialmente ai re, usavano non solo i sudditi, ma eziandio gli ambasciatori stranieri di porsi in ginocchio e di starvi finchè il re li avesse fatti rialzare, siccome appare dai racconti dei cronisti de' secoli XIII, XIV e XV; e che nel congedar gli ambasciadori costumavano i principi presentarli di ricche gioie, di coppe e di cinture d'argento, di cavalli e d'altri doni; onde a grand'onta e per segno di gran disfavore si tenne che messer

(1) V. Hahnii, Collectio monumentor.

Roberto Briquet, venuto con altri oratori inglesi al re di Francia nel 1390, niun dono ricevesse, mentre i suoi compagni erano tutti d'un ricco presente onorati (1).

(1) Froissard. lib. IV.

CAPO IX

Corrispondenza tra stato e stato in tempo di guerra.

Le molte fortezze di cui era a quel tempo seminato ogni stato, le mura dense di torri, a cui barbacani, rivellini, fossi larghi e cupi, ed altre opere esteriori proibivano l'approssimarsi, dalle quali era cinta ogni terra di mediocre riguardo; le palizzate, i fossi, i rialti che difendeano anche le più meschine villucce, erano causa che la guerra invece di proceder coll'impeto e colla terribilità de' dì nostri, consumasse la sua foga in lunghi assedii di rocche, in arsioni di casolari appartati, in guasti delle campagne, in scaramuccie e scontri parziali; senza che mai quasi si commettesse, massime negli stati minori, la definizione della contesa ad una battaglia campale; finchè i popolari commovimenti dapprima, e poi le

compagnie non ebbero indotto una considerevole variazione negli ordini della guerra [1].

Quando ne' consigli d' un principe s'era risoluta la guerra, un araldo era mandato a recarne la sfida al nemico; l'araldo esponea pubblicamente l'ambasciata e gettava in terra un guanto bianco: il disfidato lo raccoglieva, dichiarava di riceverlo con piacere, e soggiungea parole più o men minacciose secondo l'indole sua e la qualità delle parole che l'araldo gli aveva riferite. Non essendovi allora truppe permanenti, i primi vantaggi erano dell'assalitore, il quale o dava il guasto al paese, sferrava molini, tagliava le biade, ardeva i casolari dei poveri, o s'impadroniva di qualche rocca, infantochè l'assalito convocava sollecitamente il bando de' suoi vassalli e le milizie de' comuni, e procurava che il nemico non potesse aver da niuna terra mercato di vettovaglie. Usciti poi tutti e due alla campagna, gli scontri non

(1) Nel 1359 Corradò conte di Lando, condottiere d'una compagnia, mandò nel campo de' Fiorentini trombetti che andavan trombando con in mano una frasca spinosa, sopra la quale era un guanto sanguinoso ed in più parti tagliato, con una lettera che chiedea battaglia. Matteo Villani, lib. IX, cap. 29.

Noueritis gantum preliï hodie nobis missum esse per nepótem nostrum comitem. Virtutum et nos ipsum letabunde recepisse. Lettera del conte di Savoia alla città di Torino del 25 d' agosto 1372. Lib. consil. civit. Taurini.

poteano essere gran fatto sanguinosi, poichè il nerbo della battaglia era nella cavalleria, e i cavalieri sepolti, per così dire, entro a montagne di ferro, portati da cavalli di smisurata mole, eziandio coperti di ferro, tenuti in serbo per que' cimenti, e non adoperati in altre occasioni; correvano bensì con una furia spaventosa l'uno addosso all'altro, ma era più facile levar dall'arcione l'avversario, che ferirlo; chè troppo bene resisteva alle punte ed alle picchiate l'acciaio ben temprato degli elmi e degli usberghi; e quando il nemico era a terra, la lusinghiera idea del riscatto operava nell'animo del vincitore quel che non potea la naturale compassione, e arrestava il braccio alzato per ferire all'allacciatura dell'elmo che era il solo lato vulnerabile, finchè l'armatura era intiera. Adoperavasi per uccidere il nemico abbattuto un pugnale chiamato *misericordia*. Ma le uccisioni erano rare. V'erano di tali battaglie che duravano una giornata e costavan la vita ad una o due persone al più. Talora niuno moriva (1). I cavalieri, gli scudieri e gli uomini

(1) Guicciardini parlando della battaglia di Fornovo, combattuta nel 1495, scrive: « Fu la prima che da lunghissimo tempo in qua si combattesse con uccisione e con sangue in Italia, perchè innanzi a

d'arme, che pur erano i veri combattenti, non trovavansi in gran numero, ed i servienti da cui erano circondati, leggermente armati, erano abilissimi a secondarli finch'eglino stessi mantenevano campo; ma uccisi che fossero o prigionieri, erano obbligati a ritrarsi quando non erano in luogo da potersi azzuffare co' servienti dei nemici. Onde un sol uomo determinava la fuga di molti, e questi molti non contavano infatti che per uno; e però si diceva una lancia e s'intendeano due o tre, e spesso cinque o sei persone (1). Oltre a ciò, la guerra non potea

questa morivano pochissimi uomini in un fatto d'arme. St. d'It., lib. 2. Vedi quanto narrano a questo proposito Macchiavelli e Scipione Ammirato nelle Storie fiorentine.

(1) Nella monarchia di Savoia erano d'ordinario tre per lancia. Nel 1477 trovo memoria d'*une lance garnie de trois chevaux d'un custillier et d'un page*. Quattro per la lancia dovea fornirne il magnifico cavaliere messer Colluccio de Grifis di Calabria, che il 6 di novembre 1475 fu condotto da Yolant di Francia duchessa di Savoia a' suoi stipendi per un anno, co' patti seguenti:

«In primamente chè lo dito mesire lo caualere se conducha cum armati vintezinque videlicet lanze xxv a quatro cauali per lanza. infra le quali sia uno homo darme armato imbardato cum la testera de azelle. in ordine a uso taliano. cum uno sachomano et uno ragazo. el quale sachomano auera la balestra. en utrio (inoltre) la zellata e lo corseto cum la lanza o sia pertesana e un altro sachomano appresso a lo cauallo cum la lanza in mane. Item per ogni lanza et homo darme cum quattro cauali in modo supradicto li sia dato per suo soldo e pacto fiorini Xx de Sauoia per zascheduna lancia et per zaschaduno mese pagando lo suo soldo de tre mesi in tre mesi sanza alcuna difficoltà. Item la ferma sua se intende de un anno del di conducta comenzando lo termine facta la mostra».

Fu ancora pattuito che avesse la paga di trenta lance e non fosse

mantenersi viva che pochi giorni, o al più un mese, o quaranta giorni [1]; perocchè a tale spazio d'ordinario si restringea l'obbligo del servizio militare imposto sia ai feudatari che ai comuni; e il trigesimo o quarantesimo giorno del servizio quelle milizie lasciavano qualunque impresa la meglio cominciata e si sbandavano; e quando il disegno delle operazioni militari ricercava che l'oste si trasferisse un po' più in là, alcuni varcavano quel tal fiume o quel

tenuto che alla mostra di venticinque; e quelle cinque la signora gliele donava per la sua persona ed il suo piattello; egli promise di stare e andare dove piacerà a Madama, in Italia e fuora, e offendere e difendere come gli sarà comandato. Pigliando uomo di stato e caporale di guerra, promisè di lasciarlo a disposizione *de l'excelsa Madama*, e così pure ville e castella. Conto d'Alessandro Richardon tesorier generale, fol. 383. Qui i Saccomanni erano a cavallo: nella corrispondenza diplomatica del duca di Milano son ricordati i *Saccomanni a piede*.

In Francia le *lancie* erano di cinque o sei persone. Invece di *lance* furono qualche volta gli uomini d'arme chiamati in Italia nel secolo XV col nome d'*elmetti*. Il duca di Milano scrivendo (*sine data*) ai protettori di S. Giorgio « Come hauete inteso li XXX *elmetti* sono andati verso Petra sancta et ne piace l'ordine hauete dato per lo suo allogiamento et strame. et così hauemo scripto ali castellani nostri de Castelleto ed ad Leonardo da Serz.... ui debiano dare la bombarda Zorzina ecc. Corrispondenza diplomatica, Arch. di S. Fedele di Milano.

(1) Era il termine ordinario in Francia. Ma molti feudatari erano tenuti a minor servizio. Un ordine di S. Luigi fissò il servigio de' nobili e de' vassalli a due mesi. Filippo il Bello dopo la sconfitta di Courtray lo volle per quattro mesi. Daniel, Hist. de la milice. française, lib. III, cap. II.

tal colle, ed altri no; perchè nei loro privilegi era scritto che non fosser tenuti servire a maggior distanza dalle loro case. Vero è che alcuna volta o per moneta, o di grazia speciale si consentiva al principe un servizio più lungo e più rimoto, ma ciò dipendea da privati accordi che doveansi volta per volta stipulare con ogni feudatario e con ogni comune. E ciascun vede quanto nuocesse al buon successo delle fazioni di guerra la necessità di governarle in tal guisa (1).

Ma se doleva ai principi d'aver una milizia che nel bollor d'un'impresa gli scivolava di mano o si dileguava, molto eziandio cuoceva ai borghesi, massimamente se abitavano in grosse terre, dover abbandonar i propri interessi e seguitare, spesso nel momento meno opportuno, i vessilli del principe lungi dalla casa loro. Quel medesimo commercio che fu o autore d'indipendenza, o almeno d'una onesta larghezza di viver sociale, ritrasse poco per poco i cittadini dalla professione dell'armi, e li indusse ad acconciarsi coi loro signori, affinchè si contentassero di ricever moneta in cambio d'uomini,

(1) Delle finanze della monarchia di Savoia ne' secoli XIII e XIV, discorsi I e II. Opuscoli, ediz. Fontana 1841.

o almeno consentissero loro d'assoldar truppe forestiere e di servirè per sostituito; e i principi che in ciò trovavano un doppio vantaggio di non temer ribellioni ne' propri sudditi se fossero alieni dalla professione dell'armi, e di aver milizie più obbedienti e meglio disciplinate, consentivano volentieri a tali patti, e fuor de' casi di pericolo grave, cioè d' invasione (landwer), non bandivano oste generale di tutti i loro sudditi. Azzo Visconti dispensò nel 1339 i Milanesi dal servizio personale. Firenze poco dopo imitò quell'esempio, che non tardò a volgarizzarsi. L'uso di soldati mercenari si trova quasi in tutti i tempi. Primi ad adoperarli più frequentemente furono i prelati ed i monasteri, ne' tempi in cui credeano che disdicesse ai sacerdoti di Cristo la violenza guerresca. Nel secolo XII e più ancora nel XIII erano frequenti compagnie di soldati mercenari retti da un contestabile, o capitano.[1]. Nel XIV gli eserciti inglesi erano per la maggior parte composti di genti assoldate, quando guerreggiavano fuori della loro isola, e ciò ne vantaggiava non poco le condizioni.

(1) Il capitano contava d'ordinario per due lance; e godea perciò due paghe, una delle quali chiamavasi, a distinzione delle altre, paga morta. Più tardi ebbero i capitani fino a cinque paghe morte, come abbiam veduto poco sopra.

Ancora v' erano cavalieri che si faceano capi di venti, di trenta, di cinquanta lancie, e andàvano agli stipendi di questo o di quel principe. Amedeo VI. trovandosi in Avignone nel 1362, s'accordò con due cavalieri francesi Guglielmo sire d'Estamines, e Ponzio sire di Genoillac, i quali s'obbligarono a servirlo per sei mesi con venti gentiluomini armati di spadoni (*glaives*), a tre cavalli ciascuno; pel prezzo di milledugento fiorini d'oro. Fra gli altri patti si stabilì: che le prede ed i prigioni loro appartenessero, salvo che si trattasse di capitani di guerra, i quali il conte di Savoia potesse farsi dare al pregio che stimerebbero gli arbitri che nominarono; e che i detti cavalieri farebbero buona guerra per servizio del conte de' castelli e luoghi che piglierebbero; e che volendo il conte renderli o alienarli, a loro n'andrebbe la metà del prezzo.

Era antica osservanza di guerra, e se ne trova memoria fin dal secolo XII nello statuto di Susa ed altri comuni, che il bottino ed i prigioni appartenessero a chi li pigliava, salvo che si trattasse di cavalieri o d'altre persone di rilievo[1].

Ma le compagnie che si raccoglieano solamente

(1) Vedi la convenzione in fine del volume.

per occasione di guerra vanno distinte da quelle permanenti, e più numerose, che nel medesimo secolo formaronsi in Francia ed in Italia, d'Inglesi, di Brettoni, di Provenzali, ed anche di soli Italiani; ed erano eserciti che si vendeano al miglior offerente; batteansi in guerra gagliardamente; turbavano, cessata la guerra, la quiete pubblica; manometteano amici e nemici. Tali furono le compagnie, le quali, ricche di molte prede, crebbero a tal segno da rivolgere per un momento a loro senno Italia e Francia. Vi si rannodava la gente di mal affare di tutti i paesi, avida di preda più che di sangue, ma pronta a scherzar colla morte e a vender l'alma a prezzo. Quindi nacque l'avvilimento d'Italia, che non ebbe per molto tempo armi proprie, finchè Alberico da Barbiano, Facino Cane, il Carmagnola, il Broglia, lo Sforza, Braccio da Montone ed altri valorosi condottieri non ristorarono appresso a' noi l'arte della guerra. Coteste sciagurate compagnie s'andavano proferendo ai principi ed ai comuni, e quando erano in gran forza, il solo avvicinarsi delle loro masnade mettea spavento; e il loro proferirsi era già un taglieggiar quello cui si proferivano, perchè guai se il rifiuto non era vestito di gentilezza ed accompagnato da un largo presente. I comuni italiani

usavano anche in tempo di pace di condurle a mezzo soldo o in aspetto; sia per non averle nemiche; sia per aver pronto in caso di guerra un buon nerbo di truppe. E quando si accettavano al soldo, guai se le paghe non erano soddisfatte al loro termine, guai infine al momento in cui, finita la guerra, trattavasi d'accommiatarli. Allorchè il principe non avea più nemici, questi ausiliari pericolosi gli stavan sul braccio, e non volean partire se non bene addanaiati; e cercavano furargli qualche castello donde potessero sicuramente far corse e preda. Della loro perfidia molti principi fecero doloroso sperimento, ed anche Amedeo VI che li adoperò nelle sue guerre di Piemonte, e che non senza stento riuscì poscia a farli sgombrare [1]; e forse allora si cominciò talvolta a porre ad alcune grosse bombarde il nome di *spazza compagnie*. Queste compagnie, sovente composte di molte migliaia d'uomini, erano perciò veri eserciti indipendenti da qualsivoglia sovrano. Esse furono quelle che rimisero in onore la fanteria tenuta prima in poca stima; e per resister meglio all'impeto di quelle masse, che, lasciati

(1) Nel 1362 a Lanzo le compagnie Inglesi fecero prigione Girardo Destres, cancelliere di Savoia. Conto del tesoriere generale.

i cavalli ai paggi, avanzavan pedestri folte di ferri e di combattenti, Amedeo VI ebbe il felice pensiero di far mettere pie' a terra a' suoi cavalieri (1); espediente usato peraltro già molto prima dai Tedeschi e dagli Inglesi ne' casi difficili di guerra: *in summis necessitatibus*, dice Guglielmo di Tiro (2).

Filippo Villani ci ha lasciato memoria degli ordini guerreschi d'una compagnia d'Inglesi. Faceansi tre per lancia di gente a cavallo, e furono i primi che recarono in Italia il condurre la gente a cavallo sotto nome di lancie, che in prima si conduceano sotto nome di barbute e bandiere; guerreggiavano così di

(1) Nous deistes. Par marine ils sont tous truans se non mess. Henri Crouiguer et mess. Guill. Nouenios et mess. Curard et Stoulz et Guarnier. Et retoulz les aultres sont toulz truans. Par marine et par marine frere a ceu que l ay vueu qui heust mil bonnes lances de nostre pais avecques 1. bon capitaine qui meissent pied a terre quand lour metroit pied a terre par marine par marine ils descopfiroyent toulz les souldoyers de mess. Hanequin et toulz les votre et de vos frere et de toulz les seigneurs de Lombardie et de Touschane quar ils sont toulz guarzons et toulz ribaus et sont gens de rien. Lettera di Galeazzo Visconti ad Amedeo VI, 1373. Cibrario e Promis, Documenti, monete e sigilli.

Il celebre capo di compagnie sir John Hawkwood, chiamato Agut dagli Italiani, fu il primo che in Italia introdusse l'usanza di far mettere pie' a terra a' suoi cavalieri per meglio combattere. Lo attestano Matteo Villani e Pietro Azario. Hallam, l'Europe au moyen âge, III, 206.

(2) Hallam, l'Europe au moyen âge, ibid.

verno, come di state; erano tutti giovani per la maggior parte nati e cresciuti nelle lunghe guerre tra Franceschi e Inglesi, caldi e vogliosi, usi agli omicidi ed alle rapine, correnti al ferro, poco avendo loro persone in calere, ma nell'ordine della guerra presti e ubbidienti ai loro maestri; nell'alloggiarsi a campo si poneano sparti e poco ordinati; loro armatura quasi di tutti erano panzeroni, e davanti al petto un' anima d'acciaio, bracciali di ferro, cosciali e gamberuoli, daghe e spade sode, tutti con lance a posta, le quali, scesi a pie', volontieri usavano; e ciascuno di loro avea uno o due paggetti; e tale più secondo che era possente. Come s'aveano cavate l'arme di dosso i detti paggetti di presente intendeano a tenerle pulite, sì che quando compariano a zuffe loro armé pareano specchi e per tanto erano più spaventevoli. Altri di loro erano arcieri e i loro archi di nasso e lunghi. Il modo del loro combattere in campo quasi sempre era a piede, assegnando i cavalli ai loro paggetti, e legandosi in ischiera quasi tonda, e li due prendeano una lancia a quel modo che cogli spiedi s'aspetta il cinghiale, e così legati e stretti colle lancie basse a lenti passi si faceano contro ai nemici con terribili strida, e duro era il poterli snodare. Con tutto

ciò eran gente più atta a cavalcar di notte e a furar terre, che a tener campo, e felice la chiama il Villani, di cui ho quasi riferito le parole, più per la nostra codardia che per la loro virtù. Questa compagnia era sul territorio di Firenze nel 1363.

In quei tempi di pressochè perpetue guerre essendovi gran turba d'uomini maneschi e feroci, nulla era più facile che formare una compagnia. Nel 1359 Giovanni della Guglia, sartore inglese, essendosi mostrato in guerra prode e di gran cuore, cominciò in Francia a far brigata di saccardi ed altri Inglesi, che si dilettavano di mal fare, e si mise a rubare ora una villa, ora un'altra, dimodochè era tenuto forte; e le terre non murate tutte si patteggiavano con lui, ed egli le facea sicure. Durò qualche tempo in quel ladroneccio disertando e sconciando il reame di Francia, finchè ebbe accolto assai tesoro. Allora dimise la compagnia, fece parte de' suoi tesori ai Reali di Francia, e attese sotto la loro protezione a vivere splendidamente (1).

Simile cominciamento ebbe la compagnia d'altra vilissima persona, ma di gran cuore,

(1) Matteo Villani, lib. IX, cap. XXXVI.

quella del Pitteto Meschino d'Alvernia, il quale nel 1361 sconfisse l'oste del re di Francia di seimila cavalieri, e uccise Giacomo di Borbone da cui era capitanata; e dopo ciò, per crescer l'onta e il dispetto del Re, condusse la sua compagnia fin presso Parigi facendo gran guasti [1].

Ma quello che è peggio si fu che alcuni di tali ladroni, quando furono potenti e sfolgoratamente ricchi, ebbero quali onorati uffici, quali larghe proferte dai re di Francia, i quali rendeano in tal guisa omaggio alla forza brutale ed alla cieca fortuna con esempio immensamente *demoralizzatore*, per dirla con una sola parola alla francese. Froissard ne reca più d'un esempio [2].

De' tormenti di queste compagnie, che furono il maggior flagello di Francia e d'Italia, son piene le storie di quei tempi; e i nomi del conte d'Aguto, di fra Moriale, del conte di

(1) Filippo Villani. Froissard assegna la medesima data alla battaglia di Brignais. Ma il sig. Umberto Ferrand che mi ha fatto l'onore di tradurre in francese una parte di quest'opera, aggiungendovi erudite note, osserva che l'epitaffio di Giacomo di Borbone e le cronache di Francia dimostrano che quella battaglia fu combattuta nel 1362. Ma non sarebbe per avventura uno dei casi in cui la diversa data deriva dal diverso metodo di cominciar l'anno? S'inganna poi il signor Ferrand quando dice che il nome di Pitteto non si trova in Froissard.

(2) Les chroniques de sire Jean Froissard.

Lando, dell'arciprete di Pelagorgo, d'Anichino di Bongardo, ed altri assai nomi infami e crudeli, vi lampeggiano come giusto gastigo della nostra viltà e delle discordie domestiche, che sono la peggior furia che esagiti i popoli corrotti.

La Francia fu liberata dalle grandi compagnie (*routes*) per l'avvedimento di Duguesclin, che le condusse in Castiglia contro a Pietro il Crudele (1366), e di Giovanni III conte di Armagnac che le condusse in Lombardia contro a Gian Galeazzo Visconti (1). Nondimeno ve ne rimase il seme; e in principio del secolo XV la Bressa e la Provenza erano ancora infestate dalle compagnie. Chiamavansi *roetiers* o *écorcheurs*. Nel 1432 un castello che possedeano nella Bressa fu preso da Oddeto di Chandieu. Nel 1444 gli *écorcheurs* pigliarono per sorpresa e saccheggiarono la città di Vevey (2). In Italia, le compagnie battagliando l'una contro l'altra, a poco a poco si spensero; e molte ne disfecero e principi e comuni; fra i quali Genova distrusse addì 24 di settembre del 1379 la compagnia della Stella, che molti mali avea commesso e in Piemonte e nelle terre Monferrine e

(1) Froissard, lib. IV.

(2) Conto degli eredi di Gio. Marechal, tesoriere gen. di Savoia, fol. 319.

Liguri; il comune avendo fatto in quell'occasione un gran numero di prigioni, deputò un commissario speciale a giudicarli e li fe' finir sul patibolo [1]. Nell'anno medesimo 1379 cominciossi appunto da Alberico da Barbiano quella celebre scuola di condottieri italiani, in cui fiorirono Iacopo Verme, Facino Cane, Ottobon Terzo, Francesco Carmagnola, Braccio da Montone, Sforza Attendolo, ed altri valenti. Del rimanente, era indole generale delle milizie di que' tempi d'essere poco osservanti di fede e di disciplina. Rubare parea lecito a chi facea profession di combattere. In settembre del 1383 il sire di Coucy andò col suo esercito appresso a Siena; e mandò chiedendo vettovaglia pe' suoi denari, e prestanza d'una quantità di fiorini. Il comune mandò le vettovaglie; e rispose che di danari non era agiato. Le vettovaglie furono quasi tutte rubate prima che giungessero al campo, perchè ogni soldato vi mettea

(1) Addì 23 di febbraio 1330 il doge e gli anziani di Genova considerando che v'erano ancora nelle carceri molti della scellerata società della Stella, disfatta dal Comune l'anno precedente, e volendo far procedere contro di loro, elessero Giorgio Arduino in magistrato ed ufficiale del comune con tale incarico, dandogli il mero e misto imperio e la podestà della spada onde procedesse *iuris ordine servato et non servato* (Decreta reip. Jan.). Vale a dire che potea procedere sommariamente.

mano. Andò poscia il sire di Coucy in Arezzo. Ghibellino fu messo dentro dai ghibellini, e mise a sacco i guelfi. Poi nulla restando ai guelfi, mise a sacco i ghibellini. In ultimo vendette la città ai Fiorentini per cinquantamila fiorini (1).

Prima delle compagnie la cavalleria sola formava la vera battaglia; i fanti servivano per ingaggiar la mischia, per uccidere gli abbattuti dalle percosse de' cavalieri; ma non avean forza da sè. Nondimeno in qual onore fosse già salita la fanteria in Italia verso la metà del secolo XIV lo prova la memoria che fa la cronaca d'Orvieto di Paolo Bello, uno de' più prodi fanti che fossero in Toscana (così la cronaca) e il più perfetto (2). Ancora fin dal principio del secolo XIV v'ha esempio di nobili in servizio di fanteria, talora per la necessità de' luoghi in montagna, talora per non aver di che comperarsi un cavallo (3). In giugno del 1289 si combattè ad Auromonte un' aspra battaglia tra il duca di Brabante ed il conte di Luzimborgo, tutta di cavalieri, senza

(1) Rer. Ital. XV, 284.
(2) Rer. Ital. XV, 668.
(3) *Librauit Corbello pro stipendiis suis cum equo et viginti nobilium peditum cum armis per* XXX *dies pro munitione castri fabricarum* XXX s. gross. tur. Conto d' Andrea Boncristiano di Pisa del 1327. Arch. camerale.

nissuno a piedi, e durò dal sole levato fino al tramontare, però che a modo di torneamento si ruppono e rannodarono più volte al giorno, senza sapere chi avesse la peggio; ma infine il duca fu vincitore [1].

Chiamavansi i fanti con vari nomi, secondo i tempi ed i luoghi e le armi usate. Berrovieri, tavolaccini, palvesari, pilliardi, saccardi (*pilliars* in Francia); zaffoni, e volgarmente valdani venian chiamati i ribaldi che s'accostavano agli eserciti unicamente per bottinare, e spinti dalla cupidigia eseguivan sovente imprese arrischiatissime; ma il nome più comune de' fanti regolari era clienti. Nel secolo XIV davasi il nome di briganti alle piccole compagnie di venticinque o trenta uomini, capitanate da un contestabile, che si poneano al soldo di questo o di quel signore. I clienti erano armati di un giaco, o *diploide*, d'uno scudo, d'una cervelliera, ossia cuffia di ferro, e di spada e lancia lunga per il solito diciotto piedi [2], e talor d'una mazza.

(1) Giovanni Villani, lib. VII, c. 132.

(2) Lettera del principe d'Acaia alla città di Torino del 20 aprile 1327. Lib. consil. civit. Taurini. Ne' conti dei tesorieri generali di Savoia del secolo XIV trovo memoria d' usberghi a *toute botte* e d'usberghi a *botte cassée*, vale a dire di squama di ferro e di maglia; almeno così credo. Nel 1449 trovo ricordata *une cuirasse ou brigandine de toute preuve.*

Eranvi poi arcieri e balestrieri; le balestre erano aste di legno cui s'adattavano archi di ferro che lanciavano una o più saette. De' balestrieri e saettatori ve n'aveano a cavallo ed a piedi. Ancora delle balestre ve n'erano di varie specie: le maggiori aveano un piede su cui posavano, dimodochè il balestriere non avea che la fatica di tenderle, appuntarle e scoccarle; altre più grandi ancora, spezialmente adoperate nella difesa e nell'assedio delle fortezze, montavansi coll'aiuto d'un torno o d'una girella, e lanciavano tre verrettoni (1); v'erano balestre predicre, così chiamate perchè lanciavano pietre.

(1) Ne' conti de' tesorieri di guerra e de' castellani di Savoia sono ricordate, 1. aubalestes de girelle; 2. aubalestes de pie; 3.° aubalestes a tour.

Librauit in una balista ad turnum noua et uno turno pro munitione castri fabricarum x *libr.* v *sol. vienn. lugdun.* Conto di Andrea Boncristiano di Pisa, 1326.

L'uso delle balestre come armi troppo micidiali fu proibito nel secondo concilio di Laterano (1139) onde fu intermesso per molti anni. Ma poi sotto Riccardo I in Inghilterra e Filippo Augusto in Francia tornarono ad essere adoperate. Del rimanente, siccome feriva da lontano, non era stimata arma nobile, ed era nel novero di quelle che venivano considerate come nemiche di prodezza. U. Ferrand. — V'era una specie di grandi balestre chiamate *spingarde*, onde venne poi il nome ad una specie di bombarde. Lampo Birago Strategicon adversus Turcos (1454). MS. della bibl. dell'università di Torino. Carlo Promis, Dello stato dell'artiglieria circa l'anno 1500. Il Birago dice che tali balestre s'usavano nel secolo XIV. — Le spingarde di artiglieria traevano palla di ferro d'una a due libbre. Le bombardelle traevano palla di pietra.

Usavasi ancora lanciar a mano giavellotti e mezze picche. Saette avvelenate usavano gli Alemanni in principio del secolo xi.

Di scudi ve n'erano moltissime specie, varie di materia e di forma, tondi od ovali come le rondelle o rondaccie; quadrilunghi, curvi ed appuntati come le targhe [1], tendenti alla forma triangolare come quelli dei cavalieri. Ma in generale si può dire che gli scudi de' cavalieri erano piccoli, sia per poterli maneggiar meglio a cavallo, sia perchè coperti da capo a piedi di ferro, essi aveano pochi punti deboli da riparare; laddove i fanti male armati avean bisogno di maggior difesa; ed infatti alcuni di tali scudi chiamati *tallevas* e da noi tavolacci erano alti quanto la persona, composti di due tavole che s'univano ad angolo ottuso, come due fogli di un paravento, finivano in punta che conficcavasi in terra, e dietro a quel riparo i tavolaccini intendevano a balestrare. Era una varietà di tavolaccio il palvese (*pavois*) che dava nome ad un'altra specie di fanti chiamati palvesari. Vi erano poi anche scudi con spontoni nel mezzo atti a ferire, e siffatti scudi si chiamavan broc-

(1) *Targas sex a puncta* descrive l'inventario de' beni di Neri di Rillone, ricco mercatante pisano morto nel 1318. Docum. dell'archivio de' conti Alliata.

chieri; di tali punte s'usò qualche volta eziandio armare il dosso de' guanti di ferro e il mezzo della corazza e la testiera del cavallo [1]. I cavalli erano difesi anch'essi nei tempi più antichi da armatura a squame od a maglia di ferro: poscia per non gravarli di tanto peso, di testiere e valdrappe di cuoio. Del rimanente era riputato sleale chi attendeva a ferire il cavallo, e n'ebbe infamia Carlo d'Anjou che nella battaglia contra Manfredi nel 1266 usò tal arte per vincere.

Famosi arcieri eran gli Inglesi, famosi balestrieri i Catalani e Genovesi; ed a Genova [2] mandavasi per averne in ogni fazione un po' rilevata, come si mandava per maestri di far galee e per capitani di galee ed ammiragli. Fattura de' Genovesi erano i galeoni da guerra, che il conte di Savoia tenea sul lago

(1) Murat., Antiq. ital. dissert. XXVI.—Daniel, Hist. de la milice française, tom. I, lib. VI.—Ferrario, Storia e analisi de' romanzi di cavalleria, tom. II.—Allou, Études sur les armes et armures du moyen âge. Mém. des antiquaires de France, tom. III de la nouvelle série.

(2) Anche le balestre liguri erano famose: leggesi nel libro de' consigli di Savigliano del 1368: *Ordinauerunt quod expensis communis emantur et habeantur* XXV *baliste bone et sufficientes cum braxerio et carcaxio, et quod scribatur Johanni Sereno in Saona quod ipsas balistas emat ad meliorem forum quod poterit pro communi*. Le corde delle balestre erano di canapa femmina, la quale si credeva più forte, come appare dagli statuti di Marsiglia. V. Jal, Archéol. Navale II, 321. Il legno adoperato era tasso. V. il documento riferito nel luogo citato.

Lemano e qualche volta sul Rodano e sul lago d'Yverdun. Famosi arcieri a cavallo erano gli Ungaresi guerreggianti a guisa degli antichi Parti. Essi per non perdere la destrezza a regger l'arco non armavano la testa. Ferocissimi combattitori a piedi erano i Fiamminghi, i quali ordinati in corpi d'arti stancarono per tutto quasi il secolo XIV le armi del re di Francia e spesso le ruppero. Quando voleano pigliar battaglia, cominciavano un grido tutti insieme che vinceva ogni tuono; e poi assalivano con grande ardimento, e le villane loro mazze spesso poterono più che le lancie e le daghe de' più valenti cavalieri (1).

In Inghilterra, dove generalmente i buoni ordini di governo sono più antichi che altrove, un ordine del re Arrigo II del 1181 prescrisse quali armi ciascun suddito secondo la condizione e l'avere dovesse tener pronte pel caso di guerra.

Per ogni feudo per cui fosse dovuto il servizio d'un cavaliere (*qui habet feudum unius militis*) si dovea avere lorica, elmo, scudo e lancia, cioè l'armatura compiuta.

L'uomo libero che avesse d'entrata il valsente di sedici marchi, era tenuto d'aver le medesime

(1) Matteo Villani.

armi; quando non ne avesse che dieci, dovea avere una piccola panciera (*halbegellum*), un piccolo cappello di ferro e la lancia. I borghesi ed i comuni d'uomini liberi doveano avere l'armatura chiamata *waubais* (1), il cappelletto di ferro e la lancia (2).

Il gran numero delle rocche, gli ordini della guerra, la qualità dell'armi eran causa che scarsa molto ne fosse in tempo di pace la guernigione. La città di Saint-Valery in Francia aveva nel 1379 un capitano e nove scudieri di guarnigione; alla guardia del castello, del palazzo e del ponte di Rouen bastavano nel 1454 quindici uomini d'arme e trenta *de trait* (arcieri e balestrieri) (3). Mommegliano, principal fortezza della Savoia nel 1263, non avea più che dieci uomini tra clienti e gaite, ossia vedette, l'ufficio delle quali era di speculare dall'alto delle torri il paese e dar segno delle novità che scorgevano, col corno di terra o di legno, di cui eran muniti.

Il castello di Bard, chiave della valle d'Aosta, avea otto clienti e quattro vedette; quindici tra

(1) Forse una specie d'animella d'acciaio a difesa del petto, usata dalle compagnie inglesi e di cui parla il Villani.

(2) Rymer, Acta publ. I, 29.

(3) Catalogue des archives du baron de Toursauvalt, I, num. 1454, 1488, citato dal sig. Ferrand.

clienti e vedette la città di Torino nel secolo XIV. Ma ad ogni sospetto di guerra la guarnigione veniva raddoppiata ed anche quadruplicata; e ciò bastava perchè, tolto il caso di fellonia del castellano, rarissimo essendo che il nemico potesse impadronirsi in pochi giorni d'una fortezza, il principe avea tempo d'accorrere con opportuni soccorsi dove lo chiamava il bisogno.

Per altra parte l'assedio d'una fortezza richiedeva lunghi apparecchi. Le macchine atte alla espugnazione, chiamate troie, trabocchi, mangani, biffe, tripanti, erano di gran volume, di difficil trasporto, e gran tempo si richiedeva al commetterle e dirizzarle, ed al coprirle di cuoia crude affinchè gli assediati non vi mettessero fuoco. A trasportarle s'adoperavano grandi carri chiamati *mat*, tirati da molte coppie di buoi. Gl'ingegni d'offesa si divideano in macchine agenti per contrappeso, e in macchine che scattano tese da funi o nerbi.

Il trabocco o mangano era una grossa trave sospesa, con una cassa piena di piombo, di sassi o d'arena all'una estremità, e fionda di cuoio con cui si gittavano smisurate pietre dall'altra. Era molto utile per trarre a segno fisso, potendosi con quello a grandi distanze investire in

un ago, dice Egidio Colonna (1). Si pesavano le pietre per calcolar l'arco del gitto. Di notte per vedere come sortiva il colpo s'univa al sasso un tizzone acceso. La biffa era un trabocco col contrappeso mobile. Traeva più lontano, ma men sicuro.

Il tripanto con due contrappesi, l'uno fisso, l'altro mobile, combinava i vantaggi della biffa e del trabocco.

La troia, chiamata *couillard* dai Francesi, invece di contrappesi avea funi e carrucole tirate da più persone. Non gittava pietre così grandi, ma più spesse.

Per segno di dileggio usavano gittar qualche volta ai nemici, invece di pietre, asini e cani. Giovanni duca di Normandia nel 1327 all'assedio di Thyn l'Évèque (Hainaut) facea lanciare a gran furia nella città carogne puzzolenti di cavalli ed altri animali, perchè ammorbando l'aria, gli assediati fossero costretti alla resa (2).

L'espugnazione era di tre sorta: 1º per macchine; 2º per mine; 3º e per castelli. Di rado accadeva che il solo tempestar delle macchine

(1) De regimine principum, libro III. *Hahnii collectio monumentor. veterum et recentium.* Brunswigae, 1726, pag. 50.
(2) Froissard, lib. I, cap. CXV, p. I.

impaurisse tanto gli assediati da obbligarli alla resa, quantunque s'adoperasse talvolta per abbattere le mura anco l'ariete romano. Onde sovente, massime quando il castello non era cinto di fossa profonde e piene d'acqua, o posto sovra una rupe, i minatori protetti da una tettoia coperta di cuoio crudo s'appressavano alle mura e cominciavano a cavare sotto a quelle. Quella tettoia mobile si chiamava gatto [1]. Gli assedianti tentavano di mettervi foco, gittando saette incendiarie formate di pece e zolfo, oppure con fionda di ferro saette roventi [2]; o di stritolarlo con grossi macigni. Fatta la mina, dato il fuoco ai sostegni di legno che sorreggeano il muro cui s'era tolto il fondamento, aprivasi una larga breccia che dava il passo agli assedianti: in tal modo s'impadroniva Pietro conte di Savoia, chiamato il Piccolo Carlomagno, del castello di Martignì nell'anno 1260 [3].

Un terzo modo di espugnazione era per mezzo

(1) Il gatto era largo per lo più 8 piedi, lungo 16. Egidio Colonna.

(2) Affinchè mettendo fuoco alla porta delle fortezze i nemici non potessero entrarvi, oltre al ponte levatolo v'era una seconda porta chiamata cataratta, formata d'una grossa grata di ferro, che piombava instantaneamente col mezzo d'un ordegno collocato per lo più sopra la porta nella camera del castellano.

(3) Cibrario, Storia della Monarchia di Savoia II, 105. I minatori si faceano venir d'Alemagna, la quale cominciava allora a Friburgo di Svizzera.

d'edifizi chiamati con altro nome castelli o bastie. Cominciavasi a determinare l'altezza delle mura nemiche o secondo l'ombra che mandavano, o per altri modi. Poi s'ergeva un edifizio di legname in foggia di torre, tutto coperto di pelli crude, e montato su ruote, maggiore d'altezza che il forte assediato. Alla parte inferiore era annesso un ingegno chiamato musculo, con cui si spingeva il castello incontro alle mura. All'altezza delle mura v'erano ponti cadenti che abbassandosi davano il passo ai soldati di penetrar nella rocca. Nella parte che soprastava v'erano altri combattenti che con archi e balestre sforzavansi di tener indietro gli assediati. Gli assedianti per assicurarsi contro ai pezzi di rupe che quei di dentro gettavano, o come allora si diceva manganavano, costruivano trinceramenti; tanto gli uni che gli altri usavano poi ripararsi dietro certi parapetti mobili di legno chiamati mantelli (1).

Premiavasi il primo ad entrar nella rocca. Nel 1568 Amedeo VI combattendo contro al

(1) I mantelli erano alti circa nove piedi. Liber consil. Savilliani 1368.

Le macchine militari avevano qualche volta un nome individuale. Nel 1158 ebbero i Faentini due mangani chiamati *l'asino e il falcone.* Nel 1294 gli Orvietani il trabocco *vattelana.* Carlo Promis, Dello stato dell'artiglieria circa l'anno 1500.

marchese di Saluzzo donò 25 fiorini d'oro di buon peso al capitano della bandiera di Savigliano, che fu il primo ad entrar in Barge quando fu preso.

Prima dell'invenzione delle artiglierie, le fortezze antiche non erano facili a pigliarsi. Collocate per l'ordinario in luoghi difficili sur una rocca dirupata, o in mezzo a paludi, acquistavano poi ancora per arte quella forza che non sempre consentiva la natura del luogo.

Sfondata d'ordinario fra due torri n'era la porta. Sopra la porta sporgeva un ballatoio, la cui parte inferiore era tagliata da fenditure chiamate caditoie o piombatoi che servivano sia per estinguere il fuoco che si fosse messo alla porta, sia per versar sugli assedianti olio e pece bollenti. Dopo la prima porta di legno eravi, come abbiam già notato, un'altra porta piombante la cateratta o saracinesca (*herse sarazine*). Certe volte la porta era coperta da saglienti, e non vi si giungeva che per andirivieni che esponeano chi v'arrivava a lunghe linee d'offesa per fianco. Altre volte la porta era protetta da rivellini o clavicole triangolari.

Attorno alle mura che prima dell'armi a fuoco erano verticali o leggerissimamente scarpate,

correva un fosso largo e profondo, talora pieno d'acqua; altra volta difeso da antemurali o barbacani, detti anche falsabraga, che s'alzavano paralellamente al muro e dietro a cui si combatteva con armi manesche [1].

Entro ai fossi si scavavano carbonaie o bocche di lupo ove si nascondean soldati. Alcune città erano protette da doppio giro di fossi, come Costantinopoli, Fano, Piacenza. Padova ne ebbe fino a tre nel 1380.

Sia ne' fossi, sia lungo le cortine o agli angoli dei muri, si costruivano piccoli edifizi chiamati casematte [2] con feritoie, e, quelle poste in alto, con piombatoi; le feritoie aveano diverso taglio, secondochè servivano per archi o per balestre.

Le torri erano tonde, quadre, poligone. In Germania a forma di calice; in Russia e in Oriente a pera. In Italia sovra al piano de' merli si levava talvolta una torre più minuta chiamata maschio o torricino. I merli erano tagliati per isbieco affinchè riparassero da ogni offesa

(1) I Fiorentini chiamavano anche barbacani gli sproni o contrafforti che sosteneano le mura.

(2) Ora chiamansi casematte le cannoniere coperte.

i difensori; e proteggeansi ancora con mantelletti e ventiere.

V'erano castelli con due torri solamente, con quattro e più. Quello di Herst-Monçeaux in Inghilterra ne aveva quattordici poligone. L'uso delle torri pentagone si propagò nel secolo xv.

Sopra le mura s'alzavano beltresche o belfredi, ed erano torrette di legno per speculare i moti de' nemici; od anche capanne o bigonce alzate sopra un palo.

Nelle campagne si rizzavano pel medesimo fine sopra un albero; talvolta si cingean d'un fosso, e si chiamavano bicocche. Si chiamavano anche beltresche semplici guardiole di legno.

Opere staccate e campali erano le bastie, o battifolli; dal qual nome si chiamava un castelletto di legno cinto di fossi e di palizzate per comandare un passo od una città. Bastie mobili usavansi, come s'è già detto, ad offesa degli assedianti.

Da questa parola si chiamarono i bastioni, che erano anticamente ripari di terra e di fascina.

Giova poi avvertire che tanto i castelli e le bastie, quanto i casseri o cittadelle avean per fine non solo di difendersi dai nemici, ma eziandio di tener in rispetto i popoli. Nè ad altro

mirava il castelnuovo di Napoli che Giovanni da Pisa edificò per Carlo I, re nuovo e re duro, nel 1283 [1].

Dal loro canto gli assediati riparàndosi con reti di grosse funi dal fulminar delle pietre, facevano piovere sul nemico pietre e verrettoni e pece infocata, acqua ed olio bollente, polvere di calce [2] e calcina viva. Quando la terra era grossa, e malagevole era averla di viva forza, si serravano con diligenza tutti i passi e si tentava di pigliarla per fame. Allora se que' di dentro si consigliavano di farne uscire le bocche inutili, vecchi e donne, gli assedianti mandavano un bando che gli usciti sarebbero appiccati. Alle donne usavano poi fare questa vergogna di tagliar loro i panni di dietro a mezza vita e di bollare alle medesime una guancia. E quando la fame poteva ancor più che la vergogna, trascorreano alla barbarie di mozzar loro il naso, come fecero i Fiorentini contro ai Pisani nel 1406.

(1) La massima parte di queste notizie attinsi alle dotte e copiose illustrazioni che il sig. architetto Carlo Promis aggiunse alla edizione dell' architettura civile e militare di Francesco di Giorgio Martini, pubblicata la prima volta per cura di S. E. il cav. Cesare Saluzzo.

(2) Polvere di calce e cenere si gittava negli occhi de' nemici con tasche appese ad un bastone. *Roman d'Eustache le moine* (secolo XIII).

Usavano ancora gli assedianti, sia per segno di disprezzo, sia per segno di riputarsi padroni del territorio in cui accampavano, far corse di pallii, di donne mondane, d'asini; far batter moneta, far cantar messa ai preti novelli; far lavorare di lor arte varie maniere d'artefici; piantar forche ed impiccarvi asini, o prigionieri. Così fecero i Pisani alle porte di Firenze nell'anno 1363.

Con gran diligenza provvedeasi alla custodia delle città e delle grosse terre; a Torino, per esempio, tostochè nascea qualche sospetto di guerra, o dell'appressarsi di qualche compagnia, deputavansi dal comune i savi della custodia, i quali faceano provvisioni atte alla difesa, come gli otto della guardia a Firenze, l'ufficio della guerra a Genova; poneansi vedette sul campanile della chiesa di Sassi, su quello della chiesa di Pozzo di strada, lungi due miglia italiane dalla città; altre sulla torre di Sant'Andrea, sulla torre del comune, sul palazzo de'Beccuti e in altri luoghi elevati della città stessa, su cui bisognando si costruivan palchi e belfredi per salire ad altezza maggiore. Uno stendardo che s'alzava e s'abbassava e moveasi verso questa o quella parte, formava un telegrafo

militare ed avvisava delle mosse e della quantità de'nemici (1).

Ai passi importanti, ove non erano campanili, costruivansi sopra gli alberi, o sopra palafitte, case di legno chiamate *bicocche* e *cuchunelli*, ove stavano altre vedette a speculare; ed una ve ne avea d'ordinario in Vanchiglia. Oltre a ciò spedivansi esploratori a cavallo, coll'avvertenza, diceano gli ordini, che fossero scelti tra i cittadini di sangue pacifico, sicchè nè s'arrischiassero di spingersi tropp'oltre, nè di dar l'allarme inutilmente, sognandosi veder i nemici dove non erano. Tagliavansi fossi attraverso le strade, abbattevansi i due ponti sulla Dora, o costruivasi un tornafollo ad impedirne il passo (2). Nell' interno deputavansi dieci uomini armati a guardar le porte principali; le altre chiudevansi; faceansi frequenti pattuglie attorno alle mura; e di notte teneasi un nerbo di truppe (*sequela*) innanzi alla casa del comune (3).

(1) Lib. consil. civit. Taurini, 1333-34. Usavansi anche segnali di fumo il giorno, e di fuoco la notte.

(2) Tornafollum quod est ad pontem primum Durie aptetur et bene spiracetur ita quod nulla persona possit transire desuper. Lib. consil. civit. Taurini, 1334. Il tornafolle malamente confuso da Ducange e da altri col battifolle era un palo girante da cui si diffondeano in cerchio tanti raggi come di ruota, occupanti tutto il passo che si voleva impedire.

(3) Lib. consil. civit. Taurini, ab anno 1325 ad 1380.

In tempo di guerra il sovrano avea ragione di farsi consegnare tutte le rocche de'suoi fedeli, quelle massimamente che non erano fornite a segno di sostener un assalto; e di porvi guarnigione di sue genti e comandante che gli piacesse [1]. Ma di rado usava tal dritto, amando meglio aiutare di qualche balestra, o bombardella, o d'altra munizione da guerra il suo vassallo, e di seguirne la fede [2].

Il servizio militare era, secondo i patti, richiesto ai vassalli ed ai comuni o per le cavalcate, o per gli eserciti, o per gli eserciti generali. Le cavalcate si faceano qualche volta piuttosto per grandigia e per mostrarsi apparecchiati, che per offesa; ma il più sovente erano corse sul territorio nemico per offendere e danneggiare. Gli eserciti erano parziali chiamate all'armi per casi di guerra parziali e di non grande importanza. L'esercito generale si convocava quando la pubblica salvezza pericolava innanzi ad un nemico potente. Nelle cavalcate e negli eserciti raccoglievasi ciò che si chiamava

(1) Nella valle d'Aosta i castelli e le altre fortezze erano tutte *reddibili* ogni volta che il sovrano vi ponea piede.

(2) Nel 1410 il priore di S. Pietro di Macon dovette pagare una multa al conte di Savoia per aver ricusato d'aprire la casa forte, *carronerie*, a chi era deputato a visitarla. Conto di Iacopo di Fistillieu tesorier generale.

il bando; cioè quel numero solo di cavalli e di fanti, che, secondo le convenzioni, ogni feudatario ed ogni comune era tenuto a mandare; e sovente in tali casi le città non mandavano che le milizie chiamate dai Fiorentini cavallate, ed erano ciascuna cavallata d'un uomo a cavallo ed un servente sur un ronzino. Negli eserciti generali all'incontro radunavasi il bando e il retrobando, cioè quasi ogni persona abile a portar l'armi; ma i comuni popolosi aveano d'ordinario il privilegio che uno o due soli quartieri della città andassero nell'oste, e certe volte andavano per torno, altre volte gittavansi i dadi, e chi avea peggior numero partiva. Ma nel caso di pressante bisogno chiamato *casus wuallie*, e più anticamente *landwer*, anche questo privilegio venía meno pe' comuni soggetti a un principe [1]; e l'ordine di far esercito veniva anche più volte di seguito rinnovato.

(1) Con lettera del 28 luglio 1329 il principe d'Acaja comanda ai Torinesi di far esercito generale pel 3 d'agosto, e d'andarlo a trovare a Carignano, *nulli data licenzia remanendi ac mittendi alium in locum suum*. Lib. consil. civit. Taur. Precedentemente per lettere del 4 maggio, del 9 e del 24 di giugno, e del 10 luglio, s'erano ordinati altrettanti eserciti generali, colla medesima comminazione, che niuno che possa portar arme s'intenda scusato. E nella lettera del 4 maggio si soggiungeva: *dicatur ex parte nostra episcopo taurinensi quod mittat gentes suas*.

A Genova nel 1380 durando quell'ostinatissima guerra con Venezia, per l'isoletta di Tenedo, s'ordinò che s'armassero tredici altre galee, e si comandò ai sudditi, vassalli, convenzionati e distrettuali di gittar la sorte fra i due terzi rimasti a casa l'anno precedente, onde montasse sulle galee il terzo cui toccherebbe (1). A Savigliano nel 1368 ciascun capo di casa fu dal comune chiamato all'esercito, eccettuandone solamente i minori di sedici ed i maggiori di sessant'anni, i mugnai, i fornai, i *masnengi*, che stavano all'altrui servizio, i campari, gli schiavandari delle porte, que'che batteano il grano. Ordinarono quattro ufficiali chiamati *zadelatores*, il cui servizio scusava quello di due uomini. Il servizio de'banderai valeva similmente per due. Bisognavano 16 carri per le vettovaglie; chi le forniva era dispensato dal servizio e dispensava due altri (2).

L'esercito di Torino procedea con quest'ordine: alla testa erano i gonfaloni dei due quartieri che andavano in oste; attorno al gonfalone quattro decurioni o savi del consiglio coll'autorità di far precetti e d'impor pene, che ri-

(1) *Liber Decretorum*. Quest'ordine è del 24 di gennaio.

(2) Liber consil. *Zadelatores* ha la sua radice nella parola piemontese *ciadlè*, che vuol dire assettare, ordinare.

spondeano ai commissari de' Fiorentini; quindi v'erano quattro guardacampi che attendeano ad impedir le diserzioni e le fughe; poscia vi era ogni dieci, ogni venti ed ogni quaranta soldati, un capo, che era vero capo militare; i capi di venti e di quaranta chiamavansi contestabili. L'ordinario fornimento de' balestrieri era tra le dieci e le ventiquattro saette [1].

Nelle città di Milano e di Firenze e in parecchie altre minori, finchè si ressero a popolo, era celebre quando s'andava in guerra il carroccio, attorno a cui si restringeano i migliori e più perfetti guerrieri, e che era considerato come il palladio della loro libertà; ed era il

(1) Lib. consil. civit. Taur. 1329. Il principe d'Acaia chiedette quell'anno al comune 400 clienti *cum diploide lancea scuto etceruelleria et spata, et balistarios cum bonis balistis et decenti apparatu*. Nel 1335 a' 21 di novembre la principessa d'Acaia, essendo nel castello di porta Fibellona a Torino, ordinò col consiglio di alcuni giurisperiti e di savi del comune: 1.° che i quattrocento uomini di cui seguono i nomi fosser tenuti a correre ad ogni comando del vicario o del giudice, a pena di lire 100; 2.° che a pena del doppio, e secondo la qualità dell' ingiuria, anche maggiore, niuno ardisse dar loro impedimento; 3.° che niuno straniero corra armato o senza armi a qualsivoglia rumore; 4.° che niuno vada attorno senza lume e senz'armi dopo l'ultima squilla, a pena di 10 soldi, se senza lumi e inerme; di 60 se armato; 5.° che l'omicidio fosse sempre punito secondo il dritto romano; 6.° che niuno dia ricetto a un bandito, a pena di lire 30, e richiesto dal vicario o dal giudice, ciascuno *teneantur aperire domos, talamos* (camera da letto) *et alia receptacula*. Questi capitoli vennero pubblicati *in plena concione* (radunanza per capi di casa) *admasata in angulo S. Gregorii*.

carroccio un carro gradinato a forma di palco ornato di ricchi panni, nel mezzo del quale era piantata un'asta dorata che reggeva l'insegna del comune [1].

Nel 1281, essendo guerra tra Parma e Cremona, ciascun comune aveva avuto modo di impadronirsi del carroccio dell'altro. Fatta la pace, e dovendo seguire la vicendevole restistituzione de' carrocci, il comune di Cremona fe' ridipingere il carroccio di Parma, che si chiamava Blancardo, gli rifece lo stendardo, coprì di porpora e di seta i buoi che lo traeano, e lo rendette ai Parmigiani, i quali aveano usato la medesima cortesia intorno al carroccio di Cremona, cui si dava il nome di Berta [2].

I comuni aveano d'ordinario un gonfalone colle armi del comune, un altro coll'insegna del popolo, e in certi luoghi ciascun' arte e ciascuna porta o quartiere aveva la bandiera sua propria. Uno stemma usitatissimo in molti comuni era la croce rossa in campo bianco, memoria evidente delle crociate.

(1) Il chiariss. collega sig. Ricotti ha creduto di trovar l'origine del carroccio in quel carro con pertica e campanello che il monastero della Novalesa mandava attorno a riscuotere i censi che si pagavano in natura. Mi par difficile che i comuni abbiano tolto il pensiero d'un segno di libertà e d'onore da uno stromento fiscale.—V. Cenni storici sulla milizia de' comuni.

(2) Rer. ital. XV, 337.

Talora portavano ancora l'immagine di san Giorgio, che per una bizzarria di quella età era invocato ad un tempo come special protettore della baronia e del popolo.

Il comune di Genova, lieto della mirabil vittoria riportata il 24 di settembre 1379 presso al Bisagno contra la compagnia della Stella, ordinò che ogni anno in quel giorno si offerisse un pallio del valore d'otto fiorini alla chiesa di S. Giorgio, *vittorioso gonfaloniere della repubblica* (1).

Nelle monarchie uno de' maggiori carichi di guerra era quello de' marescialli. Deputavansi d'ordinario a tale ufficio due baroni di gran nome, ed erano tenuti a rassegnare tutti i cavalli, destrieri, corsieri, palafreni e ronzini, che si conduceano alla guerra, farne scrivere da un notaio i contrassegni e la stima in un registro, perchè poi occorrendo fossero morti o guasti (*affollati*, *morfondus*) in qualche fazione, potessero ordinarne il ristoro a favor de' padroni. In Francia il maggior grado militare era quello del contestabile, che sarebbe come a dire generalissimo delle genti da guerra. Ma ed in Francia ed altrove il titolo di contestabili si

(1) Decretor. com. Januae, 1380, fol. CLH.

dava altresì ai capitani d'una bandiera di 20 o 25 briganti.

L'impresa era per lo più comandata dal principe in persona, e questo metodo riparava a molte imperfezioni del sistema guerresco di que' tempi: in mancanza del principe comandava il contestabile o il maresciallo. Del rimanente, le truppe de'baliati seguitavano le bandiere de' balii, i sudditi de'baroni le insegne dei baroni, i borghesi delle buone terre il gonfalone del comune (1); e ciascuna di queste truppe diversificava dall'altra ne'panni e nell'armatura d'offesa e di difesa e nell'interna organizzazione.

Usavansi alla guerra bandiere di devozione, e bandiere divisate dell'armi del principe. Celebre fu in Francia la sacra bandiera chiamata Orifiamma. Usavano ancora quei re farsi portar innanzi alla guerra una venerata reliquia chiamata la cappa di S. Martino. I cavalieri alzavano volontieri lo stendardo di S. Giorgio

(1) Negli ultimi anni del secolo xv gli uomini d'arme del duca di Savoia aveano insegne e guidoni divisati d'imagini di santi o di simboli di forza. « Une enseigne et un guidon esquelx est painct ung Sanson ouurant la gorge au lion parsemes de lectres ». Ve ne erano altri coll'imagine di san Cristoforo; altri coll'imagine di santa Margarita. Conto di Sebastiano Ferrero tesorier gen., 1499, 1500.

protettore della cavalleria. Nella monarchia di Savoia portavasi una bandiera di zendado azzurro, stellata d'oro coll'immagine di Nostra Signora; portavasi ancora lo stendardo di San. Maurizio.

Nell' esercito luogo importante teneano i maestri degli ingegni, regolatori degli assedi e delle difese delle rocche. Dopo la metà del secolo XIV acquistò gran fama al servizio di Amedeo VI maestro Giovanni di Liège. In principio del secolo seguente un piemontese chiamato Giannino di Vigone avea gran nome nel governo delle macchine chiamate *briccole*. Il comune di Firenze lo mandò chiedendo nel 1405 a Ludovico, principe d'Acaia e lo adoperò in *debellatione castri vici Pisani* (1).

Seguitavano gli eserciti cappellani e chirurghi, araldi e menestrelli, vale a dir sonatori di tamburino, di trombe, di corni saracineschi, di cornamuse e ciaramelle. La musica molcea le fatiche del campo, ove spesso comparivano anche menestrelli di bocca, cioè cantatori e cantatrici; menestrelli di corda, cioè suonatori di viola e di liuto; saltatori, improvvisatori di strambotti,

(1) Il comune di Firenze lo chiama *ingeniarius intellectus ac virtutis eximie in fortilitiis obtinendis bellicis instrumentis*. Gaye, Carteggio d'artisti I, 84, 85.

chiamati allora *fatraz*, educatori d'animali selvaggi, ed ogni altra specie di giullari e di mimi atti a ricrear la fantasia; ed il dono di pesanti coppe di argento, o di bei fiorini di Firenze rendea testimonianza del diletto che il principe ne ritraeva. Le armonie de'menestrelli ricreavano Aimone conte di Savoia quando si recò colle sue genti in Fiandra in aiuto del re di Francia travagliato dagli Inglesi l'anno 1339. Quelle armonie temperavano ad Amedeo VI le noie del mare, quando dal ponte della sua nave tutta dipinta d'allegri colori, e colla poppa coperta di lamine d'oro e d'argento, guardava alternativamente quindi il vessillo di Savoia e lo stendardo azzurro della Vergine che gli sventolava sul capo, quindi il mare che lo separava dalla città di Costantino, a cui la sua mano vittoriosa dovea restituire il sovrano.

Ma la guerra esercitava ancora molto spesso i suoi furori sui mari.

La pirateria e la rivalità di nazioni commercianti davano luogo a sanguinosi combattimenti.

Nel nono secolo i Normanni correvano i mari in cerca di preda. Sulle loro navi figurate a draghi ed a serpenti faceano lunghi viaggi e disastrosi. Alle foci de' fiumi lasciavano i loro

drakkar e snekar (nave drago, nave serpente) e saliti sui loro holker piccoli e a fondo piatto risalivano i fiumi, s' internavano nelle terre, e portavano dappertutto la desolazione e lo spavento [1]. Questi pirati abbiam già veduto come diventassero conquistatori, mutando genere di ladroneccio, rubando cioè terre e corone, invece d'abiti e d'óri.

Ma poco dopo il Mediterraneo era solcato per ogni verso da navi italiane. Prima i Veneti e gli Amalfitani, poi i Pisani e i Genovesi alternavano colle militari imprese le spedizioni mercantili, e siccome ogni viaggio di lungo corso non era senza pericolo o di nemici o di pirati, i bastimenti erano armati ed adattati al doppio uso di trasporto e di battaglia.

Tali erano i dromoni, vascelli di due coperte e due alberi a vele, ed a remi, chè portavano 500 uomini d'equipaggio. Tali i panfili alquanto minori de' dromoni, veloci camminatori. Tali le galee sia grosse, sia sottili, che tanta fama ebbero nel medio evo. Vascelli lunghi e fini, a due coperte e due alberi con 25 banchi di remiganti, correvano, secondo una frase pittorica del Villani, come cavalli [2].

(1) Jal, Archéologie navale tom. I, 135, 137.
(2) Cronica, cap. XVII, lib. VIII.

Le gatte chiamate anche barbotti erano vascelli coperti di cuoio onde combattere al sicuro dai colpi delle bombarde; per tal guisa i Veneziani aveano fatto alla guerra di mare l'applicazione del gatto adoperato negli assedi [1]. Grosse, tarde camminatrici, usate nei traffici d'Oriente erano le mahone [2].

Le chelande o chelandrie erano più piccole, di forma molto allungata, e rapidissime. Poi venivano le galeotte, le fuste, le caravelle, le saettie, legni questi ultimi inestimabilmente veloci, propri alle esplorazioni e usati assai da' corsari; poi gli uscerii, le tafuree, navi da trasporto; e del medesimo genere i buzi chiamati a Genova panzoni dalla vasta capacità del loro ventre.

Savie provvisioni regolavano la forma, le dimensioni, il tirante d'acqua, il fornimento delle galee e degli altri grossi legni. Genova e Venezia soprattutto gareggiavano nel farle sode e spedite al cammino [3].

Le navi normanne erano difese qualche volta

(1) Carlo Promis, opera già citata. Il sig. Jal non ha conosciuto l'origine e l'uso di queste navi.

(2) Quindi prese il nome una compera, ossia monte di Genova, *Mahona Cypri*.

(3) Jal I, 239, 212, 246, 421, 427; II, 243 e seg.

da cinture di ferro o di rame. La prua delle galêe era armata di sproni. Quando doveano combattere, s' alzava lungo l' albero maestro a mezza altezza un castello (1). Adoperavano anche talora gli uomini del Nord una specie d'ariete chiamato staf-nliar. Per l'abbordo aveano uncini ed áncore uncinate. Un ordine di Pietro IV re d'Aragona del 1354, prescrivente che le galee sieno federate di cuoio, sembra provare che si facesse uso dai corsali di fuoco greco (*feu grégeois*); seppure tal ordine non si riferiva alle bombarde.

Il conte Verde (Amedeo VI), quando salpò da Venezia con una flotta numerosa per la nobile impresa d'Oriente, die' una istruzione all'ammiraglio ed ai capitani delle sue galere. Fra gli altri ordini si prescrive che incontrandosi il nemico, si debbano incatenar l'una all'altra le galere, all'eccezione delle quattro galere dell'ammiraglio, che dovranno tenersi sulle due ale, pronte ad investire il nemico (2).

Ne' mari del Nord usavansi le cocche, grosse navi da guerra e da carico, alte sul mare e tondo, che perciò non faceano uso di remi.

(1) In questo il sig. Jal ha ragione contro Filiasi e Marin.
(2) Questa curiosa istruzione è stampata in fine del volume.

Conta Gio. Villani che alcune cocche di Bajonesi entrarono nel 1304 corseggiando nello stretto di Siviglia (ora di Gibilterra); e che scorgendo com' erano di più sicuro navigare e di meno spesa, Genovesi, Veneziani e Catalani lasciarono il navigare delle navi grosse. V'erano per altro anche delle cocche molto grandi. Una cocca chiamata S. Clemente armata a Barcellona nel 1331 avea tre ponti e 300 uomini d'equipaggio. A Genova v' ebbero cocche di 1500 tonnellate [1]. Il che, soggiunge, fu in queste nostre marine grande mutazione di naviglio.

Il tempo del navigare era dall'aprile al settembre [2]; e così più corto che presso ai Romani, di cui dice Vegezio che i mari si chiudevano dall'undici di novembre fino al dieci di marzo [3]. Le navi mercantesche impiegavano allora assai tempo ne' viaggi, non già che non osassero avventurarsi in alto mare, ma perchè usavano fare scala in molti luoghi. Le navi che da Venezia andavano in Fiandra impiegavano diciotto mesi e talora due anni nel viaggio, ma

(1) Jal, Archeol. navale I, 266, II, 244.

(2) Barberino, Documenti d'amore.

(3) Il sig. Jal, se non ha frantèso il luogo di Vegezio, il che non è probabile, ha errato materialmente dicendo che i marinai del secolo XIII navigavano 170 giorni di più che quelli del secolo IV. II, 263.

toccavano tutti i punti principali dell'Adriatico, del mar Tirreno, delle coste di Provenza e di Spagna [1].

Siccome a quei tempi non v'era negli eserciti composti di tanti disparati elementi, ed in parte di soldati per dir così improvvisati, non era, dico, nè poteva esservi disciplina, e che per altro il bisogno, anzi la necessità d'ordine e di regola si faceva sentire nelle spedizioni marittime, usavano i Sovrani promulgare in tal occasione alcune leggi particolari improntate di massima severità. Così fece Riccardo Cuor di leone nel 1190 prima di muovere per Terrasanta. L'omicida sarebbe legato coll'ucciso e gettato in mare, o sotterrato vivo coll'ucciso se il misfatto si commetteva su terra. Per una ferita con sangue si perdeva la mano. Per un colpo colla mano, il colpevole era tuffato tre volte in mare. Al ladro si tosava il capo, versavasi poi su quello pece bollente, e spargevasi sulla pece piuma matta, affinchè fosse pel tempo avvenire da tutti riconosciuto. Si abbandonava in fine sulla prima terra a cui la nave approdasse [2].

(1) Peritzol. Petit traité des chemins du monde (Rabbino Avignonese, del secolo XV).
(2) Rymer, I, 52.

Ne' comuni s'usava concedere volta per volta all'ammiraglio, od al capitano delle galere, che s'eleggeva il mero e misto impero e l'omnimoda giurisdizione sull'armata che comandava. Gaspare Spinola fu nominato nel 1380 dal comune di Genova capitano generale dell'armata di mare e di terra contro ai Veneti. Matteo Maruffo fu eletto capitano delle XIII galee che s'armavano di nuovo; Spinola ebbe il mero e misto impero. Lo ebbe anche il Maruffo, ma soltanto finchè fosse riunito alla flotta che trovavasi nel golfo Adriatico sotto agli ordini dello Spinola.

Quando si trattava di carico malagevole e pericoloso, e che si temea che l'eletto non volesse accettare, gli si comminava, come ho già notato, pel caso di rifiuto, una grossa pena pecuniale. Allo Spinola il doge e gli anziani posero pena di 4m. fiorini. Usavasi poi qualche volta a Genova e altrove, per rimovere gli ostacoli che poteano frapporre indugio al partire, ordinare: che le cause degli assenti per militar servizio rimanessero sospese fino al ritorno o almeno fino alla partenza dell'armata, e che la loro persona e i beni non potessero durante il medesimo tempo esser presi per debiti (1).

(1) Inferiori a L. 300 dice il decreto genovese del 5 gennaio 1380, che eccettua anche i debiti del comune.

Accadde qualche volta che principi, caldi di spiriti cavallereschi, desiderosi di finir un'impresa, e di risparmiar il sangue de' sudditi, offerissero al nemico di far dipendere da un duello o da una tenzone di pochi contra pochi l'esito della causa per cui si combatteva. Pietro re d'Aragona offerì nel 1283 a Carlo d'Angiò un singolar certame che dovea seguire appresso a Bordeaux in Guascogna, allora terra inglese, e però neutra. Doveano combattere i due re con cento cavalieri, e dalla sorte dell'armi si vedrebbe a cui toccasse il regno di Sicilia. Carlo accettava, ma era proibito di combattere, ed acremente rampognato da papa Martino IV [1]. Anche Amedeo VI, per finir le discordie che avea con Filippo d'Acaia suo cugino, gli propose un duello, cosa tanto più strana, poichè Filippo era suo vassallo; era già scelto il campo e costrutto lo steccato, quando interpostisi i Visconti di Milano, la cosa non andò più oltre.

La scoperta della polvere e l'applicazione della medesima all'arte militare, la quale dovea col tempo rimutarne totalmente le condizioni, non indusse dapprima notabile cangiamento, perchè non essendone l'uso senza pericolo, non

(1) Lunig, II, 987.

potea molto volgarizzarsi. Ignota è l'epoca della scoperta, e fin dal secolo XV chi volea ragionarne favoleggiava, come fece nel suo trattato d'artiglieria il duca di Cleves. Ma sicuramente non erra chi la fa più antica del secolo XIV. Conosciuta già prima nell'ultimo oriente, se e come di là ci venisse, o se fosse trovata in Germania, non è chiaro.

Composizioni vicine alla polvere da guerra sono indicate da Plinio e da Bacone Rogero. Polveri d'artificio erano usate dagli Arabi; ma non polvere vera da guerra. Comunque sia, sul finir del secolo XIII, o ne' primi anni del seguente, fu quella tremenda invenzione terribilmente applicata all'arte della guerra mercè l'invenzione degli schioppi, de' cannoni e delle bombarde, le cui prime memorie sono italiane, e degli anni 1319 e 1326 [1].

Già nel 1346 tra le munizioni da guerra, di cui era fornita la torre che difendeva il ponte sul Po a Torino, eravi uno schioppo [2];

(1) Casiri, Bibliotheca arabico-hispanica, tom. II, p. 7. — Giorgio Stella. — Gaye, Carteggio d'artisti, prefaz. al vol. II — Omodei, Dell'origine della polvere da guerra e del primo uso delle artiglierie. — Carlo Promis, Dello stato dell'artiglieria circa l'anno 1500. Dissertaz. stor. 2 II.

(2) *In ducentis cadrellis uno brayerio et tribus cordis balistariarum puluere pro scloppo quatuor libris plumbi emptis et positis*

e tre anni prima nella città medesima si facea giustizia d'un rubator di strada chiamato Girardino, il quale vien detto maestro di schioppo[1]. S'adoperarono cannoni all'assedio di Algesiras nel 1342, alla quale epoca erano già da qualche anno adoperati in Francia[2]. Nel 1378 si parla di cannoni portati da Seyssel a Ciamberì, e perchè non vi sia dubbio che trattasi d'armi da fuoco, si nota subito dopo la spesa dello zolfo e del salnitro comprato[3]. Infine nel conto dell'impresa di Napoli, a cui Amedeo VI andò nel 1383 col duca di Calabria, si trova memoria d'artiglierie e di valletti delle artiglierie; e sebbene quel nome si applicasse allora generalmente ad ogni macchina di guerra, appare tuttavia per altri riscontri che si condussero a quell'impresa anche cannoni e bombarde. Infatti frequente era già in Savoia l'uso delle bombarde; perocchè soli quattro anni dopo un Hemon Kaipf[4] ne fabbrica per Amedeo VII in

ad munitionem pontis Padi etc. LVII s. III dan. deb. Conto di Corrado Borgna chiavario di Torino. — La prima memoria dello schioppo è del 1331. Rer. Ital. scr. XXIV, col. 1228 in nota.

(1) Conto di Pietro Arnaldi chiavario di Torino.

(2) Ducange, gloss. ad v. *Bombardi*. Murat., ant. ital. diss. XXV.

(3) Item bailla contans audit Pierre Giraul pour certains canons quil a porte de Seyssel ..... Item pour VIII livres de salpetro et pour VII livres de surpro ... Conto del tesorier generale.

(4) I migliori bombardieri venivano allora di Lamagna, il che sembra dar favore all'opinione dell'origine tedesca.

ragione di 10 franchi d'oro per ogni quintale di peso, al peso di Ginevra; e verso gli stessi tempi Anna e Pietro Goudinet, Marco di Lamar, Simonetto di Salins e Pier di Corboil erano maestri delle bombarde ai servigi dello stesso principe. Era la bombarda una specie di mortaio in forma di tromba posto sur un gran ceppo d'albero; in quella bocca poneasi in luogo di palla una gran pietra; alla parte posteriore che s'andava impicciolendo adattavasi un cannone lungo due volte la tromba, in cui si ponea la polvere (1). Erano le bombarde come i cannoni per lo più di ferro; le più pregiate, di bronzo. Si toglieva la mira coll'aiuto di due traguardi collocati all'estremità della tromba. Accendeasi la carica con un ferro rovente un-

(1) Ve ne ha una descrizione d'Andrea Redusio del 1370. R. It. scr. XIX, 764. Pensa il sig. Carlo Promis che da principio non fossero di quella grossezza a cui pervennero nel secolo XV. Furono allora si smisurate che a Ivrea fu necessario atterrare tre tese del muro dello spedale, perchè la signora Amedea (tal era il nome della bombarda) potesse passare; ma ve n'ebbero fin da principio di grosse, comuni o mezzane, e piccole o bombardelle. Chiamavasi *cortana* una bombarda di media grandezza. Il più lungo pezzo d'artiglieria chiamavasi *passavolante*. — Il carbone si faceva con legno di salice. Le palle delle bombarde erano di pietra; quelle de' cannoni, di ferro o di piombo, onde si ricordano VII rubbi e XVII libbre di piombo, *pro balotis faciendis pro XXV canonibus apportatis de Berna*. — Un maestro Domenico era maestro generale delle bombarde. Conto di Pier Masoerio deputato sopra le artiglierie, 1426-27.

cinato [1]. Poco dopo la metà del secolo XIV, e molto prima della guerra di Chioggia si trovano applicate le bombarde alla guerra di mare [2]. Usavasi anche il mortaio solo senza cannone, sotto il nome generale di bombarda; e sottentrò col tempo ai mangani, ai trabocchi, alle briccole, che tutte traevano come il mortaio in arcata [3]. Cominciarono allora altresì ad esser in uso i ribadocchini (*ribeaudequin*), ed erano carri a mantelletto triangolari che uniti assieme formavano trinciera e presentavano la punta al nemico, mentre dai due lati le bocche di due o più bombardelle o cannoni lo teneano in rispetto [4]; usavansi ancora *bombardelles à traire à cheval* e colovrine [5].

(1) Carlo Promis loc. cit. Il nome di bombarda durò fin al secolo XVI, ma travolto a significare una petriera di ferro.

(2) Verturi.

(3) Vedi Dufour, Mémoire sur l'artillerie des anciens et sur celle du moyen âge. Questo recente scrittore ginevrino è il primo che abbia applicato il calcolo alle macchine antiche.

(4) *Item unum rebaudichinum totum guarnitum canigiis et quatuor canonibus et duabus bombardellis.* Inventario delle artiglierie del castello d'Ivrea, 1419.

(5) «Item deux payres de bombardeles a trayre à cheval . . . XXXIX «colourines de loton a mange de bois et ung panier plain de plombees «pour les dites colourines. Inventaire des joyaux etc. et autres biens «meubles de monseigneur le prince de Piemont que Dieu absoille «estans ou chastel de Turin, 1431. Arch. camerale.

In queste colovrine colla cassa ravvisa il sig. Carlo Promis veri archibusi, come lo erano certe bombardelle. Gli archibusi erano di

Palle di fuoco o di composizioni ammorbanti, rudimenti della bomba, sono già mentovate nel secolo XIV [1]. La bomba, formata prima d'una crosta lignea che contenea le materie artificiate, fu migliorata e mutata in bronzo da Pandolfo Malatesta prima del 1460. Usavansi anche contro le navi bombe di vetro. Non v'ha memoria della pistola prima del secolo XVI [2].

Ma l'estrema difficoltà di maneggiar coteste armi da fuoco, e il gran tempo che si consumava nel caricarle, furono cagione che per più

varie dimensioni, e s'appoggiavano per trarle ad un muro o ad una forcella.

Invece lo schioppo non era dapprima che una canna di minor diametro senza cassa, nè serpentino e grilletto. I Francesi li chiamarono assai tempo *canons* o *bâtons à feu*.

Sui razzi e sulla polvere da guerra, vedi negli atti dell'Accademia delle scienze di Torino le dotte ricerche del chiaro collega, cavaliere Francesco Omodei troppo presto rapito ai viventi. Egli fu che mi diede prima d'ogni altro riscontri e spiegazioni atte a farmi concepire una chiara idea dei *ribaudichini* del medio evo. Dopo di lui mi ha usata la medesima cortesia sopra alcuni punti oscuri d'architettura militare e di macchine da guerra il dotto archeologo sig. Carlo Promis il quale ha arricchita, come già si disse, *l'architettura civile e militare di Francesco di Giorgio Martini* con illustrazioni copiose, dalle quali riceverà gran lume la storia delle scienze militari. Egli ha avuto la bontà di darmene comunicazione prima ancora che si pubblicasse, affinchè potessi valermene in questa nuova edizione. Vedi anche Libri, Hist. des sciences mathématiques en Italie, tom. II, p. 73 et 223.

(1) Fragm. hist. Vicentinae. Rer. Ital. script. XIII, 1265.

(2) Carlo Promis loco cit. Per l'uso della pistola erano in ispecial rinomanza i Danesi verso il 1550.

d'un secolo l'arte della guerra non cambiasse veramente d'aspetto; sebbene ne' primi anni del secolo XV l'uso delle grosse bocche da fuoco fosse già molto volgare. Infatti nella guerra mossa da Amedeo VIII contro ai Visconti nel Vercellese, l'anno 1427, furono da maestro Domenico, generale delle bombarde, condotte una grossa bombarda chiamata signora Amedea, tre altre bombarde, un falcone, ventinove grossi cannoni o bombardelle [1], un gran cannone di bronzo, trentadue altri cannoni, un grosso ribaudichino, e tredici altri minori. Usavasi ancora una specie di razzi per metter fuoco nelle case [2]. Verso la metà del secolo XV ai mangani, ai trabocchi, agli altri ingegni, si sostituivano generalmente le artiglierie.

Propagato l'uso delle armi da fuoco, cominciarono le mura delle fortezze a scarparsi. S'usarono gli spalti steccati sul ciglio della controscarpa al di là della strada di circonvallazione. La riva esterna del fosso, che era anticamente,

(1) *Canones grossi, seu bombardelle.* Conto di Pier Masoerio. Le bombardelle erano parte di bronzo, parte di ferro. Se ne fabbricavano a Torino ed Ivrea. Di esse si guernivano le terre di Piverone, Verrone, Santià, Gattinara ecc.

(2) *Libravit pro uno quaterno papiri pro centum et quinquaginta cornetis faciendis ad faciendum super doudenis fusatas per quas ponitur ignis in domibus etc.* Conto di Pier Masoerio.

massime essendo i fossi pieni d'acqua, incamiciata di muro, fu appena sostenuta con sottili murature per evitare che gli assedianti penetrando per gallerie nella controscarpa non battessero il piè del recinto, rovinassero le casematte e impedissero l'uso della strada coperta. Si fecero terrapieni contro ai muri donde le bombarde e i cannoni potessero operare. Poi siccome le torri antiche erano poco avanzate oltre la linea della cortina, si costrussero nel secolo XV le mura a puntoni o sproni, che servivano a scoprire i rovesci del nemico ed incrocicchiar i fuochi.

Finalmente ne' primi anni del secolo XVI sorse in Italia, per opera d'Italiani, la scienza moderna delle fortificazioni, co' baluardi, o bastioni terrapienati e ad angoli disposti con tal arte che spazzano i fossi e battono la campagna. Giuliano da S. Gallo edificò nel 1509 la fortezza di Pisa. Padova e Treviso furono fortificate nell'anno medesimo secondo i nuovi principii. Ed Andrea Bergamini da Verrua fabbricò nel 1519 i baluardi di Nizza. In quanto alle mine a polvere, Domenico da Firenze n'ebbe la prima idea nel 1403. Ma la sua proposta rimase senza esecuzione. Chiari precetti sul modo di prepararle si trovano in un codice MS. di cose militari

di Giovanni Mariano da Siena che scrivea nell'anno 1449 [1].

A spiar gli andamenti de' nemici, a recar avvisi, a chieder soccorsi adoperavansi molto i frati e le donne, essendo ne' primi l'abito, nelle altre il sesso una salvaguardia tra gente di cuor religioso e d'indole cavalleresca. E quando si trattava di far ribellare qualche terra de' nemici, o d'aver in mano per accordo qualche loro fortezza, sovente sotto mentite spoglie di monaco o di menestrello avventurava i suoi giorni qualche valente guerriero. Il supplizio delle spie era, dove il laccio, dove il fuoco. Qualche volta una spia presa nel campo degli assedianti veniva posta in un ingegno e balestrata nella città assediata. Le guide dei nemici, i loro fautori perdeano o piede o mano, pagavano grosse multe. I traditori erano trascinati pe' piedi alla giustizia e decollati, ed in qualche luogo propagginati.

I prigionieri di guerra non erano liberati che per cambio o per riscatto. E il prezzo del riscatto era tanto più grande quanto maggiore era il grado e la ricchezza del prigioniero.

(1) Carlo Promis, Stato dell'architettura militare circ. l'anno 1500. — Origine de' moderni baluardi — Origine delle moderne mine.

Molti anni stentava certe volte il prigioniero prima che potesse raccogliere dai congiunti, dagli amici, dai vassalli, di che pagare. Il prigioniero era d'ordinario proprietà di chi l'avea preso. Ma in certi luoghi il sovrano si riserbava la facoltà di disporre dei più rilevati. I comuni, quando la sorte dell'armi dava in loro potere un principe od un grande barone, si mostravano spesso crudeli; e lo teneano chiuso in una gabbia nelle loro prigioni senza volerlo rendere per niun patto. Guglielmo marchese di Monferrato, Napoleone della Torre, anziano perpetuo di Milano, ebbero nel secolo XIII quel barbaro trattamento in Alessandria, a Como; e i due primi morirono in gabbia.

Invece Enzio, re di Sardegna, fatto prigione dai Bolognesi, ebbe da quella città onori e trattamento regio, sebbene Filippo degli Asinelli podestà di Milano stringesse per sue lettere i Bolognesi a tormentarlo per vendetta dei loro cittadini tenuti nelle carceri di Cremona in mezzo a ladroni ed a uomini dannati all'ultimo supplizio (1).

Oltre agli spiriti bellicosi che naturalmente ingeneravano a que' tempi gli ordini feudali so-

(1) Natura, Collectio monument. I, 289.

stanzialmente militari, la noncuranza e quasi il disprezzo d'ogni altra spezie di gloria che non rampollasse ne' campi, il desiderio di signoria, l'amor d'imprese difficili o strane, la memoria delle crociate, la passione di gradire alle dame che fu sempre appresso alle nazioni civili un potente incitamento ad opere virtuose; valea di acuto stimolo l'onore della cavalleria che venia dato in guiderdone d'egregi fatti, e facea salire in alto stato chi ne fosse rivestito. Non davasi alla potenza, nè alle ricchezze. Il più povero gentiluomo poteva ottenerlo, ed il figliuolo d'un re non l'otteneva se non aveva fatto in battaglia bella prova del valor suo. Sedeva un cavaliere alla mensa del re, ed il figliuolo e il fratello del monarca non lo poteano, se non aveano ancor meritato quel grado; e quando si trovavano con cavalieri, sedeano dopo loro ed in luogo più basso. Infine non i principi soli, ma ogni cavaliere potea comunicare a chi ne fosse degno, l'onore del cavalierato; e sovente a maggior onore si riputava riceverlo dalle mani, non del più potente, ma del più perfetto cavaliere. Ponevansi i giovani di nobil sangue ad apparar gentilezza e be' costumi nei castelli de' principi e de' baroni in qualità di paggi o donzelli; e siffatta onorevole domesticità

gran ventura riputavasi di chi v' attendeva al seguito d'un cavalier valoroso, d'una gentil castellana. Valicato qualche anno, dopo le prime fortunate prove nella carriera dell' armi, il donzello diveniva scudiere, e in tal qualità combatteva al fianco del suo signore, servendolo di lancia quando si rompea nello scudo o sull' elmo d'acciaio de' nemici, sovvenendolo d'altro scudo o d'altro cavallo quando il suo scudo era rotto ed il cavallo magagnato od ucciso. Ma per conseguir l'onore della cavalleria richiedevansi lunghe e straordinarie prove di valore e di fede. In molti modi conferivasi la cavalleria: uno de' più solenni era questo.

Il candidato passava la notte vegliando in preghiere; perchè allora non si concepiva umana grandezza se la religione non interveniva a consacrarla col misterioso suggello di quelle preci e di quelle cerimonie che sembrano unire il cielo alla terra. Venuta l'ora del suo trionfo, entrava in un bagno, affinchè intendesse dover cavalleria a somma nettezza congiungersi. Uscito da quello, se gli ponea una bianca veste di seta, a dinotar che per nulla al mondo dovea peccar villanamente del suo corpo, ma invece mantenerlo puro e casto; poneansegli calze d'oscuro colore a ricordargli la terra, sua origine e suo

fine; opportuna memoria perchè gli onori nol montassero in superbia. Gli si adattavano compiute e finissime armature che tutta gli coprivano la persona, sproni d'oro ai piedi, la spada in mano, e un gran manto di velluto o di seta vermiglio o pavonazzo: ogni cosa con parole appropriate. Infine chi avea compiuta quella cerimonia dava al novello cavaliere una leggiera gotata per memoria di chi l'aveva fatto cavaliere; ed egli convitava ad un lauto corredo [1] tutti i cavalieri, scudieri e donzelli che potea rinvenire, facendo maravigliosa festa dell'onor ricevuto [2].

Questa forma di crear cavalieri era più comune in Inghilterra. Quando Amedeo v v'andò nel 1292, alcuni de' suoi baroni furono fatti cavalieri del Bagno. Egli stesso, tornando di Roma nel 1297, fece due cavalieri a Lucca [3].

Del rimanente, le solennità ordinarie eran queste. Il candidato in ginocchio innanzi a chi dovea crearlo cavaliere gli porgeva una spada nuda; ed egli, presala, toccava tre volte la

(1) Era il proprio nome toscano di quei conviti.

(2) Il convito dato in Siena da Francesco Bandinelli, novello cavaliere, nel 1326, era di trecento taglieri; e si diè inoltre ai frati minori roba per sessanta taglieri, per loro mangiare. Murat., Rer. ital. XV, 75.

(3) Conto d'Ugo di Voyron.

spalla del postulante, dicendogli: *Esto probus miles*, o parole equivalenti. Poi gli facea cingere una spada ad elsa dorata; sproni d'oro o dorati; e nel congedarlo gli dava una leggiera guanciata[1].

I cavalieri quando vestivano alla civile, usavano in Italia cappuccio a frangie d'oro. Del rimanente ricchi manti di porpora e di setà ne formavano l'addobbamento nei dì solenni[2].

Il cavalierato era un grado rilevatissimo di onore, ma non attribuiva comando di genti d'arme; anzi trovasi, che talvolta chi avea comando dell'oste non era neppur cavaliere.

Dapprincipio non si creavano cavalieri che i gentiluomini. Ma dippoi da l'un canto l'avarizia de'Cesari, che vendeano quell'onore come ne vendeano di più insigni, dall'altro il prevalere della minuta plebe in Firenze ed in altri liberi comuni, furono cagione che si sollevassero a quel grado persone di bassa nazione. Gli esempli di questa deroga alle regole fondamentali della cavalleria sono più rari in Inghilterra, in Francia, ed in Ispagna[3].

(1) V. Froissard, part. I, c. 241. Sainte-Palaye, Mém. sur l'ancienne chevalerie.

(2) Muratori, Antiq. ital. dissert. LIII.

(3) Daniel, Hist. de la milice française, p. 98. — Marca Hispanica, p. 1428. — Hallam, IV, 315.

Ogni cavaliere aveva, come s'è detto, autorità di crear cavalieri. Tale era ancora l'uso in Francia nel secolo XV. Ma in Inghilterra e in altri luoghi siffatta prerogativa fu riservata al sovrano [1].

L'aggregazione all'ordine religioso di S. Giovanni di Gerusalemme o ad altri di tal fatta, composti di soli gentiluomini, non attribuiva il grado di cavalleria. I compagni di tali ordini chiamavansi *frieri*; nè tutti giungevano all'onore della cavalleria, che conseguivano negli stessi modi [2] che ogni altro gentiluomo. La parola latina *miles* designava ne' secoli XIII, XIV e XV i cavalieri.

Il soverchio moltiplicarsi dei cavalieri, la povera condizione o la scarsa virtù di molti, e più di tutto i mutati ordini di guerra nel secolo XV, causarono il decadimento di quel nobile istituto, celebre in tempi più antichi per una viva esaltazione del sentimento d'onore, ispiratrice di tante ardite e nobili imprese. Quando in faccia al fulminar de' cannoni scemò

(1) Selden, titles of honours, 792.

(2) *Librauit fratri Iohanni de Bocozsello ordinis S. Iohannis Iherusalem per dominum in ordine et gradu militie decorato* I. *scutos auri regis.* Conto di Pier Andrevet, tesorier gen. di Savoia, 1398.

di tanto il pregio della forza e della destrezza individuale, e la sorte delle battaglie fu determinata dalle masse e non dagli individui, lo spirito di cavalleria, fondato sulla potenza dell'individuo, doveva di necessità dileguarsi, e si dileguò.

Sacra al novello cavaliere era per tutta la vita la persona di quello, da cui avea ricevuto quel grado. E sebbene in que' tempi in cui l'onore e la galanteria teneano sovrano seggio, e compensavano molti vizi, turpe cosa paresse mancar di fede, tuttavia parve talora men turpe, quand'altri, osservandola, avrebbe dovuto portar l'armi contro chi per la data cavalleria gli era divenuto più assai che padre.

Le spese necessarie per ricever e mantener il grado della cavalleria erano sì grandi, che gli stessi principi soleano in tale occasione chiedere un aiuto ai loro sudditi, e che faceano essi medesimi larghi presenti a quelli ai quali conferivano tal dignità. Ricche stoffe di porpora e di seta, panni d'oro, armature lucenti, cavalli e paramenti erano i doni consueti (1). Guglielmo d'Arbignon, balio di Losanna, creato

(1) *Libravit pro tribus purpuris pro novo milite*. Conto di Bosone cappellano del conte di Savoia 1274.

cavaliere da Odoardo conte di Savoia alla battaglia di Varey ai primi d'agosto del 1325, ebbe un dono di cento soldi di grossi tornesi (1).

I cavalieri che aveano sufficiente numero di vassalli per alzar bandiera chiamavansi banderesi. Gli altri avean nome di cavalieri baccellieri. Loro vaghezza era il correre col seguito d'alcuni compagni dove sentissero odore di vicina battaglia, e là faceano prove maravigliose. Così menavano vita errante ed avventurosa, ligii ad un solo signore e ad una dama sola, ma cupidi di correre di pericolo in pericolo, d'una in un'altra impresa.

Cavalieri di leggi furono per similitudine alcuna volta chiamati i dottori; ma non fu raro dopo la metà del secolo XIV veder gentiluomini esperti ad un tempo della scienza del diritto, e dell'arti di guerra, che le sono per altro tanto nemiche; e però molti ne troviamo dottori ed insieme cavalieri.

Altra ricompensa d'illustri fatti guerrieri era il dono di terre, o d'uffici lucrosi, o di qualche gabella, che poi teneano in feudo dal donatore; e al fin d'ogni guerra ai cavalieri e scudieri

(1) Conto del baliato di Losanna, 1325. Arch. camerale.

meglio provati in arme distribuivansi presenti di panni d'oro, o di seta, e di quelle leggiadre cinturette d'oro e d'argento lavorate ad aquile, a leoni, a fogliami, a nodi, a rabeschi, che comparivano così bene sulle cotte d'armi annodate talora in mezzo, talora verso il fianco sinistro, con un lembo pendente. Infine per mercè del dispendio e delle fatiche sostenute in guerra aveano que' prodi la preda che levavano, e il riscatto de' prigionieri, per cui si domandavano, come abbiam detto, ingorde somme, e che sovente erano duramente trattati allorchè non comparivano abbastanza solleciti a ricomperarsi [1].

(1) Nelle guerre d'Amedeo V con Giovanni Delfino, il riscatto del sire di Luirieux fatto prigione dai Delfinesi costò 1400 fiorini di Firenze; quello del sire della Baume, mille; quello di Goffredo di Cheveln, cento; ciascuno in proporzione delle sostanze che possedeva. (Zibaldone Pingoniano negli archivi di corte). Amedeo conte di Poitiers e Grato di Clerieu, fatti prigioni da Amedeo V conte di Savoia, si ricomperarono al pregio d'ottomila fiorini (230,024 lire). V. Storia della Monarchia di Savoia II, 331. L'anno 1400 Giovanni Du Vernay maresciallo di Savoia fu preso da Facino Cane; il Conte di Savoia gli fece dare 1300 scudi d'oro *in subsidium redemptionis sue* (L. 28,789 20) Conto del tesorier generale.

CAPO X

Cenni sopra la genesi d' alcune instituzioni del medio evo, e considerazioni sugli effetti dello sminuzzamento dei popoli in troppe famiglie politiche.

Come i globi lucenti, di cui è seminato il firmamento, compiono quali in pochi giorni, quali nel giro di molti anni, ed anche di molti secoli il loro corso, ed altri veduti dagli antichi scomparvero, ed alcuni che noi vedemmo non si vedranno forse più dai nostri tardi nepoti, così nel mondo morale vari tempi sono segnati alle manifestazioni di diversi fenomeni, al germogliare, al maturare, allo scoppio, al distruggersi di certe idee, al compiersi di certe rivoluzioni. Lungi da me il pensiero che possano ridursi a quantità determinate simili successi, che possano in certe epoche ristringersi le varie fasi della vita delle nazioni, che

l'istoria possa ridursi a formola, scoprirsi la legge costante dello sviluppo umanitario, togliersi a Dio il segreto di ciò che ha voluto creando il mondo; questo segreto rimarrà sempre agli occhi umani un arcano, nè noi sapremo una linea più in là di quello ch'egli ci ha rivelato [1]; non conosceremo che una parte ben piccola del dramma in cui la schiatta d'Adamo è attrice. Tutta la nostra sperienza non gioverà che a conoscere alcuna delle leggi secondarie ed incidentali della vita de' popoli; a notare alcuni principali caratteri per cui una generazione si contrassegna da un' altra. Del rimanente in tutte le età hannovi decadenze di antiche istituzioni, germogliare di nuove; riproduzioni d'antiche osservanze che hanno faccia d'antico, e pe' nuovi elementi con cui si combinano mutando tempera riescono affatto nuove. Ogni età ha uomini che si fanno soldati d'una idea, e talvolta ne diventano sicari; e quel che più monta, senza intendere il valore, senza esser d'accordo sul senso della parola per cui danno e tolgono la vita. Ogni età ha uomini che

(1) La rivelazione ci ha mostrato il vero fine dell'uomo, ma non basta a scoprirci le leggi di tutti i fenomeni del mondo morale. Onde esagerato è quanto si è scritto nella Bibl. univers. di Ginevra (luglio 1840) *D'une loi du monde moderne*.

servono unicamente ai loro materiali interessi e speculando sulla dabbenaggine pubblica, montano in istato, e fan fortuna, spingendo gli altri alla battaglia, ed arrivando solamente in sul divider la preda. Nulladimeno può esser utile il seguitar con occhio più rapido il corso degli avvenimenti e paragonare una età coll' altra. L' impossibilità di ritrarne un ammaestramento compiuto non ci dà diritto a rifiutarne i salutari insegnamenti. Volgiamo dunque uno sguardo al quadro che abbiamo imperfettamente adombrato. E senza distinguere i momenti e le stagioni della lotta dell'umanità; nè le epoche critiche ed organiche; nè lo sviluppamento armonico ed il sovversivo; nè il predominio degli istinti del sentimento e della intelligenza; nè le leggi del socialismo [1]: cose in parte vere, in maggior parte solamente ingegnose, agevoli a svolgersi in astratto, ma poi difficili a conciliar colla storia, contentiamoci di considerare alcuni

(1) V. Michelet, Introduction à l'histoire universelle. — S. Simon, OEuvres. Fourier, Doctrine d'association. — Wronsky, Révélation des destinées de l'humanité. Vedi ancora il già lodato sig. Buchez; e Guérard che afferma non esservi legge di progresso, ma moto di *va et vient etc.*

Parla di tali dottrine il prof. Poli nella bella orazione intitolata *Della scoperta.*

religione giovine e crescente ne ritrasse forza. L'impero declinante continuò a declinare. Una parte dell'antica autorità, l'autorità religiosa era perduta per sempre.

Niuno istinto morale, il solo materiale interesse, l'avidità di ricchezze, il bisogno di trovar terre più produttive, guidò tante nazioni barbare ad occupar in vari tempi le provincie del romano impero. Contro ai Romani eleganti ma imbelli, profumati ma corti di fede, bei parlatori, ma operatori malvagi, recavano corpi indurati alle fatiche, agli stenti, animi feroci, volontà risolute. Poi virtù e vizi di popoli non inciviliti. Collere bestiali e in esse crudeltà efferate, tumulti frequenti, voglie rapaci. Ma onestà di costumi, osservanza della data fede.

La fusione tra i vincitori e i vinti era, per la totale dissomiglianza dell'indole, impossibile. Visse una nazione accanto all'altra molti anni, molti secoli, finchè la virtù romana si fosse in quel lungo servile tormento purificata; col lungo contatto barbarico imbarbarì la lingua, imbarbarirono i costumi, s'ottenebrò quasi ogni lume di scienza, ma i sentimenti generosi si svolsero, l'elemento romano congiunto all'elemento cattolico invase lentamente i vincitori che non poterono sottrarsi alla sua forza civilizzatrice.

gerando la forza dell'individuo a danno della forza sociale. Molte centinaia, molte migliaia d'individui erano per le terre che possedevano legati ad un uomo solo; e non v'era tra loro possibilità d'un vincolo comune. Questo sistema nel suo primo rigore non poteva essere e non fu che una preparazione, un intermezzo. Sfasciandosi ingrossò da una parte la podestà regia che si fe' di giorno in giorno più assoluta; dall'altra l'autorità de' comuni che si mostrò tanto devota dei re, quanto infensa ai baroni.

Un altro principio assai più sociale, assai più civile fu quello che preparò l'organizzazione comunale. Il popolo delle città e delle grosse terre che la debolezza estrema de' monarchi feudali lasciava indifeso o contro le oppressioni interne, o contro gli assalti esterni, si ristringeva in gilde e compagnie, per difendersi da sè. L'un cittadino giurava all'altro di mantenere la pace pubblica. Ciascuno obbligava per quel primo bisogno d'ogni società la persona e l'avere. L'associazione riceveà tutte le classi di persone; gli artigiani, i censuari ed i coloni, i valvassini oppressi dai grandi feudatari. Chi sapea difendersi sapea anche governarsi; quindi lo sviluppo della forma e del reggimento comunale.

Poi siccome ai sovrani pe' bisogni della giustizia e della difesa si pagano i tributi, gli associati ricusarono di pagar le solite gravezze a chi non avea potuto compiere nè l'ufficio di capitano, nè quello di giudice. I più forti nulla pagarono, altri ridussero tutti i servizi a somme certe e non grandi. Alcuni riconobbero ancora ne' casi di guerra, e in poche altre determinate occasioni, la superiorità degli antichi signori; altri si formarono in vere repubbliche indipendenti. Così in isolate società si ricostituirono prima quelle famiglie politiche che più tardi doveano rivivere in nazioni.

Le cause del decadimento delle città libere furono: 1° le sette e le guerre civili che ne seguitarono; 2° i progressi delle monarchie.

Le forme risolutive della loro indipendenza furono: 1° le dedizioni spontanee a tempo, poi confermate, o senza conferma, continuate in perpetuo; 2° le tirannidi di un privato cittadino, o di pochi cittadini, e le tirannidi popolari; 3° le conquiste.

In quanto ai comuni sudditi, la patria da principio era compresa nel muro di cinta della città o della terra; al più si estendeva a poche miglia di territorio. Cominciarono le leghe tra comune e comune ad allargar quella nazione; poi le

assemblee dei procuratori di tutti i comuni d'una data provincia, la quale si chiamò anche patria; poi le assemblee composte delle deputazioni de' comuni di tutto il regno, riunite co' prelati e baroni; cioè le adunanze dei tre stati. Allora v'ebbe se non altro un simulacro di nazionalità. E dico simulacro, perchè in realtà i privilegi e gli statuti de' comuni davano a ciascuno una esistenza eccezionale, ostile agli altri comuni. Eranvi punti di contatto generali; ma non eravi comunanza continua ed assoluta d'interessi, anzi v'era quasi una continua contraddizione.

Intanto per opera di quelli fra i grandi baroni, o per meglio dir principi, che erano pervenuti a sollevarsi sino alla podestà regia, s'andava di giorno in giorno rafforzando quell' elemento monarchico, che poi dovea al momento del suo compiuto svolgimento profittare di tutti gli elementi di civiltà, che aveano, come in altrettanti vivai, germogliato isolatamente e parzialmente ne' municipii e nelle campagne; e accomunando a più genti ed a più condizioni di persone gli ordini politici e le leggi, i diritti e i doveri, dovea formare di più popoli una sola nazione, e di più stati una sola monarchia; il che fu opera di molti secoli.

Quando i re, abbassati i baroni, diminuita l'influenza chericale negli affari temporali, si attribuirono autorità assoluta, abolirono i privilegi de' comuni, li sottoposero tutti agli stessi tributi, alle leggi medesime, surrogarono gli eserciti permanenti alla tumultuaria milizia feudale, allora i popoli trovandosi tutti sudditi di un medesimo signore, alle condizioni medesime, cominciarono a considerar come amici e fratelli tutti quelli che, parlando la medesima lingua, seguivano lo stesso stendardo, il che accadde nel secolo XV in Francia, nel XVI nella monarchia di Carlo V, in quella di Savoia e in altri stati d'Italia. L'Inghilterra è la sola che possa fin dal secolo XII considerarsi come una vera nazione, il che è dovuto in parte alla sua posizione geografica, in parte all'indole di quella gente, alla civiltà più avanzata, al molto maggior lume di lettere che vi riluceva.

Se l'abbassamento de' prelati e de' feudatari, la diminuzione de' privilegi comunali, fu utile alla prerogativa regia, nacque per altro da quei tre ordini, in que' tempi stessi del medio evo, una istituzione che ne inceppò non poco il risoluto andamento. Voglio dire la rappresentazione nazionale degli stati, che in Inghilterra, cominciata nel secolo XIII, continua ai dì nostri,

in Francia ed in Ispagna, ordinata nel secolo XIV, fu intermessa e poi ripresa, sotto forma diversa. Nella monarchia di Savoia, principiata sotto Amedeo VIII, finì ai tempi d'Emmanuele Filiberto.

Premesso questo brevissimo cenno a dar compiuta idea del progresso dei tempi, e tornando a considerar i secoli di cui ci occupiamo, è facile dalle cose esposte nei precedenti capitoli argomentare quanti cattivi effetti generasse lo sminuzzamento dei popoli in tante e sì diverse famiglie politiche.

Molte virtù private compensavano in parte i vizi di reggimenti male ordinati; ma la confusione era grande, perocchè allora aveansi municipii fiorenti, ma non nazioni; anzi ogni terra facea nazione da sè. Eranvi sovrani, ma i grandi baroni si teneano poco meno che loro uguali, perchè anch'essi ne' loro feudi eran sovrani, ed aveano nelle mani la giustizia, la guerra e la pace.

Gli ordini feudali erano invocati dai grandi vassalli contro al sovrano che mostrava volontà troppo assolute, e i giureconsulti faticavano a combatterle, disotterrando le antiche leggi di Roma imperiale, che mostravan col fatto, che il principe può quel che vuole, quando vuole

il giusto e l'onesto; e se si rispondea che quelle dottrine convenivano tutto al più al tedesco incoronato successore de' Cesari, il re di Francia rispondeva che egli era imperatore nel suo regno, il conte di Savoia diceva ch' egli era vicario imperiale, e che perciò nel suo stato poteva usarne tutta l'autorità. I comuni, liberi e potenti finchè prevalsero i patrizi, scaddero, poichè la superbia de' patrizi dovette cedere alla violenza della gente minuta. I principi accarezzarono il popolo, e il popolo finì per chiamarli signori. Ma era signoria più o meno incatenata da' privilegi che ciascuna si riservava nel darsi; certe volte era signoria a tempo. Nè fino a Ludovico XI ed a Carlo V v'ebbero, come abbiam già notato, vere monarchie; ma sibbene aggregazioni di feudi più o meno dipendenti, di terre più o meno franche, soggette ad un solo; non però unite da un vincolo comune, non cospiranti al ben essere universale, non avvezze a considerare il danno d'una porzion dello stato come iattura comune. Non v'avea vero esercito che potesse governarsi come un sol uomo, ma v' era lo sforzo di molte terre e di molti baroni, che servivano con varia legge e con varie disposizioni; non per il tempo necessario alle imprese meditate, ma

per il tempo dovuto. Ad ogni bollor d'ira privata, ciascun barone, ciascuna terra facea gente e moveva armi. Torino, suddita del conte di Savoia, aiutava nel 1376 Ibleto di Challand sire di Mongioveto contro al sire di Quart nella valle d'Aosta, ambedue pur sudditi del medesimo sovrano. Infine le forze sociali non raccolte in uno, ma disseminate su infiniti punti, non poteano partorir effetto conforme alla loro potenza, e logoravansi invece l'una coll'altra, al contrario appunto di ciò che veggiamo accadere al dì d'oggi, che, per esser tutte quasi in un solo centro accolte, danno alle capitali un morboso e quasi direi apopletico eccesso di prosperità, a danno delle misere, inonorate ed impoverite provincie.



DOCUMENTI



L' abate di S. Andrea proibisce a' suoi vassalli di Viverone di far lega colle società di S. Eusebio e di Santo Stefano di Vercelli.

1235 12 febbraio

Arch. della città di Vercelli.

A. D. I. MCCXXXV, indictione VIII,-die XII intrante mense februarii In palacio castri uiuroni. presentibus presbitero Gualfredo de sancto Nicolao et Ardiccione de pasquario et prando et aliis pluribus de eodem loco conuocatis vassallis et hominibus omnibus ecclesie sancti Andree apud ueueronum dominus Thomas dei gratia abbas predicte ecclesie omnibus hominibus et vassallis sancti Andree in eodem loco comorantibus districte precepit quantum de iure potuit sub pena fidelitatis et sacramenti et banno librarum C. pp. quatenus cum aliqua Societate uercellensis ciuitatis et diocessis silicet sancti Eusebij et sancti Stefani non faciant iuramentum et promissionem Inaversitate partis alterius Cum ipse Abbas et fratres eidem domino episcopo uercellensi

tamquam patri et domino plurimam exibeant Reuerenciam et utrique Societati obsequium et honorem desiderent inpendere et nullatenus per se uel per suos in aliquo auersari. Et ibidem dicti vassalli et homines habito consilio in continenti responderunt quod dictum preceptum diligenter obseruabunt.

Ego michael de azelio Notarius Interfui et iussu dicti domini abbatis Suprcripsi

Condizioni mercè le quali due cavalieri di Francia s'accostano al servizio d'Amedeo VI conte di Savoia con XX gentiluomini d'armi.

1362 12 dicembre

Arch. Camerale.

Il est traitie et acorde entre Monseigneur de Sauoie dune part. et Mosse Guillelme Seigneur destamines et de gordon et Mosse Ponz Richard de Gordon Seigneur de Genoilliac chevaliers dautre part. que les dicts Mosse Guillelme et Mosse Ponz seruirunt ledit Monseigneur de Sauoie de ses guerres. six mois. a vint gentils homes armes a glaiues. haians chascuns trois chiuaux. et non moins. pour douze cens florins dor. Ja bailliez et deliurez a Mosse Amenyu de Pomiers. pour eulx paier aus dictes gens. les queles doiuent estre. sur la riue de sonne entre lion et mascon. en moys mars prochain. ou le premier jour dauril prochain. pour passer ultres. et aler au seruise Mon-

seigneur. et les diz six mois encomencerunt dix jours auant quil soient sur la riue de sonne.

Item se eulx prennent aucun ville ou autre fortereces a lour emprise. touz prisons et autres chouses et biens qui serunt gaignie dedans. serunt lour. et aus autres qui serunt ala prendre. cest a sauoir a chascun ce quil gaignera. sauf toutes fois. que capitaines de guerres. sil ysunt. pris messier de Sauoie puisse auoir pour le pris et quantite que ordenerunt mosse Guillelme de Granson et mosse Amenyu de Pomiers.

Item que eulx facent bonne guerre pour Monseigneur de Sauoie. des lieus et fortereces que eulx prendrunt comme dessus. endementiers que eulx les tiendrunt.

Item que se Messire de Sauoie ueut rendre ou uendre les dictes fortereces. ou aucunnes dicelles. la moitie de ce que ly en aura soit lour. et sil la veut auoir pour soy. il lour donnra la moytie de ce que elle vaudra. a la extimacion de diz mosse Guillelme et mosse Amenyu. et les dictes fortereces eulx ne puent ne doiuent baillier a nul forsque a Monseigneur ou a sa volunte.

Item se messire ha besoing de lour seruise ultres les diz syx mois. il lour donra de gages pour chascun des diz homes darmes a trois chiuaux. quinze florins pour chascun mois. Et se les diz gages de quinze florins ne sunt suffisans messire les emendera au regard des ditz mosse Guillelme. et mosse Amenyu pour le temps que eulx le seruirunt ultres les six mois.

Item que en alans retornans et demorans par la terre Monseigneur eulx doiuent paier les uiures et les autres chouses quil prendrunt. et emender domage sil

le faysoient. et. messire lour doit proueoir que les uiures ne lour soient encheris.

Item se aucuns debat sourdoit entre Monseigneur de Sauoie et eulx. ou aucun deulx. et entre eulx. et les gens Monseigneur. ou aucun deulx. les diz mosse Guillelme et mosse Amenyu hunt puissance de les acourder.

Item les dictes gens ne puissent ne doiuent seruir nul du monde contre Monseigneur. ses terres et subgiez. juisques eulx soient retornez en lour pais.

Des chouses dessus contenues hunt promis et jure sur sainctes euiangeles les diz messire de Sauoie. mosse Guillelme seigneur destamines et de gordon. et mosse Ponz richard de gordon seigneur de genoilliac chevaliers et chascun deulx tenir attendre et acomplir par la maniere contenue dessus. et en tesmoign de ces chouses dessus dictes hunt mis lours seauz en cet escript. Donne a auignon le xij. jour de decembre lan de grace M.CCCLXIJ.—



Ordini dati da Amedeo VI, conte di Savoia, ai comandanti della flotta armata per l'impresa d'Oriente.

1366

Arch. di Corte.

C'EST LORDONANCE DE MONSEIGNEUR

Premierement a ordonne le dit Seignour que le Sire de Basset le Sire de Saint Amour et lamiral et son

Lieutenant soient ensemble et leur gens en une Ale pres de la bataille du dit Monsieur a main destre; et le quel Lieutenant se mettra a la pointe le dit Amiral pour cause de ce que lui convient combatre par mer et aura le dit Lieutenant les gens darmes de la galee du dit Amiral sauf x. hommes darmes que ledit Amiral retiendra avec soy. Item aura ledit Lieutenant les gens darmes de la galee de Breysse et les gens darmes de la galee Hugonin de Viriet.

Item aura le dit Seignour xv. arbalestriers qui soudront de la galee du dit Amiral. Item xx. archie qui sont en la galee audit Seignour de Basset et la moitie de tous les paniseaux qui soudront des x. galees.

Item a ordonne mondit Seignour que Messire Aymard de Clarmont, Messire Joham de Vienne, Messire Vauchie de Vienne et Messire Gaspar Mareschalx de Lost Monseignour ensemble leur gens soient en lautre ale de la dite bataille de Monseignour.

Item auront les Seignours dessusditz la moitie de tous les paniseaux[1] qui soudront des dix galees. Item xxx. arbalestriers qui doivent saijir de ii. galees cest a savoir de la galee du dit Marechal et de la galee de ceulx de Foucignie. Item auront aussi les gens darmes qui soudront de la galee des gens de Savoye et de la galee des gens de Faucignie.

(1) *Paniseaux*, specie di soldati di marina, è vocabolo che manca ai glossari. Forse erano così chiamati dal guernir che facevano i fianchi del bastimento sopra i madieri che i Veneziani chiamavano *panixeli*, che entravano nella battuta della colomba o *chiglia* d'una nave dalla ruota di poppa sino alla ruota di prua. Il sig. Jal non ha conosciuto questo vocabolo nella significazione di soldato che qui ha certamente. V. Archéol. Navale II, 53.

Item est ordonnez par mon dit Seignour que tous les autres Seignours qui sont du lignage de Monseignour et les autres Seignours, et bannerets, Chevaliers et escuiers ensemble tous autres paniseaulx, arbalestriers et archers soient en la grosse bataille a lordonnance des Seignours dessoubz escrips: premierement du Seignour de Lespaire de Messire Guillaume de Grancon(1), du Seignour d'Urtieres et de Messire Joham de Groles (2).

Item est ordonnez par mondit Seignour que quant les Cappitains et les patrons des naviles de Monseignour auront mis mondit Seignour a terre et ses gens queles dits patrons ensemble leur gens doient aler a lassemblee avecques lamiral de Monseignour devers le Guy excepte le Capitain de Joyne(3) et deux patrons de Marseille.

Item est ordonnez par mon dit Seignour que quant li assaut sera ordonnez et les batailles rengies que nulle personne ne doye aler avant jusque a tans que la trompete de Monseignour ait sonnez.

Item se ainsi est que la galee Monseignour vueille avoir voile de nuit fera einsegne de deux lanternes (4) dessus sa lanterne et les fera tant tenir que les autres galeres li rendent einsegne adonques chascun doit muer autresi soubs la navie dor(5).

(1) Grandson.

(2) De Grolée.

(3) Gênes.

(4) Fuochi di notte e di giorno stendardi, erano i soli segni praticati e praticabili pe' navigli del medio evo. V. gli ordini Veneti e Catalani riferiti dal sig. Jal. Archéol. Navale II, 120

(5) Messa a oro, dorata.

Item se ainsi est que Monseignour vueille prandre autre voie ou autre chemin face mettre une lanterne dessoubz sa lanterne de pope et une autre en proue et fere moustre lune vers lautre........ de la galee et la tant tenir que les autres li rendent enseignes adonques porront cognoistre que Monseignour voudra tenir autre chemin et chascun treuve son chemin soubz la penne dite.

Item se ainsi est que Monseignour voulsist rester et demeurer au siege (1) face metre deux lanternes en pope en my lieu adonques se treuve chascune des galees en sieche soubz la navie dor.

Item se Monseignour depuis le sieche veult prandre voye il doit faire lever IIII. lanternes sus une aste dessus sa lanterne de pope et tant tennir que enseigne li aient rendu adonques chascune des galees doivent suigre Monseignour soubz la penne dite.

Ce sont les chouses ordonnees pour larmee Monseigneur de Savoye sur le gouvernement daler sur la mer.

Item se ainsi fut que aucune des dites galees sesperdissent des autres et elle se retrouvast cum lesautres doit lever deux lanternes en mie lieu de la galee et une lanterne en proue adonque cognoistra lon que les dites galees seront amis sur la dite penne.

(1) Forse accenna all'assedio di Gallipoli o a quello di Mesembria, ambedue con felice successo operati, il primo in agosto, il secondo in ottobre del 1366.

Premierement que l Amiral de mon dit Seignour doit aler devant a la couerte de IIII. galees 1° celle du Cappitain des galees de Jennes, la galee Jeme Martin, la galee George de Lion et la galee Joham Tachi.

Item que les dits Amiraulx ne doivent Joignier la galee Monseigneur se non par le comant de mondit Seignour que on les puisse tousjours voir.

Item que les dits Amiraulx doivent chaiger le pois et les fons (1) et rapporter a mondit Seignour se y li a bon fon pour mectre escale (2) pour si galees.

Item que si les dits Amiraulx apprennent nulles nouvelles des ennemis qui fussent sur mer qui le viennent rapporter a mondit Seignour et non partir du lieu jusque à tans qui aient responce du dit Seignour, et si ainsi est qui fut de nuit qui ne ly peut envoyer les nouvélles qui feist einseignement de deux lahternes lune au bas de la pupe et lautre au *sonion* de la pupe de la galee.

Item que les dits Amiraulx ne puissent prendre escale ans le comandement de mondit Seignour.

Item se aucun vaisseau remanoit dairrere qui ne peut suigre que les dits Amiraulx les tornassent querir et conduire la et metre en seurte ou tramettre de ses dites galees.

Item que nul ne doit avoir enseigne de nuit se nest le dit Seignour ou son Amiral le quel seigne doit porter II. lanternes et son Amiral une et ou cas que vendroyent les ennemis ledit Seignour en doit mettre IIII. et son amiral le doit sieugre ou qui soit.

(1) Assaggiare il fondo.

(2) Fare scala vôlea dire abbassare il ponte o la scala della nave.

Item que nulle galee ne doit passer celle de Monseignour fors celle du dit Amiral et celle que on a ordonner au dit amiral, et se ainsi est que force de vent y fut que len calast les veiles et levast le *carral* (1) jusque la galee du dit Seignour les passoit.

Item que se par force de vent les galees se despertissoyent que le dit Seignour alât au port et feit lever son veiller et mettre sus une enseigne dune lanterne et nulle autre galee ne puisset porter enseigne mais tirent tuit vers la galee du dit Seigneur.

Item quant le dit Seigneur voudra avoir conseil qui facet mettre son estendart aut et que toutes les gallees doivent venir vers le dit Seigneur et oui çe quil voudra ordonner des autres galees ce que le dit Seigneur voudra ordonner.

Item que quant mon dit Seignour voudra prendre port sur terre des ennemis le dit Seigneur doit estre informe par le patron de son navile se y lia port suffisant pour arriver que tous les naviles du dit Seigneur puissent prandre port de front et mettre escale sans passer devant lun lautre et que nul Capitains ou *Comitres* (2) ne mettent escale jusque a tant que la trompette du dit Seignour ait sone sur poygne de perdre la galee au dit patron et Capitain ou autant vaillant et au dit *Comitre* sur peine de 5. florins et que la ou ilz sont dessendu a terre que un chascun tirat celle part soubz la banniere quil est.

Item que se mondit Seignour prendoit part devant

(1) *Car, carral o carreau* era parte dell' antenna.
(2) *Comita*, capo della ciurma.

aucune forteresse qui fut por de mer sur terre des ennemis mondit Seignour doit avoir et ordonner de combatre par terre et son Amiral par mer.

Item que ou cas que mondit Seignour prendroit aucunes forteresses des ennemis que tantost et depresent soit faite une crie de part mon dit Seignour et son amiral que nul gentilhomé ne parte de mon dit Seignour ou de son Capitain pour cause qui puisse avenir soit par pilliage ou autrement et sur quant qui se peut meffaire envers mon dit Seignour.

Item que nul ne soit si ardi de bûter feu ni de fere rimour es forteresses que par mon dit Seignour et ses gens seront prinses gentilhomes sur quanques Il se peut meffaire envers mon dit Seignour et de perdre....... arbalestiers et surgens sur penne de perdre le poing et autre manière de gens de petite estraction.

Item est ordonne que la galee de Messire Guillaume de Granczon sera de coste celle de Monsieur de Geneve la galee du Signeur de la Spera sera de coste la galee de ceulx de Chalon la galee de Tristain de Chalon sera du coste la galee du Seignour de lespera, la galee du Seigneur de Basset sera de coste la galee de Tristain de Chalon la galee Johan de Vergey sera de coste la galee du Seigneur de Basset la galee de Messire Aymard de Clarmont sera de coste celle de Messire Guillaume de Grancon la galee du Seigneur d Ais et du Messire Johan de Grolee sera de coste la galee Messire Aymard de Clarmont.

Item est ordonne que toutes les galees dessus dites

seront enchainees toutes ensemble ou cas que mon dit Seigneur se combatroit sur mer.

Item est ordonne que les dites IIII. galees de lamiral sont en ale deux a destre et deux a senestre sans estre enchainees virees les proues vers les veudes (1) des ennemis pour envestir commil appert.

Item que nulle des galees ne doye mettre escale ne oster devant que Monseigneur ait mise et ostee son escale sur penne de III. florins par patron et deux florins par *commitre*.

Item que chascune des galees dojt retraire et recuilir ses gens si tost comme Monseigneur vondra retrayre et recuillir les siens de sa galee sur la penne dicte.

Item que nulles des dictes galees ne doivent trapasser celle de Monseigneur de la moytie dun millier et de ung millier a veile sur la penne dessus dicte.

Item que nul *commitre* ne se doit tant aprochier lune galee de lautre quelles se puissent rompre les rames sur la penne dicte et de emander les rames qui se briseroient.

Item se ainsi est que Monseigneur vueille parler es galees que Monseigneur doyve lever une banniere a ses armes a muy (2) de la galee et tantost chascune des gallees se doit aprochier du dit Seigneur sur la peine dicte.

Item se ainsi est que Monseigneur vueille parler a lung ou a deux au plus de galees, que quant Monseigneur fera lever une bandiere a dues ou plus que

(1) Forse per *vettes*, drisse?
(2) A metà.

le patron du quel seront les armes de la banniere ou dues bannieres que Monseigneur fera lever se doivent tantost aprochier de la galee de Monseigneur pour ouir ce qui leur voudra dire sur la penne dessus dicte.

Item que nulles des galees ne doivent fere voile soubz vent de la gallee Monseigneur se ce nestoit dune mile loing et ne doivent fere voile devant que la galee de Monseigneur aura fait voille se ce nestoit quil eust aucune des gallees ne peut suigre les autres qui puissent fere voille tant quil aient ataint la gallee de mondit Seigneur et puis se treuve acompaignie des autres sans trapasser sur la dicte penne.

Item que chascune des gallees se doit aprochier de la galee de Monseigneur tantost que le soleil sera couchie sur la dicte penne.

Item si ainsi fut que aucune des dictes galees veist aucune nef ou galee ou autre navil estranger que tantost deust lever une bandiere et baisser la banniere vers celle part ou il verra les naviles estrangers sur la penne dicte et tienne tant la bandiere que la galee Monseigneur ly ait rendu enseigne et quil ait lever sa banniere.

Item se cas avenoit que aucunes des dictes galees eist aucun cas de necessite quil eust besoing dayde quelle doye fere enseigne dune banniere ou my de la galee; et tantost les autres galees doivent aprochier par vers celle gallee pour ly aydier sur la penne dicte.

Item que nulle des gallees ne doivent esgarder lune contre lautre devant que elles verront pointer une banniere sur la gallee Monseigneur de pope en proue

et tantost chascune des galees sur la penne dicte regardera lune contre lautre.

Item se ainsi estoit que une des galees fut esperdue des autres et ensi fut que elle se retornast avec les autres pour faire seigne de cognoissance de jour celle qui sera des sobz vent ou celle doivent ou qui sera lautre doient lever lestandart de son commun ou mi lieu de sa galee et lautre galee li doit rendre lenseigne et lever lestendart de son commun en la proue chascune doit porter son estendart en lon lieu de la pope adonques se feront cognostre qui sont amis et ce sur la penne dessusdicte.

Pour nagier de nuict

Primierement que nulle des galees ne se doige logier (1) de nuit plus que ung milier ou tant qui puisse voir la galee Monseigneur ou sa lanterne sur la penne dicte.

Item se ensi fut quil eust novelles que aucune galee eust necessite dayde pour nuit que elle doye lever une lanterne sur une aste ou mi lieu de la gallee et tenir tant longuement que les autres gallees le puissent bien choisir et que les autres gallees li rendent enseigne et tantost toutes les autres doivent aprochier sur la penne dicte.

Item se aucune des gallees vei voille ou navile de nuit lever doit une lanterne en pope et une en proue tant que Monseigneur luy aura rendu lenseigne et puis

(1) Dilungare.

doit baissier les dictes lanternes ver la part ou il verra les naviles estranges et puis estaindra les dites lanternes sur la penne dicte.

Item que chascune des galees se doie aprochier de la galee Monseigneur quant nouvelles estranges seront trouvees de nuit ne de jour sur la penne dessusdicte.

Item quant Monseigneur voudra parler es gallees qui face lever deux lanternes sur une aste lune sur lautre et tantost toutes les gallees se doivent aprochier de la galee Monseigneur sur la penne dicte. (1)



Istruzioni date dal Duca di Milano intorno a ciò che s'hà da rispondere all'Imperatore.

1431 19 novembre

Arch. di S. Fedele di Milano.

Mccccxxxi, die xviiij° Nouembris.

Responsiones ducales ad memoriale Regie Maiestatis.

Prima laudiamo grandemente quanto dice la Maiestate sua, de auisare quello se deba fare contra linimici questo inuerno; e similmente la estate chi venera: E perchè nuy hauemo la persona talmente conditionata, che non potressamo staro longamente a fare questi auisamenti quando la Majestate sua sera a Milano,

(1) Queste due provvisioni generali ultime debbono aver preceduto la prima che si riferisce ad un caso speciale d'assedio; ma nel manoscritto si trovano coll'ordine da noi seguitato.

pora hauere el nostro Locotenente, e quelli de nostro consiglio, e qualunca nostro capitaneo, conductero, o altri deli nostri, quale paresse a la sua Serenitate de hauere per essere megio informata de tute le cosse: che ben la maiestate sua ne sapia assay, pur siando li dicti nostri sul facto, come sono, et andandoli per le mane tute le nostre facende de qua tanto le grande quanto le picole verisimelmente ne debano esser piu informati. Si che pora la Serenitate sua cum essi loro auisare quello sera a fare linuerno e lastate; et nuy de ogni deliberatione se prendera restaremo contenti.

Ala parte de cercare piu fauore che se puo, e specialmente dal Marchese da Ferrara, e dal Signore de Mantua, e da Rolando Palauicino, quantunca non siamo sufficienti ne apti a dar consiglo a tanto e cussi prudente Signore, como è la Serenitate sua pur a satisfactione, e per obedientia de la maiestate sua, Recordemo, che questo recercare de indure li dicti signori al fauore de lo Imperio, puo grandemente zouare, et per indurli a questo, ne pare se li deba fare tuti li apiaceri possibili, Laudando che sopra tuti li altri, la maiestate sua facia bono e grande caredale del Signore de Mantua, et cum luy facia ogni fundamento, concedendoli tuto quello fa domandare a bocha, recordendo etiandio a la maiestate sua, che luy e Signore da tanto, che hauendolo non poria passare le cosse altro cha ben, et non hauendolo, non sapiamo vedere, chel se puotesse fare alcuno bono fructo.

Ala parte del Re da Ragone, quando la maiestate sua sera in loco oue habia firmato la persona pora hauere li dicti nostri informati de molte cosse agitate

da luy a nuy, le quale recorderano tute. Et audito che hauera li nostri, pora deliberare, e fare sopra questa materia quello che sera meglo. Ben recordemo ala Serenitate sua, chel dicto Re è tale Signore che se ne puo, e de fare ogni bona, e grande extima, et è quello chi puo grandissimamente aiutare limperio, tanto in Italia quanto altroe. Et nuy lhauemo in grande reuerentia, e desideremo tanto el suo bene, quanto el nostro.

A la parte de audire li Ambassatori Venetiani, ne pare che se debano audire, como recorda la maiestate sua, ma che la Serenitate sua li auisi, che debano venire cum mandato e cum effecto, e non cum parole, et inance che vengano, debano auisare, e fare chiara la Maiestate sua de le conclusione che vorano portare, mandendoli a dire che le dicte conclusione poriano esser tale, o che la Serenitate sua se ne contentaria, et etiamdio tale, che non varia che venessero, ne perdere tempo a questa materia; et quando pur la Maiestate sua volesse che venessero, senza mandarli a dire altro, pregamo vogla esser contenta non audirli, ne che vegnano in terra nostra, perche non sapiamo vedere, siendo tanto nostri inimici, como sono, che bono fructo li possano fare.

Ala parte de la resposta, chi vole fare la Maiestate sua al papa, la quale dico mandara a nuy, perchè la vedamo inance che vada, regratiemo grandemente la Majestate sua, chi se digna usare cum nuy tanta cortesia, quantunca non siamo apti, ne sufficienti, ne dogni a correzere cossa chi facia la Maiestate sua.

Ala parte del Concilio laudiamo grandemente quanto

recorda la Maiestate sua, et nuy dal canto nostro li volemo volentera mandare li Ambassiatori nostri cum quelli de la Maiestate sua, como se chiede, et etiamdeo meser Larcinesco de Milano, et tuti li altri prelati del territorio nostro, recordendo ala Serenitate sua, quantunca lo veda meglo cha nuy, che sopra tutte le cosse del mondo, el Concilio se vole, e de fauorire ad ogni modo possibile, et a nostro parere non e loco, ove se possa fare maiore fructo, che al dicto Concilio, ne sapiamo oue, ne como se possa fare meglo cha li, et non tanto e bene mandarli; ma se li fosse la persona del Re, e tuti nuy altri, non seria dauanzo, anci più tosto seria necessario, perche el maiore obstaculo, che hauemo a prouedere e quello del papa, che certamente se intende cum inimici; et non crede la Serenitate sua a parole che dica, quanto bone siano, perche quante piu ne dice, tanto piu lo vole inganare.

Ala parte de rechedere Monsignore de Sauoya, chi mandi le suo gente quando la caza soa sera in loco fermo el nostro Locotenente, e li altri nostri, chi hauerano ad essere cum la Maiestate sua per quelle cosse serano a fare questo inuerno, e questa estate, saperano meglo recordare quello sia da fare sopra questa materia, cha nuy, si che ne pare la maiestate sua deba audire quello vorano dire sopra questo et poy deliberare quello sia el meglo.

Ala parte del Marchese de Monferra perche a facto contra nuy tanta indebitamente, quanto sa ogni homo, rumpendo non una liga, ma sete, quale hauiua cum nuy, e non guardendo a tanti comandamenti, quanti la maiestate del Re gli ha facti, non piglaressemo

accordio cum luy se non in questa forma, como li hauemo mandato a dire, prima che ne lassi tuto quello specta a Genoa, et al Genoese, ad Asti, et lo Astesano, e Casalsanvaso, et ogni altra cossa, che tegna del nostro, e chi pertegna a nuy. Secundariamente che ne face ben securi, che quanto ne promettera, ne attendera, et perche facemo nuy altre volte a Monsignore de Sauoya le nostre querelle deli modi che tenitua el dicto Marchese contra nuy, ha sempre mostrato esser malcontento, che fra nuy, e luy fusse alcuna differentia, et rendiamose certi, sel non hauesse veduto la nostra justicia, non haueria tollerato como nostro bono patre, e sub bono cugnato, et crediamo che ancora adesso non desydera alcuna altra cossa tanto, quanto che fra nuy sia bona pace. Hauemo gia remesso ogni altra differentia che fusse in lo fare de la dicta pace, o per la securezza, o per altro in le mane del dicto Monsignore de Sauoya per modo che la pace, e la guerra stia a luy, et cossi gli hauemo sempre per nostre lettere ne poressemo honestamente prendere altro partito se non hauessemo altro da luy. Rendendosse etiamdio certi, che la maiestate sua non vogla in questo piu grauare la mente nostra, como habia grauato el dicto Marchese, siando luy colligato de Venetiani, et de firentini rebelli de lo Imperio, e capitali inimici de la maiestate sua, et hauendo luy tante volte despresiato li comandamenti soi, quanto ha; anci ne vogla grauare tanto meno, quanto hauemo piu facto, e continuamente faciamo per la Maiestate sua, et siamo etiamdio per fare in tempo a venire, et quando la Serenitate Sua ne volesse in questo grauare,

poriamo dolerse rasonevelmente che a nuy facendo bene se facesse grauamento chi non fusse facto ad altri, facendo male, et che debitamente non puotesse ne dovesse strenzerne a questo (1).

Ludovico duca di Savoia dichiara che il sussidio statogli concesso dai baroni e banderesi del Ciablese fu dato di grazia speciale, e non può trarsi ad esempio.

1446, 11 febbrajo

Arch. della Camera de' Conti.

Ludouicus etc. Vniuersis serie presencium fiat manifestum Quod cum ex parte Sacri Basiliensis Consilij nuper delata electione Summi Pontifficis Sanctissimo Domino genitori nostro conuocatis in Ciuitate gebennarum ad consilium super acceptacione eiusdem electionis postulandum Tribus Statibus sue dicionis, post impensum circa hec eorum laude dignum Consilium, ipsi ingencia onera inleys tante rei incumbencia animaduertentes ex eorum mera liberalitate proprioque motu concesserint subuencionem gratuitam. Videlicet, super hominibus et judiciarys nostris ac ecclesiasticorum vt est

(1) In questa lettera s'alternano all'Imperatore i titoli di maestà e di serenità. Ma poi il primo titolo prevalse. Al Re d'Aragona si dava il titolo di maestà fin dal secolo precedente.

moris vnum franchum seu sexdecim denarios grossos pro foco, Barones vero et Bannereti super suis hominibus et judiciarys medietatem tantum. Decima tamen parte pro miserabilibus exclusa, cumque fideles nostri Bannereti ceterique nobiles Baillivatus Chablaysy merum mixtum imperium et omnimodam juridicionem habentes. Pro suis hominibus et juridiciarys super quibus habent merum mixtum imperium omnimodamque juridicionem et vltimum supplicium, Dilectis fidelibus Comite et Johanne de Grueria fratribus nec non Dominis Petro de Balma guillielmo de gebennis et Johanne Domino Diuone ac eius vxorem, nec non hominibus et juridiciarys suis ab hac concessione protbinus exclusis pariter et reseruatis hodie graciose concesserint, tercentum florenos parui ponderis soluendis in manibus reuerendi, in xpo patris consiliary et amici nostri Carissimi Domini Johannis de grolea prepositi Montisiouis ac ipsius Sanctissimi Domini genitoris mei vice camerary qui de eis in recepta Chamberiaci In Camera computorum nostrorum legitime tenebitur computare. Ecce quod nos attestamus huiusmodi subuencionem ex mera liberalitate et gracia ipsorum bannerelotum et nobilium et non ex debito processisse, Quam nolumus pro futuro ad consequenciam trahi nec eisdem bannerelis et nobilibus ipsorumque hominibus et juridiciarys predictis preiudicium aliquod generari. Mandantes propterea Baillivo Chablaysy castellanisque ac ceteris officiarys dicti Baillivatus Chablasy ipsorumque Locatenentibus et juridiciarys et cuilibet eorumdem, quatenus predictos homines et judiciarios huiusmodi subsidy occasione vlterius non inquietent quomodolibet et mo-

lestent. Quinymo omnia impedimenta in ipsorum personis et bonis tam forte propter hoc apposita tollant et amoueant que nos eciam tollimus per presentes. Dantes vlterius presentibus expressius in mandatum dilectis fidelibus presidenti magistrisque et receptoribus computorum nostrorum per memoratos baillivum et Castellanos non compellant ad nobis de et pro ipso subsidio aliquid computandum. Sed dumtaxat memoratum vicecamerarium ad hec submissum de et pro dictis tercentum florenis parui ponderis per eum vt prefertur exhigendis. Datum Thononi die decima prima february anno domini millesimo quatercentesimo quadragesimo.

Per Dominum Presentibus Dominis
Johanne Bariacty Marescallo
Petro Marchiandj
Johanne Domino Coudree
Bartholomeo de Draconibus
Guillelmo Bolomery Magistro Requestarum



Lettera del principe Guglielmo di Monferrato alla dama Maddalena di Mazzè intorno alla disparizione di Bernardo suo marito.

Nobilis et amica dilectissima Per piu respecti non havemo piu presto risposto a vostra continua sollicitudine de la quale non ve possimo se non comendare nunc autem vogliamo sapiate che nuoi per lo amore et caritate havemo continue portato a Bernardo vostro

marito et per li meriti suoy et virtute dal di de la presona fino et poy masime da lo accordio cum lo illustre signore ducha di Milano in qua havemo servato ogni deligentia studio et ingegno de havere dicto bernardo ed in setere (sapere) quello sia di luy Et lo ad questo stati certi et secura non habiamo lassato cossa alcuna finaliter trovamo cossi certo como Dio è che dicto bernardo è stato dato ad alviso de Valpergia il quale essendo lo duca de Milano in Campo a quinzano il domando per parte nostra non havendo ni da nuei commissione ne mandato ma dolosamente per potere fare quello intendeva dicendo che questo cagione era de inclinare la mente nostra ad pace et accordio con esso ducha. Et tandem lo prefato signore credendo farme cosa grata como saria stata in verità et credendo chel dicto aluiso gli dicessi il vero fu contento de donarlo liberamente. Et per questo fece scrivere al magnifico bolognino castellano del castello de pavia che lo dicto Bernardo dovesse dare in le mane de aluise. poy tiene chil dicto castellano fece consignare lo dicto bernardo in mane de anthonio de valpergha a nome ac petitione de dicto aluisio uno dy circa le tre hore a nocte Et li fece lettere opportune per lo transito de ticino Et perche ne chiedete che le vogliamo chiarire che testificacione habiamo de cio vi respondemo che lhavemo per li provisionati del predicto bolognino Castellano li quali lo detero in le mane del dicto antonio de valperga et come contradixemo a questo vostro havemo per lettere del prefato illustre seignore ducha et per lettere de dicto anthonio de valperga le quale lettere *mal* volentiere ve le mandiamo como rechiedete. Ma ad cio

non credete che nuoy ve dicemo altro chel vero ve mandemo dicte lettere incluso questa le quale habian advertencia che non passeno in sinistro. Item l'havemo dal spectabile mathia butigella deputato ad questo specialiter per lo prefato illustre signore. vi confortiamo ad consolarvi meglio che possete et del tuto rendere grazia a Dio con sufferentia et patientia se altro possimo per vuoi et per li figloli vostri non vi mancheremo. Datum mediolani die XXVIII. augusti Guliermus de monteferrato armorum Capitaneus etc. *A tergo* nobili et egregie magdalene consorti spectabilis Bernardi de mazadio nobis dilcetissime.

Querela dalla dama Maddalena di Mazzè al duca di Savoia intorno alla disparizione di suo marito.

Arch. di Corte.

Vobis Illustri et Excellentissimo Domino. Pro parte nobilis et miserande domine Magdalene Relicte strenui Bernardi de mazadio armorum ductoris et devotissime servitricis cum gravi et lugubri querela significatur Quod *alias* de anno MCCCC LII dum ipse Bernardus militaret sub illustri domino guillermo de monteferrato Illustrissimi Domini genitoris vestri et serenissime lige capitaneo generali contra nunc Illm. Dominum Ducem mediolani et castra prefati illustris domini capitanei essent fermata contra castra alexandriam contingit fieri

furieria prope alexandriam et sic volente fortuna adversa ipse bernardus qui impigre in re militari et indefesse se gessit equi deffectu ab hostibus fuit interceptus Inde in Alexandria ductus deinde in forcia prefati illustris domini ducis mediolani. Postmodum dum serenissimus dominus Rex franchorum pro pace tractanda micteret ad prefatum dominum ducem aluisium de valpergia ipse aluisius qui antea ipsum bernardum cum aliquibus de domo sua odio capitali insequebatur nomine prefati illustris domini guliermi requisivit prefatum bernardum falso asserendo quod ita a prefato domino guliermo habuerat in commissione et mandato submictendo quod per ipsam relaxationem facilius paci consentiret ipse Illustris dominus guliermus et ad concordium cum ipso domino duce deveniret. Qui illustris dominus dux ut mediante ipsa relaxatione dictum dominum guliermum inclinaret illum dicto aluisio dari decrevit et propter hoc literas conscripsit ad magnificum Bolognihum ut ipsum Bernardum qui in Castro papie tenebatur et observabatur dicto aluisio aut suo nuncio dari et asignari faceret et in ipsarum literarum exequutione ipse magnificus bolognipus in dicto castro castellanus eundem Bernardum, dedit et consignavit seu dari et consignari fecit anthonio de valpergia nomine et vice dicti aluisii. Qui aluisius et antonius, nec aliquis ex eis ipsum Bernardum prefato illustri domino guliermo non presentarunt sed quidquid voluerunt fecerunt addeo quod ejus notitia ullo modo non habetur propter quod creditur firmissime illum morti crudelissime traditum. sic fama predicat. tamen illustris dominus guliermus tam pro justicia ser-

vanda tum pro habenda veritate et multis aliis dignis respectibus et quia de tanto viro tacere nephas arbitratus est diligentissime voluit informari Et clarissime vidit et palpavit evidentissimo testimonio prefati illustris domini ducis et quamplurimorum aliorum ipsum Bernardum fuisse ut prefertur traditum consignatum et relaxatum sed in lucem non proditum. Quod facinus tam horrendum tam sceleste puniendum usque ad mortem inclusive Ipsa deplorans et desolata exponens decrevit vestre Excellentie manifestare notificare et exponere. ut vestra inclita dominacio possit pro jure et justicia et pro speciali injuria Illustrissimi Domini D. Genitoris vestri sub quo et ejus Il. D. Capitaneo ipse Bernardus militavit pro vestro fiscali interesse quia notum est quantum dampnum indicibile attulit perdicio et extinctio talis viri tum pro justicia monstranda contra predictos et quemlibet ipsorum, et quemcumque alium qui culpabilis reperiatur, ut dignetur prefata vestra inclita dominacio de omnibus et singulis diligenter inquiri facere et procedi condempnari et puniri prout juri et justicie pro tam gravi facinore viderit convenire. Ego Cosmas de nono de Pinarolio notarius et magnifici ducalis cismontani consilii scriba quia facta debita collatione de copiis supra scriptis ad eorum originalia sigillata et aperta copias ipsas concordare inveni cum ipsis originalibus ideo de mandato et imposicione verbali illustris domini comitis gebennesii et predicti magnifici consilii ipsas copias trium literarum cum supplicatione premissa subscripsi meo signeto manuali apposito in testimonium premissorum.

Sentenza di condanna d'eretici e stregoni fatta in nome del Comune di Chamonix.

1462 29 d'aprile.

« . . . . . . Quibus auditis et actentis, prenominatus « Jacobus Bolleti, judex predicti domini prioris per « dictam communitatem electus, NOMINE ET DE VOLUN- « TATE PREDICTE TOCIUS COMMUNITATIS vel saltim majo- « ris partis ibidem existentis, lecto sibi prius coram pre- « dicta communitate per me notarium subscriptum et « ad intelligendum lingua layca, dato consilio per di- « ctum dominum Martinum Sostionis signato ut supra, « per dictum procuratorem fiscalem exhibito; actentis « eciam pronunciacione sive sentencia lata et promul- « gata per supra nominatum dominum vice inquisi- « torem contra predictos delinquentes, actentis eciam « eorum ipsorum delinquencium propriis confessioni- « bus, per quemlibet singulariter in sermone prefati « domini vice inquisitoris coram toto populo ibidem ad « divina audienda congregato, factis; *sentenciavit, judi- « cavit, pronunciavit et condemnavit nomine predicte « tocius communitatis* in hunc qui sequitur modum. « Et primo quia igitur ex promissis sufficienter et le- « gitime constat et apparet ipsos supranominatos Jo- « hannem Francisci juniorem, Johannem Demolario « alias Pesandi, Petrum De Nanto, Michallam uxorem « Ramusii Devilla, Johannotam uxorem Michaudi Gil- « lier, Peronetam uxorem Martini Dou Bettex, ipso- « rumque quemlibet in dictum crimen heresis seu

« apostasiē per expressum incurrisse et in illud incidisse;
« et hoc potissime tam per abnegationem Divine et
« Eterne Majestatis omnipotentis Dei tociusque Curie
« celestis, quam eciam per reddicionem homagii, flexis
« genibus, dyabolo infernali sub fictis speciebus de
« quibus in processibus contra ipsos reos delinquentes
« formatis et per dictum dominum vice inquisitorem
« in sermone suo generali declaratis et publicatis fit
« mencio, eciamque per annualem prestacionem anima-
« lium de quibus ibidem fit mencio dicto dyabolo per
« ipsos reos convictos et probatos hereticos probatos
« prestitas atque factas, eapropter sentenciavit, pronun-
« ciavit et ordinavit per hanc diffinitivam sentenciam,
« predictus Jacobus Bolleti, judex, nomine predicte
« tocius communitatis ipsos supranominatos Johannem
« Francisci, Johannem Demolario alias Pesandi, Pe-
« trum De Nanto, Michallam uxorem Ramusli Devilla,
« Johannetam uxorem Michaudi Gillier et Peronetam
« uxorem Martini Dou Bettex vivos igni fore concre-
« mandos ita quod ex ipsis anima cujuslibet a suo cor-
« pore separetur, ossaque suorum cadaverum in pul-
« verem redigantur, sicque ex eis nichil remaneat igni
« concremandum; et hoc palam et publice coram omni
« populo qui ibidem, videlicet dicto concremacioni
« adesse voluerit; eciamque in alto et visibili loco,
« sic ut pena ipsorum terror sit multorum; bona vero
« ipsorum, quecumque illa fuerint et sint, pronun-
« ciavit et declaravit reverendo domino Priori Cam-
« pi-Muniti velud Domino temporali ipsius loci, jure
« superioritatis debere confiscari et applicari. — Quan-
« tum vero ad supranominatam Peronetam relictam

« Michaelis De Ochiis que ultra predictum heresis cri-
« men reperitur alia nephandissima commississe tam
« per suppositionem persone sue proprie sepe et pluries
« cum dyabolo infernali factam, quam per abominabile
« peccatum contra naturam cum nonnullis hominibus,
« quam finaliter per comestionem puerorum in syna-
« gogis per alia plura non dicenda, pronunciavit, sen-
« tenciavit et declaravit ad finem quod ipsa Peroneta
« digna factis recipiat ad collonam justicie nemoream,
« altam et visibilem tute et firma ligari et illic ligata
« super candenti et ardenti ferro nude supersedi per
« vigesimam partem unius hore; qua transacta po-
« natur ignis in congerie sive masso lignorum super-
« posito, sic et taliter quod persona ipsius Peronete
« in totum concremetur, anima ejus a corpore sepa-
« retur et ossa cadaveris illius in cinerem redigantur;
« bona vero ejus prefato Domino applicentur et confi-
« scentur. — Quantum vero ad supranominatum Johan-
« nem Grelandi qui similiter contra et preter ipsum
« heresis crimen, alia eciam inhumanissima ac ne-
« phandissima reperitur commisisse et premaxime ad
« inhumanum et inauditum scelus de sacratissimo cor-
« pore Christi quod pedibus conculcavit, ut digna saltem
« factis qui pena debita affligi non possunt recipiat,
« pronunciavit, sentenciavit et declaravit predictus Ja-
« cobus Bolleti judex, quo supra nomine, ipsum Jo-
« hannem nudum penitus exui, et sic ad locum per-
« petracionis sceleris conculcacionis corporis Christi
« personaliter conduci vel saltim in loco justicie pro-
« pinquo, et illic pars ejus extrema pedis inferior
« abscindatur et amputetur; et ipse illic terram tribus

« vicibus, signaculo crucis preposito; obsculetur et « deinde finaliter ad supplicium ultimum, vivus aut « mortuus perducatur ad collonam ligatus, una cum « parte pedis abscissa, igne concremetur; bona vero « ipsius quecumque fuerint predicto loci Domino ap« plicentur, etc. ...... Acta et promulgata fuerunt pre« missa ante aream Prioratus Campi Muniti et in bancha « Curie ejusdem loci ubi jura temporalia partibus reddi « sunt solita etc. »

Condanna di Giovanni Pecluz per rebellione, incesto ed adulterio, a nome della comunità di Chamonix.

14 giugno 1476.

« ..... Supranominatus Johannes Pecluz adductus « fuit per supranominatum nobilem Ludovicum De « Raymondeys vice castellanum predictum ad bancham « Curie dicti loci Campi-Muniti ubi jura temporalia « partibus reddi sunt solita, quo quidem Johanne Pecluz « ibidem in dicta Bancha existente coram premencio« natis probis hominibus videlicet majori parte pro« borum hominum dicte Communitatis Campi-Muniti; « providus vir Aymo Mocterii notarius, procurator « jurium predicti domini prioris (Guill. De la Ravine) « et ejus prioratus, requisiit sibi per supranominatum « Petrum Delavancherio, consindicum dicte commu« nitatis ibidem in predicta bancha existente ut judi-

« cem et cognitorem electum per dictam Communi-
« tatem et probos homines ejusdem communitatis,
« justiciam de dicto Johanne Pecluz ministrari juxta
« ejusdem Johannis demerita et secundum tenorem
« consilii per supranominatum Dominum Martinum
« Soslionis legum doctorem traditi. Quo audito lecto
« prius per me notarium subscriptum, lingua romana,
« processu contra dictum Johannem Pecluz, in quo et
« per quem constat predictum Johannem Pecluz inci-
« disse et commississe adulterium, incestum et stuprum
« simul cum Mathia filia quondam Johannis Vonterii
« sorore Francesie ipsius quondam Johannis Vonterii
« filie, uxorisque dicti Johannis Pecluz; percussisseque
« aggressum fuisse et verberasse officiarios prefati do-
« mini Prioris ejusdem Johannis Pecluz domini natu-
« ralis et temporalis; quo quidem processo ut supra
« lingua layca lecto, supranominatus Petrus Delavan-
« cherie consindicus judexque et cognitor ut supra
« deputatus interrogavit predictum Johannem Pecluz
« si contenta in dicto processu sint vera et si ipso
« Johannes Pecluz deflloraverit predictam Mathiam so-
« rorem predicte Francesie post cognitam Francesiam
« ejusdem Johannis uxorem, stuprumque et adulterium
« cum incestu simul committendo sepe et pluries ac
« continuando cum ipsa Mathia et si officiarios prefati
« Domini sui aggressus fuit et verberavit? qui Johan-
« nes Pecluz respondit quod ita. Qua confessione per
« dictum Johannem Pecluz sponte facta coram populo
« ibidem existente, habitoque prius consilio maturo
« superdicto processu cum supranominato Martino So-
« slionis jurisperito, ipsoque audito in sermone vulgali
« per me notarium subscriptum ut supra de verbo ad

« verbum exposito unacum repetitis confessionibus « ipsius Johannis Pecluz delati, insequendo eciam te« norem et formam consilii per supranominatum do« minum Martinum Sostionis dati et traditi, cujus « series inferius describitur, supranominatus Petrus De« lavancherio consindicus, judex et cognitor ut supra « per dictam communitatem et probos homines ejus« dem communitatis electus, deputatus constitutus et « ordinatus, in ipsorum presencia ac de eorum con« sensu et voluntate pronunciavit, judicavit, cognovit « et ordinavit predictum Johannem Pecluz delatum, « ultimo capitali supplicio tradendum et exequendum, « amputata prius sibi manu dextra cum qua percus« sione in officiarios temporales prefati Domini Cam« pi-Muniti fecit et patravit, ac manu et capite detrun« catis, illa cum cadavere in furchia debere publice « suspendi, ut ceteris talia facere presumentibus ter« reat acque cedat in exemplum ». Ensuite le dit Pierre Dulavanchier remit le coupable entre les mains du vice-châtelain prénommé afin qu'il ordonnât l'exécution de ladite sentence.



Lettera del conte Pietro del Verme condottiere di genti d'arme al duca di Milano.

1484, 4 ottobre

Archivio di S. Fedele di Milano

Illustrissime et Excellentissime Princeps et domine domine mi singularissime: ho inteso quanto Vostra

Excellentia mi ha scripto per il facto de relaxare quello homo ho facto detenere per casone de la securta che dete alias per miser hibleto dal fiesco etc. per la quale detentione ne poi seguita la arrestatione la (sic) de Bernabeo Pontremulexe, et chè prefacta Vostra Excellentia se marauiglia sia proceduto per questo alla detentione de dicto homo et che omnimodo lo debia relaxare e metere in sua liberta acio che quello sia poy ancora luy relaxato. Al che respondo prefacta Vostra Excellentia non douersse marauiglare perche ad dicta detentione como ella sa non sum voluto procedere senza licentia de quella la quale cognoscendo chel debito e l'honesta vole chio sia satisfacto de quello me conuene pagare per dicto mesir hibleto mha dato licentia de cusi fare per hauere el debito mio: Se io sum satisfacto o sia sicuro de non perdere lassero dicto homo altramente non(1)! anche piu procedero atorne deli altri perche non mi pare che lhonesta ni la rasone voglia che per lo mio seruire e ben fare ne debba patire damno et se lhe stato arrestato dicto Pontremulexe Vostra Excellentia se pò meglio vindicare che cum fare arrestare del di loro tanto che lo relaxano: che quando me manchasse questa via non porria essere satisfacto et ne patira grandissimo damno che non posso credere sia de volunta de prefacta Vostra Excellentia ala quale de continuo me offero et semper me recomando. Dat. Viquerie die iiij octobris 1484.

(1) Notisi il niun riguardo che aveva al duca di Milano un condottiere suo provvisionato. V'erano ancora le tradizioni delle compagne del secolo xiv.

Eiusdem Illustrissime dominationis vestre.

Sottoscritto..... Fidelissimus seruitor Petrus de Verme Comes Sangh. etc.

A Tergo..... Illmo principi et domino domino..... nostro duci Mediolani etc....... glerieque comiti ac....... remone Domino etc.

FINE DE VOLUME PRIMO.

INDICE

DEL VOLUME PRIMO





INDICE

Per agevolare le ricerche si sono distinti stampandoli in maiuscolette i nomi di persone e di luoghi; in corsivo i vocaboli tecnici.



Con permissione.





